

dossier

XIX Legislatura

24 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Edizione provvisoria

A.C. 2750

Volume II

Articolo 1, commi 333-658



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 580/3 - Volume II



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 516/3 - Volume II

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

- **Volume I** – Articolo 1, commi 1-332;
- **Volume II** – Articolo 1, commi 333-658;
- **Volume III** – Articolo 1, commi 659-906;
- **Volume IV** – Articolo 1, comma 907-Articolo 21.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ID0014cvol2.docx

I N D I C E

Tavola di raffronto.....	9
SEZIONE I	31
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI.....	31
Articolo 1, commi 333-339 (<i>Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	31
Articolo 1, commi 340-343 (<i>Misure di prevenzione</i>)	40
Articolo 1, commi 344-347 (<i>Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030</i>)	48
Articolo 1, comma 348 (<i>Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali</i>)	52
Articolo 1, commi 349 e 350 (<i>Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica</i>)	54
Articolo 1, commi 351-356 (<i>Farmacia dei servizi</i>)	57
Articolo 1, commi 357-361 (<i>Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario</i>)	66
Articolo 1, commi 362-365 (<i>Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale</i>)	70
Articolo 1, comma 366 (<i>Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario assegnato ai servizi di pronto soccorso</i>)	74
Articolo 1, comma 367 (<i>Incremento delle risorse per le cure palliative</i>)	75
Articolo 1, comma 368 (<i>Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso</i>)	79
Articolo 1, commi 369 e 370 (<i>Ripartizione del Fondo farmaci innovativi</i>).....	81
Articolo 1, commi 371 e 372 (<i>Quote premiali del Servizio sanitario nazionale</i>)	83
Articolo 1, commi 373-375 (<i>Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica</i>)	85

Articolo 1, commi 376-380 (<i>Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale</i>).....	88
Articolo 1, commi 381-385 (<i>Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci</i>)	92
Articolo 1, commi 386-395 (<i>Altre disposizioni in materia di farmaceutica</i>)	97
Articolo 1, comma 396 (<i>Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici</i>).....	107
Articolo 1, commi 397-398 (<i>Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù</i>)	108
Articolo 1, comma 399 (<i>Spesa per l'acquisto di dispositivi medici</i>)	110
Articolo 1, commi 400-401 (<i>Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</i>)	114
Articolo 1, commi 402-404 (<i>Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione</i>)	116
Articolo 1, commi 405-406 (<i>Servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini</i>)	120
Articolo 1, commi 407-409 (<i>Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario</i>)	125
Articolo 1, commi 410-412 (<i>Potenziamento dei servizi di telemedicina</i>)	126
Articolo 1, commi da 413 a 416 (<i>Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici</i>)	131
Articolo 1, commi 417-418 (<i>Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici</i>)	133
Articolo 1, comma 419 (<i>Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29</i>)	137
Articolo 1, commi 420-421 (<i>Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente</i>).....	140
Articolo 1, comma 422 (<i>Misure in materia di dipendenze patologiche</i>).....	142
Articolo 1, comma 423-424 (<i>Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie</i>)	145
Articolo 1, comma 425 (<i>Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria</i>)	147

Articolo 1, comma 426 (<i>Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207</i>)	152
Articolo 1, commi 427-436 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</i>)	156
Articolo 1, comma 437 (<i>Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo</i>)	163
Articolo 1, commi 438-447 (<i>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate</i>).....	164
Articolo 1, commi 448-452 (<i>Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica</i>).....	172
Articolo 1, comma 453 (<i>Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio</i>)	175
Articolo 1, commi 454-459 (<i>Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	178
Articolo 1, commi 460-466 (<i>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica</i>)	183
Articolo 1, comma 467 (<i>Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili</i>).....	185
Articolo 1, comma 468 (<i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i>)	188
Articolo 1, commi 469-471 (<i>Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese</i>).....	192
Articolo 1, comma 472 (<i>Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT</i>)	200
Articolo 1, commi 473-474 e 480 (<i>Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali</i>).....	204
Articolo 1, comma 475 (<i>Risorse per strade e ferrovie della Basilicata</i>)	208
Articolo 1, comma 476 (<i>Piattaforma logistica di Valle Ufita</i>).....	209
Articolo 1, comma 477 (<i>Linea 2 metropolitana di Torino</i>)	210
Articolo 1, comma 478 (<i>Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo</i>).....	212
Articolo 1, comma 479 (<i>Sistema idrico del Peschiera</i>)	214
Articolo 1, commi 481-484 (<i>Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma</i>).....	215

Articolo 1, comma 485 (<i>Autorizzazioni di spesa per interventi in materia di mobilità</i>).....	218
Articolo 1, comma 486 (<i>Sicurezza gallerie ferroviarie</i>).....	219
Articolo 1, commi 487-494 (<i>Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori</i>)	221
Articolo 1, comma 495 (<i>Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero</i>).....	228
Articolo 1, comma 496 (<i>Personale diplomatico Ministero affari esteri</i>).....	231
Articolo 1, comma 497 (<i>Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero</i>)	232
Articolo 1, comma 498 (<i>Promozione economica e culturale</i>)	235
Articolo 1, commi 499-500 (<i>Dotazione del Fondo sport per studenti universitari</i>)	237
Articolo 1, comma 501 (<i>Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi</i>)	238
Articolo 1, comma 502 (<i>Contributo in favore della Fondazione Med-Or</i>).....	240
Articolo 1, commi 503-504 (<i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i>).....	242
Articolo 1, commi 505-510 (<i>Interventi in favore dell'Ucraina</i>).....	246
Articolo 1, commi 511-514 (<i>Italiani all'estero, promozione lingua italiana e cittadinanza</i>)	247
Articolo 1, commi 515-517 (<i>Misure in materia di istruzione</i>)	250
Articolo 1, comma 518 (<i>Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici</i>)	256
Articolo 1, comma 519 (<i>Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria</i>).....	258
Articolo 1, commi 520-526 (<i>Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche</i>)	260
Articolo 1, commi 527-528 (<i>Immissioni in ruolo dirigenti scolastici</i>)	269
Articolo 1, commi 529-533 (<i>Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR</i>).....	272

Articolo 1, comma 534 (<i>Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities</i>)	277
Articolo 1, comma 535 (<i>Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano</i>)	278
Articolo 1, commi 536-537 (<i>Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario</i>).....	282
Articolo 1, commi 538-549 (<i>“Bonus valore cultura”</i>).....	283
Articolo 1, comma 550 (<i>Interventi nella città di Matera</i>)	291
Articolo 1, commi 551 e 552 (<i>Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale</i>)	293
Articolo 1, comma 553 (<i>Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione</i>)	296
Articolo 1, comma 554 (<i>Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220</i>)	298
Articolo 1, commi 555-558 (<i>Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale</i>)	323
Articolo 1, commi 559-562 (<i>Disposizioni concernente il Comune de L’Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009</i>)	325
Articolo 1, commi 563-568 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012</i>)	327
Articolo 1, comma 569 (<i>Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012</i>).....	334
Articolo 1, commi 570-573 (<i>Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>)	337
Articolo 1, commi 574-579 (<i>Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017</i>).....	339
Articolo 1, comma 580 (<i>Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale</i>).....	345
Articolo 1, commi 581-582 (<i>Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale</i>).....	346
Articolo 1, comma 583 (<i>Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>).....	348

Articolo 1, comma 584 (<i>Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali</i>)	349
Articolo 1, comma 585 (<i>Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017</i>)	350
Articolo 1, comma 586 (<i>Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016</i>)	351
Articolo 1, comma 587 (<i>Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016</i>)	352
Articolo 1, comma 588 (<i>Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016</i>)	353
Articolo 1, comma 589 (<i>Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale</i>).....	354
Articolo 1, comma 590 (<i>Proroga stato d'emergenza sisma 2016</i>)	356
Articolo 1, comma 591 (<i>Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i>).....	357
Articolo 1, commi 592-594 (<i>Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23</i>).....	360
Articolo 1, comma 595 (<i>Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria</i>)	362
Articolo 1, commi 596-597 (<i>Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017</i>).....	364
Articolo 1, commi 598-599 (<i>Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022</i>).....	366
Articolo 1, commi 600-603 (<i>Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea</i>).....	367
Articolo 1, commi 604-607 (<i>Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024</i>)	371
Articolo 1, commi 608-611 (<i>Disposizioni per il contrasto della crisi idrica</i>)	376
Articolo 1, comma 612 (<i>Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania</i>)	381

Articolo 1, comma 613 (<i>Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese</i>).....	382
Articolo 1, comma 614 (<i>Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022</i>).....	384
Articolo 1, comma 615 (<i>Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23</i>).....	386
Articolo 1, commi 616-618 (<i>Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009</i>).....	387
Articolo 1, comma 619 (<i>Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione</i>)	390
Articolo 1, comma 620 (<i>Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità</i>)	393
Articolo 1, comma 621 (<i>Ricostruzione privata sisma Abruzzo</i>)	395
Articolo 1, commi 622 e 623 (<i>Qualità delle acque destinate al consumo umano</i>)	396
Articolo 1, comma 624 (<i>Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR</i>)	399
Articolo 1, commi 625-627 (<i>Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016</i>)	400
Articolo 1, comma 628 (<i>Proroga del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione di disposizioni relative al sisma del 1990</i>)	402
Articolo 1, commi 629 e 630 (<i>Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei</i>)	403
Articolo 1, commi 631-633 (<i>Misure in materia di protezione civile</i>).....	406
Articolo 1, comma 634 (<i>Risorse per le politiche della dimensione subacquea</i>)	410
Articolo 1, commi 635-637 (<i>Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario</i>).....	412
Articolo 1, commi 638-645 (<i>Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni</i>).....	418
Articolo 1, commi 646-648 (<i>Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio</i>)	431
Articolo 1, commi 649-650 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF</i>)	435

Articolo 1, comma 651 (<i>Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario</i>).....	438
Articolo 1, commi 652-656 (<i>Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica</i>).....	442
Articolo 1, commi 657 e 658 (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome</i>)	448

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
SEZIONE I				
Risultati differenziali bilancio dello Stato	1, co. 1	11, co. 1	1	1
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria		1-bis	2	2
Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	2	2	3-4	3-4
Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità	3	3	5-6	5-6
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali,	4, co. 1	4, co. 1	7	7
Premi di produttività e del trattamento accessorio	4, co. 2-6	4, co. 2-6	8-12	8-12
Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti		4, co. 7	13	13
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica	5	5	14	14
Misure in favore delle imprese del settore agricolo	6, co. 1	6, co. 1	15	15
Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)		6, co. 1-bis	16	16
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi	7	7	17	17
Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (precedente scheda DL 48/23)	8	8	18-21	18-21
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	9	9	22	22
Interventi di rigenerazione urbana		9-bis	23	23
Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille	10	10	24	24
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	11	11	25-26	25-26
Condizioni di accesso al regime forfetario	12	12	27	27
Disposizioni in materia di criptovalute	13, co. 1 <i>Stralcio del co. 1 lett b)</i>	13, co. 1	28	28
Incremento aliquota Tobin tax		13, co. 1-bis-1-quater	29-31	29-31
Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali		13-bis	32-34	32-34
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di	14	14	35-41	35-41

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali				
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali	15	15	42-43	42-43
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta	16	16	44-45	44-45
Revisione disciplina dividendi infra-UE IRAP e disciplina delle istanze di rimborso	17	17	46-50	46-50
Modifiche alla disciplina dei dividendi	18, co. 1-4	18, co. 1-5	51-55	51-55
Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese	19, co. 1-3	19, co. 1-3	56-58	56-58
Disposizioni fiscali inerenti alle assicurazioni veicoli e natanti		19, co. 3-bis–3-septies	59-64	59-64
Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali		19, co. 3-octies–3-decies	65-67	65-67
Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva	20	20	68-73	68-73
Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione	21	21	74-75	74-75
Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA	22	22	76-81	76-81
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione	23	23	82-101	82-101
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali	24	24	102-110	102-110
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto	25, co. 1	25, co. 1, co. 1-bis–1-quinquies	111-115	111-115
Misure di contrasto alle indebite compensazioni	26, co. 1-2	26, co. 1	116	116
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione	27	27	117-118	117-118
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	28, co. 1-5	28, co. 1-5 e 5-bis	119-124	119-124
Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate	29, co. 1	29, co. 1	125	125
Contributo per la copertura di spese amministrative relative ad adempimenti doganali sulle piccole spedizioni		29, co. 1-bis–1-quater	126-128	126-128
Misure in materia di accisa sui carburanti	30	30	129	129
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	31	31	130	130

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa	32	32	131-132	131-132
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi	33, co. 1-3	33, co. 1-2, 2-bis e 3	133-136	133-136
Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario		33-bis	137	137
Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	34	<i>Soppresso</i>		
Modifiche al calcolo della base imponibile IVA	35, co. 1-2	35, co. 1-2	138-139	138-139
Estensione obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale		35, co. 2-bis-2-quater	140-142	140-142
Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze	36	36	143	143
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni		36-bis	144	144
Esenzione imposta di bollo su alcuni contratti di credito		36-ter	145-146	145-146
Disposizioni in materia di giustizia tributaria		36-quater	147-150	147-150
Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale <i>Win For Italia Team</i>		36-quinquies	151-152	151-152
Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato	37	37	153-155	153-155
Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura		37-bis, co. 1	156	156
Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete		37-bis, co. 2	157	157
Misure in materia di assegno di inclusione - ADI	38	38	158-161	158-161
Ape sociale	39	39	162-163	162-163
Misure in materia di ammortizzatori sociali	40, co. 1-10	40, co. 1-10	164-173	164-174
Disciplina sperimentale nuove imprese per la salvaguardia occupazionale		40, co. 10-bis	174	175
Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI		40-bis	175	176
Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro		40-ter	176 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia		40-quater	177-178	177-178
Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate	41	41	179	179
Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e risorse per polizza assicurative per il personale suddetto	42, co. 1	42, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies	180-184	180-184

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 1-9 e 11	43, co. 1-9 e 11	185-193, 197	185-193, 197
Misure di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 10	43, co. 10	194	194
Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato		43, co. 10-bis	195	195
Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti		43, co. 10-ter	196	196
Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego	44	44	198	198
Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari	45	45	199-200	199-200
Disposizione in materia di previdenza complementare		45-bis	201-202	201-202
Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato		45-ter	203-205	203-205
Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli	46	46	206-207	206-207
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza	47, co. 1	47, co. 1 e 1-bis	208-209	208-209
Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici	48	48	210-213	210-213
Incentivi per la trasformazione dei contratti (conciliazione vita-lavoro)	49	49	214-218	214-218
Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori	50	50	219-220	219-220
Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità	51	51	221	221
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori	52, co. 1-2	52, co. 1-2	222-223	222-223
Comunità estive per bambini e per anziani		52, co. 2-bis	224	224
Istituzione del Fondo Sport famiglia		52-bis	225-226	225-226
Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	53	53	227	227
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	54	54	228	228
Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	55, co. 1	55, co. 1 e 1-bis-1-quater	229-232	229-232
Fondo per incentivare le attività educative nelle scuole in materia di pari opportunità, consenso,		55, co. 1-quinquies	233	233

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
diritto all'integrità e rispetto				
Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati	56	56	234-235	234-235
Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani	57	57	236	236
Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio	58, co. 1	58, co. 1	237	237
Armonizzazione trattamento accessorio del personale dei comuni		58, co. 1-bis	238	238
Trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni	58, co. 2	58, co. 2	239	239
Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria	59, co. 1-7	59, co. 1-7	240-246	240-246
Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria		59, co. 7-bis	247	247
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria		59-bis	248-249	248-249
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto		59-ter	250-252	250-252
ItaliaMeteo	60, co. 1 e 2	60, co. 1 e 2	253-254	253-254
Sistemi informativi CONSOB	60, co. 3	60, co. 3	255	255
Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità		60, co. 3-bis	256-257	256-257
Personale CONSOB		60, co. 3-quater	258	258
Personale Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)		60, co. 3-quinquies-3-sexies	259-260	259-260
Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del MEF		60, co. 3-septies	261	261
Assunzioni presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)		60, co. 3-octies	262	262
Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura		60, co. 3-novies (periodo 1)	263	263
Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Ministero delle finanze		60, co. 3-novies (periodi 2-5)	264	264
Composizione della Commissione per la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva		60, co. 3-undecies	265	265
Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'America's Cup		60, co. 3-duodecies	266	266-267
Incompatibilità per chi esercita poteri o negoziali per conto delle PA		60, co. 3-terdecies	267 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipati e disciplina dei relativi compensi		60, co. 3- quaterdecies	268	268
Disposizioni per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		60, co. 3- quinqüesdecies	269	269
Indennità ricercatore e tecnologo ISTAT	60, co. 4	60, co. 4	270	270
CNB e CNBBSV presso Presidenza del Consiglio dei ministri	60, co. 5 e 6	60, co. 5 e 6	271-272	271-272
Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM	60, co. 7-9	60, co. 7-9	273-275	273-275
Incarichi dirigenziali presso il Garante infanzia e adolescenza		60, co. 9-bis -9-ter	276-277	276-277
Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta		60, co. 9-quater-9- quinqües	278-279	278-279
Rafforzamento capacità industriali della difesa		60, co. 9-sexies	280	280
Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale		60, co. 9-septies	281	281
Garante infanzia e adolescenza	60, co. 10 <i>Stralciato</i>			
Adeguamento del trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA assunto in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A.		60, co. 10-bis	282	282
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica		60-bis, co.1	283	283
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento politiche per la disabilità		60-bis, co.2	284	284
Abrogazione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità		60-bis, co.3	285	285
Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro		60-bis, co.4	286	286-287
Copertura oneri per gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica (comma 283)		60-bis, co.4	287	288
Collaboratori presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia		60-bis, co.6	288	289-290
Collocamento fuori ruolo dei magistrati		60-bis, co.7	289 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Limiti all'utilizzo taxi e autonoleggio nella PA		60-bis, co.8	290	291-292
Stabilizzazione del personale presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa		60-bis, co.9	291	293
Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia		60-bis, co.10	292	294
Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della		60-bis, co.11-16	293-298 <i>293-295 e 298 Stralciati dal</i>	295 e 296

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
disciplina sulle forme di previdenza complementare			<i>parere 5° Commissione</i>	
Comitato per la meteorologia e ItaliaMeteo		60-bis, co.17-19	299-301	297-301
Assunzione di magistrati ordinari	61	61	302	302
Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco	62, co 1	62, co 1	303	303
Riduzione di oneri per le Forze armate (Capitanerie di porto)	62, co 2	62, co 2	304	304
Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito dei progetti del PNRR		62-bis	305-314	305-314
Misure relative al personale delle Forze di Polizia anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina		62-ter	315-316	315-316
Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo		62-quater	317	317
Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma		62-quinquies	318-325	318-325
Misure organizzative a sostegno dell'attività del MIMIT e del Garante prezzi		62-sexies	326-332	326-332
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale	63	63	333-339	333-339
Misure di prevenzione	64	64	340-343	340-343
Piano nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM)	65	65	344-347	344-347
Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali	66	66	348	348
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	67	67	349-350	349-350
Farmacia dei servizi	68	68	351-356	351-356
Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale	69	69	357-361	357-361
Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale	70, co. 1-3	70 co. 1-3 e 3-bis	362-365	362-365
Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso	71	71	366	366
Cure palliative	72	72	367	367
Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso		72-bis	368	368
Ripartizione Fondo farmaci innovativi	73	73	369-370	369-370
Quote premiali SSN	74	74	371-372	371-372

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica	75	75	373-375	373-375
Revisione annuale del prontuario	76	76	376-380	376-380
Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	77	77	381-385	381-385
Altre disposizioni in materia di farmaceutica	78, co. 1-11	78, co. 1-2, 2-bis , 3-8, 11 (commi 9-10 soppressi)	386-395	386-395
Procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto		78, co. 11-bis	396	396
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110	79	79	397-398	397-398
Spesa per l'acquisto di dispositivi medici	80	80	399	399
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	81	81	400-401	400-401
Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione	82	82	402-404	402-404
Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini	83	83	405-406	405-406
Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	84	84	407-409	407-409
Potenziamento dei servizi di telemedicina	85	85	410-412	410-412
Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici	86	86	413-416	413-416
Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici	87	87	417-418	417-418
Attribuzione di competenze al Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) per interventi di contenimento del numero dei cinghiali	88	88	419	419
Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario	89 <i>Stralciato</i>			
Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente	90	90	420-421	420-421
Misure in materia di dipendenze patologiche	91	91	422	422
Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie	92	92	423-424	423-424
Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria	93	93	425	425
Controlli sulle regioni nell'ambito del monitoraggio dell'assistenza sanitaria		93-bis	426	426

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	94, co. 1-13	94, co. 1-3, 7-13 (commi 4-6 soppressi)	427-436	427-436
Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo		94, co.13-bis	437	437
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate	95, co. 1-10	95, co. 1-10	438-447	438-447
Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica		95, co.10-bis-10-sexies	448-452	448-452
Zone Franche doganali intercluse Basso Lazio		95-bis	453	453
Credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	96, co. 1-6	96, co. 1-6	454-459	454-459
Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura		96, co. 6-bis- 6-octies	460-466	460-466
Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili		96-bis	467	467
Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	97	97	468	468
Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese	98	98	469-471	469-471
Fondo Unico Nazionale per il Turismo - FUNT		98-bis	472	472
Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali	99, co. 1-2	99, co. 1-2	473-474	473-474
Risorse per strade e ferrovie della Basilicata		99, co. 2-bis	475	475
Piattaforma logistica di Valle Ufita		99, co. 2-ter	476	476
Linea 2 metropolitana di Torino		99, co. 2-quater	477	477
Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo		99, co. 2-quinquies	478	478
Sistema idrico del Peschiera	99, co. 3	99, co. 3	479	479
Finanziamento per la realizzazione del collegamento stradale "Cisterna-Valmontone"		99, co. 3-bis	480	480
Esenzione addizionale comunale sui diritti d'imbarco di alcuni aeroporti della regione Emilia-Romagna (Rimini, Forlì e Parma)		99, co. 3-ter-3-sexies	481-484	481-484
Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità		99, co. 3-septies	485	485
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie		99-bis	486	486
Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori		99-ter	487-494	487-494
Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero	100, co. 1	100, co. 1	495	495

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Concorso a segretario di legazione Ministero affari esteri		100, co. 1-bis	496	496
Elezioni comitati italiani all'estero e consiglio generale italiani all'estero	101	101	497	497
Promozione economica e culturale e finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli	102, co. 1	102, co. 1	498	498
Dotazione del Fondo sport agli studenti universitari		102, co. 1-bis e 1-ter	499-500	499-500
Contributo per l'Osservatorio Sud-Est Europa della Fondazione Einaudi ETS		102, co. 1-quater	501	501
Contributo alla Fondazione Med-Or		102, co. 1-quinquies	502	502
Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese	103	103	503-504	503-504
Interventi in favore dell'Ucraina	104	104	505-510	505-510
Misure per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero		104-bis	511-514	511-514
Misure in materia di istruzione	105, co. 1-3	105, co. 1-3	515-517	515-517
Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici		105, co. 3-bis	518	518
Contributo agli studenti delle scuole paritarie		105, co. 3-ter	519	519
Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche	106, co. 1-6	106, co. 1-6 e 6-bis	520-526	520-526
Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici		106, co. 6-ter e 6-quater	527-528	527-528
Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR	107	107	529-533	529-533
Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities)		107, co. 5-bis	534	534
Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano		107-bis	535	535
Fondo per la promozione del dialogo (FPD)		107-ter	536-537	536-537
Carta elettronica "Valore"	108	108	538-549	538-549
Interventi per Matera "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"		108-bis	550	550
Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale	109	109	551-552	551-552
Contributo per il Teatro alla Scala di Milano		109, co. 2-bis	553	553
Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220	110	110	554	554

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo")				
Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	111	111	555-558	555-558
Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009	112, co. 1-4	112, co. 1-4	559-562	559-562
Interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 5-10	112, co. 5-10	563-568	563-568
Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 11	112, co. 11	569	569
Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17	112, co. 12-14	112, co. 12, 12-bis , 13 e 14	570-573	570-573
Disposizioni concernenti le utenze localizzate nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 15-16	112, co. 15-16	574-575	574-575
Differimento termini sospensione rate mutui concessi da CDP ad enti locali interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 17	112, co. 17	576	576
Proroga sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti in favore di soggetti interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 18-20	112, co. 18-20	577-579	577-579
Proroga esenzioni dei redditi dei fabbricati ed esenzione IMU per immobili interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 21	112, co. 21	580	580
Proroghe in materia di siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e di deroghe ai limiti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nelle zone interessate da eventi sismici nel 2016 e 2017	112, co. 22 e 23	112, co. 22 e 23	581-582	581-582
Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	112, co. 24	112, co. 24	583	583
Esclusione ISEE immobili inagibili per calamità naturali	112, co. 25	112, co. 25	584	584
Compensazione perdita gettito TARI in favore di Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 26	112, co. 26	585	585
Contratti a tempo determinato Uffici per la ricostruzione cratere sisma 2016	112, co. 27	112, co. 27	586	586
Proroga contributo disagio abitativo territori sisma 2016	112, co. 28	112, co. 28	587	587
Piattaforme informatiche Commissario straordinario sisma 2016	112, co. 29	112, co. 29	588	588
Fondo complementare PNRR per interventi territori interessati da eventi sismici 2009 e 2016 (art. 13-ter DL 228/21)	112, co. 30	112, co. 30	589	589
Proroga stato di emergenza sisma 2016	112, co. 31	112, co. 31	590	590
Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana	112, co. 32	112, co. 32	591	591

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Sisma Centro Italia				
Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23	112, co. 33-35	112, co. 33-35	592-594	592-594
Esenzioni IMU per immobili interessati dagli eventi sismici nelle Marche e in Umbria nel 2022-23	112, co. 36	112, co. 36	595	595
Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.	112, co. 37-38	112, co. 37-38	596-597	596-597
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)	112, co. 39-40	112, co. 39-40	598-599	598-599
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea	112, co. 41-44	112, co. 41-44	600-603	600-603
Alluvione Emilia 2023	112,co. 45-46	112,co. 45-46, co. 46-bis e 46-ter	604-607	604-607
Disposizioni per il contrasto alla crisi idrica	112, co. 47-48-ter	112, co. 47, 48, 48-bis e 48-ter	608-611	608-611
Ricostruzione pubblica e privata sisma Campobasso 2018	112, co. 49	112, co. 49	612	612
Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese	112, co. 50	112, co. 50	613	613
Autorizzazione di spesa eventi calamitosi Ischia 2017 e 2022	112, co. 51	112, co. 51	614	614
Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23	112, co. 52	112,co. 52	615	615
Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009	112, co. 53 e 54	112, co. 53, 53-bis e 54	616-618	616-618
Modalità di ricostruzione del Fondo per la ricostruzione		112, co. 54-bis	619	619
Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità		112, co. 54-ter	620	620
Ricostruzione privata sisma Abruzzo		112, co. 54-quater	621	621
Disposizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (PFAS)		112, co. 54-quinquies	622	622-623
Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR		112, co. 54-sexies	623	624
Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici 2016		112, co. 54-septies-54-novies	624-626	625-627
Deroga in materia di inconferibilità di incarichi		112. co. 54 decies	627 <i>Stralciati dal parere 5° Commissione</i>	
Proroga tavolo tecnico per la verifica		112, co. 54-	628	628

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative al sisma del 1990		undecies		
Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei		112, co. 54- duodecies-54 terdecies	629-630	629-630
Misure in materia di Protezione civile	113, co. 1-3	113, co. 1-3	631-633	631-633
Risorse per le politiche della dimensione subacquea	113, co. 4	113, co. 4	634	634
Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	114	114	635-637	635-637
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni	115, co. 1-7	115 co. 1-7 e 7-bis	638-645	638-645
Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio	116	116	646-648	646-648
Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale IRPEF	117, co. 1	117, co. 1 e 1-bis	649-650	649-650
Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario		117, co. 1-ter	651	651
Recepimento dell'accordo tra il Governo e la regione autonoma Sardegna in materia di finanza pubblica		117-bis	652-656	652-656
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome		117-ter e 117- quater	657-658	657-658
Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali	118, co. 1, 2 e 3	118, co. 1, 2-3	659, 661- 662	659, 661-662
Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento		118, co. 1-bis	660	660
Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo	119, co. 1-2	119, co. 1-2	663-664	663-664
Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale		119, co. 2-bis	665	665
Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali	120, co. 1	120, co. 1	666	666
Area comprensorio Falconera-Palagon nel comune di Caorle		120, co. 1-bis-1- sexies	667-671	667-671
Anticipazioni di tesoreria	120, co. 2	120, co. 2	672	672
Fondo per l'assistenza ai minori	120, co. 3	120, co. 3	673	673
Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni	120, co. 4	120, co. 4	674	674
Autorizzazione variazioni tra capitoli relativi a contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle		120, co. 4-bis	675	675

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario				
Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario		120, co. 4-ter	676	676
Proroga termini per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva		120, co. 4-quater	677	677
Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche		120, co. 4-quinquies e 4-sexies	678-679	678-679
Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e per aggiornamento dell'elenco dei comuni per le esenzioni IMU agraria		120-bis	680-681	680-681
Estinzione anticipata prestiti obbligazionari		120-ter	682	682
Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025	121	121	683-684	683-684
Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria	122, co. 1	122, co. 1 e 1-bis	685-686	685-686
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti		122, co. 1-ter	687	687
Amministrazione dei beni civici frazionali		122-bis	688	688
Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali		122-ter	689	689
Trasferimenti risorse a società in house da parte delle Province		122-quater	690	690
Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali		122-quinquies	691	691
Istituzioni del Parco Nazionale “Costa dei Trabocchi”		122-sexies	692-694	692-694
Misure per l'attuazione del PNRR – Gazzetta Amministrativa		122-septies	695	695
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni	123	123	696	696
LEP Sanità	124	124	697	697
LEP Assistenza	125	125	698	698
LEP Prestazioni sociali	126	126	699-705	699-705
LEP Assistenza – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità	127	127	706-711	706-711
LEP Istruzione	128	128	712-714	712-714
Riduzioni dotazioni dei Ministeri	129, co. 1 e 2	129, co. 1 e 2	715-716	715-716

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Riduzione autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento a seguito del monitoraggio	129, co. 3	129, co. 3	717	717
Riduzione degli stanziamenti di spesa per pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazione particolarmente faticose e pesanti		129, co. 3-bis	718	718
Abrogazione art. 49-bis del DL 34/2019 (Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)	129, co. 4	129, co. 4	719	719
Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato"	129, co. 5	129, co. 5	720	720
Somme iscritte in contro residui Fondo Sviluppo e Coesione	129, co. 6	129, co. 6	721	721
Riduzione fondo art. 1, co. 886, L 207/24 (risorse per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)	129, co. 7	129, co. 7	722	722
Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici	129, co. 8 e 9	129, co. 8 e 9	723-724	723-724
Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA	129, co. 10	129, co. 10	725	725
Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio	129, co. 11-12	129, co. 11-12 e 12-bis 12-quater	726-730	726-730
Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare	129, co. 13 e 14	129, co. 13 e 14	731-732	731-732
Riduzione risorse Fondo sviluppo e coesione	129, co. 15	129, co. 15	733	733
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria		129, co. 15-bis	734	734
Riduzione delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla RAI		129, co. 15-ter	735	735
Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI		129, co. 15-quater	736	736
Finanziamento del CONI, della Società Sport e salute e della NADO Italia		129, co. 15-quinquies	737	737
Piano Italia 1 Giga		129, co. 15-sexies	738	738
Fondo nazionale per la connettività		129, co. 15-septies-15-octies	739-740	739-740
Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR		129-bis	741-743	741-743
Contributo alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie		129-ter	744-746	744-746
Piani di analisi e valutazione della spesa	130	130	747-749	747-749
Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione	131	131	750-755	750-755

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B)	132, co. 1	132, co. 1	756	756
Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	132, co. 2	132, co. 2	757	757
Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato		132, co. 2-bis	758	758
Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole		132, co. 2-ter-2-quinquies	759-761	759-761
Riapertura termini di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori		132, co. 2-sexies-2-novies	762-765	762-765
Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»		132, co. 2-decies	766	766
Incremento del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro		132, co. 2-undecies	767	767
Sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane		132, co. 2-duodecies e 2-terdecies	768-769	768-769
Fondo per il rifinanziamento di Industria 4.0		132, co. 2-quaterdecies	770	770
Modifica al Codice delle assicurazioni private concernente il contributo SSN sui premi RCA		132, co. 2-quinquiesdecies	771	771
Fondo per misure a favore degli enti locali, per interventi in materia sociale, socio-sanitaria, di infrastrutture, di sport e di cultura, nonché per investimenti infrastrutturali e ambientali		132, co. 2-sexiesdecies e 2-septiesdecies	772-773	772-773
Fondo sociale per il clima	133	133	774-782	774-782
Disposizioni per il Piano casa Italia		133-bis	783-784	783-784
Fondo per contenziosi nazionali ed europei	134, co. 1	134, co. 1	785	785
Finanziamento Programma di prevenzione dell'HIV		134, co. 1-bis	786	786
Indennità lavoratori imprese in crisi industriale complessa della Regione Siciliana		134, co. 1-ter	787	787
Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie		134-bis	788	788
Misure in materia di economia circolare		134-ter	789	789
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS		134-quater	790	790
Corso di formazione specifica in medicina generale		134-quinquies	791	791
Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno		134-sexies	792	792
Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa		134-septies	793	793

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare		134-octies	794	794
Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza		134-novies, co. 1-2	795	795
Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)			796	796
Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca		134-decies	797	797
Efficientamento del Poliambulatorio "Montezemolo"		134-undecies	798	798
Diposizioni in materia di genetica agraria		134-duodecies	799-800	799-800
Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio	134-bis	134-terdecies	801-805	801-805
Vie e Cammini di San Francesco	134-bis	134-quaterdecies	806	806
Destinazione turistica di qualità	134-bis	134-quinquiesdecies	807-811	807-811
PSN - Polo strategico nazionale	134-bis	134-sexiesdecies	812	812
Finanziamento progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute»	134-bis, co. 1-4	134-septiesdecies, co. 1-4	813-816	813-816
Fondo per il contrasto del cyberbullismo	134-bis, co. 5	134-septiesdecies, co. 5	817	817
Laboratorio didattico per il 50° anniversario del terremoto in Friuli	134-bis	134-duodevicies	818-819	818-819
Ricerca nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale	134-bis	134-undevicies	820-821	820-821
Fondo cultura terapeutica e cura sociale	134-bis, co. 1	134-vicies, co. 1	822	822
Interventi per Matera "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"	134-bis, co. 2, lett. a) e co. 3	134-vicies,co. 2, lett. a)	Confluito nel comma 550	
Premio Mattei per la cooperazione culturale	134-bis, co. 2, lett. b) e co. 3	134- vicies,co. 2, lett. b)	823, lett a)	823, lett a)
Premio Olivetti per l'accessibilità culturale	134-bis, co. 2, lett. c) e co. 3	134- vicies,co. 2, lett. c) e co. 3	823, lett b) e 824	823, lett b) e 824
Contributo alla Fondazione MAXXI di Roma per la realizzazione del progetto "MAXXI Med" nella città di Messina	134-bis, co. 2, lett. d)	134- vicies, co. 2, lett. d)	823, lett c)	823, lett c)
Fondo per il rilancio e la promozione del sistema musicale italiano	134-bis	134-vicies semel	825-827	825-827
Disposizione per la distruzione delle armi chimiche	134-bis	134-vicies bis	828	828

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Gestione delle terre e delle rocce da scavo	134-bis	134-vicies ter	829	829
Misure in materia di investimenti territoriali	134-bis	134-vicies quater	830	830
Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi	134-bis	134-vicies quinquies	831-832	831-832
Disposizioni in materia di segretari comunali	134-bis	Art. 134-vicies sexies	833	833
Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province	134-bis	134-vicies septies	834	834
Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse eccedenti negli enti locali	134-bis	134-duodetrichies	835-839	835-839
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo	134-bis	134-undetrichies	840	840
Fondo per la promozione alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata	134-bis	134-tricies	841	841
Contributo all'Associazione degli editori indipendenti	134-bis	134-tricies semel	842	842
Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica	134-bis	134-tricies bis	843	843
Contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Sudtirol	134-bis	134-tricies ter	844	844
Progetti sportivi nel comune di Trento	134-bis	134-tricies quater	845	845
Contributo alla Comunità della Val di Non	134-bis	134-tricies quinquies	846	846
Contributo per la custodia di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali	134-bis	134-tricies sexies	847-848	847-848
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	134-bis	134-tricies septies	849	849
Contributo all'Istituto superiore di sanità (ISS) per studi sui rischi da inquinamento	134-bis	134- duodequadrages	850	850
Iniziative per il contrasto all'antisemitismo	134-bis	134- undequadrages	851	851
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano	134-bis	134-quadrages	852	852
Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali	134-bis, co. 1-4	134-quadrages semel, co. 1-4	853-856	853-856
Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio	134-bis, co. 5-6	134-quadrages semel, co. 5-7	857-858	857-858
Diminuzione dell'accisa sulla birra	134-bis	134-quadrages bis	859	859
Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo	134-bis	134-quadrages ter	860-862	860-862

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti	134-bis	134-quadrages quater	863	863
Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso	134-bis	134-quadrages quinquies	864-866	864-866
Raccolta dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture afferenti al dipartimento salute mentale	134-bis	134-quadrages sexies	867-869	867-869
Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria	134-bis	134-quadrages septies	870	870
Piano di rientro sanitario della Regione Molise	134-bis	134-duodequingages	871	871
Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità	134-bis	134-undequingages	872-874	872-874
Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i> , senza uso di gabbia	134-bis	134-quinquages	875-876	875-876
Rifinanziamento dei distretti del cibo	134-bis	134-quinquages semel	877	877
Disposizioni in materia di garanzie (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)	134-bis	134-quinquages bis	878-881	878-881
Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti Grande MAXXI di Roma e MAXXIMed di Messina	134-bis	134-quinquages ter	882	882
Finanziamento dell'INDIRE per progetti in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere	134-bis	134-quinquages quater	883	883
Disposizioni in materia di <i>housing</i> universitario (M4C1 del PNRR)	134-bis	134-quinquages quinquies	884-894	884-894
Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights	134-bis	134-quinquages sexies	895	895
Contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario	107-bis	134-quinquages septies	896	896
Contributi per il Monteverdi Festival di Cremona e per la Fondazione "I Pomeriggi Musicali"	134-bis	134-duodesexages	897-898	897-898
Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci	134-bis	134-undesexages	899-900	899-900
Contributi in materia di divulgazione culturale	134-bis	134-sexages	901	901
Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre	134-bis	134-sexages semel	902-903	902-903
Rifinanziamento del portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana	134-bis	134-sexages bis	904	904
Contributo per il Festival dei due Mondi	134-bis	134-sexages ter	905	905
Rifinanziamento in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale	134-bis	134-sexages quater	906	906

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole				
Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali (comune di Altavalle)	134-bis	134-sexagies quinquies	907	907
Rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	134-bis	134-sexagies sexies	908	908
Misure per il programma di completamento della Carta geologica d'Italia	134-bis	134-sexagies septies	909	909
Contributo al comune di Trento per la digitalizzazione e l'efficienza dei servizi amministrativi	134-bis	134-duodeseptuagies	910	910
Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale	134-bis	134-undeseptuagies	911	911
Contributo all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma	134-bis	134-septuagies	912	912
Contributo alla Fondazione Giorgio Napolitano	134-bis	134-septuagies semel	913	913
Sostegno degli studi e delle ricerche dell'Alleanza italiana sviluppo sostenibile (ASviS)	134-bis	134-septuagies bis	914	914
Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979	134-bis	134-septuagies ter	915-921	915-921
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare	134-bis	134-septuagies quater	922-924	922-924
Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica	40-bis	134-septuagies quinquies	925	925
Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità	134-bis	134-septuagies sexies	927-931	927-931
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee	134-bis	134-septuagies septies	932	932
Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale	134-bis	134-duodeoctogies	933	933
Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea	134-bis	134-undeoctogies	934-936	934-936
Disposizioni urgenti in materia di sanità	134-bis	134-octogies	937-939	937-939
Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari	134-bis	134-octogies semel	940	940
Misure per dimissioni ospedaliere protette	134-bis	134-octogies bis	941-943	941-943
Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate	134-bis, co. 1-2	134-octogies ter, co. 1 e 2	944-945	944-945
Misure in favore dei ceramisti	134-bis, co. 3	134-octogies ter, co. 3	946	946

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	134-bis	134-octogies quater	947	947
Istituzione centrale unica di committenza per la ricerca	134-bis	134-octogies quinquies	948-949	948-949
Incremento del fondo in favore della minoranza slovena	134-bis	134-octogies sexies	950	950
Prosecuzione del piano rientro della Regione Abruzzo	134-bis	134-octogies septies	951	951
Potenziamento degli screening neonatali	134-bis	134-duodenonagies	952-953	952-953
Disposizioni in materia di Screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale	134-bis	134-undenonagies	954-956	954-956
Fondi in favore del comune di Vibo Valentia	134-bis	134-nonagies	957-959	957-959
Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu	112-bis	134-nonagies semel	960-961	960-961
Credito d'imposta per imprese energivore	134-bis, co. 1-4	134-nonagies bis, co. 1-4	962-965	962-965
Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano	134-bis, co. 5	134-nonagies bis, co. 5	966	966
Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	134-bis, co. 6	134-nonagies bis, co. 6	967	967
Potenziamento servizio idrico integrato nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto	134-bis	134-nonagies ter	968	968
Funzionalità del programma <i>Tourism Digital Hub</i> - TDH	134-bis, co. 1	134-nonagies quater, co. 1	969	969
Disposizioni su Aeroporto di Pescara	134-bis, co. 2 e 3	134-nonagies quater, co. 2 e 3	970-971	970-971
Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca	134-bis	134-nonagies quinquies	972	972
Clausola di salvaguardia	134-bis	134-nonagies sexies	973	973
SEZIONE II				
Stato di previsione dell'entrata	135	135		Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	136	136		Art. 3
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative	137	137		Art. 4
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	138	138		Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e	139	139		Art. 6

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
disposizioni relative				
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	140	140		Art. 7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative	141	141		Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	142	142		Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	143	143		Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	144	144		Art. 11
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	145	145		Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	146	146		Art. 13
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative	147	147		Art. 14
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative	148	148		Art. 15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	149	149		Art. 16
Stato di previsione del Ministero del turismo	150	150		Art. 17
Totale generale della spesa	151	151		Art. 18
Quadro generale riassuntivo	152	152		Art. 19
Disposizioni diverse	153	153		Art. 20
Entrata in vigore	154	154		Art. 21

SEZIONE I**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Articolo 1, commi 333-339**
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 333** prevede l'incremento del livello del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*** cui concorre lo Stato, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409, in misura pari – secondo le modifiche introdotte **nel corso dell'esame al Senato** - a **2.382,2 milioni** di euro per l'anno 2026, **2.631 milioni** di euro per l'anno **2027** e **2.633,1 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno **2028**.

Il **comma 334** destina una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a **100 milioni di euro** per l'anno 2026, **98 milioni di euro per l'anno 2027** e **83,1 milioni di euro** annui a decorrere **dall'anno 2028**, al finanziamento delle spese per **Alzheimer e altre patologie di demenza senile**.

Il **comma 335** autorizza le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi congruagli a seguito della assegnazione definitiva.

Il **comma 336, aggiunto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che la disposizione di cui al comma 335 entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

Il **comma 337**, al fine di rafforzare il monitoraggio sulle risorse destinate a specifiche **finalità assistenziali**, demanda a un **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato- Regioni, da adottarsi **entro il 31 marzo 2026**, il compito di individuare le disposizioni normative per le quali si procede al **riparto delle risorse** nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per specifiche finalità assistenziali a cui sono destinate risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario.

Il **comma 338** destina **una quota delle risorse incrementali** di cui al comma 333, a seguito delle modifiche introdotte **nel corso dell'esame al**

Senato, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Infine, il **comma 339, inserito nel corso dell'esame al Senato**, con una modifica all'articolo 27, co. 5-ter, del [D.lgs. n. 68 del 2011](#), prevede che **le cinque regioni di riferimento** (c.d. regioni *benchmark*) per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali **anche per il 2025 e il 2026** sono le stesse indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per l'anno 2024.

Il **comma 333** dispone l'**incremento** del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409, in misura pari – secondo le modifiche introdotte **nel corso dell'esame al Senato** - a **2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.**

Lo stesso comma prevede che tale incremento è altresì destinato alle finalità di cui ai commi da 334 a 409, alle cui schede si fa rinvio. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, una parte delle risorse di cui al comma in esame è stata destinata agli oneri di cui ai commi 944-945 derivanti dell'estensione della riduzione al 5% dell'aliquota sul lavoro straordinario del personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

Secondo [l'audizione della Corte dei conti](#)¹, tenuta presso le due Commissioni bilancio delle Camere nel mese di novembre 2025 sul disegno di legge di bilancio per il 2026, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui contribuisce lo Stato ammonta a **“142,9 miliardi nel 2026, 143,9 nel 2027 e 144,8 nel 2028.** Il rapporto tra il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario e il Pil aumenta dal 6,04 registrato nel 2025 al 6,15 per cento nel 2026”.

Il **comma 334** destina una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a **100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028**, al finanziamento delle spese per **Alzheimer e altre patologie di demenza senile.**

¹ Audizione sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Si ricorda in proposito che il Fondo per l'Alzheimer e le demenze è stato previsto dai commi 320, 321 e 322 della [Legge n. 178 del 30 dicembre del 2020](#)² (Legge di Bilancio 2021), con uno stanziamento di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2021-2023. Con [decreto 23 dicembre 2021](#) sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

In considerazione della rilevanza crescente in termini di sanità pubblica del tema delle demenze e degli importanti risultati preliminari delle attività portate avanti tramite il Fondo, [la legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213](#)³, al comma 247, ha previsto un rifinanziamento e l'incremento del **Fondo Alzheimer e demenze per il triennio finanziario 2024-2026**.

Il [Decreto di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze](#) approvato in Conferenza Stato Regioni il 25 luglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2024.

Il **comma 335** prevede che le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)⁴, conv. con modif. dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate a iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi congruagli a seguito della assegnazione definitiva.

Si può ricordare che l'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha incrementato il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di garantire il finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari. La stessa disposizione prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. Tuttavia, l'assegnazione, come chiarito dal comma in commento, non è ancora avvenuta.

Il comma 336, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la disposizione di cui al comma 335 entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

² *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*

³ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

⁴ *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

In tal modo, la disposizione di cui al comma precedente entra in vigore dalla pubblicazione, senza che occorra attendere il decorso del periodo di quindici giorni di *vacatio legis*.

Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, il **comma 337** demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il **31 marzo 2026**, il compito di individuare le disposizioni normative, per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

Le relazioni illustrativa e tecnica precisano che la disposizione ha funzione di mera razionalizzazione amministrativa, volta anche al monitoraggio della spesa, e dunque non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il **comma 338** destina, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, **una quota delle risorse incremental**i di cui al comma 1, pari a **188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui** a decorrere dall'**anno 2029**, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)⁵.

In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996 recante **misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA⁶.

⁵ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

⁶ Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.

La procedura di erogazione delle risorse è prevista all'art. 34-*bis* ed è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

Infine, il **comma 339, aggiunto in sede referente**, modifica [l'art. 27, co. 5-ter, Decreto legislativo n. 68 del 2011](#)⁷, prevedendo sono **regioni di riferimento** (c.d. regioni *benchmark*) per la determinazione **dei fabbisogni sanitari standard** regionali **per gli anni 2025 e 2026** le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024.

Pertanto, le regioni di riferimento sono le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste da medesimo art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011.

Si ricorda che il [decreto legislativo n. 68 del 2011](#) stabilisce la determinazione dei fabbisogni sanitari e la ripartizione del Fondo sanitario (v. *box*).

In particolare, con riguardo alla **determinazione delle regioni benchmark** per il riparto del Fondo sanitario di cui alla norma in commento, la procedura, introdotta per il 2021, prevedeva di individuare 5 regioni *benchmark* dalle quali poi enucleare le 3 regioni di riferimento dei costi *standard* sanitari, selezionate sulla base della griglia LEA 2018 e dei risultati di esercizio valutati dal cosiddetto "Tavolo di verifica degli adempimenti", ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Tuttavia, in deroga a tale procedura, l'articolo 35 del [decreto-legge n. 73 del 2021](#)⁸ stabiliva che, per l'anno 2021, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali, tutte le cinque regioni fossero considerate regioni di riferimento.

Successivamente, il comma 8-*undecies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023 ha esteso al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. *benchmark*) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di

⁷ Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

⁸ Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico, indicate dal Decreto del Ministero della salute⁹.

Tale previsione è poi stata estesa al 2025 dal comma 276 dell'articolo 1 della [Legge n. 207 del 2024](#) (Legge di bilancio 2025)¹⁰.

Con il comma in commento, pertanto, si estende altresì al 2026 tale norma transitoria.

• ***Livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale***

Il *livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato* è il livello annuo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) determinato per legge previa Intesa Stato-Regioni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il livello delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale può essere incrementato nel corso dell'anno con provvedimenti legislativi, tra cui il più rilevante quantitativamente è l'incremento approvato con la legge di bilancio. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dai provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'anno, è ripartito tra le Regioni e Province Autonome con delibera CIPE.

In proposito, si può ricordare che nel 2024, il riparto del fabbisogno sanitario cui concorre lo Stato per il Servizio Sanitario Nazionale fra regioni e province autonome è stato pari a 134.017 milioni di euro, di cui il finanziamento indistinto ammonta a 128.600 milioni.

Nel 2025, il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dalla legge di bilancio 2025, è pari a 136,5 miliardi nel 2025, in base a quanto ricostruito dalla Corte di Conti¹¹.

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato rappresenta la componente principale del finanziamento della spesa sanitaria totale¹².

Con riguardo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, si ricorda che il fabbisogno sanitario nazionale comprende diverse componenti: il fabbisogno indistinto, su cui ci si concentra di seguito; il Fondo farmaci innovativi (in parte finanziati direttamente con il FSN e in parte con le risorse destinate a specifici

⁹ Le regioni individuate nel 2021 e confermate dalla norma transitoria in commento sono Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto.

¹⁰ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*.

¹¹ [Audizione](#) sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (p. 56).

¹² Con il termine *spesa sanitaria* si fa invece riferimento all'aggregato di contabilità nazionale nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni che comprende tutte le risorse spese dalle amministrazioni pubbliche operanti nel comparto sanità. In questo aggregato sono incluse sia le spese per i servizi sanitari finanziati con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sia le prestazioni finanziate dagli enti sanitari locali (ESL) con maggiori entrate proprie, sia le spese sanitarie coperte da altre autorizzazioni o programmi di spesa, come quelle a valere sulle risorse del PNRR o sulle risorse destinate al contrasto del Covid-19 non impiegate nell'anno di competenza.

obiettivi del Piano sanitario nazionale), attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento di tali medicinali, che viene ripartito in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'acquisto degli stessi (legge n. 232 del 2016); alcune quote vincolate, distinte tra quelle destinate alle Regioni e Province autonome, principalmente rivolte a obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale, e quelle riservate agli altri enti, essenzialmente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla Croce Rossa italiana, alle Università per quanto riguarda la formazione dei medici specialisti e una quota detta "premiale". Al netto di tali poste, si determina il fabbisogno indistinto, che comprende ancora alcune voci soggette a meccanismi di riparto specifici.

Per quel che attiene al meccanismo di riparto, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011¹³, il costo del settore sanitario, che impegna gran parte dei bilanci regionali, deve essere determinato secondo i fabbisogni *standard* delle regioni.

I fabbisogni *standard* definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, in base al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute. L'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza ([decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017](#))¹⁴ in condizione di efficienza e appropriatezza, viene definito come "livello di fabbisogno sanitario *standard*".

In merito ai **criteri di riparto del Fondo sanitario**, fino al 2022, il principale parametro utilizzato per il riparto fra le regioni era la popolazione, parametrata sulla base delle classi di età¹⁵, senza ulteriori indicatori capaci di rappresentare il diverso bisogno di salute. Si provvedeva inoltre ad indicare come ulteriori fattori da considerare: la popolazione residente, la frequenza dei consumi sanitari per età e genere, i tassi di mortalità ed altri dati relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili per definire i bisogni sanitari delle regioni e indicatori epidemiologici territoriali. Inoltre, il **decreto legislativo n. 68 del 2011**, come modificato, disponeva che si tenesse altresì conto, ai fini del riparto, del percorso di miglioramento degli *standard* di qualità, attraverso la realizzazione e l'applicazione di un sistema di valutazione delle cure e dell'uniformità dell'assistenza e il monitoraggio dei servizi.

¹³ Come rivisto dalla legge n. 190 del 2014.

¹⁴ "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

¹⁵ Come evidenzia il [focus n. 3 del 2024](#) dell'Ufficio parlamentare di bilancio del 27 marzo 2024 ("Il riparto del fabbisogno sanitario nazionale tra nuovi criteri e attuazioni incompiute"): "Tenendo conto dei diversi consumi per fascia di età si opera, inevitabilmente, una significativa redistribuzione del finanziamento. Data la curva dei consumi, pesare la quota capitaria in base all'età assicura risorse aggiuntive ai territori con maggiore presenza di anziani e riduce quelle della Lombardia, del Lazio e delle grandi regioni del Mezzogiorno (a parte la Sardegna). Nelle stesse macro-aree, tuttavia, alcune regioni subiscono una perdita, in particolare la Lombardia (78 milioni) e il Lazio (59 milioni). Le regioni con le maggiori correzioni negative sono comunque collocate nel Mezzogiorno, con una riduzione di risorse pari a circa 336 milioni in Campania e 121 in Sicilia, mentre la Sardegna percepisce 55 milioni in più".

Con l'Intesa in Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2022 è stato raggiunto l'accordo su un nuovo meccanismo di riparto dei finanziamenti per la sanità tra le regioni, recepito con il [decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2022](#)¹⁶. In particolare, dal 2023, al criterio capitaro, parzialmente pesato per tenere conto dell'influenza dell'età sui consumi sanitari, sono stati affiancati altri parametri, ovvero la mortalità e alcuni indicatori delle condizioni socioeconomiche.

Più in dettaglio, il nuovo meccanismo tiene conto, tra i nuovi criteri di riparto, del tasso di mortalità della popolazione al di sotto dei 75 anni e degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali quali l'incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e il tasso di disoccupazione, aggregati in un unico indice composito di deprivazione attribuendo a ognuno di essi lo stesso valore¹⁷.

Tale meccanismo risulta semplificato rispetto al precedente, in quanto l'articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2022 prevede che la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali *standard*, avviene applicando i seguenti criteri di riparto:

- il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi da 5 a 11 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
- lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

Infine, in base al comma 384 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2025 (L. n. 207 del 2024), a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto tra le

¹⁶ “Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*”.

¹⁷ Nella premessa del citato decreto si fa presente che tra i criteri previsti dalla legge n. 662 del 1996 (di cui il decreto è attuazione) non sono stati considerati gli indicatori epidemiologici territoriali: le ragioni sono dovute alla mancata emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare “i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati”. Inoltre, sempre nella premessa, si evidenzia che non si è tenuto conto del percorso di miglioramento degli *standard* di qualità, poiché per la valutazione si dovrebbe fare riferimento al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), che sostituisce la precedente “Griglia LEA” ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la verifica del “mantenimento dell'erogazione dei LEA” (uno degli adempimenti cui le regioni sono tenute per accedere all'intero finanziamento spettante). Tuttavia, sarebbe stato necessario disporre dei risultati del NSG relativi ad almeno due anni e quelli del 2021, secondo anno dopo l'entrata a regime, non erano stati ancora validati al momento dell'emanazione del decreto sui nuovi criteri di riparto.

regioni del finanziamento della spesa sanitaria corrente, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

Va ricordato che il Servizio sanitario viene finanziato secondo i criteri stabiliti dal [decreto legislativo n. 56 del 2000](#)¹⁸, mediante entrate proprie (*ticket*), mediante i gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA.

Le componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate per legge a obiettivi specifici (quali gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi [dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996](#))¹⁹ sono finanziate a valere sul capitolo del bilancio statale denominato Fondo sanitario nazionale. Se i valori del gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale dell'IRPEF risultano inferiori ai gettiti stimati, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

La **quantificazione dei singoli fabbisogni standard regionali** (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*) si basa sul **calcolo del costo standard sanitario pro capite** rilevato nelle **regioni** individuate come *benchmark*, che esprimono il costo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza (v. *supra*).

¹⁸ Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

¹⁹ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 340-343
(Misure di prevenzione)

Il **comma 340**, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, destina una quota del fabbisogno sanitario *standard*, pari a **238 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2026**, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

- a) al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- b) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
- c) al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- d) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
- e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
- f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
- g) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) all'avvio di programmi di *screening* nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
- h) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) all'avvio di programmi per l'accesso ai *test* diagnostici microbiologici rapidi e *multiplex*;
- i) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) allo sviluppo dei test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi della sordità;

- l) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) al potenziamento dei test *Next-Generation Sequencing* (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
- m) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
- n) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
- o) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
- p) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del *lupus* eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

Il **comma 341** destina, inoltre, per l'anno **2026**, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340, pari a **247 milioni** di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per **127 milioni** di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario *standard* di cui al comma 333 per **120 milioni** di euro, all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

Al **comma 342** si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di **1 milione** di euro annui a decorrere dall'anno **2026** finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 343** precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

Il **comma 340** destina, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario *standard*, pari a **238 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2026**, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

- a) al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- b) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
- c) al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- d) (lettera aggiunta **nel corso dell'esame al Senato**) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
- e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#)²⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
- f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della [legge 11 dicembre 2016 n. 232](#)²¹, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.
- g) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
- h) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
- i) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità;
- l) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) al potenziamento dei test Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
- m) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;

²⁰ *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.*

²¹ *Legge di bilancio 2017*

- n) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
- o) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
- p) (lettera aggiunta nel corso dell'esame al Senato) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

In merito allo **screening mammografico**, si ricorda che con l'art. 85, comma 4, della [legge n. 388 del 2000](#) (Legge finanziaria 2001)²² la mammografia per le donne di età compresa tra i **50 e i 69 anni**, da eseguirsi **ogni 2 anni**, è esente da ticket.

Al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari, il **comma 11-bis dell'articolo 4**, del [Decreto-legge n. 202 del 2024](#), conv. con modif. dalla Legge n. 15 del 2025²³, ha autorizzato la spesa di **200 mila euro** per l'anno **2025** e di **800 mila euro** per l'anno **2026** per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di **screening** regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. A tali oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.

Con specifico riguardo al **tumore al seno**, la [L. n. 207/2024](#) (art. 1, commi 298 e 299, Legge di bilancio per il 2025) ha previsto l'istituzione del **Registro unico nazionale delle Breast Unit**, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle *Breast Unit* sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati sul carcinoma mammario. In particolare, le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale devono essere svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle *Breast Unit*, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.

Con riguardo al **tumore al colon-retto**, il test di screening utilizzato è il **test del sangue occulto nelle feci**, eseguito **ogni 2 anni** nelle persone tra i **50 e i 69 anni**.

²² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

²³ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

In merito ai **tumori polmonari**, il finanziamento di **appositi programmi di screening oncologico**, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell'ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si sottolinea che sono individuate promotrici dell'adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai [commi 403-406, art. 1, della legge di stabilità 2018](#) (L. n. 205/2017).

In proposito si evidenzia il finanziamento, attuato dal [DM Salute 8 novembre 2021](#) che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei **centri della Rete italiana screening polmonare (RISP)** ai fini della realizzazione di programmi di **prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone**, nei limiti della spesa autorizzata di **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022**, previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021). Il RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS [Istituto nazionale dei tumori di Milano](#) e, all'atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici. Con la [Legge n. 207/2024](#) (art. 1, commi 333-335, Legge di bilancio per il 2025), è stata consentita la prosecuzione delle **attività della Rete italiana screening polmonare**, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, rifinanziando con **200 mila euro per il 2025, 400 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027** l'autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nello stato di previsione del MEF.

Con riguardo al concorso al **rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini** ricompresi nel calendario nazionale vaccinale, è previsto un incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della [legge 11 dicembre 2016 n. 232](#)²⁴. Quest'ultima norma prevede che a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 7 settembre 2016 ([Rep. Atti n. 157/CSR](#)).

In proposito, si ricorda che è stato poi approvato con intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni n. 193 del 02 agosto 2023 il nuovo "[Piano nazionale di prevenzione vaccinale \(PNPV\) 2023-2025](#)" e il documento recante "[Calendario nazionale vaccinale](#)".

Con riguardo ai **test di Next-Generation Sequencing**, si ricorda è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule

²⁴ *Legge di bilancio 2017.*

nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.

Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

In merito alle risorse finanziarie per tali test, si ricorda che il comma 307 dell'articolo 1 della Legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto un rifinanziamento anche per il 2025 di **1 milione di euro** del “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare” istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'art. 1, comma 556 [legge n. 213/2023](#) (legge di Bilancio 2024) con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024.

Ai sensi del comma 557 della richiamata legge di Bilancio 2024, il Fondo è destinato al potenziamento del test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come **approfondimento diagnostico delle malattie rare** per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, ovvero nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Viene rimesso ad un decreto interministeriale Salute – MEF²⁵ stati l'individuazione dei criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il **sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme**.

Le risorse di cui al comma in commento sono altresì destinate all'implementazione programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza. Con riguardo alla fibromialgia si ricorda che non è ancora riconosciuta come malattia invalidante²⁶. Tuttavia, con l'intesa sancita il 23 ottobre 2025 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

²⁵ Qui la [notizia dell'intesa sul testo del decreto](#) del settembre scorso.

²⁶ In proposito si ricorda che la 10^a Commissione del Senato ha avviato, in data 14 marzo 2023, l'esame in sede redigente delle proposte di legge recanti “Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante” (A.S. 546 e abbinate). Il 26 febbraio 2025 è stato adottato come testo base S. 946 (“Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico”). Tale testo ha come finalità la tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche, tra cui la fibromialgia (art. 1). Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, le regioni assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio di un Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le persone affette, tra le altre patologie, da fibromialgia, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi appropriatamente prescrivibili.

È stata poi fissata la data del 6 maggio 2025, come termine per la presentazione degli emendamenti. L'ultima seduta in cui sono state discusse le proposte anzidette ha avuto luogo il 20 maggio 2025.

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017", recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", le Regioni hanno dato parere favorevole allo schema di decreto, che prevede al suo interno l'inserimento di tale patologia nei livelli essenziali di assistenza.

Il **comma 341** destina, inoltre, per l'anno **2026**, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340, pari a **247 milioni** di euro, a valere sulle risorse di cui [all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)²⁷, per **127 milioni** di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario *standard* di cui al comma 333, per **120 milioni** di euro, all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) destina una parte delle risorse incrementalì, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite con tale legge (comma 273) al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'[articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (su tali disposizioni v. *infra*).

Al **comma 342** si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di **1 milione** di euro annui a decorrere dall'anno **2026** finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante **misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie

²⁷ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA²⁸.

La procedura di erogazione delle risorse è prevista all'art. 34-*bis* ed è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

Il **comma 343** precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno di riferimento.

²⁸ Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.

Articolo 1, commi 344-347
(Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030)

Le disposizioni in esame stabiliscono la destinazione di una **quota del fabbisogno sanitario nazionale standard** (cfr. commi 333-339), pari a **80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029**, per la **realizzazione** degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel **Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) (comma 344)**. Nel triennio 2026-2028, una quota pari al **30 per cento** di tali risorse è indirizzata all'implementazione delle **azioni di prevenzione** previste nel PANSM (**comma 345**). La **ripartizione tra le regioni** delle risorse previste dal comma 344 viene effettuata con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la **Conferenza Unificata (specificata modificata nel corso dell'esame al Senato;** nel testo originario era previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni), che disciplina anche il **monitoraggio delle azioni strategiche definite nel PANSM (comma 346)**. Infine, nell'ambito delle risorse previste dal comma 344, viene previsto l'impiego di una quota pari a **30 milioni di euro per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale** delineati nel PANSM (**comma 347**).

I **commi 344-347** prevedono la destinazione di una **quota del fabbisogno sanitario nazionale standard** (cfr. commi 333-339) per l'implementazione e il potenziamento del **Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030)**.

Si ricorda che il **Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM 2025-2030)**²⁹ è curato dal **Tavolo tecnico per la salute mentale**, istituito con il [decreto del Ministro della salute 27 aprile 2023](#) (la cui composizione è stata integrata con il [decreto 13 settembre 2023](#)). Il Piano fa riferimento al [Piano di azione globale per la salute mentale 2013-2030](#), elaborato dall'Organizzazione

²⁹ La Conferenza Unificata deve ancora sancire l'intesa sul PANSM 2025-2030. [Qui](#) il testo della terza versione del Piano del 12 novembre 2025, trasmessa dal Ministero della salute alle Regioni. In tale versione del documento è stato inserito il riferimento all'[Accordo](#) sancito nella seduta del 23 ottobre 2025 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale". Nella [seduta della Conferenza Unificata del 27 novembre 2025](#) è stato rinviato l'Accordo relativo al PANSM 2025-2030. Il precedente [Piano](#) è stato approvato in Conferenza Unificata con l'[Accordo n. 4 del 24 gennaio 2013](#).

mondiale della sanità e approvato dalla settantaquattresima Assemblea mondiale della Salute.

Il PANSM 2025-2030 prevede **sei aree di intervento**, per ognuna delle quali sono definiti gli **obiettivi**, le **azioni**, gli **attori** e gli **indicatori**. Le aree sono le seguenti:

- salute mentale e percorsi di promozione, prevenzione e cura;
- salute mentale in infanzia e adolescenza, transizione dai servizi per l'infanzia e l'adolescenza ai servizi per l'età adulta, accesso e continuità di cura;
- salute mentale per le persone detenute/imputabili e per le persone affette da disturbi mentali autrici di reato in misura di sicurezza;
- salute mentale: *management* e sicurezza;
- salute mentale e integrazione socio-sanitaria;
- salute mentale: formazione e ricerca.

Il 24 marzo 2025 è stata pubblicata dall'OMS la [Guida sulle politiche di salute mentale e sui piani d'azione strategici](#), costituita da cinque moduli:

- Introduzione, finalità e utilizzo della guida;
- Principali aree di riforma, direttive, strategie e azioni per le politiche di salute mentale e i piani d'azione strategici;
- Processo per lo sviluppo, implementazione e valutazione delle politiche di salute mentale e dei piani d'azione strategici;
- Scenari relativi a contesti nazionali;
- Elenco completo delle aree di intervento, direttive, strategie e azioni.

In particolare, il **comma 344** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, una **quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard***, pari a **80 milioni di euro** per il 2026, **85 milioni di euro** per il 2027, **90 milioni di euro** per il 2028 e **30 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2029, sia indirizzata all'implementazione e al rafforzamento delle **strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza** individuate dal PANSM 2025-2030), con il fine di **realizzare gli obiettivi e le azioni strategiche previsti nel medesimo Piano**, utili al potenziamento e alla qualificazione dell'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona nell'intero arco della propria vita.

La relazione tecnica evidenzia la necessità di tali risorse anche in considerazione dell'aumento dei cittadini presi in carico dai servizi di salute mentale e degli accessi in pronto soccorso per problematiche legate alla salute mentale.

Dal [Rapporto sulla salute mentale 2023](#) (pubblicato a giugno 2024), che analizza i dati rilevati attraverso il [Sistema Informativo per la Salute Mentale \(SISM\)](#) relativi all'anno 2023, risulta che gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2023 ammontano a 854.040 unità (erano 776.829 unità

nel 2022) e che il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per patologie psichiatriche ammonta a 573.663 (nel 2022 il numero ammontava a 547.477 unità).

Il **comma 345** dispone che una quota pari al **30 per cento delle risorse** previste dal comma 344 sia destinata, per il **triennio 2026-2028**, alla messa a punto delle **azioni di prevenzione** per la completa realizzazione degli argomenti presenti nel PANSM.

Il **comma 346, modificato dal Senato**, individua le **modalità di ripartizione** tra le regioni degli importi previsti dal comma 344. Tale ripartizione avviene con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la **Conferenza Unificata** prevista dall'articolo 8 del [D.Lgs. n. 281 del 1997](#)³⁰ (**specificata modificata nel corso dell'esame al Senato**: nel testo originario del disegno di legge di bilancio in esame era previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il medesimo decreto detta disposizioni relative al **monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche individuate nel PANSM**, al fine di accertare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano e il conseguimento degli obiettivi strategici nazionali.

In proposito, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Unificata in luogo del parere.

Il **comma 347**, infine, dispone l'utilizzo di una quota pari a **30 milioni di euro**, nell'ambito delle risorse previste dal comma 344 e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie riguardanti l'implementazione delle azioni strategiche di intervento previste dal PANSM 2025-2027, per l'**assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario** da indirizzare ai **Servizi di salute mentale**, come intesi nel medesimo PANSM.

Si ricorda che presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati è in corso di esame il disegno di legge "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria" ([A.C. 2365](#)), approvato dal Senato. L'articolo 14 prevede una serie di **assunzioni a tempo indeterminato**, nel biennio 2025-2026, per consentire un **potenziamento**

³⁰ Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari da parte dei Dipartimenti di salute mentale. A tal fine sono stanziati 18.193.020 euro per l'anno 2025 e 21.092.822 euro annui a decorrere dall'anno 2026³¹.

Va inoltre ricordato che presso la medesima Commissione della Camera sono all'esame, in sede referente, alcune proposte di legge ([A.C. 814](#) ed abb.) dirette ad istituire e disciplinare la figura dello “**psicologo di base**” ed il servizio di **psicologia di assistenza primaria** nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

³¹ Per maggiori dettagli si consulti il [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per un approfondimento relativo alla rete dei servizi di salute mentale si veda la [pagina dedicata del Ministero della salute](#).

Articolo 1, comma 348
(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

Il **comma 348** prevede un incremento di **10 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026, della **quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali** nell'ambito del **Fondo sanitario nazionale**, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

Il **comma 348** prevede un incremento di **10 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026, della **quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali** nell'ambito del Fondo sanitario nazionale (cfr. art. 63), al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S) rappresentano lo strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la **sorveglianza epidemiologica**, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del **controllo ufficiale degli alimenti**. Più nel dettaglio, la capillare distribuzione degli IZS costituisce un insieme di laboratori pubblici al servizio dello Stato e delle Regioni che assicurano, insieme alle altre strutture del SSN, la salvaguardia della salute pubblica tramite lo sviluppo di nuove strategie diagnostiche, il continuo perfezionamento e l'implementazione di quelle già consolidate e la standardizzazione e la validazione dei protocolli operativi sia nel campo della sicurezza alimentare che della salute animale, soddisfacendo la richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie di elevati livelli di qualità che garantiscano livelli uniformi di intervento su tutto il territorio nazionale. Gestiscono inoltre, sia a livello di ricerca che di piani di sorveglianza, l'analisi del rischio nei settori di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria, contribuendo in modo sostanziale alla raccolta e divulgazione delle conoscenze scientifiche che sono alla base della comunicazione del rischio al cittadino. Gli IZS presentano 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui [l'approfondimento dal sito del Ministero della salute](#)).

Quanto ai fondi ad essi destinati si veda l'ultimo riparto disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla [Delibera Cipess 19.12.2024](#).

Articolo 1, commi 349 e 350

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

Il **comma 349** dispone l'aumento della spesa annuale destinata all'**aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti** erogate in regime di ricovero ordinario e diurno. In particolare, tale spesa viene aumentata, a decorrere dall'anno 2027, **da 650 milioni di euro a 1.000 milioni di euro**. Il **comma 350** prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a **100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui** a decorrere **dall'anno 2027**, sia vincolata per assicurare al SSN le risorse necessarie all'**aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica**.

Il **comma 349** modifica l'articolo 1, comma 300, della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)), **aumentando, a decorrere dall'anno 2027, l'importo della spesa annuale** diretta a garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'**aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno** in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge di bilancio per il 2022 ([L. n. 234 del 2021](#)). Il **comma 350** dispone l'incremento delle risorse indirizzate all'**aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica**.

In particolare, il **comma 349** prevede l'aumento della spesa annuale, **a decorrere dall'anno 2027**, destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti **da 650 milioni di euro** (come stabilito dal citato articolo 1, comma 300, della legge di bilancio per il 2025) **a 1.000 milioni di euro**. In relazione all'anno 2026, l'importo di tale spesa non viene modificato; non viene altresì modificato l'importo della spesa annuale (350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026), relativa all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in *post* acuzie.

Si ricorda che l'articolo 300, comma 1, della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)), nel testo vigente, prevede, al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in *post* acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge di bilancio per il 2022 ([L. n. 234 del 2021](#)), le seguenti autorizzazioni di spesa:

- per il 2025, 77 milioni di euro destinati ai *Diagnosis Related Groups* (DRG) *post* acuzie;
- a decorrere dal 2026, 1.000 milioni di euro annui, destinati rispettivamente per:
 - 350 milioni ai DRG *post* acuzie;
 - 650 milioni ai DRG per acuti.

Il citato articolo 1, comma 280, della L. n. 234 del 2021 aveva previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2023 dovesse procedersi all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del SSN, oltre che, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si era peraltro stabilito che tali tariffe massime così aggiornate dovessero costituire un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del SSN e che le stesse tariffe fossero successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. Con il [decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2025](#) sono stati aggiornati i sistemi di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche nei sistemi informativi sanitari,

con l'adozione delle versioni del 2025 della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (versione italiana: ICD10-IM) e della Classificazione italiana delle procedure e degli interventi chirurgici (CIP). Tale decreto non reca l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario diurno.

Si ricorda, inoltre, che il sistema chiamato "Raggruppamento omogeneo di diagnosi" (*Diagnosis Related Group*, DRG), permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei in base alle risorse impegnate per la loro cura³². Attualmente, il [D.M. 18 ottobre 2012](#) fissa le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti ([allegato 1](#)) e per riabilitazione e lungodegenza ([allegato 2](#)).

³² Per maggiori informazioni relative al sistema DRG si veda la [pagina](#) del Ministero della salute.

Il **comma 350** dispone che, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* (cfr. art. 63), è vincolata una quota pari a **100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027** per assicurare al SSN le risorse necessarie all'**aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica**.

Si ricorda che il [D.P.C.M 12 gennaio 2017](#) (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*), pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, ha aggiornato i nuovi livelli rispetto ai precedenti LEA definiti per la prima volta con [D.P.C.M. del 29 novembre 2001](#). In particolare, l'[Allegato 4](#) al suddetto DPCM ha aggiornato il **nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale** disciplinato dal [decreto 22 luglio 1996](#) e l'[Allegato 5](#) ha aggiornato il **nomenclatore dell'assistenza protesica**, in precedenza normato dal [decreto 27 agosto 1999, n. 332](#).

Con il [decreto 23 giugno 2023](#) sono state determinate le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, come previsto dall'articolo 64, commi 2 e 3 del DPCM 12 gennaio 2017. Con il [decreto 31 marzo 2024](#) si è differita dal 1° aprile 2024 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, definite dal citato decreto del 23 giugno 2023. Per questo, è stato adottato il [decreto del 25 novembre 2024 del Ministero della Salute](#), che modifica il DM 23 giugno 2023. Il provvedimento è entrato in vigore dal 30 dicembre 2024 e interviene ad aggiornare il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell'assistenza protesica.

Si ricorda, inoltre, che il TAR Lazio, con le [sentenze 16399, 16400 e 16402/2025](#) pubblicate il 22 settembre 2025 e con la [sentenza 22313/2025](#) pubblicata il 10 dicembre 2025, ha annullato, per difetto d'istruttoria, il citato decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2024 recante le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica. L'annullamento, al fine di evitare un vuoto normativo, è stato disposto con efficacia differita di 365 giorni a decorrere dal 22 settembre 2025.

Articolo 1, commi 351-356 (Farmacia dei servizi)

I commi 351-356 dispongono che, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 406-*bis* della [L. n. 205/2017](#)³³, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute, **i servizi resi dalle farmacie** a norma del [D.Lgs n. 153/2009](#)³⁴, **siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale**. Pertanto le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del [D.P.C.M. sui LEA del 12 gennaio 2017](#)³⁵, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Viene poi stabilito che per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 [dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private](#), il Ministero della salute adotta **apposite linee guida** al fine di definire **i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni**, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. **(comma 351)**.

Per le finalità di cui al comma 351 è vincolata, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard (cfr. *supra* commi 333-339), una quota pari a **50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**, al cui riparto si provvede in sede di riparto complessivo del citato fabbisogno nell'anno di riferimento **(comma 352)**.

La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 viene definita dalle Regioni e province autonome nell'ambito degli **Accordi integrativi regionali**, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 **(comma 353)**.

Alle Regioni e province autonome viene attribuito il compito di rendicontare al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno,

³³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

³⁴ Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

³⁵ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

l'utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti economici ed organizzativi dei servizi resi dalle farmacie (**comma 354**).

Il **comma 355** reca poi alcune modifiche puntuali alle lettere *c-bis* e *c-ter* del comma 2 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992, dirette essenzialmente ad agganciare alle risorse vincolate del fabbisogno sanitario standard di cui al comma 352, il limite di spesa da stabilire per la remunerazione dei servizi di cui al comma 1.

Per le finalità di cui all'articolo in esame viene infine rimesso ad **un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute**, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, la disciplina delle modifiche alle procedure delle [prescrizioni mediche dematerializzate](#) nell'ambito del [Sistema tessera sanitaria](#), nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera *b*) (**comma 356**).

I commi 351-356 dispongono che, **i servizi resi dalle farmacie** a norma del [D.Lgs. n. 153/2009](#), **siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale**, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 406-*bis* della [L. n. 205/2017](#), e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute.

Il citato comma 406-*bis*³⁶, ha prorogato al **biennio 2021-2022** la sperimentazione in materia dei **nuovi servizi resi dalle farmacie**, prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018-2020 (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia-Romagna, Umbria, Lazio; Campania, Puglia, Sicilia), con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale – comma 403 della L. n. 205/2017 -, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario e autorizzando a tale scopo la spesa di 25,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2021/2022 - comma 406-*ter* inserito dalla legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

La sperimentazione di cui al primo periodo è stata poi estesa anche agli anni 2024 e 2025³⁷, disponendosi anche che entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico ai quali il comma 405 della medesima legge n. 207/2015 affida il monitoraggio sullo svolgimento della sperimentazione, valutano gli esiti complessivi della stessa ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al [decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153](#).

³⁶ Inserito dall'[art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

³⁷ Così disposto dall'[art. 4, comma 7, lett. a\), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [l. 23 febbraio 2024, n. 18](#), e dall'[art. 1, comma 328, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), a decorrere dal 1° gennaio 2025.

• *La farmacia dei servizi*

L'introduzione in Italia del modello della [Farmacia dei servizi](#) è avvenuta con la [legge n. 69 del 18 giugno 2009](#), che, all'articolo 11 ha delegato il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Successivamente, il [decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153](#), e i successivi decreti ministeriali attuativi, hanno indicato la tipologia di prestazioni e le attività delle Farmacie di comunità, poi configurate come "strutture di servizio".

In sostanza, il [D. Lgs. 153/2009](#) ha formalizzato e rafforzato un **nuovo ruolo della farmacia**, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro socio-sanitario polifunzionale di prestazioni al servizio della comunità dei cittadini, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell'ambito del SSN: a completare ed integrare tale quadro normativo sono poi successivamente intervenuti alcuni decreti ministeriali, più in particolare: il [Decreto del 16 dicembre 2010](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011), che fa riferimento ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private, il [Decreto del 16 dicembre 2010](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011), che regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia e il [Decreto dell'8 luglio 2011](#) che disciplina le prenotazioni delle prestazioni specialistiche da parte delle farmacie.

Peraltro le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie hanno subito una improvvisa e sostanziale accelerazione – con la conseguente integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del citato D.Lgs - con la pandemia Covid-19, durante la quale le farmacie hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.

Sinteticamente può qui ricordarsi che ai sensi dell'articolo 1 del citato D.Lgs n. 153/2009 (e dei successivi d.m.) i **nuovi compiti e le funzioni assistenziali previsti per le Farmacie di comunità** sono rappresentati da:

- a) la **partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI)** a supporto delle attività del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PdF) attraverso: la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle Strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta ; la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio

di specifiche prestazioni professionali richieste dal MMG o dal PdF e per l'effettuazione di ulteriori prestazioni presso la Farmacia³⁸.

Su tale linea il [Decreto del 16 dicembre 2010](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia, prevedendo che le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.

b) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonché l'aderenza alle terapie anche attraverso la partecipazione a **specifici programmi di Farmacovigilanza**;

c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le Farmacie partecipano alla realizzazione dei **programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale**, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei MMG e dei PdF, secondo Linee guida e Percorsi diagnostico-terapeutici, avvalendosi anche di personale infermieristico e prevedendo l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

I servizi di secondo livello erogabili in farmacia tramite dispositivi strumentali per la misurazione ([art. 3 del decreto 16 dicembre 2010](#)) sono: le misurazioni della pressione arteriosa; della capacità polmonare tramite auto - spirometria; della saturazione percentuale dell'ossigeno; della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca; l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di Telecardiologia da effettuarsi in collegamento con Centri di cardiologia accreditati dalla Regione. Gli accertamenti effettuati in Farmacia possono essere un utile supporto all'attività dei medici di medicina generale nelle situazioni in cui l'esecuzione degli stessi accertamenti negli studi dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta non risulti possibile dal punto di vista organizzativo. Ai fini dell'effettuazione delle prestazioni e dell'assistenza ai pazienti che fruiscono di tali servizi, la Farmacia (**art. 4 decreto 16 dicembre 2010**) deve mettere a disposizione spazi dedicati separati dagli altri ambienti, adeguatamente attrezzati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, che permettano l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione degli apparecchi, degli strumenti e degli eventuali reagenti impiegati in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda i defibrillatori, il decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e

³⁸ Questo tipo di attività risulta di notevole importanza nella gestione di pazienti disabili o anziani non autosufficienti, in particolare attraverso la consegna a domicilio dei farmaci, il noleggio di apparecchiature elettromedicali e protesiche, lo scadenzario delle forniture integrative (avviso ai cittadini, con 2-3 giorni di anticipo, della data di scadenza dei prodotti), i messaggi per avvisare i pazienti in politerapia dell'orario di assunzione dei farmaci.

delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici di cui all'[articolo 2, comma 46, della Legge n. 191/2009](#)" cita le Farmacie tra i luoghi e le strutture nelle quali è possibile collocare i defibrillatori semiautomatici esterni, di cui è già in atto una diffusione negli stadi, negli aeroporti, nei grandi magazzini e in altri luoghi di aggregazione;

e) l'effettuazione, presso le Farmacie, tra i servizi di secondo livello, di **prestazioni analitiche di prima istanza** rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.

I test di autodiagnostica/autocontrollo ([decreto 16 dicembre 2010](#)), che possono essere effettuati presso tutte le Farmacie di comunità, comprese quelle comunali, sono: la misurazione della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, dell'emoglobina, dell'emoglobina glicata, della creatinina, delle transaminasi e dell'ematocrito; la misurazione di componenti delle urine; il test di ovulazione, di gravidanza, di menopausa e il test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci. Sono test che "in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo, ovvero in caso di condizioni di fragilità, di non completa autosufficienza";

e-bis) in attuazione del [piano nazionale della cronicità](#)³⁹ al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, **di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci**;

e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di **test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare**;

e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, **di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni**, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;

f) prenotazione delle prestazioni specialistiche, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (in tal senso il [decreto 8 luglio 2011](#) prevede che le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e

³⁹ Di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti).

Viene poi disposto che l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale: in attuazione di tale previsione è stato emanato il [D.M. 11 dicembre 2012](#), recante **Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'[art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009](#)**.

Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#)⁴⁰, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9⁴¹, della [legge 30 dicembre 1991, n. 412](#)⁴², ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività sopra elencate.

Attualmente tali rapporti sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma e le Regioni. Il testo della Convenzione, è stato reso esecutivo con il [D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371](#). La Convenzione è scaduta nel 2001 ed è in regime di *prorogatio*.

E' poi disposto che il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento ai nuovi servizi sopra descritti.

⁴⁰ Tale disposizione prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'[art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

⁴¹ La citata disposizione istituisce la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi.

⁴² *Disposizioni in materia di finanza pubblica.*

Viene quindi previsto che le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del [D.P.C.M. sui LEA del 12 gennaio 2017](#)⁴³, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18⁴⁴ [dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private](#) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, [D.Lgs n. 502/1992](#)⁴⁵, di cui all'Intesa presso la [Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025](#), il Ministero della salute adotta **apposite linee guida** al fine di definire **i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni**, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. (**comma 351**).

Va qui brevemente ricordato che il citato articolo [8, comma 2 del D.Lgs n. 502/1992](#), demanda la disciplina del rapporto con le farmacie pubbliche e private a convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'[art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Di tali accordi la norma citata definisce linee guida e contenuti necessari (lettere da a) a c-ter)).

Per le descritte finalità è vincolata, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* (cfr. *supra*, commi 333-339), una quota pari a **50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**, al cui riparto si provvede in sede di riparto complessivo del citato fabbisogno nell'anno di riferimento (**comma 352**).

La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 viene definita dalle Regioni e province autonome nell'ambito degli accordi integrativi regionali, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'[Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private](#)⁴⁶, di cui all'articolo 8, comma 2, del [D.Lgs n. 502/1992](#), nei limiti dell'importo di cui al comma 352 (**comma 353**).

Alle Regioni e province autonome viene attribuito il compito (**comma 354**) di **rendicontare al Ministero della salute**, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle **risorse ed i volumi di attività erogati nel corso**

⁴³ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

⁴⁴ Disciplinante i nuovi servizi erogati dalle farmacie

⁴⁵ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

⁴⁶ Sul quale il 6 marzo 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito [Intesa](#).

dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti economici ed organizzativi dei servizi resi dalle farmacie.

Il comma 355 reca alcune modifiche puntuali alle lettere **c-bis)** e **c-ter)** del comma 2 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992, dirette sostanzialmente ad agganciare alle risorse vincolate del fabbisogno sanitario *standard* di cui al comma 352, il limite di spesa da stabilire per la remunerazione dei servizi di cui al comma 351.

Per una migliore comprensione delle modifiche descritte si rinvia al testo a fronte illustrato di seguito

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (D.Lgs. 502/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 67 dell'AS xxxxxx
Art. 8 (<i>Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali</i>)	Art. 8 (<i>idem</i>)
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:	<i>Identico</i>
lettere da a) a c) <i>Omissis</i>	<i>Identiche</i>
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri	c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> ;

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (D.Lgs. 502/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 67 dell'AS xxxxxx
provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;	
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.	c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Commi da 2-bis a 8-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Per le finalità di cui all'articolo in esame viene infine rimesso ad **un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute**, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, la disciplina delle modifiche alle procedure delle [prescrizioni mediche dematerializzate](#) nell'ambito del [Sistema tessera sanitaria](#), nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera b) (**comma 356**).

Articolo 1, commi 357-361***(Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario)***

I **commi da 357 a 360** prevedono un incremento delle risorse stanziato dall'articolo 1, commi da 350 a 353, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: medici e medici veterinari (**comma 357**); infermieri (**comma 358**); dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario (**comma 359**); personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari (**comma 360**). Tali elevamenti sono operati a valere sull'incremento, disposto dal precedente **comma 333**, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il **comma 361** eleva, per l'anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. L'incremento è pari a 143,500 milioni di euro (come detto, per l'anno 2026), di cui 101,885 milioni per i dirigenti medici e 41,615 milioni per il suddetto personale sanitario (i corrispondenti importi complessivi diventano quindi pari, rispettivamente, a 423,500 milioni, 301,885 milioni, 121,615 milioni). Il relativo **allegato** opera il riparto dei due importi, inerenti alle suddette due categorie, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta fermo che, per l'anno 2026, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) pari al 15 per cento⁴⁷. L'incremento di cui al **comma 361** è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale⁴⁸ per il Servizio sanitario nazionale.

⁴⁷ Cfr. il richiamato articolo 4, comma 11, del [D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15](#).

⁴⁸ Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni.

Riguardo, più in particolare, ai **commi da 357 a 360**, inerenti a indennità per categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, si rileva, in primo luogo, che il **comma 357** eleva da 327 a 412 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse lorde stanziare dall'articolo 1, comma 350, della citata L. n. 207 del 2024 per l'incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell'indennità di specificità medico-veterinaria, di cui all'articolo 65 del [contratto](#) collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale sanità per il triennio 2019-2021. Per l'anno 2025 resta fermo l'importo di 50 milioni di euro, disposto (per l'anno 2025) per l'incremento dell'indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 350.

Il **comma 358** eleva da 285 a 480 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse lorde stanziare dall'articolo 1, comma 352, della citata L. n. 207 del 2024 per l'incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell'indennità di specificità infermieristica, di cui all'articolo 104 del [contratto](#) collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021 e di cui all'articolo 65 del successivo [contratto](#) (del medesimo comparto) del 27 ottobre 2025, relativo al triennio 2022-2024. Per l'anno 2025 resta fermo l'importo di 35 milioni di euro, disposto (per l'anno 2025) per l'incremento dell'indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 352.

Il **comma 359** eleva da 5,5 a 13,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse lorde stanziare dall'articolo 1, comma 351, della citata L. n. 207 del 2024 per l'incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell'indennità di specificità sanitaria relativa ai dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario, indennità di cui all'articolo 66 del suddetto contratto dell'area dirigenziale sanità per il triennio 2019-2021. Per l'anno 2025 resta fermo l'importo di 5,5 milioni di euro, disposto per l'incremento dell'indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 351.

Il **comma 360** eleva da 150 a 208 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse lorde stanziare dall'articolo 1, comma 353, della citata L. n. 207 del 2024 per l'incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell'indennità di tutela del malato e di promozione della salute, spettante al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché agli operatori socio-sanitari, indennità di cui all'articolo 105 del citato contratto relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021 e di cui all'articolo 66 del suddetto successivo contratto relativo al triennio 2022-2024. Per l'anno 2025 resta fermo l'importo di 15 milioni di euro, disposto (per l'anno 2025) per l'incremento dell'indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 353.

Come accennato, gli elevamenti di cui ai **commi da 357 a 360** sono operati, come indica la **relazione tecnica**, a valere sull'incremento, disposto dal precedente **comma 333**, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Riguardo alle prestazioni aggiuntive di cui al **comma 361** (riguardo al disposto del **comma**, cfr. *supra*), si ricorda che esse sono svolte al di fuori dell'attività istituzionale e dell'orario di lavoro e che:

- l'articolo 24, comma 6, e l'articolo 115, comma 2, del [contratto](#) collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell'attività istituzionale, inquadrare formalmente nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta *intramoenia*) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi; la disciplina legislativa transitoria⁴⁹, oggetto di integrazione da parte del presente **comma 361**, consente, sino al 31 dicembre 2026, un elevamento della tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione⁵⁰); restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili⁵¹, all'orario massimo di lavoro ed ai riposi;
- la remunerazione delle prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario non dirigenziale è stabilita dalla contrattazione integrativa; la disciplina legislativa transitoria⁵², oggetto di integrazione da parte del presente **comma 361**, consente, fino al 31 dicembre 2026, un elevamento della tariffa oraria (delle prestazioni aggiuntive) fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione⁵³); restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro ed ai riposi.

L'incremento di cui al **comma 361** è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere

⁴⁹ Cfr. l'articolo 1, commi 218 e 220, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#).

⁵⁰ Oneri (a carico dell'amministrazione) corrispondenti all'applicazione di un'aliquota - a titolo di IRAP - pari all'8,5 per cento.

⁵¹ Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 4, lettera a), della [L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni](#), i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

⁵² Cfr. l'articolo 1, commi 219 e 220, della citata L. n. 213 del 2023.

⁵³ Nella fattispecie in oggetto, gli oneri riflessi (a carico dell'amministrazione) sono costituiti dall'applicazione sia della suddetta aliquota IRAP sia della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

prioritario e di rilievo nazionale⁵⁴ per il Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che il **comma 361** fa riferimento alle finalità di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale e di ridurre le liste d'attesa.

⁵⁴ Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. *supra*, in nota.

Articolo 1, commi 362-365
(Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 362** prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale; lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale. Il **comma 363** provvede alla copertura finanziaria del medesimo stanziamento; la copertura è disposta in parte a valere sul finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e in parte a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Il **comma 364** prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente. La **lettera a)** del **comma 365** – **comma** inserito **dal Senato** – amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. La successiva **lettera b)** amplia i termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di reclutamento da parte dei suddetti enti ed aziende, intese allo svolgimento di funzioni (da parte dei medesimi enti e aziende) in precedenza oggetto di esternalizzazione.

Le risorse relative alle assunzioni di cui al **comma 362** concernono, come accennato, anche quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma⁵⁵. In via generale, il riparto di tali risorse tra le regioni e le province autonome è definito in sede di determinazione della quota complessiva d'accesso (relativa a ciascuno di tali enti) al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2026. Il **comma** fa riferimento alla finalità di garantire – in relazione alla carenza di personale sanitario – la riduzione delle liste di attesa e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie.

⁵⁵ In tale fattispecie rientrano le regioni a statuto speciale, tranne la regione Siciliana, e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In base al successivo **comma 363**, la copertura finanziaria del suddetto stanziamento è disposta – nella misura di 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni per l'anno 2027 e 340 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 – a valere sul finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e – nella misura di 243 milioni per l'anno 2026, 122 milioni per l'anno 2027 e 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 – a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il **comma 364** – oltre a porre una novella di coordinamento letterale, in relazione al dispositivo della [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 114 dell'11 giugno-21 luglio 2025 – prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente⁵⁶; nel caso di esercizio di tale facoltà, la regione ne dà comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti⁵⁷. Si ricorda che i limiti in oggetto non concernono⁵⁸ quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma.

Si ricorda che l'articolo 5 del [D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107](#), – articolo oggetto di novella parziale da parte del presente **comma** –, prevede il superamento di ogni limite specifico di spesa per il personale in oggetto, fermi restando i limiti del finanziamento complessivo della spesa sanitaria corrente; tale articolo dispone infatti che la vigenza di tali limiti specifici cessi a decorrere dall'adozione di una nuova metodologia nazionale di determinazione dei fabbisogni del suddetto personale (ferma restando, nella fase precedente, l'applicazione della metodologia già definita⁵⁹). Si ricorda altresì che la Corte costituzionale, con la citata [sentenza n. 114](#) del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due disposizioni del suddetto articolo 5 del

⁵⁶ Il **comma** in esame fa salvo il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza.

⁵⁷ Di cui all'articolo 12 dell'[intesa](#) "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

⁵⁸ Cfr. l'articolo 11, comma 4.1, del [D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60](#).

⁵⁹ Quest'ultima è stata adottata con D.M. del 24 gennaio 2023, emanato secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, del citato D.L. n. 35 del 2019, e successive modificazioni, procedura che contempla anche la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (la relativa [intesa](#) è stata sancita nella seduta del 21 dicembre 2022).

D.L. n. 73 del 2024⁶⁰; esse prevedevano, rispettivamente, che: un eventuale ulteriore incremento del limite di spesa annua per il personale del Servizio sanitario di una regione dovesse essere autorizzato con decreto ministeriale⁶¹, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – tale eventuale ulteriore incremento concorre quindi alla determinazione del limite finora vigente –; i piani triennali della regione, inerenti ai fabbisogni di personale del Servizio sanitario regionale e adottati sulla base della relativa metodologia nazionale, dovessero essere approvati con decreto ministeriale⁶², previa intesa nella suddetta sede di Conferenza. La sentenza ha affermato, richiamando precedenti sentenze della medesima Corte, il principio che un limite di spesa posto per ragioni di coordinamento finanziario dalla disciplina statale deve avere una natura complessiva e che, in coerenza con tale principio, la disciplina dello stesso articolo 5, nella parte non oggetto del contenzioso e della sentenza, ribadisce il vincolo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale; un limite specifico inerente alla sola spesa per il personale del suddetto Servizio, invece, secondo la Corte, inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione e basati sulle competenze legislative di quest'ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute⁶³. In base a tale motivazione, *si consideri l'opportunità di valutare i profili costituzionali inerenti ai commi in esame*.

La **lettera a)** del **comma 365** amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale⁶⁴. La possibilità di stabilizzazione è posta, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, (nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale⁶⁵ e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale) con riferimento al personale suddetto, anche se non più in servizio, che sia stato reclutato a

⁶⁰ Si ricorda che la sentenza ha dichiarato invece infondata la questione di legittimità della norma che prevede, oltre all'adozione della suddetta metodologia nazionale di determinazione del fabbisogno in oggetto, l'applicazione della stessa metodologia da parte delle regioni.

⁶¹ Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁶² Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁶³ Si ricorda che la sentenza n. 114 concerne le quote di incremento del limite di spesa e non la previsione del medesimo limite, la quale non rientrava nelle questioni di legittimità sottoposte dai ricorsi.

⁶⁴ Cfr., oltre al comma oggetto di novella (comma 268, lettera b), dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), e successive modificazioni), l'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), e successive modificazioni.

⁶⁵ Cfr. l'alinea del citato comma 268 dell'articolo 1 della L. n. 234 del 2021, e successive modificazioni.

tempo determinato o con altri contratti di lavoro flessibile, con procedure concorsuali o senza, da parte di un qualsiasi ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, e che abbia maturato, entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alle dipendenze di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Qualora il precedente reclutamento sia avvenuto senza procedura concorsuale⁶⁶, la stabilizzazione avviene solo mediante lo svolgimento di procedura selettiva. Le procedure di stabilizzazione in oggetto sono svolte secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

La successiva **lettera b)** amplia i termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di reclutamento da parte dei suddetti enti ed aziende, intese allo svolgimento di funzioni (da parte dei medesimi enti e aziende) in precedenza oggetto di esternalizzazione. La disposizione finora vigente prevede che gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale possano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, “prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati” che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio. La novella pone come termine temporale finale del suddetto periodo il 31 dicembre 2025, fa riferimento a tutto il personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati dai suddetti enti e aziende e sostituisce le condizioni suddette, ponendo il requisito dello svolgimento dell'assistenza ai pazienti – o comunque di attività intesa alla funzionalità dei servizi esternalizzati – per almeno sei mesi nell'ambito del periodo temporale così ridefinito e riducendo da 3 anni a 18 mesi il requisito dell'anzianità di servizio. Resta fermo che le assunzioni in oggetto devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale⁶⁷ e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. Si ricorda che la norma oggetto di novella parziale fa riferimento anche alla finalità di reinternalizzare i servizi appaltati e di evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative.

⁶⁶ Nelle procedure concorsuali sono esplicitamente ricomprese le procedure di selezione di cui all'articolo 2-ter del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni.

⁶⁷ Cfr. l'alinea del citato comma 268 dell'articolo 1 della L. n. 234 del 2021, e successive modificazioni.

Articolo 1, comma 366
***(Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario
assegnato ai servizi di pronto soccorso)***

Il **comma 366** prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso. L'incremento è ammesso nella misura massima di 1 punto percentuale rispetto alla componente stabile dei fondi medesimi.

Gli emolumenti accessori – o la quota dei medesimi – derivanti dall'incremento in esame sono ammessi anche in deroga alle norme limitative sulla misura degli emolumenti accessori per il personale pubblico, anche dirigenziale (norme di cui all'articolo 23, comma 2, del [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#)). Viene invece richiamato il rispetto della disciplina sui limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario regionale (riguardo a tale disciplina, cfr. la scheda di lettura dei precedenti **commi 362-365**) e del principio dell'equilibrio annuale di bilancio.

Articolo 1, comma 367
(Incremento delle risorse per le cure palliative)

Il **comma 367** incrementa di **20 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026, da destinarsi in via prioritaria **all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative** – così specificato nel corso dell'esame al Senato -, **l'importo delle risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

Il **comma 367**, modificando il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della [legge n. 38/2010](#)⁶⁸, incrementa di **20 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026⁶⁹, da destinarsi in via prioritaria **all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative** – così specificato nel corso dell'esame al Senato -, **l'importo delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale** - che attualmente prevede un vincolo di risorse non inferiore a 110 milioni di euro annui -, per la realizzazione delle finalità della legge che garantisce **l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

Il comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 38/2010 prevede che per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'[articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)⁷⁰, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui (cfr. articolo 1, comma 245 della Legge di bilancio 2024). A decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui (cfr. art. 1, comma 332 della Legge di bilancio per il 2025).

In linea più generale va ricordato che la [legge n. 38/2010](#) ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenee su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l'erogazione dell'assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l'uso dei farmaci per la terapia del dolore, il

⁶⁸ Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

⁶⁹ L'incremento di tali risorse a decorrere dal 2024 è stato disposto dall'articolo 1, comma 245 della Legge di bilancio 2024 ([L. n. 213/2023](#)), e a decorrere dal 2025 è stato disposto dall'articolo 1, comma 332, della Legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#))

⁷⁰ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

monitoraggio dell'attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito.

Dopo aver definito le cure palliative e le terapie del dolore obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, la legge rimette al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, la [definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge](#). L'accordo è intervenuto già dal dicembre 2010.

Con l'Accordo del 10 luglio 2014 ([qui il testo](#)) sono state successivamente individuate le figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti - per le cure palliative e per la terapia del dolore - e delle modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.

Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. In proposito, il comma 522, articolo 1, della [legge 145 del 2018](#) (*Legge di bilancio 2019*) ha stabilito che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei ad operare presso tali reti se in possesso di specifici requisiti individuati dal Ministero della salute. Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38 del 2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi LEA (v. *box*).

Presso il Ministero della salute è stato peraltro attivato un apposito ufficio di monitoraggio per l'attuazione della semplificazione della prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

Ogni anno il Ministero della salute trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 38/2010 (DOC CLXVI).

Si sottolinea che il comma 83, art. 1, della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), novellando con il comma 4-*bis* la vigente legge di disciplina delle cure palliative, prevede la presentazione da parte delle Regioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di un **piano di potenziamento delle cure palliative** finalizzato al raggiungimento entro il 2028 del 90% della relativa popolazione regionale. Il monitoraggio del piano è affidato, a cadenza semestrale, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si prevede che la presentazione del Piano in esame e la relativa attuazione

costituiscano adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo statale del Servizio sanitario nazionale⁷¹.

• **Le cure palliative nei LEA**

Le cure palliative sono presenti nei livelli essenziali di assistenza [DPCM 12 gennaio 2017](#) (decreto LEA), allo scopo di garantirne l'**uniforme erogazione**, con particolare riferimento agli interventi previsti ai seguenti articoli:

- **[articolo 23](#): cure palliative domiciliari;**

Le cure palliative a domicilio sono erogate dall'**unità di cure palliative domiciliari**, che ne assicura il coordinamento e vede la collaborazione integrata tra i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta e l'équipe medico-infermieristica, composta prevalentemente, dal medico palliativista, dall'infermiere e dall'operatore socio-sanitario. L'équipe garantisce l'erogazione delle seguenti prestazioni sulla base di protocolli formalizzati: prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale, aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale.

- **[articolo 31](#): assistenza sociosanitaria residenziale** alle persone nella **fase terminale** della vita;

L'erogazione delle cure palliative residenziali, nell'ambito della Rete locale di cure palliative, avviene presso strutture residenziali dette *hospice*⁷² che garantiscono il complesso integrato di accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, l'assistenza farmaceutica, la somministrazione di preparati di nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e il

⁷¹ In proposito si ricorda che l'articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) fino al 2012 e, dal 2013, l'art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012⁷¹ di revisione della spesa, hanno stabilito che una quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta a regime come **anticipazione di tesoreria del finanziamento** per il SSN, venga condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali nella misura del 3% e del 2% da calcolare con riferimento alla quota indistinta del suddetto finanziamento, al netto delle entrate proprie regionali, rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97% e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98% o in misura superiore, queste ultime regioni in regola, nell'ultimo triennio, con gli adempimenti degli equilibri bilancio previsti dalla normativa vigente.

⁷² L'*hospice* è quel luogo in cui i malati vengono accolti temporaneamente o definitivamente quando non possono essere assistiti a domicilio per particolare aggravamento delle condizioni cliniche, o per impossibilità dei familiari a garantire l'assistenza necessaria, per mancanza del *caregiver* (familiare di riferimento) o per inadeguatezza dell'abitazione.

sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali, e sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale

- **articolo 38, comma 2:** prestazioni garantite nell'ambito delle attività di **ricovero ordinario per acuti**.

In tale ambito sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico, della terapia, **inclusa la terapia del dolore e le cure palliative**, o di specifici controlli clinici e strumentali.

Articolo 1, comma 368
(Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso)

Il comma 368, introdotto al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il comma 368 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La previsione descritta è disposta **al fine di dare concreta attuazione** a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola) e dall'articolo 5, comma 2, della [legge n. 116 del 2021](#), e **nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso** in ambito scolastico ed extrascolastico.

Si ricorda che **l'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015** stabilisce che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso**, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione predette devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, **organizzano le iniziative di formazione di cui al menzionato articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015**, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può **altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 369 e 370 (*Ripartizione del Fondo farmaci innovativi*)

Il **comma 369** interviene sull'articolo 1, comma 283, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (Legge di bilancio 2025), volto a definire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle **risorse di tale Fondo** accedono, **dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 370** precisa che la disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il **comma 369** aggiunge all'articolo 1, comma 283, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), volto a stabilire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, un periodo diretto a prevedere che «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».

Di conseguenza, tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano possono accedere alle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi⁷³ (d'ora in poi "Fondo").

Si può ricordare che l'articolo 1, comma 283, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), stabilisce che le risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico, come definite al successivo comma 5.

La disposizione mira a prevedere la possibilità per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano di accedere a tali risorse. Invero, si ricorda che le regioni ad autonomia speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario, eccetto la Sicilia, la cui aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 per cento, ai sensi della [legge 296 del 2006](#), articolo 1 comma 830.

⁷³ Di cui al richiamato articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Il **comma 370** precisa che la disposizione di cui al comma 1 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#)⁷⁴.

Si ricorda che l'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce le procedure di modifica delle disposizioni previste dal titolo VI (relativo alla finanza della regione e delle province) e dall'art. 13 (concernente concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) del medesimo testo unico. In particolare le predette norme possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

⁷⁴ *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

Articolo 1, commi 371 e 372
(Quote premiali del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 371** prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per gli **anni 2025 e 2026**, delle **quote premiali** accantonate a valere sul **finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni** che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il **comma 372** chiarisce che la disposizione di cui al comma precedente entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

Il **comma 371**, mediante novella all'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (legge finanziaria 2010), sostituisce le parole «e per l'anno 2024,» con le seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026,».

Con la modifica predetta, la disposizione in commento prevede l'**applicazione anche agli anni 2025 e 2026** della procedura transitoria di riparto adottata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, delle **quote premiali** da destinare alle **regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria**, accantonate a valere sul **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, in base anche ai **criteri di riequilibrio e riparto** indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La disposizione si rende necessaria, considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute⁷⁵, tenuto a individuare diverse modalità di ripartizione delle **forme premiali** calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. "virtuose" (v. *infra*).

In proposito, si precisa che il comma in commento non ha, invece, esteso al 2025 e al 2026 l'aumento della quota premiale previsto nel 2024. Pertanto, la quota premiale risulta pari allo **0,25 per cento delle risorse ordinarie** previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN (in passato è stato previsto 0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023 e nel 2024).

⁷⁵ Di cui al citato comma 67-*bis* dell'articolo 2 della L. n. 191/2009.

Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che tuttavia non è stata ancora raggiunta, allo scopo di stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie fissate dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Secondo il regime previsto, ma non ancora attuato, le quote premiali spettano alle Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dalla normativa vigente del D. Lgs. n. 502/1992 all'articolo 4, comma 8 (chiusura in pareggio del proprio bilancio, con possibilità di utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione) e 9 (accorpamento funzionale di più ospedali eventualmente presenti nelle unità sanitarie locali), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Il **comma 372** chiarisce che la disposizione di cui al comma precedente entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

• *La quota premiale per il finanziamento della spesa sanitaria regionale*

L'articolo 2, comma 67-*bis* della [legge 191/2009](#) (legge finanziaria 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, **forme premiali** per le regioni cd. "virtuose" in cui, tra le altre cose, fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal **D. Lgs. 502 del 1992, all'articolo 4, commi 8** (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e **9** (autonomia economico-finanziaria dei presidi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i **criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni** e delle province autonome.

Articolo 1, commi 373-375
(Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

Il **comma 373** dispone la destinazione **all'INPS** di una somma pari a **200.000 euro annui**, a decorrere **dall'anno 2026**, per l'**adeguamento della piattaforma informatica**, la **semplificazione delle procedure di accesso** e il **potenziamento del supporto agli utenti** in relazione al cd. **bonus psicologo**. Il **comma 374** stabilisce, a decorrere dal 2026, il **trasferimento all'INPS delle risorse** volte al finanziamento di tale **bonus**. Il **comma 375** prevede che agli **oneri derivanti dal comma 373** si provvede nell'ambito delle **risorse già previste a normativa vigente** per il **bonus psicologo** dall'articolo 1-*quater*, comma 3, del [D.L. n. 228 del 2021](#)⁷⁶.

I **commi 373-375** dettano disposizioni relative al cd. **bonus psicologo** (v. *box infra*), previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 3, del [D.L. n. 228 del 2021](#).

Si ricorda che l'articolo 1-*quater* del citato D.L. n. 228 del 2021 ha inteso fronteggiare la crisi psico-sociale causata anche dall'emergenza pandemica potenziando i servizi di salute mentale nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale affinché fosse garantita, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza previsti dagli artt. 25 e 26 del [DPCM 12 gennaio 2017](#) (c.d. Nuovi LEA), rispettivamente dedicati alla "Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo" e alla "Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali". Per tali finalità le regioni e le province autonome sono state chiamate ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un **programma di interventi per l'assistenza socio-sanitaria delle persone con disturbi mentali** e delle persone affette da disturbi correlati allo stress. L'intervento, rivolto a tutte le fasce di età, è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- a) il **rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza**, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale.
- b) il **potenziamento dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali**, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Nuovi LEA;
- c) il **potenziamento dell'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo**, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in

⁷⁶ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (conv. con mod. dalla L. n. 15 del 2022).

assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da *stress*.

In particolare, il **comma 373** stabilisce che, a decorrere **dall'anno 2026**, per consentire l'efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 (cd. **bonus psicologo**; v. *box infra*), sia destinato **all'INPS** un importo pari a **200.000 euro annui**, per **l'adeguamento della piattaforma informatica**, la **semplificazione delle procedure di accesso** al contributo e il **potenziamento delle attività di supporto agli utenti**.

Il **comma 374** dispone che, a decorrere **dall'anno 2026**, le risorse indirizzate al finanziamento del suddetto contributo siano trasferite all'INPS. Restano ferme le modalità di ripartizione di tali risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*, e considerando anche i criteri reddituali da definire annualmente, come previsto nell'[intesa](#) sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 281 23 novembre 2023.

Si ricorda che, sulla base della suddetta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2023, è stato emanato il [decreto del Ministro della salute 24 novembre 2023](#), che ha definito i tempi di presentazione della domanda e l'entità e la validità del *bonus psicologo*. Successivamente, è stato emanato il [decreto del Ministro della salute 10 luglio 2025](#) che ha ripartito le risorse del *bonus psicologo* per le annualità 2024 e 2025 e ha introdotto dei correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo⁷⁷.

Il **comma 375**, infine, stabilisce che agli **oneri** derivanti dal comma 373 si provvede avvalendosi delle **risorse** previste dal citato **articolo 1-*quater*, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021** (cfr. *box infra*).

• *Il bonus psicologo*

Il cd. **bonus psicologo** è stato istituito dall'articolo 1-*quater*, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 e consiste in un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso e non spetta

⁷⁷ Per i dettagli relativi alle istruzioni operative per l'accesso al *bonus psicologo* 2025 e alla sua entità in base alla differenziazione dell'ISEE, si può consultare la [pagina](#) dedicata dell'INPS.

alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Per l'anno 2022 il contributo era è stabilito nell'importo massimo di 600 euro a persona e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro (limite così modificato, rispetto a quello iniziale pari a 10 milioni di euro, dall'articolo 25, comma 1, del [D.L. n. 115 del 2022](#)⁷⁸).

Successivamente, la **legge di bilancio per il 2023** (articolo 1, comma 538, [L. n. 197 del 2022](#)) ha **esteso la corresponsione del *bonus* psicologo anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti**, innovando in ordine al limite massimo *pro capite* del contributo (elevato a 1.500 euro a persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi limiti complessivi (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024). Il limite massimo di spesa relativo all'anno 2023 è stato incrementato di 5 milioni di euro dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del [D.L. n. 145 del 2023](#)⁷⁹ (tali risorse sono state ripartite con il [DM 17 dicembre 2024](#)) e il limite massimo di spesa relativo all'anno 2024 è stato incrementato di 2 milioni di euro dall'articolo 4, comma 8-*quater*, del [D.L. n. 215 del 2023](#)⁸⁰ e di ulteriori 2 milioni di euro dall'articolo 11, comma 5-*bis*, del [D.L. n. 113 del 2024](#)⁸¹.

La **legge di bilancio per il 2025** (articolo 1, comma 344, [L. n. 207 del 2024](#)), infine, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, ha **incrementato le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028**.

Le **disposizioni attuative** del *bonus* psicologo sono recate dal [DM 31 maggio 2022](#), dal [DM 24 novembre 2023](#) e dal [DM 10 luglio 2025](#) (con quest'ultimo decreto sono state anche ripartite le risorse relative alle annualità 2024 e 2025; con il [Messaggio INPS n. 3708 del 5 dicembre 2025](#) è stato comunicato che sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni relative alle domande per il 2025).

⁷⁸ *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali* (conv. con mod. dalla L. n. 142 del 2022).

⁷⁹ *Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili* (conv. con mod., dalla L. n. 191 del 2023).

⁸⁰ *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (conv. con mod. dalla L. n. 18 del 2024).

⁸¹ *Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico* (con. con mod. dalla L. n. 143 del 2024).

Articolo 1, commi 376-380
(Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale)

Il comma 376 prevede che l'AIFA, con **cadenza annuale** e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all'aggiornamento del **Prontuario farmaceutico nazionale (PFN)** dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

I criteri in base ai quali effettuare la revisione sono quelli di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale (**comma 377**).

I provvedimenti di revisione, adottati con determina AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (**comma 378**).

Viene poi attribuita all'AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata (**comma 379**).

Viene infine stabilita la **clausola di invarianza degli oneri finanziari** (**comma 380**).

Il comma 376 prevede che l'AIFA, con **cadenza annuale** e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all'aggiornamento del **Prontuario farmaceutico nazionale (PFN)** dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

[Il Prontuario Farmaceutico Nazionale](#) (PFN)⁸², gestito dall'AIFA, è un elenco di tutti i farmaci che possono essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e include informazioni essenziali sulla loro rimborsabilità. I farmaci sono suddivisi in fasce (A, H e C) a seconda che siano rimborsati

⁸² Art. 1 L. n. 37/1989.

interamente, in regime ospedaliero, o totalmente a carico del cittadino, e costituisce uno strumento dinamico per guidare la prescrizione medica.

Per rimborsabilità di un [farmaco](#) o di un medicinale si intende la possibilità di ottenere il farmaco stesso in modo gratuito, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), salvo pagamento di una piccola quota detta “ticket”.

Ai fini della rimborsabilità, i farmaci sono classificati in tre diverse fasce:

- **FASCIA A:** comprendente i **farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN**, a meno che non sia presente una nota AIFA, che vincola la rimborsabilità a specifiche condizioni patologiche o terapeutiche in atto. La modalità di fornitura dei farmaci di fascia A avviene attraverso le farmacie territoriali o le strutture sanitarie pubbliche;
- **FASCIA H:** comprendente i **farmaci di esclusivo uso ospedaliero** utilizzabili solo in ospedale o che possono essere distribuiti dalle strutture sanitarie;
- **FASCIA C:** comprendente **farmaci a totale carico del paziente** (ad eccezione dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia – [legge 203/2000](#)). Con riferimento al regime di fornitura, i farmaci di classe C sono distinti in farmaci con obbligo di prescrizione medica e farmaci senza obbligo di prescrizione medica. I farmaci di classe C senza obbligo di prescrizione medica sono a loro volta distinti in due sottoclassi: farmaci utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori con accesso alla pubblicità (OTC) individuati dalla [legge 537/1993](#) nella fascia *C-bis* e farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), per i quali non è possibile fare pubblicità.

Quando un farmaco ha superato le fasi obbligatorie della sperimentazione clinica, la **Commissione Tecnico Scientifica (CTS)** dell'[Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA](#), effettua tutte le valutazioni necessarie (chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) per assicurarne i requisiti di sicurezza ed efficacia. La CTS esamina anche i risultati delle ricerche condotte dall'azienda produttrice del farmaco.

Se tutte le valutazioni sono positive, il farmaco è pronto per essere immesso in commercio e l'AIFA rilascia l'[Autorizzazione all'immissione in commercio \(AIC\)](#), la carta di identità del farmaco che stabilisce: il nome del medicinale; la sua composizione; la descrizione del metodo di fabbricazione; le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse; la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione; le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti; il riassunto delle caratteristiche del prodotto; il modello dell'imballaggio esterno; il foglio illustrativo; la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente. Ogni successiva modifica nel dosaggio o nella forma farmaceutica, nella presentazione o nella via di somministrazione del farmaco, comporta la richiesta e il rilascio di un'ulteriore autorizzazione.

Per essere immessi in commercio, tutti i farmaci hanno bisogno, oltre che dell'autorizzazione, anche dell'attribuzione di un prezzo e di una **classe di rimborsabilità**; deve essere infatti stabilito se il farmaco è a carico del Ssn (medicinale di classe A e H) o del cittadino (medicinale classe C).

I **prezzi dei farmaci di fascia C** sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale, il loro prezzo, e quello dei medicinali di fascia *C-bis*, può essere aumentato soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari. Per i medicinali di fascia C da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, il farmacista è obbligato ad informare il paziente dell'eventuale presenza di medicinali aventi la stessa composizione quali-quantitativa e la stessa forma farmaceutica con un prezzo più basso. Se il paziente accetta, il farmacista può sostituire il medicinale prescritto con un equivalente di prezzo minore. Il farmacista non può effettuare la sostituzione se sulla ricetta il medico ha indicato la non sostituibilità del medicinale. Anche per i **farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP)** il prezzo è stabilito liberamente dal produttore. Nella pluralità dei casi si tratta di farmaci di automedicazione, per l'acquisto e l'assunzione dei quali non è necessaria la prescrizione medica, poiché sono destinati all'utilizzo autonomo da parte del cittadino per curare disturbi lievi o passeggeri. Per alcuni **farmaci di libera vendita, definiti da banco o OTC** (acronimo di *over the counter*), introdotti dalla legge finanziaria 2004 ([legge 311/2004](#)) nella classe *C-bis*, è consentita la pubblicità. Ai sensi dell'articolo 96 del [D.Lgs. 219/2006](#) sull'etichetta dei medicinali compresi nella classe *C-bis* deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione».

Per quanto riguarda i medicinali erogabili a carico del SSN, il [decreto legge 158/2012](#) ha introdotto, all'articolo 12, **novità rilevanti** in materia di procedure per la rimborsabilità e la determinazione del prezzo del farmaco. In seguito a tali innovazioni normative, le **aziende farmaceutiche possono presentare all'AIFA la domanda di avvio delle procedure relative alla classificazione di un medicinale fra quelli erogabili a carico del SSN soltanto dopo aver ottenuto l'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per lo stesso medicinale**. A questo punto, l'AIFA istruisce la domanda di concedibilità (ovvero di classificazione del medicinale fra i medicinali erogabili a carico del SSN) contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo.

Per quanto riguarda la [determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN](#), si ricorda che la materia è stata recentemente innovata dal [decreto 2 agosto 2019](#), entrato in vigore soltanto nel luglio 2020, che ha abrogato la deliberazione CIPE 1° febbraio 2001 "Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci", che fino a quel momento aveva regolato la materia. Per una puntuale descrizione del decreto si rinvia alla [pagina dedicata](#) del sito istituzionale del Ministero della salute.

Il comma 377 definisce i criteri in base ai quali effettuare la revisione, che sono quelli di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o

escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

I provvedimenti di revisione, adottati con determina AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (**comma 378**).

Viene poi attribuita all'AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata (**comma 379**).

Viene infine stabilita la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendosi che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 380**).

Articolo 1, commi 381-385
(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

Le disposizioni in esame prevedono l'implementazione delle procedure per la generazione del **buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN (comma 381)**. Tale buono può essere utilizzato dalle persone affette da celiachia nelle **farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata (GDO) (comma 382)**, con i quali le regioni e le province autonome hanno stipulato apposite **convenzioni (comma 383)**. Inoltre, viene disposto che ,con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati i **criteri** per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria, del **sistema centralizzato di generazione del suddetto buono**, delle **modalità di utilizzo** di esso presso i negozi convenzionati, dell'**assegnazione del budget mensile** ai singoli beneficiari, della **tracciabilità dell'importo residuo** disponibile di tale *budget* e delle **modalità di compensazione** tra regioni e province autonome delle **spese effettuate in un luogo diverso da quello di residenza e di domicilio sanitario dell'acquirente (comma 384)**. Viene infine stabilito che, alla **copertura degli oneri** derivanti dai precedenti commi, quantificati in un importo pari a **2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027**, si provvede tramite l'**utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 385)**.

I **commi 381-385** dettano disposizioni relative alla **dematerializzazione del buono per l'erogazione dei prodotti per celiaci**.

Si ricorda che la **celiachia** è una infiammazione cronica dell'intestino tenue a carattere genetico, con caratteristiche di malattia autoimmune, dovuta al glutine, che determina la necessità di rimozione di tale componente a vita dalla dieta individuale. Si stima che circa la metà delle persone affette da celiachia non ha una diagnosi accertata a causa della sintomatologia lieve o atipica. Il test diagnostico è rappresentato dalla presenza nel sangue di autoanticorpi specifici che sono in grado, se non curati, di creare, in particolare nella popolazione giovane e in fase di sviluppo, compromissioni della crescita strutturale e della mineralizzazione ossea, oltre a disturbi gastro-intestinali di carattere cronico. Lo *screening* condotto con questi anticorpi può precocemente identificare persone affette da celiachia, sia asintomatiche che sintomatiche.

La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sulla celiachia Dall'ultima [relazione](#), pubblicata a marzo 2025 (dati 2023), si evince che nel 2023 in Italia il numero di celiaci ha raggiunto i 265.102 soggetti, di cui il 70% (184.731) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (80.371) a quella maschile. La celiachia risulta concentrata nella fascia di età tra i 18 e i 59 anni (67%). Il dato epidemiologico rassicurante che emerge è che il saldo delle diagnosi del 2023 ha oltrepassato quello del 2019.

In particolare, il **comma 381** prevede, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, l'implementazione delle procedure per la **generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale**. Le modalità di tali procedure sono stabilite dal **successivo comma 384** (v. *infra*). Inoltre, dispone che alle persone affette da celiachia il **Sistema tessera sanitaria** rilascia il buono dematerializzato tramite un codice personale valido su tutto il territorio nazionale e con l'indicazione del limite massimo di spesa previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che il **Sistema Tessera Sanitaria (TS)**, istituito in conformità all'**articolo 50**, comma 1, del [D.L. n. 269 del 2003](#)⁸³, è lo strumento volto alla **digitalizzazione e semplificazione del sistema sanitario italiano**, tramite il monitoraggio della spesa sanitaria e la rilevazione telematica delle prescrizioni e delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

All'interno del Sistema Tessera Sanitaria rientrano i seguenti servizi:

- **Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA);**
- **Ricetta elettronica;**
- **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);**
- **dati di spesa sanitaria a supporto della dichiarazione dei redditi precompilata;**
- **esenzioni sanitarie per reddito** (esonero totale o parziale del pagamento del *ticket*);
- **trasmissione telematica dei dati dei certificati di malattia;**
- **emergenza COVID-19** (certificazione verde, applicazione Immuni, tamponi antigenici rapidi, tamponi molecolari, test sierologici, vaccini);
- **Tessera sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);**
- **rilevazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche attraverso l'invio telematico dei dati delle ricette al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);**
- **dematerializzazione del Piano Terapeutico (PT)** per consentire la mobilità degli assistiti tra regioni.

⁸³ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici* (con. con mod. dalla L. n. 326 del 2003).

Si ricorda, inoltre, che le indicazioni “senza glutine” e “a contenuto di glutine molto basso”, presenti nell’etichettatura degli alimenti, sono disciplinate dal [Regolamento \(UE\) 828/2014](#). Può anche essere presente l’espressione “specificamente formulato per celiaci” o “per persone intolleranti al glutine”, quando un alimento è prodotto specificamente per persone affette da celiachia.

Si ricorda, altresì, che in base all’articolo 4 della [legge n. 123 del 2005](#)⁸⁴ ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, con limiti massimi di spesa fissati con decreto del Ministro della salute e aggiornati periodicamente in base alla rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il [decreto 10 agosto 2018](#).

Il **comma 382** specifica che tale buono dematerializzato può essere adoperato dai soggetti affetti da celiachia per l’**acquisto di prodotti senza glutine** nelle **farmacie**, nelle **parafarmacie**, nei **negozi alimentari specializzati** e nei **negozi della grande distribuzione organizzata (GDO)**⁸⁵.

Il **comma 383** stabilisce che le **regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** provvedono a stipulare **convenzioni con i negozi della GDO e i negozi specializzati nella vendita di alimenti senza glutine** e a fornire, sui propri siti *internet*, l’**elenco dei negozi convenzionati**, aggiornato con cadenza semestrale. Inoltre, tale elenco deve essere comunicato, da parte delle regioni e province autonome, al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute per la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

Il **comma 384** dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sia adottato un **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, recante i **criteri standard** per la definizione e l’attuazione, attraverso il Sistema tessera sanitaria:

- del **sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato** previsto dal comma 381, valido sull’intero territorio nazionale e da assegnare a ciascun beneficiario;

⁸⁴ *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.*

⁸⁵ La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è l’insieme delle attività commerciali che si occupano di vendere al dettaglio prodotti di largo consumo, tramite una rete di negozi gestiti in modo centralizzato (ne fanno parte, per esempio, supermercati, ipermercati, grandi magazzini, *discount*).

- delle **modalità di attribuzione a ciascun beneficiario del *budget* mensile** a carico del SSN;
- delle **modalità di utilizzo del buono presso i negozi** elencati nel comma 383;
- della **tracciabilità dell'importo del *budget* residuo disponibile** per ciascun beneficiario;
- delle **modalità di compensazione tra regioni e province autonome** relative alle **spese effettuate**, nei negozi convenzionati per l'erogazione dei prodotti senza glutine, dai soggetti che hanno acquistato tali prodotti **in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario**.

Il **comma 385**, infine, quantifica gli **oneri derivanti dai commi 381-384**, pari a **2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027**, e dispone che a essi si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, [L. n. 662 del 1996](#)⁸⁶), indicate all'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)).

Si ricorda che i commi 34 e 34-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, recante **misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la **tutela della salute materno-infantile**, della **salute mentale**, della **salute degli anziani**, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla **prevenzione delle malattie ereditarie**, nonché alla **realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA**⁸⁷.

La procedura di erogazione delle risorse è prevista all'art. 34-*bis* ed è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a

⁸⁶ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

⁸⁷ Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.

carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede che una quota delle risorse incrementalì del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato (stabilito dall'articolo 1, comma 273, della citata legge di bilancio per il 2025) è destinata all'**incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, previsti dall'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996 , come segue:

- **773,9 milioni di euro per l'anno 2026;**
- **340,9 milioni per l'anno 2027;**
- **379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.**⁸⁸

⁸⁸ Per l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e per le quote di tali risorse incrementalì destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, disposti dal disegno di legge di bilancio in esame, si veda la scheda relativa ai commi 333-339 del presente dossier.

Articolo 1, commi 386-395 (Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

I **commi 386-395** intervengono a modificare diverse disposizioni relative al **settore farmaceutico**.

In particolare, il **comma 386** incrementa, a decorrere dall'anno 2026, il **tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,30 per cento, come modificato nel corso dell'esame al Senato** - in precedenza fissato allo 0,20 -, e il **tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento**.

Il **comma 387** precisa che **resta fermo** il valore percentuale del **tetto per acquisti diretti di gas medicinali** pari allo 0,2 per cento.

Il **comma 388, aggiunto nel corso dell'esame al Senato**, prevede la **riduzione del fondo farmaci innovativi**, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), a decorrere dall'anno 2026 di **140 milioni** di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288, 289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.

Il **comma 389** stabilisce che, a **decorrere dall'anno 2026**, non si applicano le disposizioni relative al c.d. *payback* 1,83%, di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del [decreto-legge n. 78/2010](#)⁸⁹, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

Il **comma 390** stabilisce che agli **oneri previsti dal comma 388**, pari a **166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, si provvede a valere sulle risorse incrementalmente del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite dall'articolo 1, comma 275, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (Legge di bilancio 2025).

Il **comma 391, come modificato nel corso dell'esame al Senato**, inserisce un nuovo comma 225-*bis* all'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (Legge di bilancio 2024), stabilendo che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al precedente comma 225 della citata Legge di bilancio, relativo al **rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale alle farmacie**, si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.

⁸⁹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

Il **comma 392** sostituisce il **comma 33-bis** dell'**articolo 48**, del [decreto-legge n. 269/2003](#)⁹⁰, prevedendo che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), oltre a poter avviare una nuova **procedura di contrattazione del prezzo** con il titolare dell'autorizzazione in commercio (AIC) del medesimo **medicinale biotecnologico**, può in alternativa ricevere la proposta da parte del titolare dell'AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno **sconto di almeno il 20 per cento** rispetto a quello previgente.

Il **comma 393** novella l'articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024 (*Legge di bilancio 2025*), precisando che le percentuali di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (66 per cento per le aziende farmaceutiche e 3,65 per cento per i grossisti) si riferiscono ai farmaci di fascia A erogati attraverso il canale dell'assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 394** proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 la possibilità per l'AIFA di avvalersi, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, dei dati presenti nel **Nuovo sistema informativo sanitario**, nonché il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, previsti all'articolo 1, comma 583, della [legge n. 145 del 2018](#)⁹¹.

Il **comma 395** prevede che, dal **1° gennaio 2026**, venga meno la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ove prevista, con conseguente abrogazione dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della [legge n. 296 del 2006](#)⁹² che prevede che le aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica, nonché l'articolo 1, commi 225 e 227, della [legge n. 147 del 2013](#)⁹³, che prevedono il meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo e definiscono le modalità di

⁹⁰ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003.

⁹¹ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*.

⁹² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

⁹³ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*.

applicazione e i criteri per la sospensione di tale riduzione con i provvedimenti dell'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi 386-395** intervengono a modificare diverse disposizioni relative al **settore farmaceutico**.

In particolare, il **comma 386** incrementa, **a decorrere dall'anno 2026**, il **tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti** di cui all'articolo 1, comma 398, della [Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)⁹⁴, dello **0,30 per cento**, come modificato nel corso dell'esame al Senato - in precedenza fissato allo 0,20 -, e il **tetto della spesa farmaceutica convenzionata** di cui all'articolo 1, comma 399, della medesima legge n. 232 del 2016, dello **0,05 per cento**.

La voce della spesa farmaceutica rappresenta una delle più consistenti nell'ambito della spesa sanitaria rientrante nel fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Per tale motivo, la normativa di settore ha introdotto progressivamente strumenti di monitoraggio per la *governance* ed il controllo sull'**appropriatezza dell'uso** dei farmaci.

A tal fine, è stato previsto, oltre a un **tetto per la spesa farmaceutica convenzionata**, innalzato ed esteso dal [decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#)⁹⁵ (commi 398 e 399), **anche alla spesa diretta**.

Nel corso degli anni, il **tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti** è stato più volte modificato: l'articolo 1, comma 223, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha stabilito il tetto nella misura dell'**8,5 per cento** a decorrere **dall'anno 2024**, fermi i valori percentuali del tetto per acquisti diretti di gas medicinali pari allo 0,2 per cento. Conseguentemente il **tetto della spesa farmaceutica convenzionata** è stato rideterminato nel valore del **6,8 per cento** a decorrere dal medesimo anno 2024. Pertanto, il valore complessivo della spesa farmaceutica è **rideterminato nel 15,30% a decorrere dall'anno 2024**.

Con la **disposizione in commento** si interviene, dunque, a **innalzare** ulteriormente il tetto della **spesa farmaceutica per gli acquisti diretti all'8,8 per cento** e il tetto della **spesa farmaceutica convenzionata** al **6,85 per cento**. Pertanto, il valore complessivo della spesa farmaceutica è **rideterminato nel 15,65 per cento**, a decorrere dall'anno 2026.

Sembra conseguentemente abrogata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 282, della legge n. 234 del 2021, che prevede che i due limiti distinti che compongono il tetto complessivo della spesa farmaceutica, relativi alla farmaceutica convenzionata e alla farmaceutica per acquisti diretti, possano essere annualmente rideterminati, ferma restando l'entità complessiva del tetto.

⁹⁴ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

⁹⁵ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.*

Per la copertura dell'innalzamento di un ulteriore 0,10 per cento, stabilito in sede referente, per un totale di 0,30 per cento per il tetto alla spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, si veda il comma 388 *infra*.

Il **comma 387** precisa che resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)⁹⁶.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, nell'ambito del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, un tetto pari allo 0,2 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali.

Il comma 388, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede la **riduzione del Fondo farmaci innovativi**, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), a decorrere **dall'anno 2026** di 140 milioni di euro annui. La riduzione avviene proporzionalmente tra le diverse tipologie di farmaci che accedono al fondo, quali: i farmaci innovativi, i farmaci ad innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, di cui rispettivamente ai commi 288, 289 e 290, dell'articolo 1 della medesima legge n. 207 del 2024.

Si può ricordare che con il decreto *Sostegni-bis* (art. 35-ter D.L. n. 73/2021, L. n. 106/2021) è stato stanziato, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinato al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (superando la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici), mentre la Legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021 (comma 259), ha stabilito ulteriori somme incrementali degli stanziamenti di tale Fondo pari a 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 300 milioni dal 2024, integrando corrispondentemente il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

In seguito, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 281-292, L. n. 207/2024) è intervenuta integrando la disciplina in materia di farmaci innovativi, antibiotici *reserve*, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata.

Secondo la relazione tecnica, la riduzione del Fondo pari a 140 milioni, prevista dal comma in commento, è diretta a coprire l'ulteriore incremento dell'0,10 per cento (per un totale di 0,30 per cento) del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti di cui al comma 387. Come precisa la stessa relazione, la predetta riduzione avviene proporzionalmente tra i farmaci innovativi, i farmaci ad innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per

⁹⁶ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*

infezioni da germi multiresistenti, rispettivamente fino a un limite massimo di 900, 300 e 100 milioni di euro annui.

Il **comma 389** stabilisce che, a **decorrere dall'anno 2026**, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)⁹⁷, conv. con modif., dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

Si ricorda che l'art. 11, comma 6, D.L. n. 78 del 2010, introduce il c.d. *payback* 1,83%. In particolare, è previsto che le Aziende farmaceutiche debbano corrispondere alle regioni e all'erario un importo dell'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di SSN (farmaci di classe A).

In particolare, il quarto periodo della predetta disposizione stabilisce che a decorrere dal 31 maggio 2010 le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime e all'erario l'importo predetto dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Al quinto periodo si stabilisce che i predetti importi sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)⁹⁸.

Il **comma 390** stabilisce che agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (*Legge di bilancio 2025*)⁹⁹.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Legge di bilancio 2025*) destina una parte delle risorse incrementalì, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite con tale legge (al comma 273) al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'[articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)¹⁰⁰.

⁹⁷ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁹⁸ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

⁹⁹ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

¹⁰⁰ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

In proposito, si ricorda che i commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996 recante *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data ai progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA¹⁰¹.

La procedura di erogazione delle risorse è prevista all'art. 34-*bis* ed è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

Il **comma 391, sostituito nel corso dell'esame al Senato**¹⁰², inserisce un nuovo comma 225-*bis* all'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (Legge di bilancio 2024)¹⁰³, stabilendo che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al comma 225 lett. a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.

Si può ricordare che il **comma 225** dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il **rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale** è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate:

a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile);

¹⁰¹ Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.

¹⁰² La modifica introdotta in sede referente è diretta a precisare la quota da considerare tra le varie elencate dal comma 225.

¹⁰³ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;

c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;

d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;

e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza¹⁰⁴. Quest'ultima quota è, dal successivo **comma 226**, rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 225 precisa che il descritto nuovo sistema di remunerazione è previsto nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale. Tale innovazione del sistema è dichiaratamente attuativa di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95¹⁰⁵ (c.d. *spending review*). L'ultimo periodo del comma 225, poi, precisa che è da intendersi invariato il prezzo di vendita dei farmaci essenziali e dei farmaci per malattie croniche.

Con il comma in commento, dunque, si intende prevedere che per i farmaci con prezzo al netto IVA superiore a 100 euro, il rimborso viene in concreto fissato a una quota fissa pari a 6 euro.

Il comma 392 sostituisce il comma 33-bis dell'articolo 48, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#)¹⁰⁶, conv. con modif. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33 del citato D.L. n. 269/2003, con il titolare dell'autorizzazione in commercio (AIC) del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. In alternativa, si prevede, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, che l'AIFA possa ricevere la proposta da parte del titolare dell'AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente.

¹⁰⁴ Le liste di trasparenza sono, in sostanza, elenchi dei medicinali equivalenti disponibili nel circuito distributivo, pubblicati e aggiornati periodicamente dall'AIFA.

¹⁰⁵ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

¹⁰⁶ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*

Si ricorda che l'**articolo 48, comma 33-bis**, del **decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269**, detta la procedura seguita dall'AIFA per la contrattazione del prezzo di medicinali biotecnologici, alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile.

L'**intervento normativo** è volto a introdurre una **modalità ulteriore e alternativa per determinare il prezzo** del medicinale biotecnologico: in particolare, si prevede che l'AIFA possa ricevere la **proposta** da parte del titolare di AIC del medicinale biotecnologico di un **prezzo di rimborso** da parte del SSN con uno **sconto di almeno il 20 per cento** rispetto a quello **previgente**.

Il **comma 393** aggiunge all'articolo 1, comma 324, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)¹⁰⁷, più volte citata, dopo le parole «della legge 24 dicembre 1993, n. 537», le seguenti: «erogati in regime di assistenza convenzionata».

Si può ricordare che il comma 324 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, della più volte citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Legge di bilancio 2025*) opera, all'interno della filiera del farmaco, una rideterminazione delle **quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti**, trasferendo una percentuale pari allo 0,65 per cento sul **prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A** - ossia farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN - dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. Pertanto, in relazione ai farmaci di classe A, le quote di spettanza di aziende farmaceutiche e grossisti sono rideterminate, rispettivamente, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento dal comma 324 della predetta Legge di bilancio 2025.

Come precisa la relazione illustrativa, con **la disposizione in commento**, si **precisa** che le percentuali delle **quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico** si riferiscono ai **farmaci di fascia A**, erogati attraverso il canale dell'assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 394** interviene a modificare l'articolo, 1, comma 583, della [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)¹⁰⁸, come segue:

a) le parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;

b) le parole «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».

¹⁰⁷ *Legge di bilancio 2025*

¹⁰⁸ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*

Il comma 583 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018 (*Legge di bilancio 2019*) prevede che, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai fini del **monitoraggio della spesa per acquisti diretti**, si avvalga dei **dati delle fatture elettroniche**, nonché, sempre fino al 31 dicembre 2025, dei **dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario**. La disposizione in commento pertanto estende tali modalità di monitoraggio fino al 31 dicembre 2028.

Il **comma 395** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data, sono abrogati l'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si ricorda che con la [Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006](#) “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”, è stata adottata la misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN. Successivamente, la [L. n. 296 del 2006](#) (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha consentito alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006, ossia la sospensione della riduzione del 5 per cento sul prezzo delle specialità medicinali di cui esse sono titolari, dietro versamento del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni.

Tale meccanismo si applica sia alla spesa farmaceutica convenzionata sia alla spesa per acquisti diretti:

- in particolare, il *payback* 5% per la spesa farmaceutica convenzionata è relativo alla sospensione della riduzione di prezzo del 5 per cento per medicinali di fascia A¹⁰⁹ erogati in regime di assistenza convenzionata, ai sensi art. 1 comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il *payback* 5% per la spesa farmaceutica per acquisti diretti riguarda la sospensione della riduzione di prezzo del 5 per cento per medicinali di fascia A e H¹¹⁰ erogati in regime di assistenza non convenzionata, ai sensi art. 1 comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha poi previsto che tale meccanismo si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

La **disposizione in commento esclude** a decorrere dal **1° gennaio 2026** tale **facoltà** per le **aziende farmaceutiche** per i medicinali comunque impiegati o

¹⁰⁹ Sono i farmaci totalmente rimborsati al paziente dal Servizio Sanitario Nazionale, in quanto farmaci essenziali e per le malattie croniche.

¹¹⁰ Sono i farmaci totalmente rimborsati ma disponibili solo a livello ospedaliero.

dispensati dal Servizio sanitario nazionale, abrogando di conseguenza le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedevano tale possibilità.

Articolo 1, comma 396
(Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici)

Il **comma 396** – inserito **dal Senato** – introduce una disciplina specifica per le procedure di acquisto, da parte di soggetti pubblici, dei farmaci non biologici¹¹¹ per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da [certificato di protezione complementare](#) e per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci equivalenti¹¹². Tale disciplina viene posta inserendo un comma 11-*quinquies* nell'articolo 15 del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni; tale articolo, nel precedente comma 11-*quater*, già pone una disciplina sulle stesse procedure per i farmaci biologici per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da certificato di protezione complementare e per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci biosimilari¹¹³.

La novella in esame distingue a seconda che sussistano o meno sul mercato quattro o più farmaci a base del medesimo principio attivo. Nella prima ipotesi, le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante applicazione di accordi-quadro con tutti gli operatori economici e con riparto, da parte della centrale regionale d'acquisto, delle forniture del lotto unico tra i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il riparto (che è operato con quote percentuali diverse tra i tre farmaci) è inteso a limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture. La novella pone inoltre norme specifiche per il caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità di un contratto di fornitura.

Riguardo alla fase della erogazione dei prodotti in oggetto da parte del soggetto appaltante ai centri prescrittori, la novella richiama il codice dei contratti pubblici, di cui al [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#).

¹¹¹ Riguardo ai farmaci biologici, cfr. invece *infra* (per la nozione di farmaci biologici, cfr. la seguente [pagina](#) del sito *internet* istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA).

¹¹² Per la nozione di farmaci equivalenti, cfr. la seguente [pagina](#) del sito *internet* istituzionale dell'AIFA.

¹¹³ Per la nozione di farmaci biosimilari, cfr. la seguente [pagina](#) del sito *internet* istituzionale dell'AIFA.

Articolo 1, commi 397-398
(Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

I **commi 397 e 398** incrementano da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto – nell’ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale¹¹⁴ per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell’ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) –. L’elevamento è disposto con efficacia già dall’anno 2025.

Il finanziamento in oggetto è stato introdotto dall’articolo 2 del [D.L. 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2025, n. 133](#) (articolo oggetto della presente novella parziale). Si ricorda che la disposizione demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell’anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.

L’Ospedale pediatrico in esame – in quanto organizzazione della Santa Sede – non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie¹¹⁵. Si ricorda altresì che, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 110 da

¹¹⁴ Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-*bis* dell’articolo 1 della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni.

¹¹⁵ Il suddetto articolo 2 del D.L. n. 110 richiama in particolare le norme generali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8-*sexies* del [D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502](#). La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del medesimo D.L. n. 110 (relazione reperibile nell’[A.S. n. 1611](#)) ricorda altresì il principio di cui all’articolo 1, comma 171, della [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, secondo cui la remunerazione dei singoli soggetti erogatori, pubblici e privati, di singole prestazioni sanitarie non può essere differenziata a seconda della residenza dell’assistito.

I rapporti tra l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall’Italia ai sensi della [L. 18 maggio 1995, n. 187](#).

parte dell'Assemblea del Senato, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo "a dare attuazione alla norma di cui al decreto in esame nel senso di prevedere la remunerazione a livello statutale delle funzioni assistenziali all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate a favore di pazienti non residenti nel Lazio" (riguardo alla procedura di emanazione dei decreti attuativi e ai criteri per le relative determinazioni, cfr. *supra*).

Articolo 1, comma 399 (Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

Il **comma 399** interviene a innalzare, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al **4,6 per cento**. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previsti.

Il **comma 399** interviene a innalzare al **4,6 per cento**, a decorrere dall'anno 2026, il **tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici** di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del [decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#)¹¹⁶, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

Si può ricordare che l'art. 17, comma 1, lettera c), del [decreto legge 6 luglio 2011 n. 98](#), convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal S.S.N. per l'acquisto di dispositivi medici è fissata entro un tetto a livello nazionale e di ogni singola Regione.

Il valore del tetto di spesa nazionale è stato fissato al 4,4% dall'art. 1, comma 131, lettera b), della [legge 24 dicembre 2012 n. 228](#).

L'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, demanda, al comma 1 lettera b), la fissazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4%.

• *La disciplina del payback per le aziende fornitrici di dispositivi medici*

L'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, più volte citato, oltre a demandare, al comma 1 lettera b), la fissazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4%, ha altresì previsto:

- al comma 8 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), di demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, la certificazione dell'eventuale superamento del tetto di

¹¹⁶ Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici; la rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento;

- al comma 9, di porre a carico l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, certificato dal Ministero della salute, alle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nell'anno 2015, al 45% nell'anno 2016 e al 50% a decorrere dall'anno 2017, in misura pari per ciascuna azienda all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale (c.d. payback).

Con [decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022](#), è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dai conti economici regionali consolidati.

Tuttavia, la normativa predetta ha subito una serie di deroghe:

- innanzitutto, l'art. 8, DL. 34/2023 (L. n. 56/2023), oltre a istituire, nello stato di previsione del MEF, un fondo con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici possono versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano;

- di recente, tale quota è stata ulteriormente ridotta. Con l'art. 7 del [decreto-legge n. 95 del 2025](#)¹¹⁷, si è modificata la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. payback). In particolare, si riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Pertanto, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici secondo la modalità prevista dal primo periodo del comma 1; in caso di inadempimento del pagamento da parte delle aziende fornitrici, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette

¹¹⁷ Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare;

- con lo scopo di coprire le minori entrate delle regioni, dopo la riduzione della quota posta a carico delle aziende fornitrici, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo dovrà poi essere ripartito tra le regioni e le province autonome, con le modalità previste dalla norma.

Inoltre, l'art. 9 del citato [D.L. n. 34/2023](#)¹¹⁸, al fine di limitare la spesa a carico del SSN per i versamenti effettuati per ripianare lo sfioramento in considerazione del fatto che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possano portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati, secondo le modalità previste dalla normativa fiscale, emettendo un apposito documento contabile nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del *payback*.

Più recentemente è intervenuto il [DL. 98 del 2023](#)¹¹⁹ (L. n. 127/2023) che ha disposto la **proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023**, del termine per il versamento di importi dovuti a titolo di ***payback* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici** al Servizio Sanitario Nazionale (articolo 4, comma 2). Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al **ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018**, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

In relazione al governo dei dispositivi medici, l'art. 1, commi 329-331, [Legge n. 207 del 2024](#) (Legge di bilancio per il 2025)¹²⁰ ha introdotto un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. In particolare, i predetti commi recano una specifica procedura per l'adozione di misure concernenti il settore dei **dispositivi medici**, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore del Programma nazionale di *Health technology assessment* (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Intervengono, altresì, sui compiti dell'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

In proposito, il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, è intervento a dettare i criteri e le

¹¹⁸ *Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.*

¹¹⁹ *Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.*

¹²⁰ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.

Articolo 1, commi 400-401
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

Il **comma 400** incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale (risultante a consuntivo nell'anno 2011), incrementato di 6,5 punti percentuali (in tale ambito, in base alla disciplina già vigente¹²¹, una quota di 0,5 punti è destinata all'acquisto di "prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti", con priorità per le "strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso"). Nell'ambito della determinazione degli incrementi in esame, il **comma 401** sostituisce la clausola generale di rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale con il richiamo della disciplina relativa sia a tale obbligo di equilibrio sia alle relative misure per la salvaguardia del medesimo equilibrio.

In merito all'incremento dei suddetti limiti, si ricorda che l'**articolo 8, commi 1 e 2**, del disegno di legge di iniziativa governativa approvato in prima lettura al Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, [A.C. n. 2365](#), prevede un ulteriore incremento nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 (oltre che nella misura di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025); il citato **comma 2 dell'articolo 8** prevede che le risorse relative a tale ulteriore incremento siano prioritariamente destinate all'acquisto di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza-urgenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. Il **comma 4 dell'articolo 10** dello stesso disegno di legge prevede che le risorse già derivanti dalla quota di incremento di 1 punto percentuale di cui all'articolo 1, comma 277, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#), siano in via prioritaria utilizzate per l'acquisto di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo dipendenti, conseguenti all'accesso o al trasferimento da pronto soccorso con codice di

¹²¹ Cfr. l'articolo 1, comma 279, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

accesso rosso o arancio.

In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, come sviluppata anche nella [sentenza](#) n. 114 dell'11 giugno-21 luglio 2025, relativa ai limiti di spesa per il personale degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale, la definizione di limiti specifici all'interno del limite di spesa regionale generale, relativo al settore sanitario, inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione e basati sulle competenze legislative di quest'ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute. *Si consideri l'opportunità di valutare tali profili costituzionali.*

Articolo 1, commi 402-404
(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

I commi 402-404 prevedono l'avvio in via sperimentale per l'anno 2026 di una **specifica progettualità** rivolta agli **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici** e agli **ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione**, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali (**comma 402**).

Per le finalità indicate al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di **20 milioni di euro per l'anno 2026**, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con **decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della *Legge di bilancio* per il 2025 ([Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), riguardanti le quote destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (**comma 403**).

Viene poi precisato che la disposizione di cui ai commi in esame è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al [D.P.R. n. 670/1972](#) (**comma 404**).

I commi 402-404 prevedono l'avvio in via sperimentale per l'anno 2026 di una **specifica progettualità** rivolta agli **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici** e agli **ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione**, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali (**comma 402**).

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico o privato, i quali, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità (art. 1, [D.lgs. n. 288/2003](#)¹²²).

¹²² Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3

Le regioni possono avvalersi di tali istituti per assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza, tramite la stipula di appositi accordi o contratti (art. 8, [D.lgs. n. 502/1992](#)).

La caratteristica peculiare degli IRCCS è rappresentata dal binomio assistenza-ricerca, tra le quali sussiste “reciproca strumentalità” (come da ultimo ribadito dalla [sentenza](#) del Cons. Stato, sez. III, 01/02/2017, n. 439). L’attività di ricerca li distingue dalle ordinarie strutture del Servizio Sanitario, in cui l’attività di ricerca occupa una posizione marcatamente secondaria quando non è del tutto assente - quali gli ospedali generali- dall’altro lato, la specializzazione di questi istituti (che non ne determina tuttavia la monotematicità) li differenzia dai policlinici universitari.

In particolare, le attività degli IRCCS consistono nelle prestazioni di ricovero e cura a favore dei pazienti, nella ricerca scientifica e tecnologica diretta a migliorare i percorsi di cura e diagnostici già esistenti e nella sperimentazione.

La qualifica di IRCCS è riconosciuta dal Ministero della Salute, previa intesa con il Presidente della regione interessata (v. [approfondimento sui requisiti e sulle tipologie di IRCCS](#)). A seguito del riconoscimento, tali Istituti possono fruire di finanziamenti ministeriali per lo svolgimento dell’attività di ricerca sanitaria nelle discipline di riferimento. Spetta allo stesso Ministero della salute il compito di vigilare sull’attività traslazionale degli IRCCS, assicurando che la stessa sia svolta nell’interesse pubblico, con una diretta ricaduta sull’assistenza del malato.

Nell’ambito della Missione 6 del PNRR è stata prevista la riforma degli IRCCS. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa ([C. 3475](#)), divenuto [Legge 3 agosto 2022, n. 129](#) per **delegare il Governo al riordino degli IRCCS**.

In particolare la riforma punta ad introdurre **criteri e standard internazionali** per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori (tra cui *impact factor*, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire esclusivamente la presenza di **strutture di eccellenza**. La finalità è quella di collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l’attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.

Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli Istituti e la valorizzazione dell’attività di trasferimento tecnologico con le imprese (qui l’approfondimento [Riforma IRCCS](#)).

La delega è stata attuata con il [D.Lgs n. 200/2022](#), recante Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Questi Istituti, attualmente riconosciuti dal Ministero della Salute, sono in totale 54, di cui 23 pubblici, 5 dei quali costituiti in Fondazioni di Diritto pubblico, presenti in 16 delle 21 Regioni e Province autonome ([qui l’elenco](#)), accomunati da una attività di ricerca che deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche ospedaliere; si differenziano dagli Istituti zooprofilattici sperimentali – IZS in campo zoologico e veterinario, con 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui la [mappa](#)).

Per quanto attiene ai fondi a essi destinati, si rinvia alla [delibera del 19 dicembre 2024 del CIPESS](#)¹²³ in materia di riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza.

Per un approfondimento sul tema si veda il *dossier* relativo a "Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Quadro di contesto e disciplina normativa" al [seguente link](#).

Quanto agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, va ricordato che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del [D.Lgs n. 502/1992](#)¹²⁴, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime. Il comma 3 prevede che sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992](#)¹²⁵.

Per le finalità indicate al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni¹²⁶. Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della *legge di bilancio per il 2025* ([Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), riguardanti le quote destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 403).

Il comma 273 della citata Legge di bilancio per il 2025 prevede la definizione dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato¹²⁷. Ai sensi del comma 274 una quota

¹²³ Cfr. articolo 1, comma 496, [Legge 30 dicembre 2020, n. 178](#)

¹²⁴ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

¹²⁵ *Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.*

¹²⁶ La disposizione mira a prevedere la possibilità per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano di accedere a tali risorse. Invero, si ricorda che le regioni ad autonomia speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario, eccetto la Sicilia, la cui aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 per cento, ai sensi della [legge 296 del 2006](#), articolo 1 comma 830.

¹²⁷ Pari a - 1.302 milioni di euro per l'anno 2025;

- 5.015,4 milioni per il 2026;

- 5.734,4 milioni per il 2027;

delle predette risorse incrementalì, è accantonata in vista dei **rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030**, mentre il **citato comma 275** dispone che una quota di dette risorse incrementalì sia destinata all'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996¹²⁸, come segue (**comma 275**):

- 773,9 milioni di euro per l'anno 2026
- 340,9 milioni per il 2027
- 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 404 precisa poi che la disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al [D.P.R. n. 670/1972](#) (**comma 404**).

In proposito si ricorda che l'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce le procedure di modifica delle disposizioni previste dal titolo VI (relativo alla finanza della regione e delle province) e dall'art. 13 (concernente concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) del medesimo testo unico. In particolare le predette norme possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

-
- 6.605,7 milioni per il 2028;
 - 7.667,7 milioni per il 2029;
 - 8.840,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

¹²⁸ In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996 recante **misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del CIPESS a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. La procedura di erogazione delle risorse, prevista all'art. 34-*bis*, è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

Articolo 1, commi 405-406

(Servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

Il comma 405 prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027, nell'ambito della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a., per la realizzazione di infrastrutture in grado di assicurare la traduzione e lo scambio transfrontaliero, tramite il Sistema tessera sanitaria, di ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di laboratorio e di diagnostica per immagini. Il comma 406 dispone che agli oneri derivanti da tale spesa si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il comma 405 dispone l'autorizzazione di spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027 per garantire la continuità assistenziale nell'Unione europea, tramite la messa a punto di infrastrutture, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e rendono possibile la traduzione e lo scambio dei seguenti documenti:

- **ricette elettroniche (v. *infra*);**
- **profilo sanitario sintetico¹²⁹;**
- **documenti clinici originali;**
- **referti di laboratorio;**
- **schede di dimissione ospedaliera;**
- **referti di diagnostica per immagini.**

Si ricorda che il **Sistema Tessera Sanitaria (TS)**, istituito in conformità all'articolo 50, comma 1, del **D:L. n. 269 del 2003**¹³⁰, è lo strumento volto alla

¹²⁹ Con il **decreto 27 giugno 2025** sono state fornite le indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico. Quest'ultimo è previsto dall'articolo 4 del **decreto 7 settembre 2023** (*Fascicolo sanitario elettronico 2.0*), che lo definisce come il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta.

digitalizzazione e semplificazione del sistema sanitario italiano, tramite il monitoraggio della spesa sanitaria e la rilevazione telematica delle prescrizioni e delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

All'interno del Sistema Tessera Sanitaria rientrano i seguenti servizi:

- **Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA);**
- **Ricetta elettronica;**
- **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);**
- **dati di spesa sanitaria** a supporto della **dichiarazione dei redditi precompilata;**
- **esenzioni sanitarie per reddito** (esonero totale o parziale del pagamento del *ticket*);
- **trasmissione telematica dei dati dei certificati di malattia;**
- **emergenza COVID-19** (certificazione verde, applicazione Immuni, tamponi antigenici rapidi, tamponi molecolari, test sierologici, vaccini);
- **Tessera sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);**
- rilevazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche attraverso l'**invio telematico dei dati delle ricette al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);**
- **dematerializzazione del Piano Terapeutico (PT)** per consentire la mobilità degli assistiti tra regioni.

Si ricorda, inoltre, che l'istituzione della **ricetta elettronica** ha consentito l'**informatizzazione** dell'intero processo riguardante la **ricetta medica cartacea tradizionale**. Le norme relative alla ricetta elettronica sono dettate dal [decreto MEF 2 novembre 2011](#) (in attuazione dell'articolo 11, comma 16, del [D.L. n. 78 del 2010](#)¹³¹) e dal [decreto MEF 30 dicembre 2020](#) (modificato dal [decreto MEF 1 dicembre 2022](#)). Con il [decreto MEF 25 marzo 2020](#) è stata estesa la dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e con il [decreto MEF 27 febbraio 2025](#) è stata estesa l'autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN.

Il **comma 12-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 202 del 2024**¹³² ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025¹³³ l'applicabilità – secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'[ordinanza](#) n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile¹³⁴ – di strumenti alternativi al promemoria

¹³⁰ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici* (conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003).

¹³¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* (conv. con mod. dalla L. n. 122 del 2010).

¹³² *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (conv. con mod. dalla L. n. 15 del 2025).

¹³³ L'intervento di proroga è posto in forma di novella dell'articolo 4, comma 6, del [D.L. n. 198 del 2022](#) (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*; conv. con mod. dalla L. n. 14 del 2023).

¹³⁴ Ordinanza di protezione civile (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022) “per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed

cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.

La legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 317-318, [L. n. 207 del 2024](#)) ha stabilito che tutte le **prescrizioni** a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) oltre che a carico del cittadino, siano effettuate nel **formato elettronico** di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di **dematerializzazione delle ricette mediche**. Le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione della **completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) in formato elettronico**.

Si ricorda, altresì, che il 26 marzo 2025 è entrato in vigore il [Regolamento \(UE\) 2025/327](#) sullo **spazio europeo dei dati sanitari** che mira a istituire un quadro comune per l'uso e lo scambio di dati sanitari elettronici in tutta l'Unione europea. Lo spazio europeo dei dati sanitari ha i seguenti obiettivi:

- consentire alle persone di accedere, controllare e condividere i loro dati sanitari elettronici a livello transnazionale per facilitare la prestazione di assistenza sanitaria (uso primario dei dati);
- consentire il riutilizzo sicuro e affidabile dei dati sanitari in ambiti quali la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione delle politiche e le attività regolatorie (uso secondario dei dati);
- promuovere un mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, a sostegno dell'uso sia primario che secondario.

Si ricorda, infine, che il comma 15-*quater*¹³⁵ dell'articolo 12 del [D.L. n. 179 del 2012](#)¹³⁶ ha introdotto l'**Ecosistema Dati Sanitari (EDS)**, alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. L'EDS è stato attuato con il [decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2024](#) (modificato dal [decreto 8 luglio 2025](#)).

L'EDS consente ai cittadini la **consultazione dei propri dati di sintesi** e l'accesso alle informazioni relative al proprio quadro clinico. Inoltre, consente anche di **visualizzare l'andamento dei propri dati, relativi a parametri clinici e vitali** e valori basati su dati relativi a eventi clinici, indicando il relativo valore soglia e il suo eventuale superamento o valore di interesse (un servizio utile soprattutto per i pazienti cronici).

altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022". Le predette modalità di utilizzo, in base all'ordinanza succitata, erano vevoli fino al 31 dicembre 2022, termine poi prorogato dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022.

¹³⁵ Introdotto dall'articolo 17, comma 1, lett. f), del [D.L. n. 69 del 2013](#) (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*; conv. con mod. dalla L. n. 98 del 2013).

¹³⁶ *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012).

Inoltre, il comma 405 prevede che la gestione di tale spesa avvenga nel quadro della **convenzione vigente tra il Ministero dell'economia e delle finanze** (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) **e la società SOGEI S.p.a.** e costituisce un incremento del limite di spesa annuo relativo alla medesima convenzione.

Si ricorda che tale [convenzione](#) è stata stipulata il 10 febbraio 2024 in riferimento al citato articolo 50 del D.L. n. 269 del 2003, per la realizzazione dei servizi rientranti nel Sistema tessera sanitaria.

Il **comma 406** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede tramite l'**utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** (articolo 1, commi 34 e 34-bis, [L. n. 662 del 1996](#)¹³⁷), indicate all'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)).

Si ricorda che i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 recante **misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la **tutela della salute materno-infantile**, della **salute mentale**, della **salute degli anziani**, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla **prevenzione delle malattie ereditarie**, nonché alla **realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute** purché **relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA**¹³⁸.

La procedura di erogazione delle risorse è prevista all'art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede che una quota delle risorse incrementalì del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre

¹³⁷ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

¹³⁸ Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.

lo Stato (stabilito dall'articolo 1, comma 273, della citata legge di bilancio per il 2025) è destinata all'**incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, previsti dall'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996 , come segue:

- **773,9 milioni di euro per l'anno 2026;**
- **340,9 milioni per l'anno 2027;**
- **379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.**¹³⁹

¹³⁹ Per l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e per le quote di tali risorse incrementalmente destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, disposti dal disegno di legge di bilancio in esame, si veda la scheda relativa ai commi 333-339 del presente dossier.

Articolo 1, commi 407-409
(Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario)

I **commi da 407 a 409** prevedono che, con decorrenza dall'anno 2026, i contributi finanziari annui dell'Italia al [Centro internazionale per le ricerche sul cancro](#)¹⁴⁰ e all'[Organizzazione mondiale della sanità animale](#) (ex Ufficio internazionale delle epizootie) siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in merito, e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio. Rispetto alla disciplina finora vigente, si estende dunque al contributo suddetto all'Organizzazione mondiale per la sanità animale la previsione che l'importo sia determinato sulla base della richiesta dell'ente medesimo.

I **commi in esame** specificano che l'assegnazione dei contributi è effettuata con decreti annui del Ministro della salute ed abrogano esplicitamente le leggi sulle quali, nella disciplina finora vigente, si basa la previsione delle determinazioni dei contributi in oggetto da parte delle leggi di bilancio statale ([L. 21 aprile 1977, n. 164](#), e [L. 22 dicembre 1980, n. 927](#)).

¹⁴⁰ Il Centro suddetto (o Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) è un organismo intergovernativo facente parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Articolo 1, commi 410-412
(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

Il **comma 410** assegna all'**Agenas**, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di **20 milioni di euro per l'anno 2026** per il **potenziamento dei servizi di telemedicina** mediante l'implementazione delle procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina. Il **comma 411** stabilisce che l'**individuazione** dei suddetti **dispositivi medici e professionisti sanitari** è effettuata con un **decreto del Ministro della salute**, proposto da Agenas, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il **comma 412** dispone che agli oneri derivanti dal comma 410 si provvede tramite l'**utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**.

I **commi 410-412** prevedono l'assegnazione di risorse per il potenziamento dei **servizi di telemedicina**.

Si ricorda che la telemedicina¹⁴¹ è costituita dall'insieme delle prestazioni sanitarie che possono essere effettuate a distanza tra il paziente e il professionista sanitario tramite l'utilizzo di tecnologie avanzate, che consentono, per esempio, di svolgere visite di controllo da remoto, di monitorare i parametri vitali dei pazienti e di agevolare la comunicazione tra professionisti sanitari e la trasmissione di documenti, referti e immagini.

In particolare, il **comma 410 assegna all'[Agenas](#)** (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (in base a quanto previsto dall'articolo 21 del [D.L. n. 4 del 2022](#)¹⁴²), la somma di **20 milioni di euro per l'anno 2026**, con il fine di garantire **servizi di telemedicina** omogenei a livello nazionale ed efficienti nella realizzazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari. Tale somma è indirizzata al potenziamento e all'efficientamento dei servizi di telemedicina tramite l'implementazione delle procedure volte a dotare i professionisti sanitari di **dispositivi medici** in grado di assicurare l'adeguato **monitoraggio dei pazienti** e di agevolare lo **sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina**.

¹⁴¹ Cfr. [pagina dedicata](#) Ministero della salute

¹⁴² *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico* (conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022).

Si ricorda che l'articolo 21, comma 1, lett. *u*), del citato D.L. n. 4 del 2022 ha inserito il comma 15-*decies* nell'articolo 12 del [D.L. n. 179 del 2012](#)¹⁴³ recante misure relative al Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e al governo della sanità digitale. Il suddetto comma 15-*decies* ha attribuito all'Agenas il ruolo di **Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD)**, al fine di assicurare il **potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità**. La norma ha la finalità di **garantire l'omogeneità** a livello nazionale e l'efficienza nell'**attuazione delle politiche di prevenzione** e nell'**erogazione dei servizi sanitari**, ivi **inclusi quelli di telemedicina**. Nello svolgimento di tale ruolo, l'Agenas è chiamata a conformarsi alle **Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione**¹⁴⁴ previste dall'articolo 71 del [D.Lgs. n. 82 del 2005](#)¹⁴⁵. Inoltre, l'AGENAS, nell'ambito del nuovo ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), deve basarsi sugli **indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale**.

In base al comma 15-*undecies*, lett. *g*), dell'articolo 12 del citato D.L. n. 179 del 2012 (anch'esso inserito dall'articolo 21, comma 1, lett. *u*), del citato D.L. n. 4 del 2022) all'Agenas è assegnata la **gestione della piattaforma nazionale di telemedicina (PNT)**.

Si ricorda, inoltre, che lo sviluppo della piattaforma nazionale di telemedicina è previsto dalla linea di investimento 1.2.3.1 della **Missione 6, Componente 1**, del **PNRR**. Tale sub-investimento rientra nell'**sub-investimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici)**, a sua volta parte dell'investimento 1.2 (**Casa come primo luogo di cura e telemedicina**).

Le risorse previste per il citato investimento 1.2 della Missione 6 sono pari a **4.750 milioni di euro** e sono suddivise tra tre linee di intervento:

- presa in carico tramite assistenza domiciliare del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni (**Sub-I. 1.2.1 – 2.970 milioni di euro**);
- attivazione di almeno 480 Centrali operative territoriali per il collegamento e il coordinamento dei servizi domiciliari con i servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza (**Sub-I. 1.2.2 – 280 milioni di euro**);
- investimenti nel settore della telemedicina per il supporto dei pazienti cronici (**Sub-I. 1.2.3 – 1.500 milioni di euro**).

In particolare, il sub-investimento 1.2.3, di cui Agenas è soggetto attuatore quale tramite del Ministero della salute, prevede l'assegnazione di almeno **un progetto di telemedicina a ciascuna Regione (M6C1-8)** e la presa in carico, tramite strumenti di telemedicina, di almeno **300.000 persone entro la fine del 2025 (M6C1-9)**. Sono previsti finanziamenti *ad hoc* di iniziative di ricerca sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza.

In riferimento all'attuazione del sub-investimento 1.2.3, con [decreto del Ministro della salute 21 settembre 2022](#) sono state approvate le linee guida,

¹⁴³ *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012).

¹⁴⁴ [Qui](#) il link di raccolta.

¹⁴⁵ *Codice dell'amministrazione digitale*.

predisposte da AGENAS, per i servizi di telemedicina, che stabiliscono i requisiti funzionali e i livelli di servizio per la progettazione dei Servizi di Telemedicina da parte di Regioni/PP.AA.; successivamente, è stato approvato il [decreto del Ministro della salute 28 settembre 2023](#), che ha ripartito le risorse della M6C1, sub-investimento 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, e con il [decreto del Ministro della salute 19 febbraio 2025](#) sono state ripartite le risorse residue relative al medesimo investimento 1.2.3.2. Il monitoraggio degli assistiti deve essere garantito, a regime, attraverso la Piattaforma nazionale di Telemedicina, presentata da Agenas il 4 febbraio 2025¹⁴⁶. Nella seduta del 10 settembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso [parere favorevole](#) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, recante la “disciplina dei trattamenti di dati personali nell’ambito della infrastruttura piattaforma nazionale di telemedicina di cui al PNRR, Missione 6 Salute, Componente 1, Sub-misura 1.2.3. “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”¹⁴⁷. Secondo la banca dati Regis del Ministero dell’economia e delle finanze, il citato obiettivo M6C1-9 è stato conseguito con 467.479 assistiti tramite strumenti di telemedicina già a settembre 2025 e il conseguente superamento del *target* comunitario di 300.000 assistiti.

Inoltre, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 2024, è stato adottato il [decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2025](#) che individua le prestazioni di telemedicina da erogare, con prioritario riferimento ai “grandi anziani” (cioè persone ultra 80enni) affetti da almeno una patologia cronica, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita degli stessi presso il proprio domicilio (telemonitoraggio domiciliare); le risorse finanziarie assegnate con tale decreto sono pari a 150 milioni di euro.

Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dal sub-investimento 1.3.2.4 della Missione 6, Componente 1, del PNRR il Ministero della salute ha realizzato il [Portale Nazionale di Diffusione della Telemedicina](#) (PN-DT), al fine di assicurare trasparenza, informazione, accesso e qualità nell’erogazione dei servizi di telemedicina.

Il comma 411 rimette l’individuazione dei dispositivi medici e dei professionisti sanitari, interessati da quanto previsto dal comma 410, ad un **decreto adottato dal Ministro della salute**, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Tale decreto viene **proposto da Agenas** d’intesa con le competenti direzioni generali del Ministero della salute e deve essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

¹⁴⁶ [Qui](#) il link relativo alla presentazione.

¹⁴⁷ Su tale schema di decreto il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso [parere favorevole](#) il 16 gennaio 2025.

Si ricorda che Agenas ha pubblicato le [Linee di indirizzo relative al percorso evolutivo dei Sistemi medicali per il Telemonitoraggio](#) (Versione 1.8 del 9 dicembre 2024), con l'obiettivo di orientare i referenti aziendali nella scelta dei dispositivi medici e di guidare l'evoluzione multifattoriale dei dispositivi medici attualmente in produzione o in aggiornamento da parte degli operatori economici.

Inoltre, Agenas ha pubblicato due documenti nell'ambito della piattaforma nazionale di telemedicina: il [Documento analitico sul modello orientativo di erogazione del Telemonitoraggio e Telecontrollo](#) (Aggiornamento 5.2) e il [Documento analitico sul modello orientativo di erogazione della Televisita](#) (Aggiornamento 5.3).

Il **comma 412**, infine, dispone che agli oneri derivanti dal comma 410, pari a **20 milioni di euro per l'anno 2026**, si provvede tramite l'**utilizzo delle risorse** previste dall'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede che una quota delle risorse incrementalì del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato (stabilito dall'articolo 1, comma 273, della citata legge di bilancio per il 2025) è destinata all'**incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, previsti dall'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, come segue:

- **773,9 milioni di euro per l'anno 2026;**
- **340,9 milioni per l'anno 2027;**
- **379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.**¹⁴⁸

Si ricorda, inoltre, che i commi 34 e 34-*bis* dell'articolo 1 della [L. n. 662 del 1996](#)¹⁴⁹ recante **misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la **tutela della salute materno-infantile**, della **salute mentale**, della **salute degli anziani**, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla **prevenzione delle malattie ereditarie**, nonché alla **realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA**¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Per l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e per le quote di tali risorse incrementalì destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, disposti dal disegno di legge di bilancio in esame, si veda la scheda relativa ai commi 333-339 del presente dossier.

¹⁴⁹ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

¹⁵⁰ Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni,

La procedura di erogazione delle risorse è prevista all'art. 34-*bis* ed è volta ad agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30% deve essere subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione già erogata.

nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophilus influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.

Articolo 1, commi da 413 a 416
(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

Le disposizioni in esame disciplinano l'**accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75** per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di **dispositivi medici**. In caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute può notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto. Il **comma 414** prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Il **comma 415** dispone, invece, l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni. Ai sensi del **comma 416**, l'avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

Nel dettaglio, le disposizioni in esame prevedono una disciplina organica per l'**accertamento e la riscossione del contributo** dovuto dalle imprese che operano **nel settore dei dispositivi medici**, in caso di omissioni o irregolarità nella dichiarazione del fatturato di riferimento.

Si ricorda che l'[articolo 28 del decreto legislativo n. 37 del 2022](#) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature. La definizione di alcuni profili della disciplina in oggetto è demandata ad un decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura di cui ai commi 3 e 4.

Il **comma 413** stabilisce che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera, prevista dall'articolo 2 del [decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023](#), il Ministero della salute procede alla notifica di un **avviso di accertamento** entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata.

L'avviso determina il fatturato e il contributo dovuto, costituendo titolo esecutivo.

Il **comma 414** consente al contribuente di **regolarizzare** spontaneamente l'omesso o parziale **versamento** prima della notifica dell'avviso di accertamento. In tal caso sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza applicazione di sanzioni.

Il **comma 415** prevede che, in caso di omesso o parziale pagamento dopo la notifica, si applichi una **sanzione amministrativa** pari al trenta per cento del contributo non versato. La **sanzione è ridotta a un decimo** se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso.

Il **comma 416** dispone che, **trascorsi sessanta giorni dalla notifica** senza pagamento, le somme siano affidate all'agente della riscossione per il **recupero coattivo** mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni del [D.P.R. n. 602 del 1973](#). Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

Per un approfondimento sul contributo, si rinvia al [**pagina dedicata**](#) sul sito del Ministero della salute.

Articolo 1, commi 417-418

Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

I **commi 417 e 418** dettano alcune disposizioni di interpretazione autentica sul tema del **Fondo per il governo dei dispositivi medici**.

Più nello specifico, il **comma 417** chiarisce che, con riguardo all'obbligo di corresponsione al citato Fondo, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore **allo 0,75 per cento** del fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature, per fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale deve intendersi la sola **vendita diretta** al Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 2** chiarisce, inoltre, che sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo predetto, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

Il **comma 417** chiarisce che l'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale» di cui agli articoli 15, comma 2, della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#)¹⁵¹, e 28, comma 1, del [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137](#)¹⁵², si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.

Si può ricordare che l'articolo 15, comma 2, lett. *h*) della Legge n. 53 del 2022 ha delegato il Governo, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, in materia di dispositivi medici, a introdurre, ai fini del finanziamento del governo dei dispositivi medici, l'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore **allo 0,75 per cento** del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Il relativo decreto attuativo n. 137 del 2022 ha poi istituito, all'art. 28, comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei

¹⁵¹ *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.*

¹⁵² *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

dispositivi medici alimentato, ai sensi dell'[articolo 15, comma 2, lettera h\), della legge 22 aprile 2021, n. 53](#), da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici.

Pertanto, la norma in commento fornisce l'interpretazione autentica del legislatore, chiarendo che l'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale» deve intendersi riferita alla sola vendita diretta al SSN.

Il **comma 418** chiarisce che sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dell'articolo 24 decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

Si può ricordare che il decreto legislativo n. 137 del 2022 poc'anzi citato concerne l'adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal [regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal [regolamento \(UE\) 2020/561](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020). Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del [D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46](#), relativo in generale ai dispositivi medici, sia del [D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507](#), concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, che infatti sono stati abrogati dal medesimo decreto legislativo n. 137/2022.

Il decreto legislativo n. 138 del 2022, in attuazione della delega di cui all'art. 15 della Legge n. 53 del 2021, concerne l'adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* posta dal [regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal [regolamento \(UE\) 2022/112](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022). In particolare, lo stesso è intervenuto a sostituire la disciplina posta dal [D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332](#), dallo stesso abrogata.

L'art. 24 del predetto decreto chiarisce che il fondo di cui all'art. 28 del d.lgs. 137 del 2022 per i dispositivi medici, prima richiamato, è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici *in vitro* ed è ripartito con le medesime modalità di cui al citato decreto legislativo.

• *Dispositivi medici*

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745, è stata modificata la normativa nazionale sui dispositivi medici, attraverso l'adozione del [Decreto legislativo 137 del 5 agosto 2022](#)¹⁵³.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, questa è prevista dal [Decreto legislativo 138/2022](#)¹⁵⁴.

Soffermandosi sui dispositivi medici, il decreto 137/2022 disciplina aspetti di competenza nazionale in continuità con i decreti legislativi 46/97 e 507/92, in particolare:

- stabilisce la lingua italiana per l'etichetta e le istruzioni d'uso dei dispositivi messi a disposizione sul territorio italiano;
- conferma l'obbligo di registrazione per i fabbricanti di dispositivi su misura;
- fornisce indicazioni per la pubblicità e la vendita *on line*;
- definisce criteri per le autorizzazioni in deroga per l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul territorio italiano di dispositivi privi di marcatura CE che risultano carenti;
- istituisce l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle condotte previste nel Regolamento e dallo stesso Decreto legislativo 137/2022.

Dei Decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46 e 14 dicembre 1992, n. 507, abrogati dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 137/2022, restano in vigore alcune specifiche disposizioni finalizzate a garantire le segnalazioni di incidente da parte degli operatori sanitari, la registrazione nella Banca dati nazionale di fabbricanti e dispositivi medici e le notifiche delle azioni sui certificati da parte degli Organismi notificati finché uno o più moduli della banca dati europea Eudamed non saranno dichiarati funzionanti e pronti per l'utilizzo obbligatorio.

Infine, si ricorda che l'art. 1, commi 329-331, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025), ha introdotto un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. In particolare, i predetti commi recano una specifica procedura per l'adozione di misure concernenti il settore dei **dispositivi medici**, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore del Programma nazionale di

¹⁵³ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

¹⁵⁴ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Intervengono, altresì, sui compiti dell'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

In merito alle risorse, si può richiamare il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, che detta i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.

Articolo 1, comma 419

(Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

Il **comma 419** amplia le competenze del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (**PSA**) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i **criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni** per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

Nel dettaglio la disposizione in commento, **novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022** recante “*Misure urgenti per arrestare la diffusione delle peste suina africana*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2022, **inserendo** dopo il comma 2-sexies, **il nuovo comma 2-septies** nel quale è specificato che il Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della PSA, con proprio provvedimento, stabilisce i **criteri di ripartizione** delle somme destinate alle Regioni per la realizzazione degli interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali, nonché le misure di prevenzione e controllo della malattia e le azioni di monitoraggio sanitario, assicurando che la distribuzione avvenga in modo coerente con le finalità previste dalla legislazione vigente.

L'**articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2022** sopra citato attribuisce al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA **compiti di coordinamento e monitoraggio** delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) (comma 1). Il Commissario straordinario provvede con ordinanza (comma 1- bis). Tra i compiti attribuiti al Commissario dal comma 2 si menzionano:

- 1) il coordinamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
- 2) la definizione, sentite le regioni interessate, del piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
- 3) l'individuazione all'interno del piano straordinario delle aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
- 4) il monitoraggio le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

5) la verifica della regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

E' poi previsto che in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali il Commissario attivi la procedura di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.

Si ricorda che sulla base del sopra richiamato articolo 2 è stato nominato un [Commissario straordinario](#) - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini (DPCM 8 agosto 2024, DPCM 12 maggio 2025 proroga incarico al 28 marzo 2026), in precedenza era il dott. Vincenzo Caputo (DPCM [24 febbraio 2023](#)) - che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 ([articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022](#)).

Con riferimento all'articolo 2 prima citato, il Parlamento ha approvato:

- il **potenziamento dei poteri** e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della **peste suina africana (PSA)**, nonché la **nomina** e l'attribuzione di specifici compiti a **tre subcommissari** [art. 29, comma 1, lettera b-bis), D.L. n. 75/2023];
- un'estensione **temporanea** dell'operatività del Commissario straordinario fino a 36 mesi (articolo 4, comma 8-*novies*, D.L. n. 215/2023);
- l'introduzione del compito per le **società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade** di attuare nelle zone infette gli interventi necessari per il **rafforzamento delle barriere stradali e autostradali** mediante la chiusura dei varchi, autorizzando la spesa di **13 milioni di euro per l'anno 2025** [art. 16-*bis*, comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 113/2024];
- un **contributo**, nel limite massimo di **150 euro per unità** che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei **soggetti che conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli**. E' stata quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 16-*bis*, comma 4, lettera c) e comma 5, D.L. n. 113/2024).

La disposizione in commento si inserisce nel più vasto ambito delle disposizioni normative intervenute negli ultimi anni a tutela del settore zootecnico italiano gravemente colpito da diverse malattie, tra le quali la peste suina africana (PSA), che ha determinato effetti molto pesanti sul patrimonio suinicolo italiano e sulle relative filiere.

Si ricorda, in proposito, che a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, l'istituzione del **Fondo nazionale per la suinicoltura** - di cui all'**art. 11-bis**, comma 1, [D.L. n. 27/2019](#) - e successivamente il [D.L. n. 9/2022](#).

Con riferimento al predetto Fondo si segnala il [decreto 24 luglio 2023](#) con cui, per l'anno finanziario 2023 è assegnata la somma di euro 3,5 milioni di euro a favore del Commissario straordinario, per provvedere alle attività previste [art. 2, comma 2, lettere a) - g) , [D.L. 9/2022](#)] a valere sulle risorse iscritte, come residui di stanziamento di provenienza dall'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 7827 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sono, inoltre, state assegnate risorse per 400 mila euro del **Fondo nazionale per la suinicoltura** per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA ([art. 29, D.L. n. 75/2023](#)), in attuazione della disposizione è stato emanato il [DM 10 gennaio 2024](#).

Per ulteriori approfondimenti sulle misure di natura economica e di sostegno alle imprese operanti nel settore suinicolo nonché per le altre disposizioni normative italiane si veda il relati [tema](#) web a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 420-421***(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)***

Il **comma 420**, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, dispone l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 338 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Legge di bilancio 2018) per un ammontare pari a **2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028**.

Il **comma 421** dispone che alle **persone affette da forme di epilessia farmacoresistente**, certificata dal medico competente per le epilessie in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, venga riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)¹⁵⁵.

Il **comma 420** dispone l'incremento delle risorse del **Fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica**, istituito dall'articolo 1, comma 338 della [Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Legge di bilancio 2018), per un importo pari a **due milioni di euro annui per il triennio 2026-2028**.

Il citato **comma 338** ha istituito, per il triennio 2018-2020, **un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**, con una dotazione di **un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020**. Al Fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore¹⁵⁶, costituiti in forma di associazione o fondazione che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del Fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (in attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il [D.M. 9 ottobre 2019, n. 175](#)).

Il **comma 421** prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, caratterizzata da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e da perdita di capacità di agire, certificata, in coerenza con le [linee guida nazionali ed internazionali](#), dal medico competente per le

¹⁵⁵ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

¹⁵⁶ [Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#).

epilessie, sia riconosciuta, a seguito di accertamento sanitario, su richiesta dell'interessato, la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)¹⁵⁷.

L'epilessia farmaco-resistente colpisce oltre il 30% delle persone con [epilessia](#)¹⁵⁸ e si manifesta con la persistenza di crisi quando almeno due farmaci anti-crisi appropriati e ben tollerati sono stati sperimentati, per un periodo di osservazione di almeno due anni. Nella definizione di resistenza va inclusa anche la gravità clinica delle crisi (caduta, perdita non preannunciata della coscienza, attività a rischio).

Tale condizione non è definitiva né irreversibile. In alcuni casi, infatti, può essere avviato un iter per valutare la fattibilità e l'indicazione ad un intervento chirurgico o, laddove questo non fosse possibile, esistono terapie alternative che includono [la stimolazione vagale, la Deep Brain Stimulation o la dieta chetogenica](#).

Le cause della resistenza sono in larga parte individuali e non sempre chiare, e si attendono lumi dalla ricerca genetica. I meccanismi più probabili sono due: 1) la mancata risposta dei recettori sui quali i farmaci dovrebbero agire a causa di una refrattarietà costituzionale o acquisita nel corso della ripetizione delle crisi; 2) l'impossibilità dei farmaci di raggiungere i recettori a causa di alcune proteine di trasporto che "afferrano" le molecole del farmaco e le trasportano al di fuori del tessuto nervoso. Ognuna di queste teorie possiede argomenti a favore e contrari.

Va inoltre ricordato che l'**articolo 3** della citata [legge n. 104/1992](#) detta la definizione di **persona con disabilità avente diritto ai sostegni**, prevedendo, al **comma 3**, la definizione della condizione di **disabilità connotata da una maggiore gravità**.

Più nello specifico, il **comma 1** del citato articolo prevede che è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

Il **comma 3** dispone che qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

¹⁵⁷ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

¹⁵⁸ Cfr. www.osservatoriomalattiaire.it

Articolo 1, comma 422
(Misure in materia di dipendenze patologiche)

Il **comma 422**, con un'integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 ([Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), dispone che la **quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche** – istituito dal comma 367 della medesima legge - trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche **allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.**

Il **comma 422**, con un'integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 ([Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), dispone che la **quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche** – istituito dal comma 367 della medesima legge - trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche **allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.**

In proposito va ricordato che i **commi 367-375**, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di **prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze** (come definite dall'OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.

Viene in primo luogo istituito il **Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)** nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. *infra* - avviene secondo criteri definiti da un decreto del

Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. [D.M. 10 luglio 2025](#)). Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (*Legge di stabilità 2016*), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (**comma 367**).

In deroga ai **valori massimi** – di cui all'articolo 5 del D.L. n. 73/2024 - **del tetto di spesa** per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato **l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo** su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (**comma 368**).

Viene poi previsto (**comma 369**) che a **decorrere dall'anno 2025** con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. [D.M. 31 gennaio 2025](#)) viene disposto annualmente **il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri** per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. *infra*).

Viene inoltre stabilito che nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (**comma 370**).

Viene soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al [decreto interministeriale 12 agosto 2019](#), disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento [all'Osservatorio Nazionale Permanente](#) del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**comma 371**).

Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell'Osservatorio sopracitato (**comma 372**).

E' abrogato il **comma 133** della [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (*Legge di stabilità 2015*), che ha previsto e disciplinato la destinazione di **specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla**

dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (**comma 373**).

Viene disposta anche l'abrogazione del **comma 946 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016** ([L. n. 208/2015](#)) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il **Fondo per il gioco d'azzardo patologico** (**comma 374**).

Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (**comma 375**).

Articolo 1, comma 423-424
(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

Il **comma 423** prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un **tavolo tecnico per l'analisi e l'efficientamento dei consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche**. Il **comma 424** stabilisce che **ai componenti** del suddetto tavolo – rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze e specifiche professionalità da individuarsi presso le Regioni e le province autonome o gli enti del SSN o altri enti pubblici competenti per materia - **non spettano compensi** o altri emolumenti comunque denominati.

I **commi 423-424** prevedono misure volte al **contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie**.

In particolare, il **comma 423** dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia istituito un **tavolo tecnico**, entro trenta giorni dalla dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame, con l'obiettivo di **analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche** e di **individuare margini per rendere maggiormente efficienti tali consumi** e concorrere al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario.

In base all'[Analisi sull'aumento dei costi energetici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche tra il 2021 e il 2022](#), elaborata da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), nel corso del 2022 si è assistito ad un progressivo aumento del costo delle risorse energetiche in tutta Europa, anche in conseguenza dello scoppio del conflitto in Ucraina. A livello nazionale, la spesa sanitaria relativa ai costi energetici di tutte le Regioni per l'anno 2022 ha riscontrato un incremento di 1.415.612.935 euro, corrispondente ad un aumento medio *pro capite* di 23,98 euro. La spesa per l'energia nelle aziende sanitarie pubbliche, che nel 2021 in Italia ha avuto un'incidenza media di 1,3% sul totale dei costi di produzione, ha raggiunto a fine 2022 una media di 2,3%, con un impatto negativo sui bilanci di aziende sanitarie e regioni.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 11-*bis*¹⁵⁹, del [D.Lgs. n. 102 del 2014](#)¹⁶⁰ ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

¹⁵⁹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lett. f), del [D.Lgs. n. 73 del 2020](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, **con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica**. Per tali finalità, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei citati programmi e il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Si ricorda, inoltre, che il comma 877 della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)) ha **incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico**, previsto dall'articolo 20 della [legge n. 67 del 1988](#) (legge finanziaria 1988). Il programma previgente era quantificato per un importo complessivo di 33,787 miliardi di euro.

Il **comma 424** disciplina la **composizione del tavolo tecnico** previsto dal comma 423, stabilendo che vi partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze e specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e le province autonome, o presso gli enti del SSN, o presso altri enti pubblici competenti per materia. Inoltre, dispone che **ai membri del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati**.

¹⁶⁰ Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Articolo 1, comma 425
(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

Il comma 425 prevede l'integrazione del **sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali** con un **monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati**, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni *standard*.

Il **comma 425** dispone l'integrazione del **sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali**, previsto dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 304, [L. n. 207 del 2024](#)), con un **monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati**, coerentemente con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni *standard* stabiliti dagli articoli 26 e 27 del [D.Lgs. n. 68 del 2011](#)¹⁶¹ (v. *box infra*).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)) prevede l'individuazione, con decreto del Ministro della salute¹⁶², di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un **sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali**, con la finalità di integrare il **nuovo sistema di garanzia** per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria disciplinato dal [Decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019](#).

Si ricorda, inoltre, che il **Nuovo Sistema di Garanzia** (NSG), introdotto dal citato decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, è lo strumento che rende possibile la verifica dell'erogazione a tutti i cittadini italiani delle cure e delle prestazioni comprese nel Livelli essenziali di assistenza (LEA), in base ai parametri dell'equità, dell'efficacia e della appropriatezza. Tale verifica utilizza i dati messi a disposizione dal [Nuovo Sistema Informativo Sanitario](#) (NSIS) e si basa su 88 indicatori individuati dall'[Allegato 1](#) al medesimo D.M. del 12 marzo 2019, suddivisi per macro-aree. Il 4 agosto 2025 è stata pubblicata la [Relazione 2023](#) sul monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia.

¹⁶¹ *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

¹⁶² Tale decreto, la cui adozione era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), non risulta ancora adottato, come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al comma in esame.

Si ricorda, infine, che l'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 68 del 2011 stabilisce che il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. Il successivo articolo 27 disciplina la procedura per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali (v. *box infra*).

• *Livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale*

Il *livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato* è il livello annuo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) determinato per legge previa Intesa Stato-Regioni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il livello delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale può essere incrementato nel corso dell'anno con provvedimenti legislativi, tra cui il più rilevante quantitativamente è l'incremento approvato con la legge di bilancio. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come incrementato dai provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'anno, è ripartito tra le Regioni e Province Autonome con delibera CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Nel **2025**, il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dalla legge di bilancio 2025, **è pari a 136,5 miliardi nel 2025, 140,6 miliardi nel 2026 e 141,1 miliardi nel 2027**, in base a quanto ricostruito dalla Corte di Conti¹⁶³. In proposito, si può ricordare che nel 2024, il riparto del fabbisogno sanitario cui concorre lo Stato per il Servizio Sanitario Nazionale fra regioni e province autonome è stato pari a 134.017 milioni di euro, di cui il finanziamento indistinto ammonta a 128.600 milioni.

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre ordinariamente lo Stato rappresenta la componente principale del finanziamento della spesa sanitaria totale¹⁶⁴.

Con riguardo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, si ricorda che il fabbisogno sanitario nazionale comprende diverse componenti: il fabbisogno indistinto, su cui ci si concentra di seguito; il Fondo farmaci innovativi (in parte

¹⁶³ [Audizione](#) sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (p. 56).

¹⁶⁴ Con il termine *spesa sanitaria* si fa invece riferimento all'aggregato di contabilità nazionale nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni che comprende tutte le risorse spese dalle amministrazioni pubbliche operanti nel comparto sanità. In questo aggregato sono incluse sia le spese per i servizi sanitari finanziati con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sia le prestazioni finanziate dagli enti sanitari locali (ESL) con maggiori entrate proprie, sia le spese sanitarie coperte da altre autorizzazioni o programmi di spesa, come quelle a valere sulle risorse del PNRR o sulle risorse destinate al contrasto del Covid-19 non impiegate nell'anno di competenza.

finanziati direttamente con il FSN e in parte con le risorse destinate a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale), attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento di tali medicinali, che viene ripartito in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'acquisto degli stessi ([legge n. 232 del 2016](#)¹⁶⁵); alcune quote vincolate, distinte tra quelle destinate alle Regioni e Province autonome, principalmente rivolte a obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale, e quelle riservate agli altri enti, essenzialmente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla Croce Rossa italiana, alle Università per quanto riguarda la formazione dei medici specialisti e una quota detta “premiata”. Al netto di tali poste, si determina il fabbisogno indistinto, che comprende ancora alcune voci soggette a meccanismi di riparto specifici.

Per quel che attiene al meccanismo di riparto, secondo le disposizioni del [D.Lgs. n. 68 del 2011](#), il costo del settore sanitario, che impegna gran parte dei bilanci regionali, deve essere determinato secondo i fabbisogni *standard* delle regioni.

I fabbisogni *standard* definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, in base al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute. L'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza ([decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017](#))¹⁶⁶, in condizione di efficienza e appropriatezza, viene definito come “livello di fabbisogno sanitario *standard*”.

In merito ai **criteri di riparto del Fondo sanitario**, fino al 2022, il principale parametro utilizzato per il riparto fra le regioni era la popolazione, parametrata sulla base delle classi di età¹⁶⁷, senza ulteriori indicatori capaci di rappresentare il diverso bisogno di salute. Si provvedeva inoltre ad indicare come ulteriori fattori da considerare: la popolazione residente, la frequenza dei consumi sanitari per età e genere, i tassi di mortalità ed altri dati relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili per definire i bisogni sanitari delle regioni e indicatori epidemiologici territoriali. Inoltre, il D.Lgs. n. 68 del 2011, come modificato, disponeva che si tenesse altresì conto, ai fini del riparto, del percorso di miglioramento degli *standard* di qualità, attraverso la realizzazione e l'applicazione di un sistema di

¹⁶⁵ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.*

¹⁶⁶ *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

¹⁶⁷ Come evidenzia il [focus n. 3 del 2024](#) dell'Ufficio parlamentare di bilancio del 27 marzo 2024 (“Il riparto del fabbisogno sanitario nazionale tra nuovi criteri e attuazioni incompiute”): “Tenendo conto dei diversi consumi per fascia di età si opera, inevitabilmente, una significativa redistribuzione del finanziamento. Data la curva dei consumi, pesare la quota capitaria in base all'età assicura risorse addizionali ai territori con maggiore presenza di anziani e riduce quelle della Lombardia, del Lazio e delle grandi regioni del Mezzogiorno (a parte la Sardegna). Il Piemonte ottiene circa 156 milioni in più rispetto alla distribuzione attuata in base alla quota capitaria semplice, la Toscana 131 e la Liguria 119. Nelle stesse macro-aree, tuttavia, alcune regioni subiscono una perdita, in particolare la Lombardia (78 milioni) e il Lazio (59 milioni). Le regioni con le maggiori correzioni negative sono comunque collocate nel Mezzogiorno, con una riduzione di risorse pari a circa 336 milioni in Campania e 121 in Sicilia, mentre la Sardegna percepisce 55 milioni in più”.

valutazione delle cure e dell'uniformità dell'assistenza e il monitoraggio dei servizi.

Con l'**Intesa in Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2022** è stato raggiunto l'accordo su un nuovo meccanismo di riparto dei finanziamenti per la sanità tra le regioni, recepito con il [decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2022](#)¹⁶⁸. In particolare, dal 2023, al criterio capitaro, parzialmente pesato per tenere conto dell'influenza dell'età sui consumi sanitari, sono stati affiancati altri parametri, ovvero la mortalità e alcuni indicatori delle condizioni socioeconomiche.

Più in dettaglio, il nuovo meccanismo tiene conto, tra i nuovi criteri di riparto, del tasso di mortalità della popolazione al di sotto dei 75 anni e degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali quali l'incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e il tasso di disoccupazione, aggregati in un unico indice composito di deprivazione attribuendo a ognuno di essi lo stesso valore¹⁶⁹.

Tale meccanismo risulta semplificato rispetto al precedente, in quanto l'articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2022 prevede che la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali *standard*, avviene applicando i seguenti criteri di riparto:

- il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi da 5 a 11 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
- lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

¹⁶⁸ *Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.*

¹⁶⁹ Nella premessa del citato decreto si fa presente che tra i criteri previsti dalla [legge n. 662 del 1996](#) (di cui il decreto è attuazione) non sono stati considerati gli indicatori epidemiologici territoriali: le ragioni sono dovute alla mancata emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 7, comma 2, del [decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare "i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati". Inoltre, sempre nella premessa, si evidenzia che non si è tenuto conto del percorso di miglioramento degli *standard* di qualità, poiché per la valutazione si dovrebbe fare riferimento al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), che sostituisce la precedente "Griglia LEA" ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la verifica del "mantenimento dell'erogazione dei LEA" (uno degli adempimenti cui le regioni sono tenute per accedere all'intero finanziamento spettante). Tuttavia, sarebbe stato necessario disporre dei risultati del NSG relativi ad almeno due anni e quelli del 2021, secondo anno dopo l'entrata a regime, non erano stati ancora validati al momento dell'emanazione del decreto sui nuovi criteri di riparto.

Infine, in base al comma 384 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)), a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto tra le regioni del finanziamento della spesa sanitaria corrente, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

Va ricordato che il Servizio sanitario viene finanziato secondo i criteri stabiliti dal [decreto legislativo n. 56 del 2000](#)¹⁷⁰, mediante entrate proprie (*ticket*), mediante i gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA.

Le componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate per legge a obiettivi specifici (quali gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della [legge n. 662 del 1996](#))¹⁷¹ sono finanziate a valere sul capitolo del bilancio statale denominato Fondo sanitario nazionale. Se i valori del gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale dell'IRPEF risultano inferiori ai gettiti stimati, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

La **quantificazione dei singoli fabbisogni standard regionali** (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*) si basa sul **calcolo del costo standard sanitario pro capite** rilevato nelle **regioni** individuate come **benchmark**, che esprimono il costo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.

¹⁷⁰ Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

¹⁷¹ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 426
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Il **comma 426, aggiunto nel corso dell'esame al Senato**, modifica l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)), inserendo un nuovo comma (304-bis) dopo il comma 304. Tale nuovo comma prevede che le **Regioni che non rispettano i parametri individuati nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) siano sottoposte ad audit** da parte del Comitato LEA, al fine di definire gli interventi necessari al **raggiungimento, entro e non oltre i due anni**, da parte della regione inadempiente, della **soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori** del NSG utilizzati per il relativo monitoraggio. Restano ferme le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali per l'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 426, aggiunto nel corso dell'esame al Senato**, modifica l'articolo 1 della [legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025), inserendo un nuovo comma dopo il comma 304.

Tale nuovo comma (304-bis) stabilisce che le **regioni inadempienti** rispetto alla soglia di garanzia in una o più delle **macro-aree** o rispetto ai singoli **indicatori** previsti dal **Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)** per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con [decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019](#)¹⁷², in attuazione dell'articolo 9 del [D.Lgs. n. 56 del 2000](#)¹⁷³ e dei commi 303 e 304 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, sono **sottoposte ad audit** - in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato D.M. del 12 marzo 2019 – **da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)**, istituito dall'articolo 9 dell'[Intesa](#) sancita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza Stato-Regioni. Tale procedura ha l'obiettivo di definire gli **interventi necessari a garantire il raggiungimento entro e non oltre i due anni**, da parte della regione inadempiente, della **soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori** adoperati per il relativo monitoraggio.

¹⁷² Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

¹⁷³ Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Infine, il nuovo comma in commento dispone che resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 24, del [D.L. n. 95 del 2012](#)¹⁷⁴, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

Il **Nuovo Sistema di Garanzia** (NSG), introdotto dal citato decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, è lo strumento che rende possibile la verifica dell'erogazione a tutti i cittadini italiani delle cure e delle prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in base ai parametri dell'equità, dell'efficacia e della appropriatezza. Tale verifica utilizza i dati messi a disposizione dal [Nuovo Sistema Informativo Sanitario](#) (NSIS) e si basa su 88 indicatori individuati dall'[Allegato 1](#) al medesimo D.M. del 12 marzo 2019, suddivisi per macro-aree.

Inoltre, nel NSG è presente un sottoinsieme di indicatori (“CORE”), con la funzione di valutare sinteticamente l'erogazione dei LEA da parte delle Regioni. Tali indicatori sono distribuiti in **tre macro-aree**:

- **prevenzione collettiva a sanità pubblica;**
- **assistenza distrettuale;**
- **assistenza ospedaliera.**

Le valutazioni relative al suddetto sottoinsieme sono parte integrante del Sistema di verifica degli adempimenti LEA di competenza del Comitato LEA (v. *infra*), in base a cui viene stabilita la possibilità di accedere alla quota integrativa di risorse prevista dall'articolo 2, comma 68, della [legge n. 191 del 2009](#) (legge finanziaria 2010), in base a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 24 del citato D.L. n. 95 del 2012 (v. *infra*).

Per risultare adempiente, una Regione deve ottenere un **punteggio non inferiore a 60 in tutte e tre le macro-aree**.

Le specifiche tecniche degli indicatori NSG sono esplicate nei seguenti documenti:

- [schede tecniche degli indicatori NSG](#);
- [metodologia per il calcolo degli indicatori NSG-PDTA](#).

Il 4 agosto 2025 è stata pubblicata la [Relazione 2023](#) sul monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia.

Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) - la cui istituzione è stata prevista dall'articolo 9 della citata [Intesa](#) sancita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza Stato-Regioni ed attuata con il decreto del [Ministro della salute del 21 novembre 2005](#) – svolge la funzione di verifica riguardante l'**erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal**

¹⁷⁴ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (conv. con mod. dalla L. n. 135 del 2012).

SSN. Tra i principali compiti del Comitato vi è la verifica degli adempimenti regionali (l'ultima verifica disponibile si riferisce all'anno 2020) che, tramite il Questionario LEA, consente l'accesso alla quota premiale del SSN. Per il monitoraggio e la verifica dei LEA, il Comitato adopera il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG).

Si ricorda che l'articolo 15, comma 24, del citato [D.L. n. 95 del 2012](#) ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2013, si applicano le disposizioni, previste dall'articolo 2, comma 68, della [legge n. 191 del 2009](#) (legge finanziaria 2010), finalizzate a **consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato**, per gli anni 2010, 2011 e 2012. In base a tali disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato. La misura del suddetto finanziamento, comprese le anticipazioni, è pari al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, come risulta dall'Intesa espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le Regioni adempienti, tale misura è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica. La quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle suddette somme, rispettivamente per le Regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento o in misura superiore. Infine, viene disciplinata l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria, viene stabilito che in sede di conguaglio sono autorizzati eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi e viene disposto che sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, relativi alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale (tali importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni).

Si ricorda, inoltre, che in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del citato [decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019](#), il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) promuove la coerenza tra l'attività nazionale di monitoraggio e di verifica e i sistemi di valutazione intraregionale, agevolando le **attività di audit e gli interventi conseguenti**, adottati dalle Regioni e dalle province autonome al fine del **miglioramento dell'erogazione dei LEA**.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 9 del citato [D.Lgs. n. 56 del 2000](#) disciplina le procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria e ha previsto l'**istituzione di un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale**, attuato con il [decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2001](#).

Si ricorda, infine, che il comma 303 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio del 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)), al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle *performance* dell'assistenza sanitaria resa dalle Regioni e dalle province autonome, considerando il finanziamento regionale, dispone l'**integrazione del sistema di garanzia**, previsto dal citato articolo 9 del D.Lgs. n. 56 del 2000, con indicatori relativi al monitoraggio e alla valutazione delle *performance* regionali riguardanti aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

Il successivo comma 304 prevede l'individuazione, con **decreto** del Ministro della salute¹⁷⁵, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali, con la finalità di **integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria** disciplinato dal citato decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019.

¹⁷⁵ Tale decreto, la cui adozione era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), non risulta ancora adottato, come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al comma 425 del disegno di legge di bilancio in esame.

Articolo 1, commi 427-436
(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

L'articolo 1 commi 427-436, modificato nel corso dell'esame al Senato, ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili – a seguito di una modifica introdotta al Senato - sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della presente legge.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero. A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 9 e 10, della [legge n. 232 del 2016](#) per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello "Industria 4.0") effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente, tale misura è stata prorogata dall'articolo 1, commi 30 e 31, della [legge n. 205 del 2017](#), per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2018), nonché dall'articolo 1, commi da 60 a 65, della [legge n. 145](#)

[del 2018](#), per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2019).

Tale misura è stata, altresì, sostituita dalla legge di bilancio 2020 con un credito d'imposta riconosciuto a fronte delle medesime spese sostenute a titolo di investimenti in beni strumentali (si veda il relativo [tema web](#) pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati).

Nello specifico, il **comma 427, modificato nel corso dell'esame al Senato**, riconosce ai titolari di **reddito d'impresa**, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una **maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi** da considerare nella determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché**, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**
- b) **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.**

Il testo del disegno di legge presentato in Senato limitava l'applicazione della maggiorazione sopra citata agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore ed il pagamento del relativo acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, risulti effettuato.

Il medesimo comma 427 individua la **maggiorazione** da applicare al costo degli investimenti, indicati al comma 429, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF):

- **180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

Si tratta **delle medesime percentuali indicate al comma 4 dell'articolo 94 del testo iniziale disegno di legge** che, a seguito delle **modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato**, è stato **soppresso unitamente ai commi 5 e 6 del medesimo articolo del testo originario.**

Il **comma 428** elenca le **casistiche di esclusione** dall'agevolazione *de quo*, ovverosia per le **imprese** che si trovano nelle seguenti situazioni:

- in stato di liquidazione volontaria;

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), dal [decreto legislativo n. 14 del 2019](#) (c.d. “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”) o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al [decreto legislativo n. 231 del 2001](#) (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Si osserva che nell'attuale formulazione del comma 428 si fa riferimento alla procedura di fallimento anziché alla liquidazione giudiziale.

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore; e
- al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Il **comma 429, lettere a) e b)**, definisce le seguenti **caratteristiche** richieste per gli **investimenti agevolabili**:

- a) investimenti **in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V** annessi – a seguito della modifica in sede referente al Senato – alla presente legge di bilancio, **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

Nel testo originario del disegno di legge di bilancio si faceva riferimento agli elenchi di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge n. 232 del 2016. Con la modifica apportata in sede referente al Senato, tali elenchi vengono aggiornati e riproposti quali allegati annessi alla legge di bilancio 2026.

- b) investimenti **in beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza** di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del [decreto legislativo n. 199 del 2021](#), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Ai sensi del citato articolo 30, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, un cliente finale che diviene auto-produttore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 2) **con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi** da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso auto-consumatore.

Con specifico riferimento agli **investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare**, si precisa che sono agevolabili **esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del [decreto-legge n. 181 del 2023](#):

- **moduli fotovoltaici con celle**, gli uni e le altre **prodotti negli Stati membri dell'Unione europea**, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5 per cento (lettera *b*)** del comma 1 articolo 12);
- **moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea** composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem** prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0 per cento (lettera *c*)** del comma 1 articolo 12).

Il testo del disegno di legge consentiva l'agevolazione anche con riferimento all'acquisto di fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento (lettera *a*) del comma 1 articolo 12). A seguito della modifica introdotta tale riferimento è stato soppresso.

Come detto, a **seguito delle modifiche introdotte al Senato sono stati soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 94 del disegno di legge**, che disciplinavano in termini ancor più vantaggiosi i tassi di iperammortamento con riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

Il **comma 430** stabilisce che, per **accedere al beneficio** del nuovo iperammortamento, **le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni** riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata **tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. “GSE”)** ed utilizzando dei **modelli standardizzati** messi a disposizione da quest’ultimo.

Il **comma 431** reca delle disposizioni sulla **cumulabilità** di tale **beneficio con altre agevolazioni** che hanno ad oggetto gli stessi costi.

Più precisamente, il beneficio *de quo* è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione **e non porti altresì al superamento del costo sostenuto**.

Si precisa che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Invece, **non è possibile applicare il nuovo regime con riguardo agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta** per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della [legge n. 207 del 2024](#), è stato riproposto il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della [legge n. 178 del 2020](#), per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).

La norma richiamata stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è

altresì riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il **comma 432** stabilisce che, qualora **nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero** (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la **fruizione delle quote residue del beneficio** originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla **sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**. Si precisa ulteriormente che laddove il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue **fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

Il **comma 433** conferisce al **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** il compito di stabilire le **modalità di attuazione dell'incentivo *de quo* con decreto** da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la **procedura di accesso al beneficio**, nonché il **contenuto**, le **modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche**, delle **certificazioni** e dell'eventuale **ulteriore documentazione** atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il **comma 434** definisce il **criterio** da seguire nella **determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026**. Nello specifico, a seguito della riformulazione del testo di tale comma, la determinazione dell'acconto dovuto è effettuata senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi.

Pertanto, applicando il c.d. "metodo storico", si considera, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata **in assenza delle disposizioni** sopra indicate.

Il **comma 435** stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il **GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica prevista dal comma 430, anche al fine di esigenze di monitoraggio**.

Infine, il **comma 436** stabilisce che il **Ministero dell'economia e delle finanze**, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, **provvede al monitoraggio degli oneri derivanti** dall'attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.

Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della [legge n. 196 del 2009](#).

Articolo 1, comma 437

(Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo)

Il comma 437, introdotto nel corso dell'esame in Senato, innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

A tale scopo viene modificato il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Tale disposizione, al comma 1, consente ai soggetti di cui agli [articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), a poter elevare il limite per il trasferimento di denaro contante a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente **nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo** attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) **nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario**, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione inviata preventivamente all'Agenzia delle entrate indicando il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

Il comma 2-*bis*, nel testo vigente, prevede inoltre l'obbligo, in capo al cedente o al prestatore, di comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni **di importo unitario non inferiore ad euro 1.000**, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione in commento eleva la soglia dalla quale si genera l'obbligo di comunicazione sopra indicato da 1.000 a 5.000 euro.

Articolo 1, commi 438-447
(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

I **commi 438-447**, modificati nel corso dell'esame in Senato, **estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028**. Il **limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di **2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028** (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le **spese ammissibili**. Con ulteriore **comunicazione integrativa** all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'**avvenuta realizzazione degli investimenti** precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.

Il comma 444 **estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)** nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno. Il comma 445 disciplina i relativi **obblighi di comunicazione** all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l'**avvenuta realizzazione degli investimenti** precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa**.

L'articolo 1, comma 438, **estende il credito d'imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028**.

A tal fine il comma in esame modifica i commi 1, 4 e 6 dell'[articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d'imposta ZES unica per l'anno 2024. La legge di bilancio 2025 (commi 485-491 dell'art.1 della legge n. 207 del 2024) ha esteso al 2025 il credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il credito d'imposta ZES unica

L'**articolo 16** del [decreto-legge n. 124 del 2023](#) ha introdotto, per l'anno **2024**, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali** indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**. Il comma 3 dell'articolo 16 individua i **settori esclusi** dall'agevolazione, il comma 4 indica i **criteri di determinazione della misura del contributo**, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#)).

Il D.M. 17 maggio 2024 ha determinato gli importi del credito di imposta:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;

- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La disciplina del credito d'imposta ZES unica è stata modificata dall'articolo 1 del [decreto-legge n. 113 del 2024](#) (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha previsto **l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro**, per l'anno **2024**, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati. Inoltre, sono state integrate le modalità per l'erogazione del contributo. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **comunicazione** di cui all'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#), inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti** indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L'articolo 8 del [decreto-legge n. 155 del 2024](#) ha novellato l'articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Come anticipato, l'art. 1, commi 485-491, della **legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025)** ha **esteso al 2025 il credito d'imposta** per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel **limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro** per l'anno 2025.

Sono quindi individuati specifici **obblighi di comunicazione** in capo agli operatori economici:

- comunicazione all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - avente ad oggetto **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;**
- a pena di decadenza, trasmissione di una **comunicazione integrativa** - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - **attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.**

Con [Provvedimento del 31 gennaio 2025](#) il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per le finalità di cui sopra.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a

condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Nella [delibera n. 23/2025](#) il Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti ha evidenziato che al 9 aprile 2025, a fronte di una richiesta complessiva di crediti di imposta per oltre 2,5 miliardi di euro, per investimenti dislocati per oltre un terzo nella regione Campania (35,74%), seguita da Sicilia (21,38%) e Puglia (18,05%), sono già stati resi disponibili circa 2 miliardi.

Per ulteriori informazioni sul Credito di imposta ZES si rinvia alla [pagina](#) della Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il [Piano strategico della ZES unica](#), di durata triennale, sottoposto al parere della Cabina di regia ZES il 26 luglio 2024, è stato poi approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Nel documento sono state identificate nel complesso nove filiere da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, Automotive, Made in Italy di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e tre tecnologie da promuovere (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech").

Si segnala, infine, che la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in sede deliberante il disegno di legge recante Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria ([A.S. 1639](#)) con il quale si prevede **l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica** all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione. Il provvedimento è stato trasmesso il 16 ottobre 2025 alla Camera (A.C. 2668)

La **lettera a)** del **comma 438** integra innanzi tutto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento agli **anni 2026, 2027 e 2028** per la fruizione del credito d'imposta ZES unica. Inoltre, **a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, è stato **esteso** il beneficio fiscale alle **zone assistite delle regioni Umbria e Marche**.

La **lettera b)** integra l'articolo 16, comma 4. Come accennato (v. *box*), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la **novella in esame** si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati **dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028** per la fruizione del credito d'imposta.

La **lettera c)** modificando il comma 6 dell'articolo 16 introduce il **limite di spesa di 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028.**

Il **comma 439** stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028:

- comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026**, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027** e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;**
- trasmettono all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 - una **comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.** La **comunicazione integrativa** deve altresì indicare: **l'ammontare del credito di imposta maturato** in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative **fatture elettroniche** e dagli estremi della **certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024; **l'ammontare di investimenti effettivamente realizzati**, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 440** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il **comma 441** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Il **comma 442** stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate renda noto, altresì:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
- la tipologia di investimenti realizzati entro le date del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 15 novembre 2028;
- l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027](#).

Il **comma 443** dispone l'applicabilità del più volte richiamato D.M. 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame.

Il **comma 444** dispone l'estensione del **credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS**, disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità **2026, 2027 e 2028**, nel **limite di spesa di 100 milioni** per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con le [decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022](#), la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di **80 milioni** di euro per il **2024**. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Si veda al riguardo il [D.M. 30 agosto 2024](#). La determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti

nelle ZLS è stata adottata con [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2025.

Si ricorda altresì, che la disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell'art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.

Il **comma 445** prevede che gli operatori economici debbano **comunicare** all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute** dal 1° gennaio 2026 e **quelle che prevedono di sostenere** fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo

Il **comma 446** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio con la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**.

Il **comma 447** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Articolo 1, commi 448-452

(Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica)

I commi da 448 a 452, aggiunti nel corso dell'esame in Senato, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell'anno 2026. Inoltre, la somma tra credito "principale" e integrativo non può superare l'importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.

L'articolo 1, commi 448-452, aggiunti nel corso dell'esame in sede referente al Senato, riguardano un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Al comma 448 si introduce un contributo aggiuntivo, in forma di credito d'imposta per l'anno 2026, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa (prevista dal comma 486 dell'articolo 1 della [legge di bilancio](#) 2025) all'Agenzia delle entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l'ottenimento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non abbiano ricevuto il credito d'imposta Transizione 5.0, di cui all'[articolo](#) 18 del decreto-legge n. 19 del 2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione.

La comunicazione integrativa, di cui sopra, riguarda l'attestazione dell'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, da presentare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025. Per maggiori informazioni sulla ZES unica, si rimanda al [tema](#) web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

La **fruizione del credito d'imposta**, introdotto dalla precedente legge di bilancio per l'**acquisizione di beni strumentali** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno realizzati **fino al 15 novembre 2025**, è stata riconosciuta nella **percentuale del 60,3811 per cento dell'importo richiesto**, come individuato nel [provvedimento direttoriale](#) del 12 dicembre 2025. Pertanto, le **imprese** che otterranno il credito d'imposta integrativo riconosciuto dalla presente disposizione arriveranno a un **ammontare totale** pari al **75 per cento** delle spese sostenute.

Nell'introdotta **comma 449** è prevista la **procedura** per l'ottenimento del credito d'imposta: le imprese sono tenute a **presentare**, in modalità telematica, una **comunicazione** all'Agenzia delle entrate nel periodo 15 aprile-15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell'autocertificazione, che **non hanno ottenuto il contributo Transizione 5.0**. Le **modalità di trasmissione** e gli **elementi informativi** da accludere alla domanda sono individuate da un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro il 16 febbraio 2026. Inoltre, il legislatore chiarisce che la **somma** del credito d'imposta integrativo, previsto dal comma 448, e di quello precedentemente previsto dalla legge di bilancio 2025 **non può superare** l'importo originariamente richiesto con la **comunicazione integrativa** inviata nel 2025.

Al **comma 450** è stabilita la **rideterminazione proporzionale** del contributo aggiuntivo, se ricorrono le ipotesi di **rideterminazione del contributo principale** previste dalla [legge](#) n. 207 del 2024. La parte di credito d'imposta indebitamente utilizzata è **restituito** mediante il **versamento a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi.

I casi di **rideterminazione** sono indicati all'[articolo](#) 16, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Analogo meccanismo di decadenza proporzionale dal contributo di cui al comma 448, se è accertata l'**insussistenza dei requisiti** per l'ottenimento del contributo principale oppure se la **comunicazione** ai sensi del comma 449 presenti **elementi non veritieri** o **dichiarazioni false**.

Ai sensi del **comma 451**, il contributo è utilizzabile nell'**anno 2026** esclusivamente in **compensazione**, presentando il **modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026**. A tale credito d'imposta **non** si applica il **limite di fruizione di 250.000 euro** fissato dall'articolo 1, comma 53, della [legge](#) n. 244 del 2007.

Secondo tale disposizione, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di

250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Nell'ultimo comma introdotto nell'esame in Senato (**comma 452**), si **rimanda**, anche per quanto riguarda le attività di controllo, alle **disposizioni** introdotte con l'**articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023** e con il [decreto](#) del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, per quanto applicabili.

Articolo 1, comma 453
(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)

Il comma in esame, inserito dal Senato, istituisce delle **Zone franche doganali intercluse** nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.

In particolare, il comma in esame, inserito dal Senato, istituisce delle **Zone franche doganali intercluse**, ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](#), nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 (Frosinone, in parte), LAZ4 (Latina, in parte) e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 (Latina, in parte, e Frosinone, in parte) indicate nella [Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027](#), approvata con [Decisione della Commissione europea C\(2021\) 8655 final del 2 dicembre 2021](#) e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con [Decisione C\(2023\) 8654 final del 18 dicembre 2023](#).

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE reca il **divieto** di concessione degli **aiuti di Stato** alle imprese, prevedendo che, salvo le specifiche deroghe contemplate dai Trattati, sono **incompatibili** con il **mercato interno**, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli **aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati**, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di **falsare la concorrenza**.

Le **deroghe** agli aiuti di Stato sono individuate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107. In particolare, le **lettere a) e c) del par. 3** individuano gli **aiuti a finalità regionale**, destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso (**lett. a)**); ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. a), devono essere sostenute nello sviluppo economico (**lett. c)**).

La **Carta degli aiuti a finalità regionale** è il documento che individua le **aree** in condizioni di svantaggio economico in cui è **ammessa la deroga** al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato, definendo **l'intensità massima degli aiuti** di Stato che le imprese in quelle zone possono ricevere.

Nella [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia](#) (approvata con [decisione della Commissione europea C\(2021\)8655](#) come integrata con [decisione C\(2022\)1545 final, del 18 marzo 2022](#) e successive modifiche), i territori delle **regioni meno sviluppate** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise) sono integralmente ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107.3.a) del TFUE (**“zone a”**). Le zone ammissibili alle deroghe dell'articolo 107.3.c), (**“zone c”**) non predefinite, sono state individuate nell'ambito delle aree svantaggiate dell'**Abruzzo** e delle **regioni del Centro Nord**, attraverso un processo più articolato che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni interessate.

Oltre all'individuazione dei territori, la Carta definisce le **intensità massime di aiuto** applicabili. Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari a:

- **40%** dei costi sostenuti per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al **30%** per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
- **10%** nelle “zone c non predefinite” con un PIL *pro capite* superiore al 100% della media dell'UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;
- **15%** dei costi sostenuti nelle altre “zone c non predefinite”.

Con [Decisione C\(2023\)8654 final del 18 dicembre 2023](#), la Commissione europea ha approvato la **modifica dell'elenco delle “zone c non predefinite” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027**. In particolare, per la regione Lazio è stata estesa la zona che beneficia di una maggiorazione delle intensità di aiuto in quanto confinante con la Regione Campania (parti delle Province di Frosinone e Latina), come previsto dai sopra richiamati Orientamenti, mentre per la Regione Lombardia è stata aggiunta una nuova “zona c non predefinita” consistente nel Comune di Campione d'Italia. L'importo massimo dell'aiuto per le grandi imprese nelle zone interessate da quest'ultima modifica può variare tra il 15% e il 25% dei costi di investimento ammissibili, a seconda del PIL pro capite e del tasso di disoccupazione della zona.

La **proposta di perimetrazione** delle zone franche doganali è demandata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, alla Regione Lazio ed è poi **approvata con determinazione** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma precisa che la **finalità** della disposizione consiste nell'incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione delle aree interessate.

In base al [Regolamento \(UE\) n. 2021/1060](#), che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, la classificazione delle Regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali si basa sul prodotto interno lordo (PIL), secondo il seguente criterio:

- **Regioni meno sviluppate:** con un PIL *pro capite* inferiore al 75% della media comunitaria. Per l'Italia, in base all'Allegato 2 della Decisione n. 2021/1130 rientrano in questa categoria **Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;**
- **Regioni in transizione:** con un PIL *pro capite* compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria. Per l'Italia, rientrano in questa categoria **Abruzzo, Umbria e Marche;**
- **Regioni più sviluppate:** con un PIL *pro capite* superiore al 100 % della media comunitaria. In tale categoria rientrano tutte le **restanti regioni** del centro-nord d'Italia.

Articolo 1, commi 454-459***(Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)***

I commi da 454 a 459, modificati a seguito dell'esame da parte del Senato, riconoscono un **credito di imposta alle imprese** operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.

Nel dettaglio, il **comma 454** prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457.

Quanto al perimetro applicativo del presente articolo si rileva che Regolamento (CE) n. 178/2002 fa rientrare nella «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Si ricorda, inoltre, che il testo originario del comma 1 dell'articolo in esame del disegno di legge di bilancio disponeva che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura le quali effettuassero investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, fosse riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino ad un ammontare di 1 milione di euro. I suddetti elenchi ricomprendevano rispettivamente i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e i beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». La modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente al Senato ha previsto l'inserimento direttamente nel disegno di legge di bilancio oggetto di approfondimento l'inserimento degli elenchi citati, negli allegati IV e V, superando quindi il rinvio alla sopracitata legge n. 232 del 2016. Gli elenchi in questione sono stati conseguentemente aggiornati con l'inclusione dei

beni considerati funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il **comma 455** prevede che per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nei seguenti casi:

- se i beni agevolati sono ceduti a terzi
- se vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

Viene previsto inoltre un termine temporale entro cui devono prodursi le suddette condizioni per la riduzione del credito. Tale termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti. Il

maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È previsto che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), in materia di investimenti sostitutivi.

Il **comma 456** dispone che il credito d'imposta in argomento non si applichi agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura della medesima legge di bilancio, alle cui schede si rinvia.

Si ricorda che comma 446, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) rinvia a sua volta alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, che rimanda esso stesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il credito d'imposta disciplinato da queste disposizioni fa riferimento al modello "Industria 4.0".

Il credito d'imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 457** stabilisce il limite massimo di spesa cui viene assoggettata la misura in oggetto. Esso è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 risulterà abrogato dall'articolo 241 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che detta la disciplina in materia di compensazioni, a partire dal 1° gennaio 2026. Da tale data si applicherà la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);

Esso prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

- all'articolo 34 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#);

Si ricorda che anche l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 risulta abrogato a partire dal 1° gennaio 2026 dall'articolo 241 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

- all'articolo 31 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Si evidenzia che anche il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi è stato abrogato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

In considerazione del fatto che le disposizioni sopra citate sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2026, si valuti di precisare se al comma in esame si applichi o meno la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

Il **comma 458** dispone che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi sono tenuti a conservare,

pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 di cui alla presente legge.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese che non sono invece obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Si ricorda che nella sezione A del registro dei revisori legali e delle società di revisione include i revisori legali iscritti che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, i limiti massimi fissati al comma 457.

Il **comma 459** prevede che i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa richiamati al comma 457, vengano stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi devono rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si rinvia, per approfondimenti ulteriori rispetto al presente tema, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - [Parte generale](#) e [Parte speciale](#) e al relativo [tema](#) dell'attività parlamentare.

Si prevede, inoltre che agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provveda il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 1, commi 460-466
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica)

I commi da 460 a 466 dell'articolo 1 prevedono la rimodulazione e l'estensione al 2026 del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura situate nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

In particolare, i commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d'imposta "ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura" rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 462 prevede l'estensione del contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all'anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il **comma 463** prevede che per l'anno 2026 gli operatori economici comunichino all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell'agenzia delle entrate.

Il **comma 464** prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 465** stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Da ultimo il **comma 466** precisa che il credito d'imposta di cui al comma 462 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 1, comma 467
(Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)

Il **comma 467**, introdotto in al Senato, inserisce nel cd. Testo unico FER una disposizione che prevede, per gli interventi di **revisione** della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su **aree di demanio civico**, la **preventiva sdemanializzazione delle stesse**.

Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.

Il comma 467, introdotto in al Senato, interviene sull'[articolo 14](#) del d.lgs. n. 190/2024 (cosiddetto Testo unico FER), aggiungendo un nuovo comma 10-ter.

Tale comma prevede che gli interventi di revisione della potenza riguardanti impianti a FER esistenti, abilitati o autorizzati su aree di demanio civico in assenza di demanializzazione, sono consentiti solo **previa sdemanializzazione** delle aree medesime.

Gli interventi sono realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e **non devono comportare incremento di consumo di suolo** rispetto a quello già occupato dall'impianto interessato.

Si rileva che la formulazione del testo riguardante l'utilizzo delle "migliori tecnologie disponibili" può apparire generica.

Per tali interventi l'**indennità di esproprio** relativa ai terreni di demanio civico è determinata secondo le disposizioni vigenti. L'indennità deve essere **corrisposta al comune** titolare dei diritti di uso civico, con l'obbligo di essere versata su apposito capitolo di bilancio.

Si valuti un coordinamento di questa previsione – che prevede l'indennità di esproprio per terreni demaniali – con il quadro normativo e giurisprudenziale (ricostruito nel box che segue) ai sensi del quale, invece, i terreni di demanio civico non sono espropriabili fino all'avvenuta sdemanializzazione.

Inoltre, l'obbligo di versamento su apposito capitolo di bilancio può apparire generico: secondo la normativa e la giurisprudenza che disciplina

questa materia (anch'essa ricostruita nel box che segue), i proventi derivanti dalla gestione o alienazione dei beni civici non possono confluire nella fiscalità generale dell'Ente, ma devono essere assoggettati a uno stretto vincolo di reimpiego.

Rimane fermo il rispetto della **normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio**.

• Il quadro normativo sul "demanio civico"

Gli usi civici rappresentano diritti reali *sui generis* spettanti a una comunità di abitanti, che ne gode collettivamente. La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 1766/1927, che distingue due categorie principali: il **demanio civico** (terre di proprietà della collettività) e gli **usi civici su terre altrui** (diritti di godimento su fondi privati). La legge n. 168/2017 ha qualificato i domini collettivi come "ordinamento giuridico primario", riconoscendone la valenza ambientale e paesaggistica. Per i beni del demanio civico vige un regime di tutela rafforzata caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Tali terre sono inoltre sottoposte *ex lege* a vincolo paesaggistico.

La sentenza della Corte costituzionale n. 119/2023

La Consulta è recentemente intervenuta sul regime di circolazione delle terre private gravate da usi civici, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017 laddove ne prevedeva l'inalienabilità assoluta. La Corte ha stabilito che impedire la compravendita di terreni privati gravati da uso civico costituisce una compressione irragionevole del diritto di proprietà. La tutela dell'interesse collettivo è infatti già garantita dalla natura di diritto reale dell'uso civico: esso segue il fondo (*ius sequelae*) ed è opponibile a qualsiasi acquirente, rendendo superfluo il divieto di alienazione del bene.

Espropriazione e assenza di demanializzazione formale

Sotto il profilo procedurale, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sez. Unite, [sent. n. 12570/2023](#)) ha chiarito che i beni gravati da usi civici di dominio collettivo non possono essere soggetti a espropriazione per pubblica utilità se non **previa sdemanializzazione** (o mutamento di destinazione d'uso). Il decreto di esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità non possono avere efficacia equipollente all'atto di sdemanializzazione, che deve essere un **formale provvedimento espresso**.

Il vincolo di destinazione e la determinazione del corrispettivo

Come detto, la disciplina fondamentale degli usi civici è contenuta nella [legge n. 1766/1927](#) e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con [R.D. n. 332/1928](#). In particolare, il regime speciale stabilito dall'articolo 24 della L.

1766/1927 prevede che il capitale derivante da affrancazioni o alienazioni *"sarà investito in titoli del debito pubblico [...] con vincolo a favore del Ministero dell'economia [...] per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione"*.

La giurisprudenza amministrativa (**Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 2313/2023**) ha precisato che, nelle procedure di alienazione o mutamento di destinazione funzionale (es. per impianti FER o opere pubbliche), il corrispettivo dovuto alla collettività non può essere calcolato secondo i parametri indennitari ridotti. Al contrario, deve applicarsi il **valore venale di mercato** del bene.

La natura vigente del vincolo di cui al citato articolo 24 è ricavabile da plurime disposizioni giudiziarie, sia da parte della giurisprudenza contabile (Corte dei conti Lazio, Sez. giurisdiz., Delibera, 27/10/2015, n. 173) sia di quella di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 5273/1994).

Articolo 1, comma 468
(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Il **comma 468** rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. “**Nuova Sabatini**”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il **comma 468** rifinanzia con **200 milioni** di euro per l'anno **2026** e con **450 milioni** di euro per l'anno **2027** l'autorizzazione di spesa relativa alla “**Nuova Sabatini**”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature

La relazione illustrativa evidenzia come la “Nuova Sabatini” costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata **più volte rifinanziata nel corso degli anni**, da ultimo con la legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.

• **La “Nuova Sabatini”**

La cd. “**Nuova Sabatini**” è una misura istituita dall'[articolo 2](#) del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La “Nuova Sabatini” sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* – o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente quanto segue.

- L'**accesso a finanziamenti** agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche **mediante operazioni di leasing finanziario**. Il [D.L. n. 34/2019](#) ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui

all'[articolo 106](#) del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

- a) di durata non superiore a 5 anni;
- b) tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019);

- c) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

- L'**accesso ad un contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 ([L. n.160/2019](#)) e successivamente confermata.

[La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823](#), in attuazione del [decreto interministeriale 22 aprile 2022](#) (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti *green*, per essi intendendo "l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi".

La [circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031](#) è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

- la **legge di bilancio 2020** ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025** ([Legge n. 160/2019](#), art. 1, comma 226);

- la **legge di bilancio 2022**, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **120 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al **2026** e **60 milioni** di euro per l'anno **2027** ([L. n. 234/2021](#), articolo 1, comma 47).

Nella attuale legislatura, la misura è stata **rifinanziata**:

- dalla **legge di bilancio 2023** per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30

giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell'articolo 6-*quater* del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 414-415);

- dall'[articolo 13](#) del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;

- dalla **legge di bilancio 2024** ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, comma 256) per **100 milioni di euro** per l'anno **2024**;

- dalla **legge di bilancio 2025** ([L. n. 207/2024](#), articolo 1, comma 461) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. In particolare, la misura è stata rifinanziata per **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

Nell'anno 2024, è stata anche resa operativa la cd. “**Nuova Sabatini-ricapitalizzazione**”, prevista dall'[articolo 21](#), commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 ([L. n. 145/2019](#)) per il contributo statale in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l'anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l'anno 2024. L'operatività della “Nuova Sabatini -ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, [D.M. 19 gennaio 2024, n. 43](#), ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva [circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115](#) (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- a) 5% per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Con il [decreto ministeriale 18 giugno 2025](#) sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di tenere conto

dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Al riguardo, si rappresenta che, come riportato nella pagina relativa alla misura in esame presente sul [sito istituzionale](#) del MIMIT, la disciplina della “Nuova Sabatini” è in corso di adeguamento tramite un ulteriore decreto interministeriale, attualmente in fase di finalizzazione.

Articolo 1, commi 469-471
(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

La previsione contiene interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il **comma 469** modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.

Il **comma 470** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli **investimenti privati nel settore turistico** (di cui l'1% da destinarsi alla gestione degli interventi), ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il **comma 471** rfinanzia di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo**.

La previsione in esame interviene da un lato in materia di sostegno al **settore turistico**, rfinanziando e ridefinendo specifici strumenti di agevolazione, dall'altro in favore delle **imprese**, rfinanziando lo strumento dei **contratti di sviluppo**.

Nello specifico, il **comma 469** sostituisce interamente il comma 502 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)). La nuova formulazione, prevede l'adozione di un **decreto** – di natura non regolamentare – da parte **del Ministro del turismo**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con cui stabilire i **criteri**, le **condizioni** e le **modalità** per concedere **agevolazioni finanziarie** a supporto degli investimenti privati nel settore del turismo, nonché per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. **L'obiettivo** è sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** a livello nazionale, favorendo anche:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;
- le filiere turistiche;

- gli investimenti per il rispetto dei principi ESG (*Environment, Social, Governance*, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);
- il turismo sostenibile.

Il vigente comma 502 prevede invece che il decreto di cui sopra venga adottato **previa intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché **sentite le organizzazioni sindacali** nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore. L'adozione del decreto era altresì prevista entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Si valuti l'opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 502, un termine entro cui il suddetto decreto interministeriale dovrà essere adottato.

Il **comma 470, primo periodo**, autorizza la spesa di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, ai fini dello sviluppo della filiera anche da un punto di vista industriale e commerciale.

Ai sensi del **secondo periodo** del comma 470 i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi sono definiti con **decreto** da adottare, ai sensi del citato comma 502 (come riformulato) e seguenti della legge di bilancio 2025, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'**ultimo periodo** del comma 2 prevede una **riserva** finanziaria, pari all'**1%** delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2025, ossia per le **funzioni relative alla gestione degli interventi** (di cui al comma 502) comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'attuazione dell'intervento. Ai sensi del medesimo comma 505 tali funzioni possono essere affidate ad **Invitalia**, con le modalità stabilite da apposita convenzione, e Invitalia può **avvalersi** della società **Enit s.p.a.**

In proposito si ricorda che l'articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale. A decorrere dal 27 febbraio 2024 è stata formalmente [costituita](#) la nuova società per azioni denominata "ENIT S.p.A.", in base a quanto disposto dal [decreto](#) del Ministro

del Turismo del 30 novembre 2023, ed è subentrata all'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. La nuova [ENIT s.p.a.](#), interamente partecipata dal MEF, è qualificata come società *in house*, ai sensi dell'articolo 16 del TUSP, e sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell'azionista.

La società **supporta e promuove l'offerta turistica nazionale**, così da potenziarne l'attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. La disciplina della società è contenuta nel citato D.M. del 30 novembre 2023 e nello [statuto](#) ad esso allegato, ai sensi del quale la società è amministrata da un **consiglio di amministrazione** composto da **tre membri**, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La carica di presidente del consiglio di amministrazione è assunta dal soggetto designato dal Ministro del turismo. Gli amministratori durano in carica per **tre esercizi** e sono **rieleggibili**. La scelta dei componenti degli organi di amministrazione deve avvenire secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio di attività indicate nello statuto. Il componente del consiglio cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del consiglio medesimo, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni, eccetto gli incarichi in società o enti controllati o collegati. Gli amministratori privi di deleghe gestionali possono invece rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti (2 sindaci effettivi e 2 supplenti) dal Ministro del turismo.

La **relazione tecnica** del Governo precisa che si prevede di riconoscere agevolazioni di cui al comma 2 sotto forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028.

Il **comma 471** prevede il **rifinanziamento dei contratti di sviluppo** – di cui all'[articolo 43](#) del D.L. n. 112/2008 (L. 133/2008) – assicurando risorse pari a **250 milioni** di euro per l'anno **2027**, **50 milioni** di euro per l'anno **2028** e **250 milioni** di euro per l'anno **2029**.

Nella **relazione tecnica** il Governo afferma che si prevede di riconoscere tali agevolazioni nella forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

• *I contratti di sviluppo*

I contratti di sviluppo – finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno **strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse** da parte del tessuto produttivo nazionale, **con particolare riferimento alle aree del Sud** del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo **rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica**, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l'ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo *infra*, accennandosi già qui che dette risorse non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il “**contratto di sviluppo**” è stato introdotto nell’ordinamento dall’[articolo 43](#) del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - INVITALIA le **funzioni di gestione** dell’intervento.

Lo **strumento** è stato **riformato** ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 3](#) del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata sono stati adottati il [D.M. 24 settembre 2010](#) ed il D.M. 14 febbraio 2014, nonché il [D.M. 9 dicembre 2014](#), che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli **aiuti di Stato** di cui al Regolamento generale di **esenzione per categoria** (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*), regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2026.

Il **D.M. 9 dicembre 2014** è stato modificato ed integrato più volte:

- dal [D.M. 2 novembre 2021](#), che ha introdotto **nuovi requisiti** volti a valutare la **rilevanza strategica** dei **programmi di sviluppo** finanziati attraverso lo strumento;
- dal [D.M. 12 agosto 2022](#), per adeguarlo alla disciplina del *Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto di crisi Ucraina*;
- dal [D.M. 19 aprile 2023](#), per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
- dal [D.M. 14 settembre 2023](#), che apporta modifiche inerenti all’applicazione delle **nuove disposizioni europee** relative agli aiuti di Stato di esenzione per

categoria, di cui al **regolamento “GBER”**, nonché all’applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo “Ucraina”;

- dal [D.M. 6 novembre 2024](#), le cui novità più rilevanti riguardano una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche, una revisione delle agevolazioni rivolte al settore agroindustriale per programmi di investimento di importo superiore a 50 milioni di euro, nonché l’aggiornamento dell’elenco delle tecnologie ammissibili relative ai progetti di ricerca e sviluppo.

Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 9 dicembre 2014, i **programmi finanziabili** sono:

- di **sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di **sviluppo per la tutela ambientale**;
- di **sviluppo di attività turistiche**.

L’**importo complessivo** delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari **almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro** qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di **prodotti agricoli** o in caso di programmi di sviluppo di **attività turistiche** (comma 3).

I **beneficiari delle agevolazioni** previste per i contratti di sviluppo **sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo** (“soggetto proponente”) e le **eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti** di investimento che compongono il programma (“aderenti”). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete tra imprese** (comma 5).

Il **programma deve essere concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma **può essere prorogato, su richiesta dell’impresa beneficiaria, per un massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L’**articolo** ammette poi che **specifici accordi di programma**, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano **destinare una quota parte delle risorse disponibili** per l’attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono. Con analogo accordo, il Ministero del turismo può destinare risorse all’attuazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 6).

L’articolo 9-*bis* del D.M. 9 dicembre 2014, inserito dal [D.M. 8 novembre 2016](#) e da ultimo modificato con il citato D.M. del 2023, disciplina poi in modo specifico i **programmi di sviluppo di grandi dimensioni** (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro)

aventi **una particolare rilevanza strategica** in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, **di rilevante impatto ambientale**, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, **ovvero** realizzati in forma congiunta **mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete**. Tali programmi di sviluppo sono **denominati “accordi di sviluppo”**. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, **INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza** di almeno tre dei **requisiti** per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli accordi sono quindi **sottoscritti** dal **MIMIT**, da **INVITALIA** e **l’impresa proponente nonché**, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le **regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate**. Gli accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: **i tempi di istruttoria sono di 90 giorni** (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un **incremento occupazionale**, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’**assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito**, ovvero risultino **disoccupati** a seguito di procedure di licenziamento collettivo, **ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio** di riferimento **coinvolte da tavoli di crisi attivi** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Ai fini della sottoscrizione dell’accordo, le regioni comunicano al MIMIT e all’Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle **agevolazioni**, che sono, comunque, **subordinate al positivo esito dell’istruttoria da parte di INVITALIA** (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le **agevolazioni concedibili** attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-*bis* del D.M. 9 dicembre 2014, come integrato.

Le **agevolazioni**, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: **finanziamento agevolato** nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, **contributo in conto interessi**, **contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa**. L’utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. articolo 16 del decreto), **nell’ambito della negoziazione** sulla base della tipologia di progetto, della **localizzazione dell’iniziativa** e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli **accordi di programma** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** (di cui agli articoli 4, comma 6)
- degli **accordi di sviluppo** (di cui all'articolo 9-*bis*), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, **finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi** o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell'articolo 8-*bis* del decreto, l'assunzione di una **partecipazione temporanea e di minoranza** nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al [sito istituzionale del MIMIT](#) e al sito di [Invitalia s.p.a.](#), soggetto gestore per conto del MISE.

Risorse finanziarie

Le **risorse finanziarie** destinate **dall'anno 2014** ai contratti di sviluppo sono indicate nell'[apposita pagina](#) del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, **dal 2014 al 2022**, risorse pari a **7.912,4 milioni** di euro.

Nel corso della XIX legislatura, sono stati stanziati:

- con la **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 389-390),
 - **160 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **240 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
 - **40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **60 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
 - **100 mila euro** per l'anno **2023** e **500 mila euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** per il progetto di risanamento e **riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia**;
- con legge di bilancio 2024 ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, commi 253-257) **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** e di **100 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030**;
- la legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)) ha visto una riduzione di 67,2 milioni per ciascun anno del triennio 2025- 2027. La sez. II ha esposto una riduzione di 40 milioni per il 2025, di 30 milioni per il 2026 e di 25 milioni per il 2027 dell'autorizzazione di spesa dei contratti di sviluppo nel settore industriale (cap 7343 pg1/MIMIT);

- la legge di bilancio 2026 in commento, come esaminato, autorizza la spesa di **250 milioni** per il 2027, **50 milioni** per il 2028 e **250 milioni** per il 2029.

Contratti di sviluppo e PNRR

Il **contratto di sviluppo** costituisce anche **uno degli strumenti principali** prescelti per l'attuazione degli **investimenti del PNRR**. La revisione della relativa disciplina (operata con il [D.M. 2 novembre 2021](#)) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli **investimenti per la cui attuazione** è stato scelto l'utilizzo dei **contratti di sviluppo**.

- Investimento 5.2 “[Competitività e resilienza delle filiere produttive](#)” (Missione 1, Componente 2), con una dotazione di 750 milioni di euro;
- Investimento 5.1 “[Rinnovabili e batterie](#)” (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 1 miliardo di euro.
- Investimento 5.3 “[Bus elettrici](#)” (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 300 milioni di euro.

Inoltre, [con circolare direttoriale del 18 ottobre 2024, n.42927](#) il MIMIT ha previsto, a partire dal **11 novembre 2024**, l'apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Le agevolazioni sono destinate alle imprese che presentano programmi di investimento finalizzati al **perseguimento di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione**.

La misura rientra nell'ambito della sotto-investimento 1, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del PNRR - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. La dotazione disponibile per la misura è pari a 350 milioni di euro destinati, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa). Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura è costituita da due sottoinvestimenti: il **sottoinvestimento 1** è uno strumento denominato “**Tecnologie a zero emissioni nette**”, volto incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo; il **sottoinvestimento 2** consiste in un investimento pubblico in uno strumento denominato “**Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche**” al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali. Per un approfondimento su quest'ultimo investimento si rinvia al [sito istituzionale](#) del MIMIT e al [sito di Invitalia s.p.a.](#)

Articolo 1, comma 472
(Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT)

Il **comma 472** – introdotto nel corso dell’esame **al Senato** – modifica la disciplina del **Fondo unico nazionale per il turismo** (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 (commi 366-371) nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR).

La **lett. a)** circoscrive la finalità del fondo di parte corrente alla sola razionalizzazione degli interventi per attrattività e promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con il PNRR.

La **lett. b)** sostituisce il comma 369, stabilendo la ripartizione delle risorse dei fondi con l’80% per iniziative cofinanziate dalle regioni e il 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR; le modalità di accesso e riparto saranno definite con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La **lett. c)** introduce il nuovo comma 369-*bis*, che disciplina l’assegnazione concreta delle risorse dei fondi tramite un decreto ministeriale, con alcune specifiche per il fondo di conto capitale.

La **lett. d)** riscrive il comma 370, prevedendo una programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale e fissando entro il 30 aprile del primo anno del triennio il termine per l’adozione del decreto attuativo.

Il **comma 472**, introdotto nel corso dell’esame in sede di prima lettura al **Senato**, interviene con modifiche sulla disciplina del **Fondo unico nazionale per il turismo** (FUNT), di parte corrente e di conto capitale, di cui ai commi 366 e 368 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#)), istituiti nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR).

Per quanto riguarda la disciplina generale del FUNT, di cui ai commi 366-371 della predetta legge, si ricorda che:

- il **comma 366** ha istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di **parte corrente** – con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 – al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, “sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

- il **comma 367** elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente;
- il **comma 368** ha istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di **conto capitale** – con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;
- il **comma 369** demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti dai commi 366 e 368. In attuazione del comma 369, è stato adottato il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462, modificato dal successivo articolo unico del decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 8426, che ha sostituito l'articolo 5 del decreto di marzo;
- il **comma 370** prevede che, **per le risorse del solo fondo di conto capitale**, il medesimo decreto di attuazione individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al [d.lgs. n. 229/2011](#) e sistemi collegati;
- il **comma 371** chiama il Ministro del turismo a presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.

Si ricorda inoltre che il decreto-legge n. 4/2022, all'[articolo 4](#), ha **incrementato** il FUNT di **parte corrente di 100 milioni di euro per l'anno 2022**. Il successivo decreto-legge n. 21/2022, all'[articolo 22, comma 6](#), ha **ridotto di 15,6 milioni di euro per l'anno 2022** il FUNT di parte corrente a copertura del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo. Il decreto-legge n. 115/2022 all'[articolo 36](#) ha integrato la dotazione del FUNT di **conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** e quello di **parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024**. Il decreto-legge n. 48/2023 all'[articolo 39-bis](#) ha ridotto di **20,7 milioni di euro per l'anno 2023** il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. Infine, con l'attuale manovra di bilancio è stato previsto un rifinanziamento pari a **37,5**

milioni per gli anni 2026-2028 del Fondo unico per il turismo di parte corrente e del Fondo unico per il turismo di conto capitale.

Ai sensi della modifica operata dalla **lett. a)** della previsione in esame, viene **circoscritta la finalità del FUNT di parte corrente** alla razionalizzazione degli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale. Viene infatti eliminato l'inciso che collegava il Fondo al sostegno agli operatori del settore e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con le previsioni del PNRR.

La **lett. b)** prevede di sostituire interamente il comma 369 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022. Il **nuovo comma 369** stabilisce direttamente il **criterio di attribuzione** delle risorse stanziato sui fondi, ripartendole:

- per la quota dell'80% per iniziative cofinanziate dalle regioni;
- per la quota del 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR.

Demanda invece la definizione delle modalità di **accesso** ai fondi e di **riparto** ad un **decreto** del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per le risorse riferite al fondo del comma 368 (**di conto capitale**), inoltre, vengono definite nel medesimo decreto le regole di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al [d.lgs. n. 229/2011](#) (e sistemi collegati) e le ipotesi di revoca, connesse sia alla mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio sia al mancato rispetto dei termini del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi. Dunque, rispetto all'attuale formulazione del comma 369, viene stabilito direttamente il criterio di attribuzione delle risorse, si prevede anche l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto attuativo, e si precisa che il decreto debba definire le regole di monitoraggio degli interventi finanziari.

Si valuti l'opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 369, un termine entro cui il suddetto decreto dovrà essere adottato, considerando anche che il successivo comma 370 (v. lett. d) infra), come riformulato, nello stabilire un termine, si riferisce esclusivamente alle risorse del fondo di conto capitale. Si valuti dunque un coordinamento tra le due disposizioni.

A completamento, la **lett. c)** inserisce un **nuovo comma 369-bis**, che disciplina la fase di concreta **assegnazione delle risorse** dei fondi: esse sono assegnate con un ulteriore decreto del Ministro del turismo. Con specifico riferimento al fondo di **conto capitale**, tale decreto deve anche definire un **Piano** che:

- individui gli interventi;
- riporti i codici unici di progetto (CUP);
- indichi i soggetti attuatori;
- stabilisca il cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, in coerenza con gli stanziamenti disponibili;
- stabilisca le modalità di revoca secondo quanto già previsto dal decreto di cui al comma 369 (nella sua nuova formulazione).

Dunque, mentre l'attuale formulazione delle disposizioni in esame prevede che con un unico decreto si definiscano le modalità di attuazione, riparto e assegnazione delle risorse dei fondi e si elabori un Piano per il fondo di conto capitale, con la modifica prevista dall'art. 98-*bis* i decreti diventano due.

Il primo decreto (comma 369, come riscritto) stabilisce:

- le modalità di **accesso e riparto** dei fondi;
- le modalità di **monitoraggio** degli interventi e di **revoca** delle risorse per il solo fondo di conto capitale;

Il secondo decreto (comma 369-*bis*, come introdotto) stabilisce:

- l'**assegnazione** delle risorse dei fondi;
- uno specifico **Piano** per il solo fondo di conto capitale.

Si valuti l'opportunità di fissare un termine entro cui il decreto previsto dal nuovo comma 369-bis dovrà essere adottato.

Infine, la **lett. d)** riscrive il comma 370, per introdurre una **programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale** e, per le medesime, un termine perentorio per l'adozione del decreto di cui al comma 369: **entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio**, a decorrere dal 2026. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Si precisa, infine, che le somme revocate, sia per questa ragione che per le altre ipotesi previste dal comma 369-*bis*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano definitivamente acquisite.

La relazione tecnica precisa che l'intervento oggetto della previsione in commento garantirebbe una migliore programmazione delle risorse del FUNT e adeguerebbe la disciplina ai criteri della nuova *governance* economica europea.

Articolo 1, commi 473-474 e 480
***(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti
stradali e autostradali)***

Il **comma 473** autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Il **comma 474** riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 480, introdotto dal Senato**, autorizza la spesa complessiva di 270 milioni di euro ripartita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse", prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 473** autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di **90 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di **monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale** (su cui si rinvia alla sezione "[La rete ANAS](#)" del sito *web* di tale società), ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, e integrate dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.

Il comma 9-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2009 ha disposto che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il comma 1021 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) – il quale disciplinava il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale – è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario

dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Il citato comma 9-bis ha inoltre stabilito che i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

Il comma 4 dell'art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente stabilito che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del D.L. 78/2009, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La relazione tecnica precisa che il comma 1 è finalizzato a far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Il **comma 474** riconosce al **Commissario straordinario** nominato per la realizzazione del “**Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)**”, di cui all'art. 1, commi da 473 a 476, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), la possibilità di ricorrere anche alle procedure della **finanza di progetto** avviate ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

I commi 473–476 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno previsto e disciplinato la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina ([delibera CIPE n. 26/2020](#)), con l'assegnazione di 20 milioni di euro (CUP: [B51B06000390001](#)). Con il [D.P.C.M. 5 giugno 2023](#), l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma Tor de' Cenci-Latina nord Borgo Piave, con un costo previsto pari a circa 1,4 miliardi.

Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, anch'esso oggetto di

commissariamento con [D.P.C.M. 16 aprile 2021](#) (CUP: [B21B06000520001](#)); opere complementari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [scheda n. 51](#) (Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).

L'[art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici](#) (D. Lgs. 36/2023, come riscritto dal D. Lgs. 209/2024, cd. decreto correttivo) disciplina la finanza di progetto come modalità di affidamento in concessione di lavori o servizi. La proposta può nascere: su iniziativa privata, anche fuori dalla programmazione PPP (art. 175, co. 1), con il promotore che presenta PFTE/progetto di servizi, bozza di convenzione e PEF asseverato; ovvero su iniziativa pubblica, tramite avviso dell'ente concedente per interventi già programmati. È ammessa una manifestazione preliminare di interesse (facoltativa per l'operatore).

In proposito, la relazione tecnica al disegno di legge in esame evidenzia che la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. La disposizione in esame – sottolinea la relazione tecnica – è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente. A tal proposito, si segnala che nel maggio 2025 il MIT ha pubblicato un [bando pubblico](#) per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi del citato art. 193 del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Tor de' Cenci-Latina nord Borgo Piave.

Il comma 480, introdotto dal Senato, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.

Il secondo periodo del comma in esame prevede l'adozione, entro il 31 marzo 2026, di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvede alla predisposizione di un **cronoprogramma procedurale e finanziario** che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera.

Il terzo periodo dispone che il **mancato rispetto del termine di adozione** del succitato decreto **comporta la revoca delle risorse** assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per investimenti di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Ai sensi del quarto periodo, con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i **criteri e le modalità di revoca** in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Il collegamento Cisterna–Valmontone è un progetto di infrastruttura viaria nel Lazio finalizzata a connettere l'area pontina con l'asse autostradale A1 (Roma–Napoli), inserita nel più ampio progetto integrato del “Corridoio intermodale Roma–Latina e collegamento Cisterna–Valmontone” (su cui v. sopra). L'asse, con estesa di circa 31,5 chilometri, si interconnette all'Autostrada Roma-Latina in corrispondenza dello svincolo di Campoverde ed all'autostrada A1 Milano-Napoli in corrispondenza di Labico. Per maggiori informazioni si veda la [pagina del sito web Osserva Cantieri](#).

Articolo 1, comma 475
(Risorse per strade e ferrovie della Basilicata)

Il comma 475, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, assegna alla Provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 di euro per il 2026 al fine di realizzare una serie di interventi sulla **viabilità e sulla **linea ferroviaria**.**

Il **comma 475**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stanZIA 1.210.000 di euro a favore della Provincia di Potenza per l'anno 2026 al fine di:

- ripristinare la viabilità sulla **strada provinciale ex SS 93**;
- ripristinare la **linea ferroviaria Foggia – Potenza**;
- realizzare interventi di adeguamento del **viadotto Tiera**.

Per far fronte a tali oneri, la novella in commento dispone la corrispondente **riduzione** della **spesa**, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, autorizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Legge di bilancio del 2024 per la stipula di contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali centrali (articolo 1, comma 76, [legge](#) n. 213 del 2023).

Articolo 1, comma 476
(Piattaforma logistica di Valle Ufita)

Il **comma 476**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, attribuisce al Commissario straordinario per la linea ferroviaria adriatica le funzioni necessarie per il **completamento** della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della **“Piattaforma logistica di Valle Ufita”**.

Il **comma 476**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, conferisce al **Commissario straordinario** nominato per il coordinamento e la realizzazione degli interventi sulla **linea ferroviaria adriatica** le funzioni necessarie per il **completamento** della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della **“Piattaforma logistica di Valle Ufita”**.

Si precisa che il progetto della piattaforma logistica intende realizzare un'area di scambio intermodale delle merci nel Comune di Ariano Irpino sulla linea in corso di realizzazione dell'Alta velocità Napoli-Bari.

Si ricorda che, con il [decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2025, l'Amministratore delegato *pro tempore* di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Ing. Aldo Isi) è stato nominato Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica.

Nel dettaglio, intervenendo sulla legge di bilancio 2024 ([legge](#) n. 213 del 2023) tramite l'aggiunta del **nuovo comma 280-bis**, per lo svolgimento di tali funzioni la disposizione in commento stabilisce che il Commissario straordinario opera con **gli stessi poteri e le stesse funzioni** già attribuitigli dal comma 280 (quindi in regime commissariale, con strumenti derogatori e acceleratori rispetto alle procedure ordinarie). È altresì riconosciuta al Commissario straordinario la facoltà di nominare **fino a due subcommissari**.

Il comma in esame specifica, infine, che nello svolgimento di tali attività al Commissario straordinario e ai subcommissari **non spettano** compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.

Per consultare la documentazione tecnica relativa alla Piattaforma Logistica di Valle Ufita, è possibile consultare l'apposita [pagina](#) presso il sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 1, comma 477
(Linea 2 metropolitana di Torino)

Il **comma 477**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca l'autorizzazione al Commissario straordinario per la **Linea 2 della metropolitana di Torino ad aprire una contabilità speciale per la gestione e liquidazione** delle spese relative al **supporto tecnico** e al **compenso** del medesimo Commissario.

Nel dettaglio, il **comma 477**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sull'**articolo 32-bis, comma 1**, del [decreto-legge n. 19 del 2024](#), il quale ha prorogato di centottanta giorni il termine per la comunicazione del cronoprogramma degli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino e ha posto, in capo al Commissario straordinario nominato per la realizzazione della medesima opera, l'obbligo di presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni, una proposta di rimodulazione del progetto, onde consentirne una realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente.

A tal fine, la disposizione citata ha autorizzato la spesa di **150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, da ripartire in 100.000 euro per il **compenso** del Commissario e 50.000 euro per le spese relative all'eventuale **supporto tecnico**.

La novella in esame interviene con riferimento a tali spese, autorizzando il Commissario straordinario – per la sola gestione e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico, nonché per la liquidazione del proprio compenso – ad aprire una **contabilità speciale**, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4, comma 3-bis, del [decreto-legge n. 32 del 2019](#).

Il richiamato comma 3-bis autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante.

In questi casi, il Commissario predispone e aggiorna un cronoprogramma dei pagamenti tramite un sistema della Ragioneria Generale dello Stato; sulla base di questo, le amministrazioni competenti assumono impegni di spesa pluriennali nei propri bilanci.

Anche prima del trasferimento effettivo delle risorse sulla contabilità speciale, il Commissario può avviare le procedure di affidamento, entro i limiti delle somme già impegnate in bilancio.

Gli impegni pluriennali possono essere rimodulati annualmente con la legge di bilancio, in base all'aggiornamento del cronoprogramma e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Le risorse vengono trasferite sulla contabilità speciale su richiesta del Commissario, in base agli stati di avanzamento degli interventi.

I provvedimenti regolatori dei Commissari – non quelli gestionali – sono soggetti a controllo preventivo della Corte dei conti e devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale; i termini del controllo sono dimezzati.

Durante il controllo, tali provvedimenti possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, con motivazione espressa.

Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari segue le regole previste dal [d.lgs. n. 229 del 2011](#).

Articolo 1, comma 478***(Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo)***

Il **comma 478**, introdotto nel corso dell'esame **presso il Senato**, reca un'autorizzazione di spesa a favore della **società RAM S.p.a.** di **1 milione di euro** per il 2026 e **2 milioni di euro** per il 2027 per l'attuazione di ulteriori interventi in materia di **mobilità e sviluppo e digitalizzazione** dei sistemi di trasporto e logistica.

Il **comma 478**, introdotto nel corso dell'esame **presso il Senato**, interviene sull'**articolo 8** del [decreto-legge](#) n. 73 del 2025, aggiungendo il **comma 1-bis**.

In merito si ricorda che l'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della **società RAM S.p.a.**, per le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle **linee di intervento** in materia di **economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo**. Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per gli **atti convenzionali** da stipularsi tra la società "RAM- Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.", società *in-house* del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle citate linee di intervento.

La società RAM S.p.a., costituita nel 2004 con il nome di Rete Autostrade Mediterranee (RAM) per l'attuazione del Programma Nazionale delle Autostrade del Mare, ha successivamente allargato i propri ambiti di azione supportando tecnicamente il MIT nell'elaborazione, l'attuazione e la gestione delle linee di intervento del sistema integrato di trasporto e logistica, compresa la gestione dei contributi c.d. Marebonus e Ferrobunus, dei fondi europei relativi alle reti TEN-T nonché per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale che è finanziata nell'ambito degli investimenti del PNRR (Missione 3 Componente 2, Investimento 5-bis). La società è partecipata interamente dal MEF, che ne detiene il 100% del capitale.

Il nuovo **comma 1-bis** si inserisce pertanto in questo contesto e, facendo salvo quanto già previsto dal comma 1, autorizza una spesa per l'attuazione di **ulteriori linee di intervento** in materia di **mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica**.

Ai sensi di detto comma, la spesa è da quantificarsi in **1 milione di euro** per l'anno **2026** e **2 milioni di euro** per l'anno **2027**.

Per quel che attiene alla copertura finanziaria della disposizione, la norma prevede che a tali oneri si provveda:

- quanto a 1 milione di euro per il 2026:
 - mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a **300.000 euro** a valere sulla dotazione di 5 milioni annui dal 2021 al 2034 stanziati dalla Legge di bilancio 2021 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 (articolo 1, comma 671, [legge](#) n. 178 del 2020);
 - mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a **700.000 euro** a valere sul contributo pari a 1 miliardo e 190 milioni di euro (ripartiti negli anni dal 2020 al 2034) stanziato al fine di sostenere le imprese per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 (articolo 214, comma 3, del [decreto-legge](#) n. 34 del 2020)
- quanto a 2 milioni di euro per il 2027:
 - mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a **2 milioni di euro** a valere sulla già citata dotazione stanziata dalla Legge di bilancio 2021 e quantificata in 5 milioni annui dal 2021 al 2034.

Articolo 1, comma 479
(Sistema idrico del Peschiera)

L'articolo 1, comma 479, prevede disposizioni finalizzate a garantire equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il **comma 479** dell'articolo 1 prevede, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all' [Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108](#), nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la **rideterminazione della durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale**. Si prevede che tale durata può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La **rideterminazione della durata della concessione** di cui al primo periodo **non può**, in ogni caso, **eccedere i dieci anni**. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.

Sul sistema idrico del Peschiera a (si veda SILOS [Scheda 247](#)).

Articolo 1, commi 481-484
(Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma)

I **commi 481-484**, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, prevedono l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui **diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026**. Le somme dovute ai comuni interessati a valere sulle entrate derivanti dall'addizionale in oggetto non sono pertanto corrisposte e la Regione Emilia-Romagna provvede a ristorare i suddetti comuni.

Si prevede, altresì, che la medesima Regione provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato 1.912.300 euro, entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato versamento da parte della Regione Emilia-Romagna delle somme così quantificate, entro il termine suddetto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo sulle somme spettanti all'Emilia Romagna, fatte salve le somme per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché la tutela della salute.

Si dispone, inoltre, circa il trasferimento in favore dell'entrata dello Stato e dell'INPS, secondo la disciplina applicabile inerente all'addizionale in oggetto.

Le disposizioni in esame, come detto, prevedono che **non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Tale esenzione è posta con l'esplicita finalità di incrementare il flusso turistico negli aeroporti dell'Emilia-Romagna che abbiano fatto registrare meno di 700.000 viaggiatori annui nel 2024.

L'**addizionale sui diritti d'imbarco** è disciplinata dall'articolo 2, comma 11, della [legge n. 350 del 2003](#) (legge finanziaria 2004).

Per quanto riguarda la **destinazione delle somme**, la quota corrispondente a 1 euro per passeggero stabilita inizialmente dall'art. 2, co. 11 della legge n. 350 citata e destinata all'entrata del bilancio dello Stato, viene riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un **apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a.**, secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla **residua quota**, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, secondo i seguenti criteri:

- a) il **40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti** secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
- b) il **60 per cento del totale** per il finanziamento di misure volte alla **prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza** nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.

L'addizionale, fissata inizialmente nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato, è stata successivamente incrementata, con specifica destinazione delle relative somme, nelle misure di seguito indicate, con una serie di interventi legislativi:

- di 1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005, poi portati a 3 euro a passeggero dal decreto-legge 134 del 2008 (per la destinazione di tale incremento v. *infra*);
- di 50 centesimi di euro a passeggero a decorrere dall'anno 2007, destinati a ridurre il costo a carico dello Stato del **servizio antincendi negli aeroporti**;
- di 2 euro a passeggero imbarcato a decorrere dal 1° luglio 2013 (articolo 4, comma 75 della legge n. 92 del 2012), con **specificata destinazione di tali somme all'INPS**, con versamento da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e con la previsione che il versamento da parte delle compagnie aeree avvenga entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo (art. 2, comma 48, lett. b) della legge n. 92/2012).

L'incremento dell'addizionale, pari ai 3 euro previsti dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del DL n. 7 del 2005, è stato destinato, a seguito di diverse proroghe, fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) e, per l'anno 2019, all'alimentazione dello stesso Fondo nella misura del cinquanta per cento. A decorrere **dal 1° gennaio 2020 tali maggiori somme sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS** (articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88).

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 744, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)), reca disposizione circa le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei; il successivo comma 745 ha disposto l'incremento dell'addizionale di 50 centesimi a passeggero dal 1° aprile 2025 per i voli con destinazioni extra UE in partenza da aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni annui di passeggeri (cfr. il relativo [dossier di documentazione](#)).

A seguito della mancata applicazione dell'addizionale, le **disposizioni in esame** prevedono che la **Regione Emilia-Romagna provveda al ristoro dei comuni** destinatari di risorse secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 (vedi sopra).

Si prevede:

- che la Regione Emilia-Romagna versi la somma di 1.912.300 euro annui dal 2026 all'entrata dello Stato, a compensazione dell'attuale gettito; entro il 30 aprile, dal 2026;
- il versamento all'INPS di 1.471.000 euro a decorrere dal 2026 destinati alle relative gestioni;
- un importo di 294.200 euro sia destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)* della legge n. 350 del 2003 (vedi sopra);
- un importo di 147.100 euro sia destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (concernente la riduzione del costo del **servizio antincendi negli aeroporti**).

In caso di **mancato versamento** da parte della Regione Emilia-Romagna degli importi suddetti nel termine del 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione medesima.

Articolo 1, comma 485
(Autorizzazioni di spesa per interventi in materia di mobilità)

Il **comma 485** dell'**articolo 1**, introdotto nel corso dell'**esame al Senato**, autorizza la spesa di **200 milioni** di euro per l'anno **2026** e di **150 milioni** di euro per l'anno **2027** per interventi normativi in materia di mobilità.

Nel dettaglio, il **comma 485**, introdotto nel corso dell'**esame al Senato**, reca la seguente autorizzazione di spesa per **interventi normativi** in materia di **mobilità**:

- **200 milioni** di euro per il **2026**;
- **150 milioni** di euro per il **2027**.

La novella in rassegna non definisce le finalità di spesa, ma in merito pare rinviare a futuri interventi normativi.

Per una panoramica dei principali interventi in materia di mobilità si rimanda all'apposito [tema](#) sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 486 ***(Sicurezza gallerie ferroviarie)***

Il **comma 486** dell'**articolo 1**, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, autorizza la spesa di **5 milioni di euro** per **ciascuno** degli anni **2026** e **2027** al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, **l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio** di lunghezza superiore ai mille metri, nelle more del completamento degli interventi per il miglioramento dei relativi livelli di sicurezza.

Con riferimento alla **sicurezza delle gallerie ferroviarie** occorre ricordare, in via preliminare, che il comma 17-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. [183 del 2020](#), convertito, con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, ha introdotto una serie di disposizioni volte ad **assicurare l'omogeneità** della normativa **nazionale** con quella **europea**, prevedendo in particolare l'adozione di **specifiche linee guida**, tramite apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), indirizzate ai **gestori delle infrastrutture ferroviarie** e alle imprese ferroviarie.

Nel dettaglio, ai sensi del citato articolo 13, comma 17-*bis*, quarto, quinto e sesto periodo, è previsto che, in caso di **incidente**, i **gestori assicurino**, con oneri a proprio carico, **l'accessibilità in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a mille metri** alle **squadre di soccorso** e ai **vigili del fuoco**, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei.

In attuazione delle medesime previsioni, i gestori predispongono annualmente, sulla base dell'analisi delle specifiche situazioni territoriali e nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un **programma annuale** sulle modalità di accesso in sicurezza, dandone informazione al MIT e all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

Le citate **linee guida** sono quindi state **approvate** con [decreto del MIT del 4 marzo 2025](#).

Ai presenti fini, è importante evidenziare che, ai sensi del comma 2 del paragrafo 8 dell'Allegato A delle citate linee guida, il gestore deve adottare

un **programma di interventi** per il miglioramento, anche per fasi, dei **livelli di sicurezza delle gallerie in esercizio**. L'adozione del piano deve avvenire entro **16 mesi** dall'emanazione delle linee guida (giugno 2026).

Gli interventi ivi previsti devono essere **completati** entro **8 o 15 anni** dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle linee guida (4 marzo 2025), a seconda del **livello di rischio delle gallerie**.

Pertanto, il senso della disposizione qui in commento si sostanzia in un intervento di **sostegno finanziario pari a 5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nelle more dell'**attuazione dei predetti interventi**.

Articolo 1, commi 487-494

(Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori)

I **commi 487-494, introdotti dal Senato**, recano disposizioni in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori.

Il **comma 487** prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, a cui è demandata la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori. Tale prezzario: è aggiornato con cadenza annuale; è redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi "Codice"); opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzi adottati dalle Regioni.

Il **comma 488** prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". Lo stesso comma disciplina i compiti e l'operatività dell'Osservatorio.

Il **comma 489** integra tale disciplina e ne demanda la definizione dettagliata ad un apposito decreto del MIT. Sono altresì disciplinati: la composizione dell'Osservatorio, i compensi dei relativi membri; la copertura degli oneri, autorizzando la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 490** reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezzi regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezzi speciali. Viene altresì disciplinato il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi citati.

Il **comma 491** reca modifiche alla disciplina introdotta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, nonché negli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A.

Il **comma 492** impone al MIT di procedere alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo. Sono inoltre disciplinate le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall'applicazione dei medesimi commi 490 e 491.

Il **comma 493** prevede l'obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi (come determinate ai sensi del comma precedente) risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.

Il **comma 494** reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493.

Prezzario nazionale per gli appalti di lavori (comma 487)

Il comma 487 reca disposizioni finalizzate, per quanto espressamente indicato nel comma medesimo:

- a garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale;
- promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo;
- e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Si ricorda che tale comma 13 dispone, in particolare, al terzo periodo, che “per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali”.

Per le finalità suindicate viene previsto che, con apposito **decreto ministeriale** (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge) si provvede alla **definizione del prezzario nazionale** recante i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.

Il comma in esame dispone inoltre che il prezzario nazionale:

- è **aggiornato con cadenza annuale**;
- è **redatto in coerenza con i criteri** di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali, previsti dall'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, anche

avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del medesimo allegato I.14¹⁷⁶;

- **opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzi adottati dalle Regioni** (ai sensi del succitato comma 13 dell'art. 41 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei prezzi speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del MIT ai sensi del medesimo comma 13.

A tal fine, il prezzo nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le **possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale**, tenuto conto:

- del contesto di riferimento;
- dell'oggetto dell'appalto;
- e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.

Il comma in esame dispone altresì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzi speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, sono tenuti, in sede di adozione dei prezzi, a **motivare eventuali scostamenti** dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate **dal prezzo nazionale**.

Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche (commi 488 e 489)

Il **comma 488** – al fine di predisporre il prezzo nazionale di cui al comma precedente e di monitorare l'aggiornamento dei prezzi regionali e dei prezzi speciali (di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, v. *supra*), nonché la coerenza e congruità nell'applicazione delle clausole revisionali di cui al comma 490 – prevede l'**istituzione**, presso il MIT, **dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche**, di seguito denominato "Osservatorio".

Il comma in esame disciplina inoltre i compiti e l'operatività dell'Osservatorio stabilendo che lo stesso:

- svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzi, nonché di monitorare, a campione, la relativa

¹⁷⁶ L'art. 6 dell'allegato I.14 ha previsto la costituzione, presso il MIT, di un tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome e da cinque rappresentanti del MIT.

applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro;

- opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'art. 6 dell'Allegato I.14 del Codice, e si può avvalere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze e con le Regioni.

Il **comma 489** integra la disciplina dell'Osservatorio prevedendo che lo stesso:

- è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT;
- opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione.

Viene inoltre demandata ad un apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge) la definizione:

- della composizione, delle modalità di funzionamento e svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché dei criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e congruità di cui al presente comma.

- delle modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'UE, con l'intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi.

Il comma in esame disciplina altresì la **composizione dell'Osservatorio e i compensi dei relativi membri**, stabilendo che lo stesso è composto da un numero massimo di 10 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

L'ultimo periodo del comma 489 disciplina la **copertura degli oneri**, stabilendo che ai fini dell'attuazione del medesimo comma è autorizzata la spesa di euro **600.000 annui a decorrere dall'anno 2026** per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

Disposizioni relative a particolari contratti (commi 490-493)

Il **comma 490** reca una disposizione relativa agli **appalti pubblici di lavori**, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, **aggiudicati**:

- **sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia del D.Lgs. 36/2023;**

Sulla normativa in materia di appalti pubblici che disciplina l'adeguamento dei prezzi nei contratti in essere prima dell'efficacia delle norme previste dal Codice, il Governo ha fornito chiarimenti nella risposta all'[interrogazione 4-04081](#), resa nella seduta del 15 maggio 2025.

In tale risposta viene ricordato, tra l'altro, che “l'articolo 60 del nuovo codice dei contratti cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che ha acquisito efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, prevede, a regime, l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, ivi indicate”.

- **e sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.**

Per tali contratti, il comma in esame disciplina l'adozione dello **stato di avanzamento dei lavori** (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori.

Nello specifico viene previsto che il citato SAL è **adottato applicando**, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta:

- **i prezzi predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome** ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- **o, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzi speciali** adottati ai sensi dell'art. 41, comma 13, terzo periodo, del Codice (v. *supra*).

Viene altresì disposto che i **maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi** testé menzionati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493:

- nella misura del 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;

- nella misura dell'80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Il **comma 491** reca una serie di modifiche al comma 12 dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, il cui testo vigente estende la disciplina introdotta dal medesimo articolo – per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale – anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e dei soggetti operanti nei c.d. settori speciali.

La **lettera a)** del comma in esame modifica il secondo periodo del citato comma 12 al fine di **prorogare**, fino all'adozione dei prezziari (previsti dal comma 1 dello stesso articolo 26) e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026** (in luogo del termine del 31 dicembre 2025 attualmente vigente¹⁷⁷), l'applicazione, ai **contratti** affidati a contraente generale dalle società del gruppo **Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A.** in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in parola (18 maggio 2022) le cui opere siano **in corso di esecuzione**, di un **incremento del 20%** agli **importi delle lavorazioni eseguite** e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022.

La **lettera b)** modifica il terzo periodo del comma 12, il cui testo vigente dispone la **non applicazione** della disciplina posta dal periodo precedente (sopra descritta) agli interventi individuati dall'art. 18, comma 2, del D.L. 104/2023, vale a dire **agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE**. La novella è volta a precisare che la non applicazione opera **fino alla data di fine lavori**.

La **lettera c)** introduce un quarto periodo al comma 12, che dispone, per gli interventi oggetto del terzo periodo, un **adeguamento massimo del 35%** degli **importi delle lavorazioni eseguite** o contabilizzate dal direttore dei lavori **dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori**, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali. L'adeguamento è calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezziari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

Il **comma 492** impone al MIT di procedere, **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, ad una puntuale **ricognizione degli**

¹⁷⁷ Il termine attualmente vigente è stato fissato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 532, lett. e), della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il comma autorizza, ove necessario, l'**aggiornamento annuale dell'elenco degli interventi**.

Il comma 492 disciplina inoltre le modalità di **copertura finanziaria** dei **maggiori oneri per le stazioni appaltanti** derivanti dall'applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, ulteriori rispetto all'applicazione della normativa vigente concernente il Fondo per le opere indifferibili (articolo 26, comma 7, D.L. 50/2022), stabilendo che esse utilizzano:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento (lettera a));
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti (lettera b)).

Il **comma 493** dispone l'**obbligo** per la **stazione appaltante**, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le **procedure per il reintegro delle somme**, anche mediante:

- la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente;
- ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Clausola di invarianza finanziaria (comma 494)

Il comma 494 reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo alle amministrazioni competenti l'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 495
(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

Il **comma 495** autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il **contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere**.

La disposizione prevede interventi pari a un importo di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 4,7 milioni annui a livello di saldo netto.

Al fine di rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM), è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento è finalizzato ad assicurare un presidio stabile e qualificato, a tutela del personale e delle strutture diplomatiche e consolari, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi per la sicurezza.

La **relazione tecnica** determina il costo base delle indennità di servizio estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe, per **24 unità**) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione, per **15 unità**), specificando che, con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie. La tabella seguente riassume il conteggio degli oneri.

	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

• ***Il personale dell'Arma dei Carabinieri a tutela delle Rappresentanze italiane all'estero***

L'articolo 158 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*) dispone che l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette Rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

Il **Comando Carabinieri del MAECI** è un reparto specializzato che dipende dal Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" e, funzionalmente, dal Ministro degli affari esteri per il tramite del Segretario Generale (Decreto interministeriale esteri/difesa n. 957 del marzo 1999). Si articola su un Ufficio Comando (sezione personale, sezione operazioni e logistica e nucleo affari generali) e un Reparto Sicurezza e Vigilanza (sezione sede e sezione estero). Il reparto offre tutela alle rappresentanze diplomatiche italiane nei cinque continenti, schierando **oltre trecento Carabinieri nelle sedi italiane all'estero**.

Si ricorda che, in seguito all'**aggressione dell'Ucraina**, il decreto-legge n. 14 del 2022 ha previsto all'art. 4, comma 2, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 709)), e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge n. 145 del 2023. Tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta.

L'articolo 8, comma 1 del D.L. 202/2024 (proroga di termini) ha previsto per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro per mantenere anche per il 2025 le **24 posizioni** già istituite.

Articolo 1, comma 496
(Personale diplomatico Ministero affari esteri)

La norma in esame – introdotta presso l'esame in Senato - **incrementa di 35 unità la dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica (segretario di legazione) per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il MAECI è autorizzato a bandire il relativo concorso per tali anni.** A tal fine è autorizzata la **spesa di euro 555.867 per l'anno 2026**, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.605 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro annui.

La norma in esame incrementa la dotazione organica della carriera diplomatica, nel suo primo grado, segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è poi autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Articolo 1, comma 497
(Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero)

Il **comma 497** autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il **rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 23 ottobre 2003 n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla legge 6 novembre 1989 n. 368, la disposizione in esame autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario per garantire **la regolare convocazione delle consultazioni elettorali** degli organismi di rappresentanza degli italiani residenti all'estero, assicurando la continuità del loro funzionamento ed il rafforzamento del legame con le comunità italiane nel mondo. La misura, si legge nella richiamata relazione, contribuisce infatti a sostenere la partecipazione democratica ed il coinvolgimento delle collettività italiane all'estero nei processi decisionali, in coerenza con i principi di rappresentanza sanciti dalla normativa vigente.

Si ricorda, a margine, che il comma 643 della Legge di bilancio 2025, **al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero**, aveva autorizzato la spesa di **600.000 euro per l'anno 2025**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della stessa Legge di bilancio 2025.

Come evidenziato nella Relazione tecnica, la **previsione di spesa per le prossime elezioni è stata rivista al rialzo** rispetto a quelle del 2021 - per cui furono stanziati 9 milioni di euro, pressoché integralmente spesi - in ragione dei seguenti fattori: l'**accresciuta consistenza del corpo elettorale** (connazionali iscritti AIRE passati da 5.652.080 a 6.412.752); l'**aumento delle spese postali**, soprattutto in alcuni Paesi in cui risiedono grandi collettività di elettori (ad esempio Argentina e Venezuela), **che rappresentano circa il 70% della spesa totale per l'esercizio elettorale**; l'**istituzione di nuovi Comitati** nelle circoscrizioni consolari che superino la soglia di tremila iscritti AIRE (entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione di almeno altri nove Comites).

La Relazione tecnica riporta che **l'importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate al più elevato numero di aventi diritto preventivati** per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo **scrutinio avviene direttamente presso le Sedi estere**. Quanto alle **indennità dovute ai componenti dei seggi**, ognuno dei quali formato da un Presidente, un segretario e quattro scrutatori, si prevede - sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 286 del 2003 prescrive la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori - di costituire circa 340 seggi, con un **onere totale stimato di 256.720,40 euro**. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro, per l'istituzione di eventuali seggi aggiuntivi che si rendano necessari nel caso di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa in esame.

• CGIE e COMITES

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n.89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998 n. 329, è **organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero**.

Esso deriva la sua **legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo** e rappresenta un importante strumento di partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue Istituzioni.

Il CGIE è **presieduto dal Ministro degli Affari Esteri** e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di **63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 20 di nomina governativa**.

Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i rappresentanti ed esperti elencati all'articolo 6, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368 ([qui](#) il decreto ministeriale n. 4111/1569 del 23 giugno 2022 che ne reca la nomina).

I Comitati degli italiani all'estero (COMITES), istituiti nel 1985, sono **organismi rappresentativi della collettività italiana**, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.

I Comites sono composti da **12 o 18 membri**, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila

connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, **possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana** in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le **Rappresentanze diplomatico-consolari**. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'Autorità consolare, con le Regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune **iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale**, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono altresì chiamati a **cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare**.

A seguito delle elezioni di dicembre 2021, operano nel mondo 115 Comites elettivi, di cui 9 di nuova istituzione, e 3 Comites di nomina consolare. I 118 Comitati sono così distribuiti: 55 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania, 4 in Medioriente e 5 in Africa.

Per approfondimenti si rinvia al sito del [MAECI](#)

Articolo 1, comma 498
(Promozione economica e culturale)

Il comma 498, integrato durante l'esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di **35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

L'ultimo periodo del **comma 498, introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, dispone la destinazione di una quota (fino a **6 milioni di euro per l'anno 2026**) di tale **fondo** per la prosecuzione delle attività - previste dalla Legge di bilancio 2025 - per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

La disposizione in esame è finalizzata al **potenziamento del sostegno alle esportazioni** e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

La relazione illustrativa precisa che l'intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell'Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l'attrattività del sistema formativo italiano.

Il relativo Fondo, istituito nello stato di previsione MAECI con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, deve essere **ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Si ricorda che il "[Piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati extra-UE ad alto potenziale](#)" prevede una serie di misure quali: missioni istituzionali e imprenditoriali, rafforzamento delle attività fieristiche, supporto finanziario all'export, stipula di accordi con catene distributive internazionali e piattaforme digitali, apertura di nuove sedi all'estero da parte delle agenzie del "polo dell'export" in mercati strategici. Inoltre, le Ambasciate italiane nei Paesi

obiettivo del Piano d'azione hanno elaborato la guida modello sulla “diplomazia della crescita” al fine di fornire informazioni concrete e specializzate alle imprese interessate a sviluppare attività di affari in tali mercati.

La disposizione **introdotta durante l'esame parlamentare** ha come finalità la destinazione di una **quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026** del fondo istituito dal primo periodo del medesimo **articolo 102**, per la prosecuzione delle attività per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la **realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio**.

A tal riguardo si ricorda che il comma 1 del DL n. 113 del 2024 ha istituito istituisce il **Comitato nazionale «Neapolis 2500»**, al fine di **celebrare** la storia, la cultura e l'arte della città di **Napoli** e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, nel 2025, del **venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis** da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C.

Si ricorda, inoltre, che già la **legge 30 dicembre 2024, n. 207** (Legge di bilancio 2025) aveva autorizzato in favore del MAECI, all'**articolo 1, comma 634**, la **spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025** per le medesime attività (valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e promozione della città e del suo territorio).

Articolo 1, commi 499-500
(Dotazione del Fondo sport per studenti universitari)

I **commi 499-500**, introdotti durante l'esame al **Senato**, rifinanziano il **Fondo sport per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**

I **commi 499-500**, introdotti nel corso dell'esame al **Senato**, intervengono in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari.

In particolare, il **comma 499** novella [l'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025](#), rifinanziando il **Fondo sport per studenti universitari** per una cifra pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Il **comma 500** dispone che agli **oneri** derivanti dal comma precedente, pari a **5 milioni di euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche giovanili** di cui all'[articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006](#).

Si ricorda che [l'articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025](#), su cui incide il comma 499, nel **testo vigente** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport il **Fondo sport per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di **1 milione euro per l'anno 2025**.

I **requisiti**, i **criteri** e le **modalità di erogazione** delle borse di studio saranno definiti da un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, che non risulta ancora emanato.

Le borse di studio potranno essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i **Collegi universitari di merito** accreditati.

L'[articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006](#) dispone che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo **denominato “Fondo per le politiche giovanili”**, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Articolo 1, comma 501
(Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della
Fondazione Luigi Einaudi)

Il **comma 501**, introdotto al **Senato**, concede un contributo di **300.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** all'**Osservatorio Sud Est Europa** della Fondazione Luigi Einaudi.

Il **comma 501**, introdotto durante l'esame **al Senato**, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei, nonché per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche, concede un contributo di **300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa** della Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma.

La [Fondazione "Luigi Einaudi per studi di politica economica e storia"](#) è il centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del **pensiero politico Liberale**. Essa ha sede legale a Roma ed è stata costituita nel 1962 da **Giovanni Malagodi**. A seguito dell'entrata in vigore del [decreto legislativo 117 del 2017](#) recante il Codice del Terzo Settore, assume la denominazione di "**Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS**".

La Fondazione, come si evince dallo [statuto](#), non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la conoscenza e la diffusione del pensiero culturale liberale per elaborare risposte originali alla complessità dei problemi contemporanei legati alla globalizzazione e alla rapida evoluzione tecnologica, al fine di favorire le libertà individuali e la prosperità economica, anche mediante l'adesione e la collaborazione con gli organismi europei e internazionali rappresentativi dell'area liberale.

Per il perseguimento di tali scopi, la Fondazione svolge le **seguenti attività**: promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi al pensiero politico ed economico e alla cultura liberali; promozione e realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai giovani, in particolare attraverso la "Scuola di Liberalismo" e le sue articolazioni; erogazione di borse di studio negli ambiti di operatività della Fondazione; raccolta, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-archivistico liberale attraverso la gestione di un archivio storico e di una biblioteca messa a disposizione di studiosi e ricercatori; attività formative volte a particolari categorie professionali su tematiche collegate allo scopo della Fondazione anche attraverso appositi protocolli con gli Organi professionali, le

Università e altri Istituti; diffusione dei risultati della ricerca fondamentale, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso iniziative di formazione, convegni, forum, dibattiti pubblici ecc. anche in collaborazione con organismi europei e internazionali. Sono Organi della Fondazione: l'Assemblea dei Conferenti; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Comitato Scientifico; l'Organo di Controllo.

Presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS, su iniziativa della stessa, in *partnership* con [MIB Trieste School of Management](#), **nel 2025** è stato istituito [**L'Osservatorio sui Balcani e Sud Est Europa.**](#)

L'Osservatorio è ubicato a Trieste presso il Palazzo Ferdinando, sede di ***MIB Trieste School of Management***. La collaborazione tra la predetta fondazione e la *Trieste School of Management*, che è alla base dell'istituzione dell'Osservatorio, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile. Scopo dell'[Osservatorio](#) è quello di rispondere alla crescente domanda di **studi e analisi geopolitiche** per valutare rischi economici, politici, sociali e culturali a livello internazionale. Come si legge nel [documento](#) recante le disposizioni istitutive e di funzionamento, in un contesto geopolitico complesso, con l'Europa che affronta sfide come nuovi nazionalismi, recessioni economiche e pressioni dall'Est asiatico, l'Osservatorio diventa una fonte autorevole per studiare le dinamiche nei Balcani e nel Sud Est Europa.

L'Osservatorio intende offrire una serie di elementi informativi di analisi e di valutazione di interesse per operatori economici, aziende, operatori culturali, istituzioni pubbliche e private onde favorire il **consolidamento delle relazioni economiche, politiche, culturali e sociali** e preparare una nuova epoca di cooperazione fra i paesi, in una logica di pace e di sviluppo.

Sono organi dell'Osservatorio: il Consiglio direttivo; il Direttore; il Comitato scientifico. Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dalla Fondazione Luigi Einaudi ETS nella persona del Segretario generale pro tempore della Fondazione stessa.

Articolo 1, comma 502
(Contributo in favore della Fondazione Med-Or)

Il **comma 502**, introdotto al **Senato**, concede un contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** alla **Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.

Il **comma 502**, introdotto durante l'esame **al Senato**, al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, concede un contributo di **200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di **influenza russa in Europa e in Nord Africa**, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

La [Fondazione Med-Or](#) nasce per iniziativa della società [Leonardo Spa](#) e, come si legge nello [statuto](#) si pone l'obiettivo di unire le competenze e le capacità dell'industria con il mondo accademico e innescare sinergie pubblico-private per promuovere e sostenere la realizzazione di **partenariati geo-economici e socio-culturali** con i Paesi del **Mediterraneo allargato**, dell'**Africa Sub-sahariana**, del **Medio ed Estremo Oriente**, del **Sud America** con la finalità di rafforzare e rinnovare i legami con i predetti Paesi e porre le basi per uno sviluppo sostenibile e integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre fondazioni, associazioni, enti, amministrazioni, istituzioni, università, accademie e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per individuare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementari intenti.

I **membri della Fondazione** si dividono in: Socio Fondatore (Leonardo Spa); Soci Ordinari; Soci Aderenti.

I **Soci Ordinari** della Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi pluriennali in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. L'ingresso dei Soci Ordinari è deliberato dall'Assemblea dei Soci per almeno tre esercizi, con il voto favorevole del Socio Fondatore.

I **Soci Aderenti** alla Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione di specifici progetti, con un contributo in denaro e/o in beni e servizi. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo cui si riferisce l'adesione stessa, a condizione che il contributo venga regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'ingresso dei Soci Aderenti è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Dal 1° gennaio 2025, a seguito di modifica statutaria, la Fondazione si è trasformata in **Med-Or Italian Foundation**, con l'ingresso di Assolavoro, B.F., Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Poste Italiane e Snam in qualità di nuovi soci ordinari e di Cassa Depositi e Prestiti, Edison, MBDA Italia, Terna e TIM in qualità di soci aderenti.

Sono **organi della Fondazione**: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente; il Direttore Generale.

Articolo 1, commi 503-504
(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

I **commi 503-504** prevedono l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.

Nello specifico, il **comma 503** mira a rafforzare, per l'anno 2026, lo strumento di [*Venture Capital*](#) di SIMEST s.p.a.

Il punto di riferimento è l'articolo 1, comma 474, della legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)), il quale ha istituito, all'interno del **Fondo rotativo** destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici ([articolo 2, comma 1](#), D.L. n. 251/1981, convertito con L. n. 394/1981, cd. "**Fondo 394**"), tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da SIMEST s.p.a.:

- la sezione *Crescita* (lettera *a*) del comma 474);
- la sezione *Investimenti Infrastrutture* (lettera *b*) del comma 474));
- la sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* (cd. sezione VCIP) (lettera *c*) del comma 474)).

Nello specifico, il comma 503 dell'articolo in commento dispone un **incremento della dotazione** finanziaria di quest'ultima sezione VCIP. L'incremento è fissato in **100 milioni di euro** per l'anno 2026.

Tale rifinanziamento opera a valere sulle risorse complessive del predetto Fondo 394. È stabilito altresì che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni previste per le sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 474.

Si ricorda che il fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'[articolo 15, lettera n\)](#), della legge n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I **programmi di penetrazione commerciale** comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la

costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del [D.P.R. n. 136 del 1975](#).

Le tre sezioni del Fondo 394 istituite ai sensi della legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024, cfr. [dossier](#) del Servizio Studi, articolo 1, commi 474-481) sono le seguenti:

a) **Sezione Crescita**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire **quote minoritarie del capitale di rischio** di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.

b) **Sezione Investimenti Infrastrutture**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L'obiettivo principale è sostenere l'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.

c) **Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi**, per le finalità di utilizzo del **Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC)** istituito dall'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall'articolo [18-quater](#) del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019). La terza sezione è subentrata in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del FVC, che è stato conseguentemente soppresso. Si ricorda che il comma 932 dell'articolo 1 della [legge finanziaria 2007](#) ha unificato in un **unico fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC)** tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001. Il fondo unico di *venture capital* veniva impiegato **al fine di**

garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi fondi anche alla luce dell'indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

L'articolo 1, comma 474, lett. c), della **legge di bilancio 2025**, nell'istituire la nuova "Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi" (VCIP) del Fondo 394, ha attribuito alla stessa le finalità originariamente attribuite al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*, prevedendo così la **soppressione del FVC**. La medesima legge, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST s.p.a., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *Venture Capital*.

La **relazione tecnica** precisa che il rifinanziamento di cui al comma 503 sarebbe necessario al fine di assicurare le disponibilità finanziarie per il 2026, considerando che, alla data del 31 dicembre 2025, la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria. Il Governo afferma altresì che sulla base delle **stime di operatività del Fondo 394** per l'anno **2026**, complessivamente pari a circa **1,1 miliardi di euro**, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano "pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati".

Il **comma 504** affronta il potenziamento del sostegno all'internazionalizzazione alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal fine, dispone un incremento della dotazione del **Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese** – istituito dall'[articolo 14, comma 19](#), del D.L. n. 98/2011 – di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028**.

Si ricorda che il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è uno strumento finanziario istituito dall'articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011). L'obiettivo del Fondo è il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero. In origine istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*), dal 2020 il Fondo è stato trasferito allo stato di previsione del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)**, che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica di internazionalizzazione. Nello specifico, con l'articolo 2, comma 6, lett. a), D.L. n. 104/2019 sono stati trasferiti dal MISE al

MAECI i poteri di **indirizzo e di vigilanza** sull'**ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Tali poteri sono ora esercitati dal MAECI, d'intesa con il MIMIT e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di rispettiva competenza (novella al comma 18 dell'art. 14 del d.lgs. n. 98/2011); il comma 6, alla lettera *b*) del medesimo articolo ha disposto il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MIMIT allo stato di previsione del MAECI.

Articolo 1, commi 505-510
(Interventi in favore dell'Ucraina)

I commi in esame istituiscono un fondo destinato all'erogazione di un **contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del governo ucraino**. L'intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

Il **comma 505** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un **contributo a dono, pari a 50 milioni, a beneficio del Governo dell'Ucraina** quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il **comma 506** chiarisce che l'intervento è finalizzato a **favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche** e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

Il **comma 507** consente al Ministero dell'economia e delle finanze di **affidare l'erogazione del contributo a società di cui è azionista** e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Il **comma 508** autorizza l'apertura di un conto corrente, per la gestione dell'intervento, presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma.

Il **comma 509** stabilisce che i termini e le modalità di attuazione dell'intervento sono stabiliti in un **accordo stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze**, anche per il tramite delle società di cui al comma 3, e **il Governo dell'Ucraina**.

Il **comma 510** autorizza una spesa fino a un **massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese** connessi alla concessione del contributo.

Per approfondire il sostegno fornito all'Ucraina dall'Unione europea, si veda il recente [dossier di documentazione](#).

Articolo 1, commi 511-514
(Italiani all'estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)

I commi in esame, introdotti durante l'esame in Senato:

- finanziano una serie di interventi per gli **italiani all'estero** e per la **promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**;
- introducono alcune modifiche alla **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita;
- intervengono sulla destinazione dei **contributi previsti per le istanze o dichiarazioni nei procedimenti in materia di cittadinanza**.

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, la norma in esame prevede:

- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- l'incremento di **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il **sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero**, anche mediante la concessione di **borse di studio** a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il sostegno alla rete dei **consoli onorari** (di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18);
- l'incremento di **500.000 euro**, per l'anno 2026, delle risorse a favore del **Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Per le stesse finalità, viene inoltre autorizzato il finanziamento, per il 2026 di:

- **500.000 euro** a favore dei **Comitati degli italiani all'estero** (di cui alla legge 23 ottobre 2023, n. 286);
- **500.000 euro** a favore delle **camere di commercio italiane all'estero**.

La disposizione in esame interviene anche sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), per quanto riguarda la **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita.

Vengono operati **due interventi**:

- la legge (all'art. 4, co.1-bis, lettera b) prevede che il minore possa acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano tale

volontà e il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia successivamente a tale dichiarazione. Attualmente tale dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. L'articolo in esame estende tale termine a **tre anni**;

- tale dichiarazione viene **esclusa dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2).

Per intendere la disposizione, vale richiamare la stratificazione normativa in cui si colloca.

Infatti qui si novella l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 36 del 2025, il quale ha novellato a sua volta l'articolo 4 della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#) (recante "Nuove norme sulla cittadinanza") introducendovi i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Si è entro una disciplina speciale in materia di **acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide**.

Si tratta (posto il riferimento all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992) di nuovi casi di acquisto 'per beneficio di legge' e non 'per nascita': il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita ma dal giorno successivo in cui si siano verificate le condizioni previste dalla legge.

L'articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in linea retta di secondo grado il quale sia stato – o sia, secondo modifica introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025 – cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarare, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Entro tale ordito normativo, la novellazione operata dal decreto-legge n. 36 del 2025 ha introdotto due aggiuntivi commi, il comma 1-*bis* ed il comma 1-*ter*. Quest'ultimo stabilisce che il **minore straniero o apolide** che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-*bis*, abbia la **facoltà**, a decorrere dal raggiungimento della **maggiore età**, di **rinunciare alla cittadinanza italiana**, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.

Ma qui rileva il comma 1-*bis* (si è detto, dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, come novellato dal decreto-legge n. 36 del 2025). Esso dispone

che il **minore straniero o apolide**, discendente da **padre o madre** che abbiano acquistato la **cittadinanza italiana per nascita**, divenga **cittadino italiano** al ricorrere di due condizioni.

Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore **dichiarino la volontà** di acquisto dello *status* di cittadino da parte del minore.

La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due **requisiti alternativi** indicati dalle lettere *a)* e *b)*, e dunque che:

- ✓ successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore **risieda** legalmente e continuativamente per almeno **due anni** in Italia (**lettera a)**); o che
- ✓ la **dichiarazione** di volontà sia **presentata** entro un anno **dalla nascita del minore**, o altrimenti decorrente dalla **successiva data** in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione (**lettera b)**).

È quest'ultimo il termine inciso dalla novella, che lo amplia rendendolo (anziché un anno) pari a **tre anni**, con riferimento alla nascita del minore.

Vi è poi, come detto, l'esclusione **dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2) per le dichiarazioni in esame.

La norma attuale riassegna le risorse risultanti dal contributo (di 250 euro) previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti rivolti alla **collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione** anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.

Il comma in esame sostituisce questa previsione, autorizzando, per le stesse finalità, la spesa di **1,2 milioni di euro annui dall'anno 2026**.

Con una **norma di mero coordinamento** viene anche aggiornata la **tabella dei diritti consolari**, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, prevedendo la gratuità della dichiarazione di cui al precedente comma 3.

Articolo 1, commi 515-517
(Misure in materia di istruzione)

Il **comma 515** stabilisce l'**obbligo** - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le **sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti** per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Viene inoltre precisato che, invece, per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico mantiene **la facoltà, e non l'obbligo**, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi.

Il **comma 516** interviene sul sistema di **monitoraggio delle assenze del personale scolastico**. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso.

Il **comma 517**, modificato al **Senato**, stabilisce che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 515 sono destinati all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

Il **comma 515**, composto di tre lettere, alcune modifiche all'articolo 1, comma 85, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (c.d. Buona scuola), riguardante la **sostituzione dei docenti assenti**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 85** citato prevede che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 della medesima legge n. 107 del 2015 (si tratta degli obiettivi che le istituzioni scolastiche devono perseguire e in funzione delle quali individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia), il **dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Ora, la **lettera a)** del comma 515 della disposizione in esame stabilisce che il dirigente scolastico **“deve, salvo motivate esigenze di natura didattica”** (e non più “può”) effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione

inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La **lettera b)** della disposizione in commento specifica che le sostituzioni predette riguardano non più genericamente i “docenti” ma i docenti “**su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado**” (quindi con esclusione degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria).

La **lettera c)** aggiunge un ulteriore periodo in base al quale per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico **può effettuare** le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.

L’ultimo del comma 85 viene quindi riformulato al fine di confermare la disposizione vigente a norma della quale “il personale dell’organico dell’autonomia” – sia quello utilizzato ai sensi del primo periodo (per la sostituzione dei docenti su posto comune delle scuola secondarie e di primo e secondo grado) che quello utilizzato ai sensi del secondo periodo (per la sostituzione dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria) - ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il **nuovo testo** prevede quindi che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico **deve effettuare**, salvo motivate esigenze di natura didattica, **le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado** assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Per le sostituzioni dei **docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria**, il dirigente scolastico **può effettuare** le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Il personale dell’organico dell’autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Per **effetto delle modifiche sopra illustrate**, pertanto, le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia **non è più una facoltà, ma diviene un obbligo** in capo al dirigente scolastico. Questo, infatti, **deve effettuare** le sostituzioni dei docenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia e, cioè, utilizzando personale interno all’istituzione scolastica, a meno che non sussistano motivate esigenze didattiche che impediscano la sostituzione.

Tale previsione non è però generalizzata, dal momento che per le **sostituzioni dei docenti su posti di sostegno** e per gli **insegnanti della scuola primaria**, quella di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia **resta**, per il dirigente scolastico, **una facoltà**.

Resta invariata nella sostanza la clausola finale della disposizione, che tutela il **trattamento economico del personale dell'organico dell'autonomia**, il quale, anche ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Quanto al **conferimento delle supplenze in generale**, si ricorda che l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato è disposto secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale adottata in deroga all'[articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999](#) (che richiede un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze) ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di recente prorogato con l'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2025, in corso di conversione). In particolare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 viene in rilievo [l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024](#), come modificata dall'[ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024](#)).

Le **tipologie di supplenze attribuibili**, nel dettaglio, sono:

a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) **supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) **supplenze temporanee per ogni altra necessità** diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'**attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale citata. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale.

Per le **supplenze temporanee** di cui alla lettera c), che **qui vengono in rilievo**, si utilizzano le **graduatorie di istituto**. Il destinatario della supplenza è

individuato dal dirigente scolastico. La procedura per il conferimento di tali supplenze (dette anche supplenze brevi) è disciplinata dall'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024. Il [decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 31 agosto 2016](#) disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

Per quanto riguarda l'**anno scolastico 2025/2026**, si rimanda all'[avviso n. 157048 del 9 luglio 2025](#), recante le **istruzioni e indicazioni operative** in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. diffuse dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Quanto all'**organico dell'autonomia**, si rimanda all'apposito *box* di approfondimento inserito in calce alla scheda di lettura relativa all'articolo 106 del disegno di legge in esame.

Il **comma 516** interviene sull'articolo 1, comma 696, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015), in materia di **monitoraggio delle spese per supplenze brevi e saltuarie**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 696, citato stabilisce, al primo periodo, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) provvede al **monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

Il secondo periodo prevede poi che nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del menzionato articolo 1, comma 696, prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al **monitoraggio quadrimestrale delle assenze** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, **distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione**, con indicazione della **durata dell'assenza e della sostituzione**, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Per **effetto delle modifiche**, quindi:

- il monitoraggio, **da trimestrale, diventa quadrimestrale**;

- l'**oggetto del monitoraggio** viene esteso e maggiormente dettagliato, in quanto non riguarda più solo le spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, bensì anche le **assenze** del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario - **distinte** per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale - **le relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione**.

Rimane poi ferma l'obbligo comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la precisazione che tale comunicazione deve avvenire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Resta fermo altresì quanto disposto dal secondo periodo del vigente comma 696, ai sensi del quale, nel caso in cui si verificino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

In materia di **monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie**, si segnala che con la nota n. 6961 del 15 settembre 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche di aver reso disponibile, all'interno del sistema informativo SIDI, il nuovo cruscotto "Supplenze brevi e saltuarie". Il cruscotto è stato ideato come strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di rendere più agevole e trasparente l'attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie. Il cruscotto rende possibile, attraverso un'interfaccia articolata in tre sezioni principali (Assenze, Contratti, Risorse finanziarie), accedere a informazioni dettagliate, aggiornate e navigabili (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata invece pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo [link](#)).

Il **comma 517** dispone che gli **eventuali risparmi di spesa** derivanti dall'attuazione del comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, **sono** (il testo, prima della modifica intervenuta al Senato, prevedeva che i risparmi di spesa "**possono essere**") **destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso**, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1,

comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 dell'articolo 1 del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Si valuti l'effettiva necessità di un riferimento al disegno di legge di assestamento per la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 515 all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Si ricorda che il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)** è disciplinato dall'articolo 40 del [Contratto collettivo nazionale](#) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all'articolo 78 [Contratto collettivo](#) nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresì modificato, in parte, la disciplina.

Il Fondo MOF è **finalizzato a remunerare il personale** per le seguenti finalità:

- a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del [CCNL 29 novembre 2007](#);
- b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- d) gli incarichi specifici del personale ATA;
- e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- f) utilizzo delle risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);
- g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;
- h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;
- i) utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell'ambito del MOF;
- l) altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

Il Fondo MOF è **ripartito** tra le diverse finalità di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in sede di **contrattazione integrativa** di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.

Articolo 1, comma 518
(Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici)

Il **comma 518**, introdotto al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

Il **comma 518** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo**, con una dotazione di **20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, da ripartire tra i **comuni** individuati con il decreto di cui al periodo successivo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, **a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno** per la medesima finalità.

Con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono **stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo** in questione, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di **rendicontazione e monitoraggio** dell'impiego delle relative risorse.

Quanto alle **“altre forme di sostegno”** già destinate all'acquisto di libri di **testo** previste dalla legislazione vigente, si ricorda che [l'articolo 27 della legge n. 448 del 1998](#) dispone, al comma 1, che i **comuni** provvedono a garantire la **gratuità, totale o parziale, dei libri di testo** in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché, al comma 2, che gli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti possono accedere alla **fornitura di libri di testo da dare anche in comodato**.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le **categorie degli aventi diritto** al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al [decreto legislativo n. 109 del 1998](#) (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con

le necessarie semplificazioni ed integrazioni. Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 628, della [legge n. 296 del 2006](#) ha disposto che la **gratuità parziale dei libri di testo** di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli **studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore**. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

Le **categorie degli aventi diritto** al beneficio sono state individuate, in particolare, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999](#), successivamente modificato e integrato dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 226 del 4 luglio 2000](#) e dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 211 del 6 aprile 2006](#). Il comma 2 del medesimo articolo 27 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che le **regioni**, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le **modalità di ripartizione** ai comuni dei finanziamenti previsti.

Ogni anno vengono emanati **decreti ministeriali per ripartire le risorse** alle Regioni. Da ultimo, il [decreto direttoriale n. 3303 del 3 novembre 2025](#) ha provveduto all'erogazione dei fondi alle Regioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori **per l'anno scolastico 2024-2025**.

Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999, sia **equivalente o inferiore a 15.493,71 euro**.

Come si evince dalla **tabella A/1** allegata al decreto direttoriale n. 3303 del 3 novembre 2025, il **numero di alunni che adempiono all'obbligo** scolastico beneficiari per l'anno 2024 è pari a **2.652.725**.

Dalla **tabella A/2** allegata al medesimo decreto direttoriale, si ricava che gli **studenti della scuola secondaria superiore** che beneficiano della fornitura, anche in comodato, dei libri di testo, ammontano a **1.456.154**.

Si rammenta che l'**articolo 23** del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), al **comma 5**, autorizza la spesa di **103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013** al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dal descritto articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Tale **autorizzazione** di spesa è stata **più volte incrementata**, da ultimo, di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 14-ter del [decreto-legge n. 71 del 2024](#), di 4 milioni di euro per l'anno 2024 dall'articolo 11 del [decreto-legge n. 160 del 2024](#), e di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dall'articolo 6 del [decreto-legge n. 45 del 2025](#).

Le risorse in questione sono appostate sul **capitolo 2043** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 1, comma 519
(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)

Il **comma 519**, introdotto al Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un **contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

Il **comma 519**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che per l'anno 2026, alle famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un **contributo fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, prevedendo che la misura dello stesso contributo sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE e, comunque, nel limite di spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026**.

Con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di **attuazione** del comma in esame e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni.

In ordine alle **scuole paritarie**, si rammenta che la [Costituzione](#), all'articolo 33, commi 3 e 4, stabilisce che gli enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

In tale quadro costituzionale, la [legge n. 62 del 2000](#), all'articolo 1, dopo aver affermato che il **sistema nazionale di istruzione** è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, **definisce le scuole paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da **requisiti di qualità ed efficacia** previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla **valutazione dei processi e degli esiti** da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Il comma 6 dispone che **il Ministero dell'istruzione e del merito accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti** per il riconoscimento della parità.

Articolo 1, commi 520-526***(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)***

Il **comma 520** stabilisce che **l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente**, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.

Il **comma 521** elimina il riferimento al carattere “**triennale**” dell'organico dell'autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico.

Il **comma 522** stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico e prevede la possibilità di **non effettuare la rilevazione e il monitoraggio** del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.

Il **comma 523** precisa che il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.

Il **comma 524** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle **dotazioni organiche del personale ATA** sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il **comma 525** garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei **gradi di istruzione inferiori** mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Il **comma 526**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il **comma 520** interviene sull'articolo 1 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (c.d. Buona scuola), sostituendo il **comma 64**, dedicato alla **determinazione dell'organico dell'autonomia**.

Preliminarmente, si ricorda che **l'organico dell'autonomia** è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione

dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito **box riportato in calce alla presente scheda di lettura**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 64**, della legge n. 107 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al successivo comma 201, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

L'ultimo decreto con il quale è stato determinato, e ripartiti su base regionale, l'organico triennale dell'autonomia, relativamente al triennio costituito dagli anni scolastici **2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026** è il [decreto interministeriale n. 201 del 18 ottobre 2023](#).

Ora, il **nuovo comma 64**, come modificato dalla **disposizione in commento**, stabilisce che l'organico dell'autonomia è determinato **annualmente**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una **previsione pluriennale** dell'organico dell'autonomia per i **due anni scolastici successivi a quello di riferimento**, nonché, con previsione aggiunta al Senato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#) dell'organico dei posti destinati ai **percorsi a indirizzo musicale**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che il **comma 335** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 – su cui si dirà meglio *infra* in quanto novellato dal comma 3 della disposizione in commento – stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo; sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto; sono definiti il numero delle classi con una data percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

L'ultimo decreto adottato ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, relativamente all'**anno scolastico 2025/2026**, è il [decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025](#).

Si ricorda che il [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#) disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. L'articolo 12, comma 3, di tale decreto, richiamato dalla disposizione in esame, statuisce che **per l'attivazione di nuovi percorsi a indirizzo musicale, la distribuzione dell'organico** dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale tra le regioni tiene conto degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 10 (ossia il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi a indirizzo fatto da ciascun Ufficio Scolastico Regionale) e, in particolare, del rapporto tra i percorsi a indirizzo musicale e la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado, utilizzando le risorse di organico che annualmente si rendono disponibili, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza generare esuberanti di personale.

Il **comma 521** interviene sull'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sopprimendo la parola **“triennale”**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 828, della legge di bilancio 2025, nel rimodulare in riduzione la dotazione organica del personale scolastico, prevede al **quarto periodo** – inciso dalla disposizione in esame – che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al **personale docente** possono essere rimodulate **nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia** di cui all'[articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), ad invarianza finanziaria.

La **modifica in esame**, in coerenza con quella di cui al precedente comma 520, elimina il riferimento al carattere “**triennale**” dell’organico dell’autonomia.

La **relazione illustrativa**, in proposito, afferma che la norma “consente che le riduzioni dell’organico riferite al personale docente possano essere rimodulate nell’ambito dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria, superando, in tal modo, la vigente impostazione triennale”.

Il **comma 522**, composto di **due lettere**, apporta delle **modifiche** all’articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (legge di bilancio 2022).

In particolare, la **lettera a)** interviene sul **comma 335**, che prevede l’adozione annuale di un decreto ministeriale volto a rilevare e definire le situazioni elencate dal medesimo comma.

In particolare, nel **testo vigente**, il **comma 335** dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell’istruzione (oggi Ministro dell’istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è **rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare** a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, **sulla base del quale**, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, **è rimodulato il fabbisogno di personale** derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

b) sono **definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria** presso le quali è attivato l’insegnamento di **educazione motoria** e il relativo numero dei posti di insegnamento;

b-bis) è **rilevato il numero di classi in deroga** attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (si tratta delle classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e

culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto);

b-ter) sono **definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri**, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Ora, la **disposizione in commento** inserisce un riferimento alla Conferenza unificata, per cui il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato, oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche **sentita la Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Inoltre, si specifica che il suddetto decreto è da adottare **“di norma”** entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento.

Per ogni altro aspetto, il comma 335 rimane invariato.

La **lettera b)** del comma 522 della disposizione in esame incide sul **comma 335-bis** dell'articolo 1 della [legge di bilancio 2022](#).

Nel **testo vigente**, il citato **comma 335-bis** prescrive che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 **sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia**, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del [decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59 \(che riguarda l'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori\)](#).

Ora, la **disposizione in esame** aggiunge un nuovo periodo, con cui si stabilisce che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, **non si dà luogo alla rilevazione** di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ove la **riduzione** prevista avvenga con **esclusivo** riferimento alla dotazione organica dei **posti del potenziamento dell'offerta formativa**.

Il **comma 523** novella l'articolo 26-bis, comma 1, del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (legge n. 175 del 2022), recante misure per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli **istituti tecnici**.

Nel **testo vigente**, il **comma 1 dell'articolo 26-bis** citato dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26 (relativo alla riforma degli istituti tecnici), a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, **il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sul secondo periodo stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, **il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze “ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”** (la norma novellata dalle disposizioni di cui al precedente comma 522).

In proposito, si segnala che è in atto la **riforma degli Istituti tecnici in attuazione del PNRR**. Per un approfondimento dettagliato in materia di istituti tecnici si rimanda alla sezione dedicata nel [tema web “L'istruzione tecnica e professionale”](#) predisposto dal Servizio studi e presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Il **comma 524 dell'articolo in esame** dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la **consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA** è determinata annualmente.

Si ricorda che il [decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024](#) reca la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Con la **nota n. 164875 del 18 luglio 2025**, il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali, nelle more dell'adozione dello stesso, lo **schema di decreto interministeriale** recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2025/2026 (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo [link](#)).

Lo schema di decreto non riporta la dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per effetto del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021 del 18 gennaio 2024) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei dirigenti scolastici, dal [decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127](#), così come modificato dal [decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124](#).

Il comma 525 della disposizione in commento statuisce che **il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori** ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71](#) (legge n. 106 del 224) **mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.**

Si tratta, in particolare, ai sensi dell'articolo 11 menzionato dalla norma, dei **docenti** di cui è disposta, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'assegnazione con dedica all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di **studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana** almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Il comma 526, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, stabilisce che, limitatamente **all'anno scolastico 2025/2026**, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

• ***L'organico dell'autonomia***

L'**organico dell'autonomia** è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente. In particolare, il comma 64 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.

Il **comma 201** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'[articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica), nonché ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013](#) (riguardante la determinazione dell'organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente *infra*).

Il **comma 65** prevede poi che il **riparto della dotazione organica** tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei **posti di sostegno** sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di

particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Il [decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025](#), adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca la **determinazione per l'anno scolastico 2025/2026 dell'organico del personale docente** adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il [decreto interministeriale n. 168 del 18 agosto 2025](#) è definito inoltre il **limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga** alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 1, commi 527-528
(Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)

Il **comma 527** dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per **dirigenti scolastici** bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Infine, esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017 nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il **comma 528** stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie.

I commi 527-528, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono in materia di **concorsi per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico**.

In particolare, il **comma 527** novella l'articolo 5 del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), in materia di proroga di termini in materia di istruzione e merito, prevedendo, con le lettere *a)* e *b)* modifiche al comma 11-*septies* e, con la lettera *c)*, al comma 11-*septies*.1.

Nel **testo vigente**, il **comma 11-*septies*** stabilisce che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies* (ossia il corso destinato ai partecipanti al [concorso per dirigenti scolastici](#) indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale per mancato superamento delle prove) sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

Il medesimo comma al **secondo periodo** stabilisce che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine

annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194](#), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento.

I **periodi successivi** stabiliscono, tra l'altro, che, in via generale, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vadano ad aggiungersi a quelli assegnati alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies*. L'**ultimo periodo** dispone che detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Ora, la **disposizione in commento**, con la **lettera a)**, interviene sul secondo periodo, stabilendo che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194 “**fino al suo esaurimento**” e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento.

La disposizione in esame, inoltre, con la **lettera b)**, **sopprime l'ultimo periodo** del comma 11-*septies*, che prevede, come detto, la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* (ossia, si ricorda ancora, del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017).

Il **testo vigente** del **comma 11-*septies*.1** stabilisce che esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del medesimo articolo 5, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo.

Il **secondo periodo** dispone poi che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato [decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788](#)

[del 18 dicembre 2023](#), in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo.

Ora, la **disposizione in esame**, con la lettera *c*), sopprime il secondo periodo appena sopra citato. Pertanto, essa esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017, nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al medesimo concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il **comma 528** prevede che **le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023**, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, **sono integrate con gli idonei** utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (in base alla quale il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni), in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dal comma 527 del presente articolo.

Articolo 1, commi 529-533
***(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti
per la ricerca e istituzione del Fondo
per la programmazione della ricerca – FPR)***

Il **comma 529** stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti *non profit*, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC). Il **comma 530** prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate. Il **comma 531** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il **comma 532** istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (sono: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Il **comma 533** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Come sopra anticipato, il **comma 529** stabilisce che un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle [università](#), degli enti pubblici di ricerca

vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle [Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica \(AFAM\)](#) afferenti al medesimo Ministero, nonché delle **imprese** e dei **soggetti non profit**, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero.

L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016 elenca i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

In base all'articolo 2 della L. n. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del [Fondo per lo sviluppo e la coesione \(FSC\)](#), nonché gli interventi a valere sul [Piano nazionale complementare \(PNC\)](#).

Il **comma 530** prevede che il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le

modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

Il **comma 531** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

Il **comma 532** istituisce quindi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie:

- di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 (*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica*);

Tale disposizione prevede che specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca - PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

Il Fondo integrativo speciale per la ricerca è attualmente allocato sul capitolo 7310 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 20.171.366 per il 2026 e a € 1.400.000 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

- di cui all'articolo 1, comma 554, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021);

La disposizione citata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali

dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Esso ha quindi demandato a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

In attuazione di tale previsione è stato quindi adottato il DM n. 615 del 19 maggio 2021 (*Modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale"*).

Il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale è allocato sul capitolo 1812 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 9.499.892 per il 2026.

- di cui all'articolo 61 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 176/2021);

L'**articolo 61** ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il [Fondo italiano per la scienza \(FIS\)](#), più volte rideterminato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.

L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è stata demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse devono conformarsi a **procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC)**, con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Successivamente, l'art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024. L'art. 6, comma 5, del D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per un importo pari a 12 milioni di euro per il 2023 mentre l'art. 1, comma 3, lett. c), del D.L. n. 90/2025 (L. 109/2025) ne ha disposto una riduzione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Fondo è allocato sul capitolo 7720 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 375.259.468 per il 2026.

- di cui all'articolo 1, comma 312, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022);

Il Fondo italiano per le scienze applicate - FISA, allocato sul capitolo 7725 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella](#)

[n. 11](#)), con un ammontare in conto residui pari a € 241.015.875 per il 2026, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

- di cui all'articolo 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

La disposizione sopra richiamata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è allocato sul capitolo 7245 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un importo pari a € 86.865.377 in conto residui e a € 393.500 in termini di competenza e di cassa per il 2026, a € 4.040.000 in termini di competenza e di cassa per il 2027 e a € 7.780.000 in termini di competenza e di cassa per il 2028.

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - finanziamento progetti di cooperazione internazionale è invece allocato sul capitolo 7345 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un importo pari a € 25.892.481 in conto residui e a € 1.103.649 in termini di competenza e di cassa per il 2026 e a € 10 mln in termini di competenza e di cassa per il 2028.

La dotazione iniziale del fondo per la programmazione della ricerca è pari a:

- euro 259.029.354 nell'anno 2026;
- euro 257.633.003 nell'anno 2027;
- euro 285.703.366 nell'anno 2028;
- euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030;
- euro 687.830.876 per l'anno 2031;
- euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 533** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di [Progetti di rilevante interesse nazionale](#) (PRIN).

Articolo 1, comma 534

(Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities)

Il **comma 534**, introdotto al Senato, **rifinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026** la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Il **comma 534**, introdotto al Senato, rifinanzia, per una somma pari a **300.000 euro per l'anno 2026**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), ai sensi della quale, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, nonché per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno **2022**, erano destinati **300.000 euro all'università degli studi di Roma "Tor Vergata"** per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Articolo 1, comma 535
(Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)

Il **comma 535** rfinanzia di **3 milioni** di euro, per il 2026, il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate.

Più nel dettaglio, la disposizione in esame rfinanzia di **3 milioni** di euro per il 2026 il **Fondo per l'Erasmus italiano**, istituito dall'articolo 1, comma 312, della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*).

Il comma 5-bis dell'art. 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

Ai sensi del comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), i contributi erogati a valere sul Fondo sono esenti da ogni imposizione fiscale. Il comma 314, infine, prevede che, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

Il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 548 del 28 marzo 2024](#) ha disciplinato, in prima applicazione, le modalità di utilizzo del fondo per il programma di mobilità denominato "Erasmus italiano" per il 2024.

Sono finanziabili le borse di studio dei programmi di mobilità previsti tra corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 stipulate tra atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni potranno prevedere l'inizio dei programmi di mobilità dall'avvio dell'anno accademico 2024/2025. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le convenzioni dovranno necessariamente indicare: a) Il numero massimo degli studenti che ciascun ateneo potrà ospitare; b) I corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; c) La durata del programma di mobilità (da 3 a 6 mesi); d) L'importo della borsa di studio; e) Il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea - riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.

L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di 6 mesi.

All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, in prima applicazione, entro il 6 settembre 2024 (poi differito al 4 ottobre 2024 dal [Decreto Ministeriale n. 1115 del 31 luglio 2024](#)) e, successivamente, entro il 30 giugno, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiara un

valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente. La borsa di studio è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

Le risorse per l'esercizio finanziario 2024, pari a complessivi € 3.000.000, a valere sulla disponibilità del capitolo 1830/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, sono state ripartite tra le università dal [DD n. 1734 del 14 novembre 2024](#).

Per l'anno 2025 le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano sono state disciplinate dal [DM n. 397 del 16 maggio 2025](#), il quale stabilisce che il programma di mobilità interessa corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, da atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le università, sulla base delle convenzioni stipulate, dovranno comunicare al Ministero: a) i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; b) la durata del programma di mobilità per ciascun corso di studio (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi); c) l'importo della borsa di studio; d) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea - che saranno riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità. L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di sei mesi.

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiara un valore ISEE non superiore ad € 50.000 per l'anno precedente. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti ammessi alla mobilità e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. La suddetta comunicazione verrà effettuata nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente

Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca. Il MUR, considerato lo stanziamento del Fondo iscritto sul capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca pari ad euro 6.650.000 per l'esercizio 2025, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute. L'università comunica, mediante la suddetta piattaforma informatica, il numero di studenti che hanno regolarmente concluso il programma di mobilità, nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 1, commi 536-537
(Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)

I **commi 536 e 537** – inseriti **dal Senato** – istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un "Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione di 150.000 euro per il solo anno 2026. Il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell'ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo.

Il **comma 537** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo in oggetto, per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche intesi al raggiungimento delle finalità summenzionate.

Articolo 1, commi 538-549 (*“Bonus valore cultura”*)

I commi da 538 a 549, come modificati al Senato, istituiscono un bonus elettronico denominato «**Bonus valore cultura**», finalizzato all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, **dal primo gennaio 2027, sostituirà** la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**».

La disposizione in esame, composta da dodici commi, **istituisce, a decorrere dal 2027**, il «**Bonus valore cultura**», in sostituzione delle vigenti «[Carta della cultura giovani](#)» e «[Carta del merito](#)» di cui ai commi 357 e seguenti dell’articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 243](#) (legge di bilancio 2022).

Il **comma 538** stabilisce che **a decorrere dall’anno 2027**, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «**Bonus valore cultura**» ai soggetti che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore** o equiparati.

Il successivo **comma 539**, come **modificato al Senato**, prevede che il bonus sia assegnato attraverso la **Carta giovani nazionale**, di cui all’articolo 1, comma 413 della [legge 27 dicembre 2019 n. 160](#), e dispone che esso consiste in **un credito** utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Si segnala che l’introduzione della **nuova denominazione “Bonus valore cultura”**, in luogo di quella prevista dal testo originariamente presentato “carta valore”, e la sua **riconduzione nell’ambito della Carta giovani nazionale** sono frutto delle modifiche apportate durante l’esame **al Senato**.

Quanto alla previsione in base alla quale il bonus è assegnato attraverso la **Carta nazionale giovani** di cui all'articolo 1, **comma 413** della [legge 27 dicembre 2019 n. 160](#). Tale disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, un fondo denominato «**Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)**».

Il successivo **comma 414** stabilisce che con decreto dell'allora Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **criteri**, le **funzionalità** e le **modalità** per la **realizzazione** e la **distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN)**. Il decreto in questione è il [decreto ministeriale 27 febbraio 2020](#).

La [Carta giovani nazionale](#) è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative e in considerazione della transizione digitale ed ecologica. Essa è uno **strumento digitale**, aderente al circuito di EYCA [European Youth Card Association](#), cui è possibile accedere registrandosi attraverso l'APP IO, al fine di **poter usufruire di particolari agevolazioni** nell'acquisto o nell'accesso a beni, servizi od iniziative in settori compatibili con lo spirito e le finalità del **Programma "Carta giovani nazionale"**.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, individua operatori economici, fornitori di beni o servizi a livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire al Programma della "Carta giovani nazionale" (CGN) e ad iscriversi al relativo elenco pubblico contenuto sull'APP IO. **Gli operatori** che manifestano il proprio interesse, aderendo al Programma, **si impegnano a riconoscere** ai giovani beneficiari della CGN, **opportunità, agevolazioni economiche** appositamente dedicate o comunque più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, nei settori ritenuti dal Dipartimento compatibili con lo spirito e le finalità dell'iniziativa, quali, a titolo esemplificativo: formazione, istruzione, trasporti, mobilità condivisa e sostenibile, energia, cultura, spettacolo, settore informatico e digitale, telecomunicazioni, turismo, sport, orientamento, inserimento lavorativo, salute e benessere, servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi a sostegno delle famiglie.

Per l'anno 2025, la documentazione di riferimento è pubblicata sulla [pagina istituzionale](#) ([decreto dipartimentale n. 195 del 2025](#) e [avviso pubblico](#) per la raccolta di manifestazioni di interesse). Attualmente, come si legge sul [sito](#), sono **159 i Partner convenzionati** con Carta Giovani Nazionale e **179 le opportunità/agevolazioni visibili** in App IO/CGN.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2025-2027 esisteva, per sola memoria (e quindi con dotazione nulla) un **capitolo**, il numero **1600**, denominato Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per la **Carta giovani nazionale**, corrispondente

al capitolo 892 del bilancio autonomo della Presidenza, di competenza del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale.

Il **comma 540** stabilisce che il bonus sopra illustrato è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di **180 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il bonus sopracitato non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 541**, interamente **sostituito al Senato**, dispone che con **decreto non avente natura regolamentare** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il **30 novembre 2026**, sono definiti gli **importi nominali** da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, pari a 180 milioni di euro annui, nonché i **criteri** e le **modalità di attribuzione** e di **utilizzo** del “Bonus valore cultura”. Il decreto è **aggiornato** qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite di stanziamento pari a 180 milioni di euro annui.

Il testo originario del comma in esame prevedeva che gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «**Carta valore**» venissero disciplinati con **decreto annuale** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il **30 settembre di ciascun anno**.

Facendo un raffronto tra il testo originario del comma 4 e il testo modificato al Senato si evincono le seguenti **differenze**:

- si specifica la **natura non regolamentare** del decreto;
- si amplia la platea dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di concertazione per l'adozione del decreto, con l'aggiunta del **Ministro per lo sport e i giovani**, che del resto è l'Autorità politica responsabile della gestione della **Carta giovani nazionali** attraverso cui sarà assegnato il bonus, ai sensi del comma 2 sopra descritto, come modificato in sede referente;
- si prevede che – come del resto è già oggi previsto per la Carta del merito e la Carta cultura giovani (su cui si veda in calce alla scheda) - il **decreto attuativo** con il compito di definire gli elementi essenziali della misura sia **emanato una sola volta**, e non più su base annuale. Ciò ferma restando la possibilità di **successivi aggiornamenti** limitatamente alla rimodulazione degli importi nominali, nel rispetto dello stanziamento annuo predeterminato di 180 milioni di euro.

Il **comma 542**, anch'esso modificato al **Senato**, prevede che il Ministero della cultura provvede al **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus valore cultura**, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Il secondo periodo del comma - interamente sostituito **al Senato** - recita che dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei **Piani di analisi e valutazione della spesa** di cui ai commi da 747 a 749 dell'articolo del disegno di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541 sopra illustrato. Degli esiti del monitoraggio semestrale di cui al primo periodo si tiene invece conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

Le modifiche apportate dal Senato dal testo originariamente presentato del comma in esame risultano strettamente collegate a quelle apportate al comma 541. Il testo novellato, a differenza di quello originario, introduce una distinzione più netta tra gli strumenti che si pongono alla base della valutazione *ex post* della spesa, in quanto, dei **risultati delle analisi** realizzate nell'ambito dei **Piani di analisi e valutazione della spesa** si terrà conto ai fini della sola adozione del decreto ministeriale iniziale (quello da adottare entro il 30 novembre 2026), mentre degli **esiti del monitoraggio** si dovrà tenere conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti successivi. Nella versione originaria del testo si stabiliva che nell'adozione del **decreto annuale** si dovesse tenere conto, indistintamente, degli **esiti del monitoraggio e dei risultati** delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa.

In relazione a quanto disposto dai commi 541 e 542, a seguito delle modifiche intercorse al Senato, si segnala dunque che **restano in capo al Ministero della cultura**, da una parte, ai sensi del comma 541, la competenza primaria sull'adozione delle **norme attuative** delle disposizioni in commento, e dall'altra, ai sensi del comma 542, gli oneri in materia di **monitoraggio della spesa**, nonostante ai sensi del comma 539, come modificato, il bonus venga assegnato tramite la **Carta giovani nazionale**, che invece è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale**.

Coerentemente con tale evoluzione, la riformulazione del comma 541 di cui si è dato conto sopra **inserisce tra le istituzioni concertanti il decreto attuativo, anche il Ministro per lo sport e i giovani**.

Tuttavia, tra i **contenuti del decreto** attuativo in questione **non figura** il riferimento, che invece si configura come necessario alla luce del fatto che la competenza in ordine al monitoraggio dell'utilizzo della carta resta in capo ad un soggetto diverso da quello che la assegnerà concretamente, alle **modalità di condivisione dei dati** necessari a tali attività di monitoraggio.

Si valuti l'opportunità di integrare i contenuti del decreto non regolamentare di cui al comma 541 con un riferimento alle modalità di condivisione dei dati necessari al Ministero della cultura per svolgere le attività di monitoraggio della spesa di cui al comma 542.

Ai sensi del **comma 543**, modificato al Senato, si prevede che il Ministero della cultura **vigila** sul corretto funzionamento del «**Bonus valore cultura**», e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché, in via cautelare, alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Con una modifica apportata **al Senato**, in relazione alle somme indebitamente percepite, si è soppresso l'ulteriore specificazione «**non rendicontate correttamente**».

Il successivo **comma 544** dispone che nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme sulle sanzioni amministrative previste dal capo I, sezioni I e II, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Il comma prosegue disponendo altresì che il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Si segnala che il commento della disciplina recata dai **commi 545 e 546** del presente articolo sarà esposta in calce alla scheda, congiuntamente al commento della disciplina recata dal **comma 549**, in ragione del fatto che tutti e tre i commi citati recano novelle alle disposizioni vigenti in materia di «**Carta della cultura giovani**» e «**Carta del merito**».

Il **comma 547** prevede che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare il «**Bonus valore cultura**», ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Il **comma 548** stabilisce che il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita **convenzione** volta a regolare le

modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del «**Bonus valore cultura**», per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#), recante la disciplina delle funzioni e dei compiti svolti dalla Guardia di Finanza.

Come preannunciato, i **commi 545, 546 e 549** intervengono invece sulla disciplina attualmente vigente della «**Carta della cultura giovani**» e della «**Carta del merito**», di cui ai commi 357 e seguenti dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), (legge di bilancio per l'anno 2022).

Per una analisi delle **differenze** tra le due carte citate e il neoistituito Bonus valore cultura, si rinvia all'apposito approfondimento in calce alla scheda.

Il **comma 545** interviene in particolare sul **comma 357** il quale, nel testo **vigente**, istituisce, **a decorrere dal 2023**, la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**» quali strumento di sostegno all'acquisto di materiali e di contenuti culturali, in favore, rispettivamente, di tutti i neodiciottenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro (Carta della cultura giovani), e di tutti i neodiplomati della scuola secondaria che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi (Carta del merito).

Ora, la norma in commento **modifica tale disciplina**, incidendo sull'arco temporale di applicazione e di utilizzo dei suddetti strumenti di sostegno. La norma novellante prevede, infatti, che le carte sopracitate possono essere utilizzate a partire dall'anno 2023 e **fino all'anno 2026**, ed aggiunge la previsione in base alla quale, tale disciplina trova applicazione **esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025**.

Tali novelle si pongono in coerenza con l'istituzione del nuovo **Bonus valore cultura**, che è configurato dai precedenti commi in sostituzione delle predette carte, e cioè **a decorrere dal 2027** e in favore dei soggetti che hanno conseguito il **diploma** di scuola secondaria superiore, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, **a partire dall'anno 2026**.

Il successivo **comma 546** modifica la disciplina recata al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234. Tale norma prevede, nel testo vigente, che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**», ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto

al rimborso, alla **trasmissione della fattura** entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

La **norma di odierno esame**, tra gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti sopracitati, **aggiunge**, ai fini del diritto al rimborso, oltre alla trasmissione della fattura, un riferimento ad **ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture**.

Infine, il **comma 549 abroga**, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, i **commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358** dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.

Si tratta di altre disposizioni che recano la disciplina del funzionamento della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», anche in riguardo alle risorse stanziare: esse vengono abrogate **a decorrere dal 1° gennaio 2027** poiché è a decorrere da tale data che, come si è detto, le citate carte **saranno sostituite** dal Bonus valore cultura introdotto dai commi, sopra descritti. In particolare, la disciplina recata, in relazione alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito dai **cinque commi abrogati** corrisponde (in termini sostanzialmente identici dal punto di vista testuale) a quella recata, in relazione al neoistituito Bonus valore cultura, rispettivamente ai **commi 540, 541, 543, 544 e 548 dell'articolo in commento**.

Il «Bonus valore cultura» andrà quindi a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**». Tali carte, volte a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani e cumulabili tra loro, sono state previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera a), della [legge n. 197 del 2022](#)), che ha a tal fine novellato l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), fino ad allora disciplinante un precedente strumento di sostegno, il **Bonus cultura 18app**, a sua volta sostituito dalle carte oggi esistenti.

Più in particolare, la «**Carta della cultura giovani**», è concessa a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

La «**Carta del merito**», è invece concessa ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Ora, le **differenze** che si riscontrano tra la disciplina delle Carte oggi esistenti e la disciplina introdotta dalle disposizioni in commento in relazione al nuovo Bonus valore cultura, sono le seguenti:

- il beneficio economico erogato con il Bonus valore cultura è riconosciuto **a tutti i giovani** che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma di istruzione secondaria superiore**, **senza** prevedere il soddisfacimento di **requisiti economici** (come invece richiesto per la carta cultura giovani, assegnata ai neo-diciottenni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, a prescindere dal fatto che si siano o meno diplomati) e senza prevedere il soddisfacimento di **requisiti di merito** (come accade, invece, per la Carta del merito che riconosce l'incentivo economico ai soli diplomati che hanno conseguito la votazione di 100 o 100 e lode);
- si prevede che all'assegnazione concreta del bonus si proceda attraverso la **Carta giovani nazionale**, gestita dal Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- si introduce un meccanismo di **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus valore cultura**, effettuato dal Ministero della cultura, sul quale grava l'onere di trasmettere le risultanze del controllo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre.

Non si ravvisano, invece, innovazioni in relazione all'elenco di possibili materiali, prodotti e contenuti culturali acquistabili.

La **relazione tecnica** segnala che le risorse per il finanziamento della Carta cultura giovani e della Carta del merito sono appostate al capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che agli oneri previsti per l'introduzione del nuovo strumento di sostegno si provvede mediante le minori spese derivanti dall'abrogazione delle disposizioni concernenti la due carte oggi esistenti, **pari a euro 180.499.714**.

Articolo 1, comma 550 ***(Interventi nella città di Matera)***

Il **comma 550**, introdotto durante l'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi nella città di **Matera** designata «Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026».

Il **comma 550**, introdotto durante l'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi della **città di Matera** designata «**Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026**»

La norma prosegue domanda ad uno o più **decreti** del Ministro della cultura da emanarsi, sentito il Sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle **modalità di attuazione** della disposizione in parola nonché degli **interventi** di cui al primo periodo.

La designazione di **Matera «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»** rientra nell'ambito dell'iniziativa "[*Mediterranean Capitals of Culture & Dialogue*](#)" promossa dall'Unione per il Mediterraneo ([UfM](#)) insieme alla [Fondazione Anna Lindh](#).

Nel febbraio 2022, nell'ambito del "[*Forum des Mondes Méditerranéens*](#)", oltre 200 giovani rappresentanti della società civile provenienti da oltre 20 paesi hanno presentato ai decisori politici le loro raccomandazioni per un Mediterraneo più sostenibile, inclusivo e integrato. Tra queste, è stata avanzata la proposta di creare un evento mediterraneo che si svolga nell'arco di un anno intero, conferendo a una città mediterranea la designazione di Capitale del Mediterraneo.

Nella [Dichiarazione](#) del 17 giugno 2022 a Napoli, i Ministri della Cultura della regione euromediterranea hanno espresso l'idea di "promuovere nuove iniziative congiunte per favorire lo sviluppo e la rigenerazione guidati dalla cultura, inclusa l'istituzione di una Capitale della Cultura Mediterranea, sul modello della Capitale Europea della Cultura, in coordinamento con il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) e con l'Unione per il Mediterraneo, e tenendo conto di iniziative analoghe, tra cui il programma della Capitale Africana della Cultura e quello delle Capitali della Cultura Araba".

Sulla base di tale appello e in considerazione delle raccomandazioni della società civile espresse in occasione del "[*Forum des Mondes Méditerranéens*](#)", nell'ambito del 7° Forum Regionale dell'Unione per il Mediterraneo, i 43 Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo hanno approvato all'unanimità l'iniziativa "**Capitali mediterranee della cultura e del dialogo**" per promuovere ulteriormente la diversità e l'identità condivisa del Mediterraneo e contribuire a una migliore comprensione reciproca dei suoi popoli.

Nell'ambito di tale iniziativa, i 43 Stati membri, (i 27 Stati Membri dell'UE e 16 Paesi partner Mediterranei del nord Africa, dell'Asia occidentale e dell'Europa meridionale), designano ogni anno due città, una della sponda Nord e una della Sponda Sud del Mediterraneo. Nell'ambito della prima edizione 2025, Tirana e Alessandria sono state selezionate come le prime città a incarnare questa visione euro-mediterranea condivisa. Nel 2026, sono state selezionate [Matera e Tetouan](#) (Marocco). [La candidatura di Matera](#) è stata promossa dal Comune con il supporto della [Fondazione Matera Basilicata 2019](#). La città lucana svilupperà il programma culturale progetto intitolato "[Terre Immerse](#)", un progetto che, ispirato alle profonde connessioni storiche e culturali del Mediterraneo, celebra il patrimonio di inclusività e dialogo della città. Il programma prevede eventi lungo tutto il 2026, tra cui una celebrazione inaugurale, quattro grandi eventi itineranti nel Sud Italia, residenze artistiche e incontri internazionali. Un ruolo centrale sarà svolto dalla collaborazione con Tetouan e dalle attività che coinvolgeranno la società civile, i giovani e le famiglie. Questa iniziativa rappresenta la continuità del progetto Matera Capitale europea della cultura 2019, ampliando il suo impatto verso il Mediterraneo e sottolineando il ruolo della città come ponte tra culture e identità.

L'evento culminerà il 28 novembre 2026 con la Giornata del Mediterraneo, simbolo dell'unione e dello scambio tra le sponde del mar Mediterraneo.

Articolo 1, commi 551 e 552
(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

I **commi 551 e 552** istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM)**, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali**.

Il **comma 551** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM)**, con una dotazione di **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, al fine di assicurare uno strumento di **sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali** con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il **sistema museale nazionale** e renderlo, nell'ottica del **Piano Olivetti** per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.

Il **comma 552** demanda ad un **decreto del Ministro della cultura**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un **piano di riparto relativo alle risorse del Fondo**, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

Ai sensi del [decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018](#), il **Sistema museale nazionale** è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. Il Sistema museale nazionale è **finalizzato**:

- a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;

- a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;

- a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo della cultura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici;

- a favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche.

La **Direzione generale Musei** del Ministero della cultura predispone e pubblica un apposito [elenco](#) recante l'indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.

Il citato decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 reca in allegato i **Livelli uniformi di qualità per i musei** e dispone che presso la Direzione generale operi la **commissione per il Sistema museale nazionale**, con compiti di proposta in ordine allo sviluppo e la promozione del sistema e di aggiornamento e verifica dei livelli di qualità richiesti, anche in sede di accreditamento. Di quest'ultimo si occupano, su istanza del museo o luogo della cultura non statale interessato, appositi organismi istituiti in ciascuna regione.

Le **prime modalità di organizzazione e funzionamento** del Sistema museale nazionale sono state dettate dal [decreto ministeriale del 20 giugno 2018](#).

Quanto al **Piano Olivetti per la cultura**, esso è adottato ai sensi dell'articolo 1 del [decreto legge n. 201 del 2024](#), con le seguenti **finalità**:

- favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

- promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore;

- promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;

- valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

- promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;

- promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità;

- tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;

- promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;
- promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;
- promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.

Il Piano di cui al comma 1 deve essere adottato con un **decreto Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una **posizione dirigenziale di livello generale** avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione del piano.

Articolo 1, comma 553
(Contributo al Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione)

Il **comma 553**, introdotto durante l'esame **al Senato**, stanZIA **5 milioni di euro** per l'anno **2028** in favore del **Teatro alla Scala di Milano** per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il **comma 553**, introdotto durante l'esame **al Senato**, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della [legge n. 388 del 23 dicembre 2000](#) di **5 milioni di euro** per l'anno **2028** al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del [Teatro alla Scala di Milano](#) per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il **Teatro alla Scala**, come si legge sul [sito](#), venne costruito sulle ceneri del Teatro Ducale nel 1776 per volontà dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria e venne **inaugurato nel 1778**. Il nome deriva dal luogo sul quale il teatro fu edificato, su progetto dell'architetto neoclassico Giuseppe Piermarini: il sito della chiesa di Santa Maria alla Scala.

Il Teatro, fino agli anni Novanta era qualificato come ente autonomo lirico avente personalità giuridica di diritto pubblico. Questa qualificazione è mutata profondamente con la riforma organica del settore lirico-sinfonico attuata con il [decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996](#). Tale decreto ha disposto la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza gestionale, pur mantenendo il sostegno e il controllo pubblico.

In attuazione di tale riforma, il Teatro alla Scala è stato trasformato nella [Fondazione Teatro alla Scala](#), acquisendo personalità giuridica di diritto privato. Essa è sottoposta alla **vigilanza del Ministero della Cultura**, che esercita poteri di indirizzo e controllo.

Sotto il profilo organizzativo, la *governance* della Fondazione è disciplinata dallo [statuto](#), adottato nel rispetto dei principi fissati dal citato decreto legislativo n. 367 del 1996. Gli organi fondamentali sono il **Presidente**, il **Sovrintendente**, il **Consiglio di amministrazione** e il **Collegio dei revisori dei conti**.

Per un approfondimento sulla disciplina delle **fondazioni lirico-sinfoniche**, si rimanda alla consultazione del [tema web](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Con riferimento alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, comma 87, essa costituisce la base giuridica del riconoscimento di **risorse aggiuntive alle fondazioni lirico-sinfoniche** rispetto a quelle di cui al fondo di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#) (l'attuale fondo per lo spettacolo dal vivo – FNSV),

prevedendo che la ripartizione di tali risorse sia effettuata con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali.

Una parte di tali risorse è espressamente stanziata per le specifiche finalità di cui all'articolo [7](#) della [legge 14 agosto 1967, n. 800](#), ai sensi del quale il **Teatro alla Scala di Milano** è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Le predette risorse sono appostate al **capitolo 6652, piano gestionale 3**, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e, come risulta dal [decreto ministeriale di assegnazione delle risorse n. 6 del 14 gennaio 2025](#), per l'anno **2025** ammontavano a **2.284.415 euro**.

Quanto ai **contributi ordinari**, posti invece a carico del sopra citato **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)**, si segnala che, come risulta dal [decreto direttoriale n. 889 del 9 luglio 2025](#), di assegnazione dei relativi fondi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il **2025**, al Teatro della Scala solo stati assegnati **32.67.548,02 euro**.

Articolo 1, comma 554
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

Il **comma 554** interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al **cinema e all'audiovisivo**. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la **riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo** che, a seguito delle modifiche introdotte **al Senato**, passa da 700 milioni di euro annui a **610 milioni** di euro annui per l'anno **2026** e a **500 milioni** di euro annui **a decorrere dall'anno 2027**; l'introduzione di un **sistema di monitoraggio trimestrale** sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; la sottoposizione di **tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse** previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto; l'**eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi** previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma** a sua volta **suddiviso in cinque lettere**, interviene sulla [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, modificandone, in particolare, le seguenti disposizioni normative: [articolo 13](#) (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), [articolo 21](#) (recante disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), [articolo 27](#) (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), [articolo 28](#) (recante la disciplina del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e l'[articolo 29](#) (recante la disciplina del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

Per una puntuale verifica delle modifiche introdotte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In via preliminare, si ricorda che **la legge n. 220 del 2016**, è stata oggetto di significative modifiche in occasione delle **ultime due leggi di bilancio**, ed in particolare ad opera dell'articolo 1, comma 54, della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#), qui il [dossier](#)) e dell'articolo 1, comma 869, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#), qui il [dossier](#)).

Nel dettaglio, la **lettera a)** della disposizione in commento, suddivisa a sua volta nei **numeri 1) e 2)**, modifica l'**articolo 13, commi 2 e 5**, della

legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).

La norma novellata, nel **testo vigente**, dispone che il **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 12 della medesima legge, riguardanti gli **incentivi** e le **agevolazioni fiscali** (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), i **contributi automatici** (articoli da 23 a 25), i **contributi selettivi** (articolo 26) e i **contributi alla promozione** cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).

La dotazione del Fondo, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a **700 milioni di euro annui**, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017](#).

Il **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, **fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e i contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo**.

Le **risorse** stanziare per gli interventi diversi da quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove **inutilizzate**, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al **rifinanziamento dello stesso Fondo**.

Si ricorda che la disciplina concernente **la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.

Inizialmente, la **norma istitutiva** aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a **400 milioni** di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:

- la **legge di bilancio 2021** ([legge n. 178 del 2020](#): articolo 1, comma 583, lett. a)), l'ha innalzato a **640 milioni** di euro annui dal 2021;

- **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#): articolo 1, comma 348) l'ha ulteriormente innalzato a **750 milioni** di euro annui dal 2022;

- **la legge di bilancio 2024** ([legge n. 213 del 2023](#): articolo 1, comma 538) l'ha ridotto a **700 milioni** di euro annui dal 2024.

Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Per quanto riguarda il **riparto del Fondo**, per quello relativo all'anno 2025 si veda il [decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025](#).

Ora, venendo alle **modifiche introdotte** dall'articolo in commento alla **lettera a)**, esse riguardano l'articolo 13 appena illustrato, ed in particolare i **commi 2 e 5**.

Più precisamente, la novella introdotta dalla **lettera a), numero 1)**, incide sull'articolo 13, comma 2 e **riduce la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, che da un ammontare comunque non inferiore a **700 milioni di euro annui**, come previsto nel testo vigente, passa, a seguito delle modifiche introdotte **al Senato**, ad un ammontare comunque non inferiore a **610 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a **500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Si segnala che il **testo originario** della disposizione in commento prevedeva una riduzione della dotazione minima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di 150 milioni di euro, passando dai vigenti 700 milioni di euro annui a **550 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Durante l'esame al Senato, come detto, è stata rimodulata in 610 milioni di euro la dotazione minima prevista per il 2026.

La novella introdotta dalla **lettera a), numero 2)**, **sostituisce il comma 5** del citato articolo 13. Nella nuova versione del comma proposta dall'intervento in commento, resta confermato che al **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi si provvede con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, **ma risulta espunta** la norma che assicura che **l'importo complessivo per i contributi selettivi (articolo 26) e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27, comma 1)**, non possa essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Nel nuovo testo proposto, si demanda al decreto di cui al primo periodo **il compito di stabilire i criteri e le modalità** di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, concernenti **gli incentivi e le**

agevolazioni fiscali (articoli da 15 a 22), al fine del **rispetto del limite di spesa**.

Quindi: da una parte vengono **rimossi i limiti minimi e massimi** di cui il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo ha dovuto sinora tenere conto in ordine alle risorse da riservare ai **contributi selettivi e per la promozione**; dall'altra si introduce un riferimento espresso all'esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa in riguardo agli **incentivi e alle agevolazioni fiscali**.

Per quanto concerne i **contributi selettivi** disciplinati al citato [articolo 26](#) della legge 220 del 2016, si ricorda che il **Ministero**, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, nonché per le sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva.

I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa **massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera** o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con **decreto ministeriale** acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati

coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#).

Per quanto riguarda i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'**articolo 27**, comma 1 della legge 220 del 2016, si rinvia a quanto esposto *infra*, in commento alla lettera c)

La **lettera b)** della disposizione in commento, a sua volta suddivisa nei **numeri 1) e 2)**, come sopra ricordato, interviene sull'**articolo 21** che reca le **disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta** modificandone, in particolare, il **comma 1** e introducendo un nuovo comma, il **comma 1-bis**.

I crediti di imposta cui si riferisce l'articolo 21 riguardano quelli rivolti alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle imprese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).

Nel dettaglio, la **lettera b)**, **numero 1)** modifica il **comma 1** dell'articolo 21, il quale, nel **testo vigente** dispone che i **crediti d'imposta**, ad **esclusione** di quelli di cui agli **articoli 15 e 19** (concernenti, rispettivamente, il credito di imposta per le **imprese di produzione** e per le imprese di produzione italiane operanti in Italia e con manodopera italiana ma su commissione di produzioni estere), **sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Ai sensi del medesimo comma, con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 21 appena illustrato, prevedendo che il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il **limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta** (articoli 15-20).

La norma prosegue prevedendo che - **fermo restando** che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento, e che lo stesso provvedimento può essere modificato in corso d'anno - qualora, per il **credito d'imposta di cui all'articolo 19**, sia necessario **incrementare il limite** previsto dal medesimo decreto, **tale incremento non può**,

comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per tutti i crediti di imposta (articoli 15 a 20) sopra riepilogati.

Quindi, rispetto alla normativa vigente, la modifica in commento (da leggersi, evidentemente, in combinato disposto con quella di cui alla precedente lettera *a*), numero 2)) **assoggetta**, indistintamente, **tutte le tipologie di credito di imposta**, ivi inclusi i crediti di imposta per la produzione (oggi esclusi), **al rispetto del limite massimo complessivo** stabilito con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Con riferimento al credito di imposta di cui all'**articolo 19**, la norma novellante stabilisce inoltre che, qualora si rendesse necessario aumentare il massimale specifico destinato a tale tipologia di credito di imposta, l'incremento **non può comunque superare il limite massimo** complessivo di risorse previsto per i crediti di imposta e stabilito nel predetto decreto di riparto.

Su tale novella, la **relazione tecnica** precisa che le modifiche poste in essere sono volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016 nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al **credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi** di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

In via generale, si ricorda che il **credito di imposta** rappresenta un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.

Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del *tax credit* è contenuta negli articoli da 15 a 22.

Il citato articolo 21, comma 5, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di stabilire **la disciplina di dettaglio del "tax credit"**, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge.

In particolare, tali decreti devono individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio,

con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

L'**articolo 15** disciplina il credito di imposta previsto a favore delle **imprese di produzione cinematografica e audiovisiva**. La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa è il [decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225](#), come modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#).

L'**impresa di produzione** è definita dal decreto come l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore. Le diverse tipologie di opere eleggibili al credito di imposta sono: opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d'animazione, cortometraggi e videoclip.

Le altre tipologie di credito di imposta, diverse dalla produzione, sono disciplinate agli **articoli dal 16 al 20** della legge 220 del 2016. La norma di rango secondario che in attuazione del più volte citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa di dettaglio delle diverse tipologie di credito di imposta appena menzionate, è il [decreto interministeriale n. 152 del 2021](#). Tale decreto stabilisce le disposizioni applicative per i seguenti incentivi fiscali:

- il credito di imposta per le **imprese di distribuzione** disciplinato dall'**articolo 16**. L'impresa di distribuzione ha come oggetto e svolge prevalentemente l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Le **opere audiovisive** eleggibili al credito d'imposta sono: i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero e tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero.

- il credito di imposta per le **imprese dell'esercizio cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 17, comma 1**. Il citato decreto interministeriale definisce tali, le imprese che hanno sede legale e domicilio fiscale in Italia o sono soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. Il credito d'imposta spetta per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;

- il credito di imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica**, disciplinato dall'**articolo 18**; Il beneficio fiscale è riconosciuto alle medesime imprese di cui all'articolo 17 per potenziare l'offerta cinematografica, ossia per la programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parete del pubblico.

- il credito di imposta per **l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi**, disciplinato dall'**articolo 19**. Tale tipologia di credito di imposta è riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. L'attività di post-produzione è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di essa, **non aventi il requisito della nazionalità italiana**, realizzate utilizzando manodopera italiana, **su commissione di produzioni estere**, a condizione che sia effettuato sul territorio italiano almeno un giorno di riprese ovvero di lavorazioni in caso di opere di animazione.

- il credito di imposta per le **imprese non appartenenti al settore cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 20**. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo. Tali imprese sono i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. Il credito di imposta è riconosciuto per apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

La **lettera b), numero 2)**, dopo il comma 1, **aggiunge** un'altra previsione normativa, **il comma 1-bis**, il quale prevede che al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, concernenti il decreto di riparto delle risorse del Fondo, il Ministero della cultura effettua il **monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta** previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

La **lettera c)** interviene sull'**articolo 27** recante, come sopra ricordato, la disciplina in materia di **contributi** per le attività e le iniziative di **promozione** cinematografica e audiovisiva. Nello specifico, la modifica normativa interessa la **lettera i)** dell'articolo 27, comma 1.

Nel **testo vigente**, l'articolo 27, comma 1, prevede che i **contributi per la promozione** sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

- b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
- g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
- h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) novellata dalla presente disposizione, si veda subito *infra*.

I commi successivi della norma in esame prevedono che le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.

Con decreto del Ministro sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità previste al comma 1.

La disciplina contenuta nell'articolo 27, comma 1, **lettera i)**, modificata dalla norma in commento, nel **testo vigente**, stabilisce che il Ministero, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 30 per cento del Fondo, oggi previsto, per i contributi di cui all'articolo 26 e 27, primo comma, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere il **potenziamento delle competenze** nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di

diffusione delle immagini e dei suoni, nonché **l'alfabetizzazione** all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Ora, la **norma novellante sopprime** la disciplina che attualmente prevede il **vincolo di spesa pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo** da destinare alle finalità sopra elencate.

La **lettera d)** della disposizione in commento interviene sull'**articolo 28**, dedicato al **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali**.

La norma in questione **nel testo vigente**, al comma 1 stabilisce che per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, **è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 **fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Ora, la **norma in commento modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, stabilendo che per tali finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con **dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5**.

L'ultima modifica recata dalla disposizione in commento, di tenore analogo a quella appena illustrata, riguarda **l'articolo 29** che reca la disciplina del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**.

Tale norma, nella **formulazione vigente**, prevede che al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, **con dotazione annua** di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e **fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto concernente le disposizioni applicative, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Ora, la **norma novellante modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, stabilendo che per tale finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, **con dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5.**

Sul punto, come si evince anche dalla lettura della **relazione tecnica**, le **modifiche normative che incidono sugli articoli 27, 28 e 29** sopra illustrate, sono tutte accumulate dalla circostanza che si procede alla **soppressione dei vincoli di spesa minimi precedentemente previsti**. Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva riguardante la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

In ordine alla *ratio* complessiva delle disposizioni in commento, la relazione illustrativa afferma che essa è tesa alla soppressione delle soglie di finanziamento e alla **rimessione al decreto ministeriale di riparto del Fondo dell'an e del quantum dei contributi**.

Sul fronte degli **incentivi fiscali**, invece, le novelle in commento sembrano andare **nella direzione opposta**, quella di evitare che il limite complessivo di spesa posto dal decreto di riparto per tale forma di sostegno venga superato.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
<i>Artt. da 1 a 12 (Omissis)</i>	<i>Identici.</i>
Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)	Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».	1. <i>Identico.</i>
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui , derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.	2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 , derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n.	3. <i>Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.	
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.	5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.
5-bis. Le risorse stanziare per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al	5-bis. <i>Identico:</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.	
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.	<i>6. Identico</i>
<i>Artt. da 14 a 20 (Omissis)</i>	<i>Identici.</i>
Art. 21 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>	Art. 21 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>
1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.	1. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
	1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti di imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
	entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	<i>2. identico</i>
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	<i>3. identico</i>
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è	<i>4. identico</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.	
5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in	<i>5. identico</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.	
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno	<i>5-bis. Identico</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.	
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.	<i>5-ter. Identico</i>
6. Le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.	<i>6. Identico</i>
<i>Artt. da 22 a 26 (Omissis)</i>	<i>Identici.</i>
Art. 27 <i>(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)</i>	Art. 27 <i>(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)</i>
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle	1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione; g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica; h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore	cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione; g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica; h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
cinematografico e audiovisivo; i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.	cinematografico e audiovisivo; i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.	<i>2. Identico.</i>
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.	<i>2-bis. Identico.</i>
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.	<i>2-ter. Identico.</i>
3. A valere sul Fondo per il cinema e	<i>3. Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì: a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema; c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale; d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.	
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della	4. <i>identico</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.	
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.	4-bis. <i>Identico</i>
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.	4-ter. <i>Identico</i>
Art. 28 <i>(Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)</i>	Art. 28 <i>(Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)</i>
1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 , per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale	1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 , per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.	popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.	<i>2.identico</i>
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del	<i>3.identico</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.	
4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.	4. <i>identico</i>
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.	5. <i>identico</i>
Art. 29 (Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)	Art. 29 (Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di	1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, per la concessione di

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026
euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.	contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.	<i>2. Identico</i>
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.	<i>3. Identico</i>
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.	<i>4. Identico</i>

Articolo 1, commi 555-558
(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

I **commi 555-558, modificati dal Senato**, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche (comma 555). Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori (comma 556). Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo sono definite con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e i contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 557 e 558).

Il **comma 555**, al fine di **ridurre l'esposizione a situazioni di rischio** che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **fondo con una dotazione di 350 milioni di euro** per l'anno 2026.

Il **comma 556, modificato dal Senato**, stabilisce che le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di **contributi** (non più espressamente destinati a soggetti privati, come previsto nel testo iniziale del disegno di legge) **finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali** anche attraverso il **finanziamento di specifiche opere e lavori**, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 557.

Il **comma 557, modificato dal Senato**, dispone che con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

Il **comma 558** precisa che i contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Articolo 1, commi 559-562
***(Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del
cratere sismico 2009)***

I commi 559-562 dell'articolo 1, prevedono interventi in favore del Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009

Il **comma 559** dell'articolo 1 prevede la **proroga** dell'efficacia delle disposizioni di cui all' [articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), fino **all'anno 2026**, autorizzando a tal fine la spesa di **2,85 milioni di euro per l'anno 2026**, di cui **1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere**.

Il **comma 560** innalza il limite massimo di spesa di 1 milione di euro, previsto per l'anno 2026, al limite massimo di spesa di **1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al Comune di L'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato.

Il **comma 561** prevede che per le finalità connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Il **comma 562** prevede modifiche all'[articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160](#). In particolare:

- a) al comma 2, sesto periodo, in sostituzione di quanto previsto, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di **2 milioni di euro per l'anno 2023**, di **1,8 milioni di euro per l'anno 2024**, di **1,5 milioni di euro per l'anno 2025** e di **1,5 milioni di euro per l'anno 2026**;
- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che prevede che per l'anno **2026** il contributo di cui **all'ottavo periodo** (relativo alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e riassegnazione del relativo personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, nonché per la possibilità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere possa, tramite convenzioni con

comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi) è riconosciuto nella misura di **500.000 euro**.

Articolo 1, commi 563-568
(Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)

I **commi 563-568** recano disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, che prevedono:

- l'applicazione della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità per il completamento degli interventi stessi (**comma 563**);
- che il Commissario delegato, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e ne disciplina termini e contenuti (**comma 564**);
- la dichiarazione del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**comma 565**);
- la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all'attuale Commissario delegato, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione (**comma 566, modificato al Senato**);
- disposizioni in merito ai poteri del Commissario straordinario (**comma 567**);
- l'applicazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori in questione (**comma 568, modificato al Senato**).

Il **comma 563** dispone l'**applicazione**, in quanto compatibili, delle disposizioni della **Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** ([Legge 40/2025](#)), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della **Regione Emilia Romagna** in relazione agli **eventi sismici** del 20 e 29 **maggio 2012**, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 649).

Il citato articolo 1, comma 649, della Legge di bilancio 2025 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la [delibera del 22 maggio 2012](#) e con la [delibera del 30 maggio 2012](#). Gli eventi sismici in parola hanno colpito territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Rilevanti interventi sono stati disposti e disciplinati dal [D.L. 74/2012](#), ad essi dedicato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [tema web](#) della Camera dei deputati.

Per l'analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025), si veda l'approfondimento seguente.

Il **comma 564** prescrive che il **Presidente della Regione Emilia-Romagna**, attualmente Commissario delegato per il periodo dell'emergenza (come disposto dall'[articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012](#)), trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (e conseguentemente del suo incarico), una **relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata**, contenente:

- a) l'indicazione delle risorse economiche stanziare a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
- b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
- c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi, pendenti alla data di cessazione dello stato di emergenza, relativi al processo di ricostruzione come definito al comma 5;
- d) pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione.

Il **comma 565** dichiara lo **stato di ricostruzione di rilievo nazionale** nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli **eventi sismici** citati, per la **durata di 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale costituisce il presupposto per l'applicazione delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, come disposto dall'articolo 1 della legge stessa (v. approfondimento).

Il **comma 566** dispone la **nomina**, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, del **Commissario straordinario alla ricostruzione** nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Nel corso dell'esame **al Senato** il comma in esame è stato integrato per specificare che il **subentro** riguarda anche tutti **procedimenti giurisdizionali pendenti e/o non definitivi** ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. e in tutti i rapporti comunque connessi, avvalendosi in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (come previsto dall'articolo 1 del

[R.D. 1611/1933](#), Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

Il comma prosegue disponendo anche che, con uno o più D.P.C.M., previsti dall'articolo 3, comma 2, della citata Legge quadro, si provvede alla **costituzione**, all'**organizzazione** e alla disciplina del **funzionamento** della **struttura di supporto** che assiste il Commissario.

Il comma, infine, autorizza la **spesa di 9,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, per le spese relative al **funzionamento** della **struttura di supporto** al Commissario (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima), all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici. Agli oneri relativi, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima Legge quadro.

Il **comma 567** autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, istituito dal comma precedente⁸, per l'esercizio delle proprie funzioni, a **provvedere anche a mezzo di ordinanze** disciplinate dall'articolo 3, comma 7, della già citata Legge quadro. Il comma precisa tuttavia che in ogni caso restano in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 568, modificato al Senato**, stabilisce che per il completamento degli interventi di **ricostruzione dei territori della Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** si applica l'art. 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che disciplinano l'utilizzazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa.

I citati commi 644-646 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito, l'art. 9, comma 1, del D.L. 65/2025 (che ha inserito l'art. 20-novies.1, comma 4, nel D.L. 61/2023) ha previsto l'utilizzo di una quota, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, del Fondo

per la ricostruzione, per il finanziamento degli interventi previsti dal programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (cd. PSIRRII) nei territori Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Con l'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 65/2025 è stata prevista, inoltre, la destinazione di una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, delle risorse del suddetto Fondo per interventi vari nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

• *La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*

La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ([Legge 40/2025](#)) ha quale scopo il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**articolo 1**).

L'**articolo 2** disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.

La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

L'articolo 3, comma 1, disciplina la **nomina del Commissario straordinario** alla ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto:

- del Presidente del Consiglio dei ministri;
- oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all'articolo 2 della legge quadro.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato:

- nel Presidente della Regione interessata;
- in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale;
- in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario è utilizzabile per l'eventuale revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una **relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione**, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

Il compenso del Commissario straordinario è stabilito secondo le norme previste dall'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all'articolo 6, comma 1 della legge quadro, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si conferma, altresì, quanto indicato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'articolo 3, comma 2 prescrive che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della **struttura di supporto del Commissario straordinario** sono stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. La suddetta struttura di supporto può essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge. Il comma 3 disciplina il

passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina per il completamento delle attività e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario, avviene con ordinanze di protezione civile finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall'articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018).

Il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:

a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

Il comma 5 dispone sugli oneri per l'istituzione della struttura di supporto, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a), del presente articolo, mentre il comma 6 dispone in merito alle funzioni del Commissario e al piano pluriennale di interventi.

L'articolo 3, comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della **Cabina di coordinamento** per la ricostruzione, mentre l'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

La legge quadro disciplina inoltre le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7), gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (articolo 8), gli interventi di ricostruzione privata (articoli 9 e 12), la relativa procedura di concessione ed erogazione dei contributi (articolo 11), i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (articolo 10), la disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica (articoli da 13 a 18), il trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (articolo 19), il controllo della Corte dei conti (articolo 20), i profili in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 21) e di tutela dei lavoratori (articolo 22). Sono poi dettate disposizioni in materia di procedure di liquidazione anticipata del danno (articolo 23) e di interventi destinati al recupero del sistema produttivo e allo sviluppo (articoli 24 e 25).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#).

Articolo 1, comma 569
(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)

Il **comma 569** proroga dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026** la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012** nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

La disposizione in commento, prevede la **proroga al 31 dicembre 2026**, per le **imprese agricole** e agroindustriali colpite dal **sisma** del 20 e 29 maggio **2012**, della possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati**, stanziati a favore delle medesime imprese.

A tal fine, **novella l'[articolo 3-bis, comma 4-bis](#)**, del d. l. n. 95 del 2012.

Nell'esaminare il quadro giuridico della disposizione in esame, si ricorda che il **comma 4-bis dell'articolo 3-bis** del d. l. n. 95 del 2012 prevede:

- **finanziamenti agevolati** per le **imprese agricole ed agroindustriali** di individuate dai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati per la ricostruzione post-sisma 2012;
- i finanziamenti sono erogati su un **conto corrente bancario vincolato** intestato al relativo beneficiario, **in unica soluzione** entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
- alla data di erogazione del finanziamento matura in capo al beneficiario un **credito di imposta**, che è **contestualmente ceduto alla banca** finanziatrice e calcolato sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
- le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati **sono utilizzabili** sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2025. **Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare tali finanziamenti agevolati.**
- le somme non utilizzate entro la data di scadenza sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

In precedenza, l'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 19 del 2024 aveva disposto la **proroga al 31 dicembre 2025** della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (prima ancora l'articolo 4-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 aveva prorogato il termine al 31 dicembre 2024, l'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, così come l'articolo 11, comma 3-*ter*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021).

Si ricorda, infine, che il comma 4-*bis* è stato inserito dall'articolo 25-*quiquies*, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).

Infine, si ricorda che i finanziamenti agevolati erogati dagli istituti di credito **sono previsti in deroga** a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 3-*bis* del d.l. n. 95/2012.

Finanziamenti agevolati per la ricostruzione post- sisma 2012

Si ritiene opportuno ricostruire la disciplina dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevista dall'[**articolo 3-*bis* del d.l. n. 95/2012**](#).

Innanzitutto **i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili** di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal **sisma del 2012**, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le **modalità del finanziamento agevolato**.

A tal fine, **i soggetti autorizzati all'esercizio del credito**, sulla base di contratti tipo definiti da apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, **erogano finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato** (fino a un massimo di 6 miliardi di euro), **a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici**. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ogni rata, all'importo risultante dalla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese per la gestione dei finanziamenti. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di credito agevolato, il credito di imposta è revocato in tutto o in parte.

Il comma 4 dell'art. 3-*bis* stabilisce che:

- i finanziamenti agevolati hanno una durata fino a 25 anni;
- l'erogazione e l'avvio dell'ammortamento avvengono sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- si prevedono clausole risolutive (anche parziali) in caso di mancato o improprio impiego e, in caso di risoluzione, si procede al recupero delle somme e, se necessario, all'iscrizione a ruolo.

Articolo 1, commi 570-573
***(Proroga gestione straordinaria connessa
alla ricostruzione post sisma 2016/17)***

I commi in esame prevedono interventi conseguenti alla proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma 2016-17.

Il **comma 570, come modificato dal Senato**, dell'articolo 1 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, **la proroga** del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al **31 dicembre 2026**. Si prevede che le previsioni di cui agli [articoli 3, 50 e 50-bis](#) del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano **per l'anno 2026** nel limite di spesa di **59 milioni di euro**.

Si autorizza ai fini dell'attuazione del medesimo comma la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- a) **18,5 milioni di euro** per personale della struttura commissariale e per il personale impiegato in attività emergenziali;
- b) **3 milioni di euro** per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato;
- c) **21,5 milioni di euro** per personale destinato a regioni, province e comuni e del Dipartimento della protezione civile;
- d) **13 milioni di euro** per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco;
- e) **2 milioni di euro** per personale amministrativo contabile, e **1 milione di euro** per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali in comando o in distacco;

Il comma 571, aggiunto dal Senato, prevede che dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli [articoli 3, comma 1](#), e all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma precedente, salva espressa rinunzia degli interessati

Il **comma 572** prevede che per le spese di personale di cui all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è autorizzata la spesa di **470.000 euro per l'anno 2026**.

Il **comma 573** prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di **7,5 milioni di euro per l'anno 2026**. A tale fine è autorizzata la spesa di **7,5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Articolo 1, commi 574-579

(Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)

Il **comma 574** estende al **31 dicembre 2026** la sospensione dei termini di pagamento per le **utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas** localizzate nella “**zona rossa**” dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017.

Il **comma 575** estende al **31 dicembre 2026** la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di **utenze** del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a **immobili** (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e **dichiarati inagibili** entro il **30 aprile 2021**.

Il **comma 576** differisce di un ulteriore anno, per **tutto il 2026**, il **pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** ai **Comuni** interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.

Il **comma 577** sospende di un altro anno, fino al **31 dicembre 2026**, il pagamento delle **rate dei mutui**, dei **finanziamenti** e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di **canoni** per immobili dichiarati **inagibili** o di alcuni **beni mobili strumentali**, per le attività economiche e produttive e per i **soggetti privati** per quanto concerne i mutui relativi alla **prima casa** di abitazione, **inagibile** o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della “zona rossa” istituita da apposite ordinanze dei sindaci.

Il **comma 578** sospende per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il **pagamento delle rate dei mutui** o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, **qualora** i singoli **istituti bancari** o gli **intermediari finanziari non** abbiano **informato**, secondo i criteri prescritti, i **beneficiari** di tali mutui o finanziamenti della possibilità di **chiedere la sospensione** delle rate in scadenza.

Il **comma 579** dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 577 e 578 concernenti, tra gli altri, la **sospensione delle rate dei mutui**, nel limite di spesa di **1,5 milioni** nel 2026.

L'articolo 1, comma 574, proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2026**, le esenzioni di cui all'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#).

Tale misura, come indicata all'articolo 2, punto 2.1, lettera *h*) della [deliberazione ARERA 810/2016/R/COM](#) del 28 dicembre 2016 come successivamente integrata, consiste in una **sospensione** dei termini di **pagamento** per le **utenze del servizio idrico integrato** e per i clienti finali titolari di forniture di **energia elettrica** e **gas naturale** e **gas diversi** distribuiti a mezzo di reti canalizzate **localizzate** in una **zona rossa** istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi **sismici** che hanno interessato i **Comuni** di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#).

La sospensione per le utenze della zona rossa è **automatica**, ai sensi dell'articolo 2, punto 2.2 della medesima delibera.

Il [comunicato ARERA](#) del 23 gennaio 2025, relativo alla estensione disposta dall'art. 1, comma 657, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), illustra che le **agevolazioni** vengono **riconosciute** attraverso il **normale ciclo di fatturazione** dagli esercenti o dai gestori dei servizi di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, e per **garantire l'equilibrio economico degli operatori** sono confermati i **meccanismi di compensazione** già previsti per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato. Pertanto, come rileva la relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall'art. 17-*ter*, comma 2, del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 452, della legge di bilancio 2022 ([legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)), a tutto il 2023 dall'art. 1, comma 755, della legge di bilancio 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), a tutto il 2024 dall'art. 1, comma 416, della legge di bilancio 2024 ([legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)) e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 657, della legge di bilancio 2025 ([legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)).

Il **comma 575** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del [decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123](#).

Tale misura consiste in una **sospensione** dei termini di **pagamento** per le **utenze del servizio idrico integrato** e per i clienti finali titolari di forniture di **energia elettrica** e **gas naturale** e **gas diversi** distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle assicurazioni e della telefonia, e si applica ai **titolari di utenze relative a immobili inagibili** localizzati nei **Comuni** di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) e che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di

abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La dichiarazione di inagibilità deve essere avvenuta **entro** la citata data del **30 aprile 2021** e secondo le modalità previste dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); inoltre, deve essere stata trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti.

Nel dettaglio, tale misura è disciplinata dalla [deliberazione ARERA 252/2017/R/COM del 18 aprile 2017](#) e successive integrazioni ed estensioni (da ultimo, l'articolo 1, punto 1.1 della [deliberazione ARERA 111/2021/R/COM](#) del 18 marzo 2021, come successivamente modificata). In particolare, tra gli altri, l'articolo 5 della citata delibera 252/2017/R/COM disciplina l'agevolazione per l'energia elettrica alle utenze domestiche, l'articolo 6 l'agevolazione per l'energia elettrica per le utenze non domestiche, l'articolo 8 l'agevolazione per il gas naturale per le utenze domestiche, l'articolo 9 l'agevolazione per il gas naturale per le utenze non domestiche, l'articolo 11 l'agevolazione per gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'articolo 29 le agevolazioni per il settore idrico.

Peraltro, poiché la copertura è disposta mediante specifiche componenti tariffarie, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi come rileva la relazione tecnica.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall'art. 17-*quater*, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#), a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 453, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), a tutto il 2023 dall'art. 1, comma 756, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), a tutto il 2024 dall'art. 1, comma 417, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 658, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 576** proroga di un anno, per tutto il 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#).

L'agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, consiste nel **differimento**, peraltro **senza applicazione di sanzioni né interessi**, del **pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) nonché alle Province in cui tali Comuni ricadono.

Nel dettaglio, la disposizione prevede che il **pagamento delle rate in scadenza** negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e, ai sensi del presente comma, anche nell'esercizio 2026, sia altresì **differito**, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al

secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo e, ai sensi del presente comma, al nono anno **immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento**, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

La disposizione in esame reca pertanto un **differimento** del pagamento delle rate in scadenza nel **2026 al nono anno successivo** alla scadenza del periodo di ammortamento. La Relazione tecnica rileva che il presente comma 17 comporta oneri per **0,8 milioni** di euro nel **2026** e **0,8 milioni** nel **2027**.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che il differimento fosse disposto per le rate in scadenza nel 2016 e nel 2017, e che il pagamento avvenisse, senza applicazione di sanzioni e interessi, nell'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Tuttavia, il differimento è stato poi disposto anche per le rate in scadenza nel 2018 dall'art. 1, comma 735, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), per le rate in scadenza nel 2019 dall'art. 015, comma 1, lett. a), del [decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#), per le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 dall'art. 8, comma 1, lett. a), del [decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123](#), per le rate in scadenza nel 2022 dall'art. 41, comma 1, del [decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17](#), per le rate in scadenza nel 2023 dall'art. 1, comma 745, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), per le rate in scadenza nel 2024 dall'art. 1, comma 418, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e, da ultimo, per le rate in scadenza nel 2025, dall'articolo 1, comma 659, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 577** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, del [decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#). L'agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, rinviando all'articolo 48, comma 1, lettera g), del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), sospende di un altro anno, fino al **31 dicembre 2026**:

- le **rate** dei **mutui** e dei **finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106](#) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);
- i relativi **interessi** (al riguardo, si prevede che per le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui saranno effettivamente incassati);
- i pagamenti di **canoni per contratti di locazione** finanziaria aventi ad oggetto **edifici distrutti o divenuti inagibili**, anche parzialmente,

ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;

- i pagamenti di **canoni per contratti di locazione** finanziaria aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Tali sospensioni, previste inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e successivamente estese sino all'attuale prevista data del 31 dicembre 2026, si applicano alle **attività economiche e produttive**, e ai **soggetti privati** per quanto concerne i **mutui relativi alla prima casa** di abitazione, **inagibile o distrutta**, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), nonché localizzati in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si rammenta che la norma originaria disponeva che le sospensioni si applicassero fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera g), del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#); successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2017 dall'articolo 14, comma 6, del [decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), al 31 dicembre 2018 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2020 per i Comuni della "zona rossa" dall'art. 2-*bis*, comma 21, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), al 31 dicembre 2020 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2021 per i Comuni della "zona rossa" dall'art. 1-*bis*, comma 1, lettere a) e b) del [decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#), al 31 dicembre 2021 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dall'art. 1, comma 946, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), al 31 dicembre 2022 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 22, comma 3, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), al 31 dicembre 2023 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 752, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), al 31 dicembre 2024 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 419, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e da ultimo al 31 dicembre 2025 per entrambe le tipologie di Comuni dall'art. 1, comma 660, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 578** proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, [del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#).

Nel dettaglio, l'articolo 2-*bis*, comma 22, secondo periodo, prevedeva che le **banche** e gli **intermediari finanziari** dovessero informare i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti per cui valesse la sospensione del pagamento delle rate disposta dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del

[decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) (si veda *supra* il precedente comma 18) della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Nel dettaglio, le banche e gli intermediari finanziari erano **tenuti**, oltre che a **informare** di tale **possibilità di sospensione**, ad indicare **costi e tempi di rimborso** dei pagamenti sospesi, nonché il **termine**, non inferiore a trenta giorni, per **l'esercizio** della facoltà di **sospensione**; la comunicazione doveva avvenire almeno mediante avviso **esposto** nelle **filiali** e pubblicato sul sito *internet* delle medesime banche o intermediari finanziari.

L'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, come integrato dal comma 19 in esame, dispone che, **qualora** la banca o l'intermediario finanziario **non abbia fornito tali informazioni** nei termini e con i contenuti prescritti, ed illustrati *supra*, il **pagamento** delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2026 (in luogo della precedente scadenza al 31 dicembre 2025) sia **sospeso** sino al 31 dicembre 2026. Tale ulteriore sospensione del pagamento delle rate deve avvenire **senza oneri aggiuntivi** per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.

Si rammenta che la **norma originaria** disponeva che le **sospensioni** si applicassero fino al **31 dicembre 2018** per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), e fino al 31 dicembre 2020 nei comuni della cosiddetta “zona rossa”. Successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), e fino al 31 dicembre 2021 nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, dall'art. 1-*bis*, comma 2, lett. a) e b), del [decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55](#). La sospensione è stata poi resa pari per entrambe le tipologie di comuni ed estesa al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 947, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), al 31 dicembre 2022 dall'art. 22, comma 4, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 753, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), al 31 dicembre 2024 dall'art. 1, comma 420, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), e infine al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 661, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Da ultimo, il **comma 579** dispone che lo Stato **concorra agli oneri** derivanti dai commi 577 e 578, causati tra gli altri dalla sospensione per un altro anno, sino al 31 dicembre 2026, del pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti. Poiché la disposizione fissa un **limite di spesa** di 1,5 milioni di euro, il **concorso** agli oneri potrà essere totale o parziale a seconda dell'effettivo ammontare degli oneri.

Articolo 1, comma 580

(Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)

Il **comma 580** proroga le norme che disciplinano le **esenzioni dei redditi da fabbricati**, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile **ai fini IRPEF e IRES**, nonché le **esenzioni**, per i medesimi fabbricati, **dall'IMU e dalla TASI**.

La disposizione in esame modifica l'[articolo 48, comma 16](#), del decreto-legge n. 189 del 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (convertito dalla legge n. 229 del 2016).

Tale disciplina si applica ai fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017 che hanno interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Si tratta dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

La **lettera a) del comma in esame**, novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i **redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici** di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ordinanze comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque **fino all'anno d'imposta 2025** (in luogo dell'anno d'imposta 2024 previsto a legislazione vigente).

La **lettera b)**, novellando il secondo periodo del comma 16 in oggetto, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, **esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI** a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026** (in luogo del 31 dicembre 2025 previsto a legislazione vigente).

Si segnala che i suddetti termini temporali sono stati da ultimo prorogati dall'art. 1, comma 663, lettera b), della legge di bilancio per il 2025 (l. n. 207 del 2024).

Articolo 1, commi 581-582
(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)

I commi in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alcuni termini previsti per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Il **comma 581 proroga di un anno**, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino al **31 dicembre 2026** – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a **deposito temporaneo delle macerie**;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le **quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento**;
- al regime giuridico speciale previsto per i **materiali da scavo** suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine contenuto nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del [decreto-legge n. 189 del 2016](#) (convertito dalla legge n. 229 del 2016).

I termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall'art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata disposta dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il comma 582 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine (recato dall'art. 28-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016) fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-bis, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall'art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata prevista dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Articolo 1, comma 583

(Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Il comma 583 dell'articolo 1 dispone il riparto delle somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il **comma 583** dell'articolo 1 prevede che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a **5 milioni di euro** complessivi per **l'anno 2026** ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all' [articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Si tratta:

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
- del c.d. canone antenne (gravante sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente). Tali canoni sono stati introdotti in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

La previsione normativa riguarda tutte le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli [allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#).

Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2026**, che costituisce limite di spesa.

Articolo 1, comma 584
***(Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili
in seguito a calamità naturali)***

Il **comma 584** estende all'anno 2026 la disposizione transitoria¹⁷⁸, già stabilita per l'anno 2019 e per gli anni 2021-2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell'ISEE¹⁷⁹ del nucleo familiare – gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

In merito alla disciplina dell'ISEE, si rinvia alla scheda relativa ai precedenti **commi 208 e 209**.

¹⁷⁸ Di cui all'articolo 1, comma 986, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni.

¹⁷⁹ Indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 1, comma 585
***(Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni
interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017)***

Il comma in esame detta disposizioni necessarie a compensare la perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il **comma 585** prevede che per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2026**.

Si fa riferimento nello specifico ai Comuni indicati nell'[Allegato 1](#), [Allegato 2](#) ed [allegato 2 bis](#), oltre ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto menzionati al già citato articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 1, comma 586

(Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016)

Il comma 586 dell'articolo 1 detta disposizioni per la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016.

Il **comma 586** dell'articolo 1 prevede che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata e con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata, **la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026** sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (testo unico pubblico impiego), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli [19](#), [21](#) e [23](#) del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

Articolo 1, comma 587
(Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016)

Il **comma 587** proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (CDA), previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per tali fini è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 587** modifica l'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del D.L. 76/2024, al fine di **prorogare** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026**, il **riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tale fine si autorizza la spesa nel limite di **82 milioni di euro per l'anno 2026**.

L'art. 9-*duodecies*, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024 (termine, su cui ora si interviene, e precedentemente già prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 670 della legge di bilancio 2025), in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l'[ordinanza 24 luglio 2024, n. 197](#), emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina “[Contributo per il disagio abitativo](#)” del sito web del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016.

Articolo 1, comma 588
***(Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il
sisma 2016)***

Il comma 588 dell'articolo 1 detta disposizioni finanziarie volte ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016.

Il **comma 588** dell'articolo 1 prevede che al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è implementato lo stanziamento previsto dall' [articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), (**originariamente quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2025** viene incrementato ad **1 milione di euro per l'anno 2025** e di **1 milione di euro per l'anno 2026**).

Per quanto concerne il Ruolo del **Commissario Straordinario per la Ricostruzione** si segnala il

[Rapporto ricostruzione sisma 2016](#)

Il [Quadro della normativa primaria](#) relativo alle competenze ed ai poteri del Commissario Straordinario

Le [ordinanze adottate dal Commissario straordinario](#)

Articolo 1, comma 589
(Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale)

Il **comma 589** proroga le misure di supporto a favore del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale, per una spesa complessiva per il 2026 pari a 3,4 milioni di euro.

Il **comma 589** proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026**, le misure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 13-ter del D.L. 228/2021, destinate ad assicurare al **Commissario straordinario** per la ricostruzione post-sisma 2016, il **supporto** per lo svolgimento di **procedimenti amministrativi**, finalizzati all'attuazione degli investimenti previsti con le **risorse del Fondo complementare al PNRR** nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale.

L'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", per gli anni dal 2021 al 2026 (220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026). Le dotazioni 2024 e 2025 sono state ridotte, rispettivamente di 150 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, allocate per gli stessi importi a favore delle annualità 2027-2028 (art. 1, comma 6, lett. b) e comma 8, lett. a), numero 2, del D.L. 19/2024).

Nel dettaglio, il comma in esame **prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità**, stabilita dal comma 1 del citato art. 13-ter e attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2025, a favore del Commissario in questione **di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti**, nel **limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026**, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

La norma in esame prolunga altresì **fino al 31 dicembre 2026** quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 13-*ter*, al fine di consentire al Commissario in questione, anche per il 2026, **di avvalersi**, mediante apposite **convenzioni**, nel limite annuo di spesa di **2,5 milioni di euro**, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - **INVITALIA**.

Per quanto sopra stabilito, la norma in esame autorizza complessivamente una **spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026**.

Le due misure, ora estese fino al 2026, sono state oggetto di proroga per gli anni 2023 e 2024 ad opera del comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e per l'anno 2025 ad opera del comma 672 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Articolo 1, comma 590
(Proroga stato d'emergenza sisma 2016)

Il comma 590 dell'articolo 1 prevede la proroga dello stato d'emergenza deliberato a seguito del sisma 2016.

il **comma 590** dell'articolo 1, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, interviene sull'[articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con l'inserimento del comma 4-*decies* con cui si proroga lo stato di emergenza (la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2025), fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 1, comma 591
(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana
Sisma Centro Italia)

Il **comma 591** prevede l'applicazione anche per l'anno **2026** di alcune **esenzioni** fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della **Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016** che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma. Le esenzioni sono previste entro un limite di spesa di 11,7 milioni di euro. Anche ai benefici concessi per l'annualità 2026 si applicano la normativa dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Nel dettaglio, la disposizione **estende al 2026** l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 17-ter del [decreto-legge n. 215 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 18 del 2024), il quale ha disposto la **concessione** anche nell'anno **2024** delle **esenzioni** previste in favore delle imprese ubicate all'interno della **Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016**, allo scopo di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca.

Successivamente, recando una norma analoga al comma in esame, l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 (convertito dalla legge n. 118 del 2025) **ha esteso il beneficio in questione all'anno 2025**, ponendo, per quell'anno, il medesimo limite di spesa di 11,7 milioni di euro.

Con tali finalità, la disposizione di esame autorizza la spesa di **11,7 milioni** di euro, quale limite di spesa per la proroga della concessione delle agevolazioni per **l'anno 2026**.

Si ricorda che l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito una **Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia** nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il citato articolo 46, comma 2, come successivamente modificato e integrato, prevede le seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

- **esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
- **esenzione dalle imposte municipali** proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 46, comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 46 dispone l'applicazione delle predette agevolazioni alle **imprese** e i **professionisti** che intraprendono una **nuova iniziativa** economica all'interno della Zona franca **entro il 31 dicembre 2021**, ad eccezione delle imprese di costruzioni (categoria F della codifica ATECO 2007) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

Il comma 4 dell'articolo 46 sopra menzionato, nella formulazione vigente, dispone che le **esenzioni siano concesse per il periodo di imposta in corso al 24 giugno 2017**, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, e per i **sei anni successivi**, ovvero per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per i professionisti, le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023.

Il **comma in esame** prevede altresì **l'applicazione nel 2026**, in quanto compatibili, delle **disposizioni** recate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter del D.L. n. 215 del 2023.

In particolare, il richiamato comma 2 chiarisce che le esenzioni sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore ("**de minimis**") applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.

Il richiamato comma 3 stabilisce che alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al **decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013**, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Si tratta del decreto recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di **micro e**

piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Il comma 4 del menzionato art. 17-*ter* reca la copertura dell'intervento disponendo che, per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 siano utilizzate le risorse, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rinvenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle predette risorse, così determinato, costituisce limite di spesa.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a euro 11, 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Articolo 1, commi 592-594
(Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma
Marche e Umbria 2022-23)

I commi 592-594 dell'articolo 1 prevedono la cessazione dei contributi per autonoma sistemazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria nel 2022-23, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Il **comma 592** dell'articolo 1, **come modificato nel corso dei lavori parlamentari**, prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2026** è disposta la cessazione del contributo per **l'autonoma sistemazione** a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Si prevede che a far data dalla cessazione del contributo e fino **al 31 dicembre 2026**, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. E' riconosciuto, nel limite **di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026**, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 34, da adottarsi entro il **28 febbraio 2026**, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo, emanate ai sensi dell'[articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) e dell'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#). Tale contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma successivo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione

di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 593** prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma precedente, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo, con ordinanze *extra ordinem* emesse nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Il contributo di cui al comma precedente è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il **comma 594, come modificato nel corso dei lavori parlamentari**, prevede che al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di **2,5 milioni di euro per l'anno 2026**. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Articolo 1, comma 595
(Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023
nelle regioni Marche e Umbria)

Il **comma 595** riconosce anche per l'anno **2026** l'**esenzione dall'imposta municipale propria** (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni **Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Demanda ad un **decreto** ministeriale la determinazione dei criteri da adottare per il **ristoro del minor gettito**, da ripartire tra i territori delle due regioni interessate.

Il **comma in esame stabilisce che si applichino anche per l'anno 2026** le esenzioni previste dal comma 560-*bis* all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tale comma riconosce per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l'**esenzione dall'applicazione dell'IMU**.

Tale agevolazione è rivolta ai **fabbricati ad uso abitativo**, ubicati nelle **regioni Umbria e Marche**, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato **dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale**. Il beneficio si applica a condizione che tali fabbricati siano **distrutti** od oggetto di ordinanze sindacali di **sgombero**, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

La disposizione demanda ad un **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei **criteri per il ristoro**. Si prevede che il decreto debba essere emanato entro il **30 aprile 2026**.

Si rammenta che il comma 560-*bis* citato recava i **criteri ai fini del ristoro** del minor gettito derivante dall'esenzione, rispettivamente nei limiti massimi pari a:

- 110.000 euro per la regione Umbria;
- 86.400 euro per la regione Marche.

Il comma 680 all'articolo 1 della medesima legge n. 213 del 2023 prevede che agli oneri suddetti, pari a 196.400 euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Articolo 1, commi 596-597

(Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017).

I commi 596-597 dell'articolo 1 prevedono la **proroga del termine per la gestione straordinaria**, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, nonché **lo stanziamento necessario** alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Il **comma 596** dell'articolo 1 prevede che il termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, è prorogato al **31 dicembre 2026**. Per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2026**, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo relativo all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 con ordinanze adottate, ai sensi dell' [articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130](#) secondo cui il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

Il **comma 597** prevede che è autorizzata la spesa di **4.550.000 euro per l'anno 2026**, di cui:

a) **1.409.000 euro** per le finalità di cui all' [articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130](#);

b) **641.000 euro** per le finalità di cui all' [articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9](#);

c) **1,5 milioni di euro** per le finalità di cui all' [articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130](#);

d) **1 milione di euro** per le finalità di cui all' [articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69](#).

Articolo 1, commi 598-599
(Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022).

I commi 598-599 dell'articolo 1 prevedono disposizioni necessarie ad assicurare le attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 598 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, prevede che per le attività di assistenza alla popolazione previste dal codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di **1,8 milioni di euro per l'anno 2026**. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il **comma 599 dell'articolo 1** prevede che per le finalità di assicurare ai Comuni di Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di **1,7 milioni di euro per l'anno 2026**. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di **900.000 euro per l'anno 2026**.

Articolo 1, commi 600-603
(Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea).

Il **comma 600** proroga al 31 dicembre 2026: i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e del relativo personale, e i termini per le assunzioni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, da parte della città metropolitana di Catania, autorizzando una spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 601** consente, inoltre, alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA previsti dalla normativa vigente. Il **comma 602** provvede a rifinanziare il Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso. Il **comma 603** proroga fino 31 dicembre 2026, il riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Commissari straordinari, gestione straordinaria e assunzioni per Campobasso e Catania

Il **comma 600** proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 i termini – indicati dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di **durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione** nei territori dei comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di **Catania** colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative **gestioni straordinarie**. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle **strutture commissariali** e al **personale**, previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per **assunzioni in**

deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale **da parte della città metropolitana di Catania** previsti dall'art. 14-*bis* del D.L. 32/2019.

A tale fine è autorizzata la **spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026**, di cui:

- a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti, per le **assunzioni a tempo determinato** consentite, in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della **città metropolitana di Catania**, dal citato articolo 14-bis del D.L. n. 32 del 2019;
- b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il **funzionamento** della **struttura** di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della **città metropolitana di Catania**, dal citato articolo 18 del D.L. n. 32 del 2019;
- c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il **funzionamento** della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della **provincia di Campobasso**, dal medesimo articolo 18 del D.L. n. 32 del 2019.

Si ricorda che i suddetti termini temporali, previsti in origine fino al 31 dicembre 2021, sono stati oggetto di successive proroghe dal 2022 al 2025 (art. 1, comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), art. 1, comma 733 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1, comma 433 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e art. 1, comma 689 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024)).

Il **comma 601** precisa che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei **contratti di lavoro** del personale dei comuni della **città metropolitana di Catania**, previsti dal citato articolo 14-bis del D.L. n. 32 del 2019 (vedi *supra*), sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti di durata previsti dal D. Lgs. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, e in deroga ai limiti previsti agli articoli 19, 21 e 23 del D. Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), riguardanti, rispettivamente, l'apposizione del termine al contratto di lavoro e la sua durata massima (art. 19), le proroghe e i rinnovi (art. 21) e le limitazioni quantitative dei contratti a tempo determinato (art. 23).

Tale disposizione è stata oggetto di proroga per il 2024 e il 2025, rispettivamente, dall'art. 1, comma 434 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) e dall'art. 1, comma 690 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione

Il **comma 602** rifinanzia per **800.000 euro, per l'anno 2026**, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dai suddetti eventi sismici, istituito dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 32/2019, per la copertura degli oneri derivanti dalle **convenzioni** stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019, sottoscritte dal **Commissario** alla ricostruzione nei territori dei comuni della **provincia di Campobasso**.

L'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019 consente per le attività dei suddetti Commissari di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8 del medesimo D.L. 32/2019.

Il **comma 603**, che modifica il comma 692 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), **proroga** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il riconoscimento per i comuni della **Città metropolitana di Catania** colpiti dal sisma del 2018 del contributo denominato «**contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**». A tale fine è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 692 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 prevede, nello specifico, il riconoscimento del richiamato contributo in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione (cessato, ai sensi del comma 691 del medesimo art. 1 della legge di bilancio 2025, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, cioè dal 31 dicembre 2024), la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze commissariali. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica

amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Articolo 1, commi 604-607***(Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024)***

I **commi 604-607** – al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna – prevedono:

- la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, del termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione, nonché l'autorizzazione di spesa (nel limite massimo complessivo di 10,55 milioni di euro) necessaria alla copertura, per l'anno 2026, degli oneri conseguenti (**comma 604**);

- la proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata la spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tali risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza (**comma 605**).

Il **comma 606, introdotto dal Senato**, integra la disciplina della struttura di supporto al Commissario, al fine di modificare le modalità per il conferimento di un numero massimo di 2 incarichi di livello dirigenziale non generale.

Il **comma 607, introdotto dal Senato**, consente al Commissario di destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale ad esso intestata per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica individuati sulla base di indirizzi adottati dal Commissario medesimo entro il 30 aprile 2026, d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e sentita la Cabina di coordinamento. Viene altresì stabilito che il Commissario assicura il monitoraggio trimestrale delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata, dandone anche comunicazione sul proprio sito internet istituzionale.

I **commi 604 e 605** recano disposizioni finalizzate ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli **eventi alluvionali**:

- verificatisi, a far data **dal 1° maggio 2023**, nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche**;
- verificatisi nei mesi di **settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna**.

Si ricorda che le attività di ricostruzione nei territori citati sono disciplinate, per quanto precisato dall'art. 20-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del D.L. 61/2023, dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge¹⁸⁰.

Tali attività sono affidate (dall'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023) ad un apposito Commissario straordinario alla ricostruzione, in carica (ai sensi del comma 1 del citato art. 20-*ter*) fino al 31 dicembre 2024. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 693, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

Per approfondire il quadro normativo e per ulteriori informazioni sulla gestione commissariale relativi ai territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione si rinvia alla scheda *web* "[L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023](#)".

Nello specifico, per gli eventi calamitosi in questione si prevede:

- la **proroga** di un anno, vale a dire **fino al 31 dicembre 2026**, del termine di durata **dell'incarico commissariale** (comma 604, primo periodo);

- l'**autorizzazione di spesa** necessaria alla copertura, **per l'anno 2026**, degli oneri conseguenti dalla proroga (comma 604, periodi secondo e terzo).

Viene pertanto autorizzata, per il 2026, la spesa nel limite massimo di **3,05 milioni di euro** per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto, nonché la spesa di **7,5 milioni di euro** per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni

¹⁸⁰ L'art. 20-*bis*, comma 1, del D.L. 61/2023, stabilisce che le disposizioni di tale articolo e degli articoli 20-*ter* e seguenti disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso a tale decreto. Il successivo comma 1-*bis* ha esteso l'ambito di applicazione individuato dal comma precedente, stabilendo che, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni degli articoli 20-*bis* e seguenti si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi emergenziali disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di protezione civile.

Per completezza si ricorda anche quanto previsto dal comma 2, in base al quale le disposizioni degli articoli 20-*bis* e seguenti possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nel succitato allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (relative ai territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023), nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024 (relative ai territori colpiti dagli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna). Per tali territori viene precisato che, in caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

(previste dall'art. 20-ter, comma 8, del D.L. 61/2023) mediante le quali il Commissario si avvale delle strutture di amministrazioni pubbliche, di organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate;

- la **proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato di regioni ed enti locali, compresi nei territori colpiti** dagli eventi calamitosi in questione, autorizzati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge (comma 605, primo periodo). Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata (dal secondo periodo del comma 605) la **spesa complessiva di circa 11,155 milioni di euro per il triennio 2026-2028** (euro 3.195.286 per l'anno 2026, euro 4.697.149 per l'anno 2027 ed euro 3.262.415 per l'anno 2028). Tali importi (in base al disposto del terzo periodo del comma in esame) sono **versati nella contabilità speciale intestata al Commissario** straordinario, per il successivo **riparto** da effettuare **con apposita ordinanza**.

Il comma 8-bis dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 ha autorizzato le regioni e gli enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi in questione ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi (elevati a 36 dal comma in esame) decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027 (termine prorogato al 31 dicembre 2028 dal comma in esame), fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti. Lo stesso comma dispone che la ripartizione di tali unità tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con apposita ordinanza, d'intesa con le regioni interessate, e prevede le autorizzazioni di spesa per la copertura degli oneri conseguenti, ma limitatamente agli esercizi 2023-2025 (per tale motivo il comma in esame reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, in ragione del nuovo termine del 31 dicembre 2028 previsto dal medesimo comma).

Il successivo comma 8-ter dispone che, a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma precedente è incrementato, con le medesime modalità, fino a un massimo di 25 unità (di cui un dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori). Viene altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti per gli anni 2025-2027 e stabilito che all'attuazione di quanto previsto dal medesimo comma si provvede con ordinanza commissariale.

Il comma 606, introdotto dal Senato, integra la disciplina della **struttura di supporto al Commissario** in questione (recata dall'art. 20-ter del D.L. 61/2023), stabilendo che – fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di personale previsti dal comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 20-ter, nonché il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della citata struttura di supporto - il Commissario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare

l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli **incarichi di livello dirigenziale non generale** previsti alla lettera b) del comma 4-*bis* dell'art. 20-*ter*, **nel limite massimo di due unità**, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Si ricorda che, in base al comma 2 dell'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023, con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni (disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge). Lo stesso comma precisa che la predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Il successivo comma 2-*bis* (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 7 maggio 2025, n. 65) ha previsto che, entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma precedente, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto.

In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'[ordinanza commissariale n. 44 del 21 maggio 2025](#). Tale ordinanza dispone – in linea con quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023 – che alla struttura di supporto è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di 50 unità, dipendente delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda inoltre che il comma 4-*bis* dell'art. 20-*ter* citato dispone, tra l'altro, che la struttura di supporto, come riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis*, è costituita:

- da 22 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 2 dirigenti di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti (lettera a));

- e da 28 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 3 dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, da definire mediante apposite convenzioni (lettera b)).

Il comma 607, introdotto dal Senato, integra la disciplina della ricostruzione privata, prevista dall'art. 20-*sexies* del D.L. 61/2023.

L'integrazione è volta a consentire al Commissario straordinario – all'esito della ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata (prevista dall'art. 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*ter*)) – di **destinare una quota delle risorse disponibili** nella contabilità speciale ad esso intestata **per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica**.

Si ricorda che la citata lettera f-ter) – introdotta dal D.L. 65/2025 – dispone, tra l'altro, che il Commissario definisce le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi medesimi. In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'[ordinanza commissariale 21 agosto 2025, n. 52](#).

L'individuazione di tali interventi urgenti avviene **in conformità ad appositi indirizzi** coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, **adottati dal Commissario straordinario:**

- **entro il 30 aprile 2026;**

- d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;

- e sentita la Cabina di coordinamento (che coadiuva il Commissario ed è disciplinata dall'art. 20-*quater* del D.L. 61/2023).

L'integrazione in esame dispone altresì che il Commissario straordinario assicura il **monitoraggio**, con cadenza **trimestrale, delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata**, dandone anche comunicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Articolo 1, commi 608-611
(Disposizioni per il contrasto della crisi idrica)

I **commi 608 e 609**, sui quali è intervenuta una **modifica di carattere formale** operata **dal Senato**, recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).

Nel dettaglio si prevede:

- l'individuazione, con provvedimento commissariale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti, per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026 (comma 608, lett. a));
- la proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario (comma 608, lett. b), n. 1)) e la copertura dei maggiori oneri che ne derivano, mediante un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027 (comma 609);
- la modifica dei compiti attribuiti al Commissario, al fine di eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo e, al contempo, di potenziare le funzioni di coordinamento ad esso attribuite (comma 608, lett. b), n. 2)).

Il **comma 610, introdotto dal Senato**, rinnova, anche per gli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta, per gli anni 2024-2025, per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

Il **comma 611, introdotto dal Senato**, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente.

Il **comma 608, lettera a)**, inserisce un nuovo comma 5-*bis* all'art. 1 del D.L. 39/2023 che prevede che il c.d. **Commissario per la siccità** – in coerenza con le iniziative formulate, nelle relazioni presentate alla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, da una serie di commissari (v. *infra*), compreso il Commissario per la siccità – **individua**, con apposito provvedimento da adottarsi **entro il 31 gennaio 2026, gli interventi urgenti da realizzare**.

Per la realizzazione di tali interventi è **autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026**, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Viene inoltre stabilito che alla realizzazione degli interventi in questione **provvede il Commissario in via d'urgenza.**

È inoltre prevista la **revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo delle stesse entro il 31 dicembre 2026.** Le risorse revocate sono versate tempestivamente dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che con il D.L. 39/2023 sono state introdotte disposizioni per il contrasto della scarsità idrica nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Tra le principali disposizioni recate da tale decreto-legge (per una trattazione più approfondita si rinvia al paragrafo "[L'emergenza idrica](#)" della scheda *web* "Acque") si segnalano, in particolare:

- l'istituzione (prevista dall'art. 1), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la crisi idrica, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica;
- la nomina (prevista dall'art. 3) di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).

L'art. 1, nel disciplinare i compiti della Cabina di regia, dispone tra l'altro, al comma 11, che i Commissari individuati dal medesimo comma sono tenuti a riferire periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari tenuti a tale adempimento, come individuati dal comma 11, sono: il Commissario per la siccità; i c.d. Commissari sblocca cantieri (cioè quelli nominati ai sensi del D.L. 32/2019); i Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico; il Commissario unico nazionale per la depurazione e il riuso delle acque reflue; i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi del Codice della protezione civile, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023; ecc.

Il comma 608, lettera b), n. 1), modifica il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 39/2023 al fine di disporre la proroga di due anni, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario per la siccità.

Come detto in precedenza, l'art. 3 del D.L. 39/2023 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Lo stesso articolo, al comma 1, dispone inoltre che il Commissario in questione resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine è prorogato di due anni dalla norma in esame. In attuazione del citato art. 3, con il [D.P.C.M. 4 maggio 2023](#) l'incarico commissariale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il [D.P.C.M. del 19 dicembre](#)

[2023](#) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il [D.P.C.M. 29 ottobre 2024](#).

Il comma 608, lettera b), n. 2), modifica i compiti attribuiti al Commissario in questione. La novella interviene sull'elenco dei compiti commissariali recato dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 39/2023, al fine di:

- eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo;

Sono infatti soppressi i seguenti compiti, previsti dalle lettere b), c), d), f) e g) del citato comma 3:

b) acquisire dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate sul territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate entro il 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023);

c) provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;

d) acquisire i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati dagli enti di governo degli ambiti territoriali idrici;

f) verificare e monitorare lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo;

g) effettuare una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo.

- mantenere in capo al Commissario solo funzioni prevalentemente di coordinamento;

Sono infatti mantenuti, senza alcuna modifica, i seguenti compiti, previsti dalle lettere a), e), h), *h-bis*) e *h-ter*) del succitato comma 3:

h) collaborare con le regioni e supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia;

h-bis) coordinare la ricognizione delle risorse investite dalle autorità di bacino distrettuali in interventi contenuti nelle programmazioni statali dell'ultimo quinquennio;

h-ter) verificare e coordinare la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, formulata dal Commissario medesimo sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

- potenziare ulteriormente i compiti di coordinamento. Sono infatti attribuiti al Commissario i seguenti nuovi compiti (mediante l'inserimento, al succitato comma 3, delle nuove lettere *h-quater*), *h-quinquies*) e *h-sexies*)):

h-quater) coordinare l'attività delle autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad

assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis*. Nel corso dell'esame **al Senato** è stato precisato che il comma 3-*bis* a cui si fa riferimento è quello dell'articolo 1 del D.L. 39/2023.

Tale comma ha previsto l'approvazione da parte della Cabina di regia, entro il 30 giugno 2024, della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Tale proposta (ai sensi del successivo comma 4-*ter*) è elaborata dal Commissario straordinario sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

Informazioni sull'iter e i contenuti della proposta sono rinvenibili nel [paragrafo 4.6](#) della Relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica relativa all'anno 2024 (Doc. CCXXXVII, n. 1).

h-quinquies) promuovere e coordinare l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

h-sexies) coadiuvare gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il comma 609 reca disposizioni di **copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga biennale dell'incarico commissariale** prevista dal comma 608, lettera *b*), n. 1).

A tal fine viene autorizzata la **spesa complessiva di circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027**, così ripartita:

- 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario;

Nel disciplinare la figura commissariale, l'art. 3, comma 1, del D.L. 39/2023 dispone che agli oneri derivanti dal compenso riconosciuto al Commissario si provvede "nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione".

- 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura di supporto al Commissario disciplinata dall'art. 3, comma 6 del D.L. 39/2023.

Tale comma 6 dispone che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, e ne disciplina la costituzione e la composizione. Lo stesso comma, inoltre, precisa che "la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario" e, per il suo funzionamento, autorizza la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 610, introdotto dal Senato, rinnova, anche per gli **anni 2026 e 2027**, l'autorizzazione di spesa di **150.000 euro** disposta, per gli anni

2024-2025, dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai **compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento** per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (**DIPE**) per l'esercizio delle funzioni di **segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica** istituita dal medesimo art. 1 del D.L. 39/2023.

Si ricorda che il comma 10 dell'art. 1 (come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 75/2023) prevede che, per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della citata Cabina, il DIPE può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti:

- da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è opportunamente riorganizzato;

- ai quali compete un compenso fino a un importo massimo annuo di 75.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Per tali finalità, il medesimo comma 10, ha autorizzato la spesa di 87.500 euro per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024 e, in virtù della modifica operata dall'art. 1, comma 7, del D.L. 202/2024 (c.d. milleproroghe), di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2025.

Ai relativi oneri, in base al disposto del penultimo periodo del comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Il comma 611, introdotto dal Senato, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Articolo 1, comma 612

(Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania)

Il comma 612 dell'articolo 1, per l'anno 2026 prevede il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

Il **comma 612** dell'articolo 1 prevede che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea è rifinanziato di **10 milioni di euro per l'anno 2026**, per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui agli [articoli 9 e 13 del decreto legge n. 32 del 2019](#), , nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

Articolo 1, comma 613

(Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

Il comma 613 dell'articolo 1 prevede l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Il **comma 613** dell'articolo 1 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, **comma 6 (riferimento corretto con modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare)**, [decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77](#), come rifinanziata dalla [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sia incrementata di un importo pari a **100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Nei territori colpiti dal sisma sono stati disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

a) **la concessione di contributi a fondo perduto**, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) **la concessione di contributi**, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;

f) la **concessione di indennizzi** a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Articolo 1, comma 614
(Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022)

Il comma 614 dell'articolo 1 prevede un'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel 2017 e nel 2022.

Il **comma 614** dell'articolo 1 prevede il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia.

Per tali interventi è autorizzata la spesa complessiva di **20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027**, di cui una quota pari a **16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027**.

Tale quota è finalizzata al riconoscimento di contributi per la **ricostruzione privata** (di cui all'articolo 20 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109) e al finanziamento degli interventi relativi alla **ricostruzione pubblica** (di cui all'art. 26 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109).

Interventi di edilizia privata.

In particolare per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

Si tratta di opere di **edilizia pubblica** riguardanti le seguenti attività:

- a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica;
- c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

Una quota pari a **4 milioni di euro per l'anno 2026** e a **6 milioni di euro per l'anno 2027** è stata prevista per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico e per quelli relativi alla predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme.

Articolo 1, comma 615
(Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici
Marche e Umbria 2022-23)

Il comma 615 dell'articolo 1 prevede risorse per interventi di ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23.

Il **comma 615, dell'articolo 1**, prevede un'autorizzazione di spesa per gli **interventi di ricostruzione privata** nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028**.

Il Commissario straordinario provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti.

Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Articolo 1, commi 616-618

(Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009)

I **commi in esame** (integralmente riformulati nel corso dell'**esame parlamentare**) autorizzano i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, competenti per diversi eventi sismici verificatisi a far data dal **1° aprile 2009**, ad **incrementare il contributo per la ricostruzione privata**, nei limiti delle risorse indicate nell'**allegato VI al presente disegno di legge**.

L'incremento del contributo è concedibile per le **istanze presentate fino al 31 dicembre 2024** e si applica alle opere non completate interessate dall'esercizio dell'**opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** per la fruizione della detrazione del 110% ("superbonus").

Per tali finalità è autorizzata la **spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036**.

Si prevede che il **Capo del Dipartimento Casa Italia** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al **riparto** delle somme stanziolate tra i Commissari e gli Uffici per la ricostruzione interessati. A questi è demandata la definizione delle modalità attuative della misura. Al suddetto Dipartimento Casa Italia sono altresì attribuiti compiti di **monitoraggio**.

Il **comma 616** fa riferimento ad eventi sismici verificatisi **a far data dal 1° aprile 2009**. L'**Allegato VI**, recante i **limiti delle risorse finanziarie** utilizzabili per la concessione del contributo integrativo, reca il seguente dettaglio:

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia di Campobasso 2018	3,90
Sisma città metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma Centro Italia 2016	1.328,00

Si rammenta che il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, (convertito dalla legge n. 134 del 2012) ha istituito due **Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo**, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere, nonché sui comuni fuori cratere per talune tipologie di interventi, riguardanti anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni del cratere, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il

danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009).

L'incremento del contributo è concedibile fino a concorrenza del costo degli interventi **rimasto a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** per la fruizione del c.d. "superbonus", disciplinate dall'articolo 2 del [decreto-legge n. 11 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 38 del 2023).

La disposizione, pertanto, riconosce un incremento integrativo del contributo per la ricostruzione privata corrispondente alla quota del cosiddetto "superbonus", per la copertura di spese eccedenti il contributo medesimo che non sono state rendicontate.

Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, **in violazione delle norme urbanistiche**, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Come detto, la disposizione si applica alle **istanze presentate fino al 31 dicembre 2024**.

L'articolo 2 del citato decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023. Tale disciplina è stata poi interessata da diverse modifiche

Il suddetto articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023 prevede **una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ovvero dal 30 marzo 2024).

Si ricorda che l'articolo [119 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. decreto Rilancio) introduce una **detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) **e di misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Per un'illustrazione

della evoluzione normativa in materia di Superbonus si rinvia al [Dossier n. 2](#) della documentazione parlamentare della Camera.

Il comma 8-ter.1 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la **detrazione** per gli incentivi fiscali spetta, anche per le **spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%**, esclusivamente in casi specifici e qualora sia stata **esercitata l'opzione** per un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto ovvero per la **cessione di un credito d'imposta** in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

Il **comma 617** demanda al **Capo del Dipartimento Casa Italia**, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **riparto delle risorse stanziare** tra i citati Commissari straordinari e gli Uffici speciali.

Prevede, altresì, che il medesimo Dipartimento Casa Italia provveda ad effettuare un **monitoraggio almeno annuale** finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 618** demanda ai Commissari straordinari e agli Uffici per la ricostruzione interessati la definizione dei **criteri** per la concessione della misura, le **modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento**, nonché criteri di **monitoraggio** della spesa e le ipotesi di revoca. Tale disposizione è esplicitamente finalizzata a garantire il rispetto del **limite di spesa annuale e del costo complessivo dell'intervento**.

Per quanto concerne il Dipartimento Casa Italia si rinvia al [sito istituzionale](#).

Si rammenta che l'articolo 112, comma 53, del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Parlamento (A.S. 1689) proponeva l'introduzione del comma 8-ter.2 nell'articolo 119 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (convertito dalla legge n. 77 del 2020). La disposizione estendeva la detrazione fiscale del 110 per cento anche alle spese sostenute nell'anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Si veda il [dossier di documentazione sull'A.S. 1689, volume III](#).

Articolo 1, comma 619
(Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione)

Il comma 619, introdotto al Senato, permette di utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (L. 40/2025). È prevista inoltre la ripartizione del Fondo per la ricostruzione (1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi dal 2028), anche attraverso decreti emanati dall'autorità politica delegata alla ricostruzione, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di assicurare, attraverso i previsti rifinanziamenti, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 619, introdotto al Senato, modifica i commi 644 e 645 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In primo luogo, la norma in esame **integra il comma 644** per specificare che il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa **utilizza** anche i rifinanziamenti dei **Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture dei Commissari straordinari**, istituiti presso il MEF, e previsti dall'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, vedi *infra*).

Si provvede, inoltre, a sostituire il disposto contenuto nel **comma 645**, che stabilisce che le risorse del Fondo per la ricostruzione del richiamato comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Con la **sostituzione del comma 645** ad opera dell'intervento in esame, si stabilisce la possibilità di ripartire le risorse del **Fondo per la ricostruzione anche attraverso uno o più decreti dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione**, ove nominata, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di **assicurare**, attraverso il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento del citato articolo 6 della citata legge 40/2025, **una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale** (vedi *infra*) disciplinati dall'articolo 2 della legge 40/2025.

Lo **Stato di ricostruzione di rilievo nazionale** è deliberato, ai sensi dell'**art. 2 della legge 40/2025**, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. Tale delibera è adottata quando, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, non è possibile procedere al rientro in ordinario attraverso gli strumenti previsti dal Codice della Protezione civile ed è quindi necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite. Lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha una durata massima di 5 anni, prorogabile fino ad un massimo di 10 anni, ed è adottato nell'ambito dei territori per cui è stato preventivamente dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

L'**articolo 6 della legge 40/2025** disciplina, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento del Fondo per la ricostruzione, riguardante le risorse economiche finalizzate agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali somme sono successivamente trasferite alla contabilità speciale gestita dal Commissario straordinario nominato per l'emergenza. Il Fondo per la ricostruzione è rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1 della legge 40/2025. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

L'art. 9, comma 1, della legge 40/2025 prevede per la **ricostruzione privata** nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione da definirsi con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale prevista all'articolo 2 della medesima legge 40/2025. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziati le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato. Le suddette risorse

per la ricostruzione privata sono quindi iscritte nel fondo per la ricostruzione istituito dall'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario. L'art. 13, comma 1, della legge 40/2025 disciplina invece gli interventi di **ricostruzione di beni pubblici**, stabilendo che le risorse economiche stanziare sono anch'esse iscritte nel richiamato fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale commissariale.

Articolo 1, comma 620
***(Modifiche alla legge quadro in materia
di ricostruzione post-calamità)***

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, modifica la disciplina relativa alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Il comma in esame introduce all'art. 1, il comma 620 che prevede modifiche alla [legge 18 marzo 2025, n. 40](#).

La disposizione detta alcune modifiche di dettaglio alla legge con la quale sono stati disciplinati i principi generali e le norme di coordinamento delle procedure nelle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi. In questo contesto, essa interviene sugli articoli concernenti le funzioni del commissario straordinario alla ricostruzione, i fondi per la ricostruzione, la disciplina della ricostruzione privata e pubblica, i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

In particolare:

a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole "e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, le parole "come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" e, al quarto periodo, le parole "si provvede con successivi provvedimenti legislativi" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";

c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2" sono sostituite da quelle: "sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge";

d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione";

e) all'articolo 10, comma 1, le parole "Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge" sono sostituite dalle seguenti: "Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto";

f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2.

g) all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, le parole "come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1" sono soppresse.

Articolo 1, comma 621
(Ricostruzione privata sisma Abruzzo)

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, reca disposizione n materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici n Abruzzo.

La disposizione in esame introduce all'art. 1, il comma 621, che prevede modifiche all' [articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Nello specifico è soppressa la previsione che introduceva il requisito dell'interesse storico-artistico degli immobili pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPE può destinare finanziamenti per la ricostruzione e la riparazione.

Articolo 1, commi 622 e 623
(Qualità delle acque destinate al consumo umano)

Il **comma 622 inserito, nel corso dell'esame al Senato**, posticipa di 6 mesi i seguenti termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 18 del 2023:

-il termine **“non oltre il 12 gennaio 2026”** entro cui occorre procedere all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle **misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro** di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della “somma di PFAS”;

- il termine **“a decorrere dal 13 gennaio 2026”**, a partire dal quale il **controllo** relativo all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle **misure necessarie** a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della “somma di PFAS” **diventi obbligatorio**.

Il **comma 623** precisa che nelle more della decorrenza dei termini di cui al primo periodo, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS”.

Il **comma 622 inserito nel corso dell'esame al Senato posticipa di 6 mesi** i seguenti termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 18 del 2023:

-il termine **“non oltre il 12 gennaio 2026”** entro cui occorre procedere all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle **misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro** di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della “somma di PFAS”;

- il termine **“a decorrere dal 13 gennaio 2026”**, a partire dal quale il **controllo** relativo all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle **misure necessarie** a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della “somma di PFAS” **diventi obbligatorio**.

Il **comma 623** precisa che nelle more della decorrenza dei termini di cui al primo periodo, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5,

ADV-M3, ADV-M4, di cui all'Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della "somma di PFAS".

• *Il decreto legislativo n. 18 del 2023*

Il [Decreto legislativo n. 18/2023](#) reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente **la qualità delle acque destinate al consumo umano**.

Il citato Decreto legislativo n. 18/2023 è stato adottato in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2020/2184](#), concernente la **qualità delle acque destinate al consumo umano**, e della delega contenuta nell'art. 21 della [legge n. 127/2022](#) (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*), recante i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva.

I principi e criteri direttivi specifici riguardano:

- l'adeguamento ed il coordinamento dei sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato **Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA)**, contenente dati sanitari e ambientali;
- l'introduzione di una normativa sui **procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile**, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
- l'introduzione di una normativa volta alla **revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile** e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra i quali ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, istituti penitenziari e campeggi);
- l'attribuzione all'**Istituto superiore di sanità** delle funzioni di **Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA)**, ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
- la previsione di una **disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua**, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

- la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il decreto si compone di 26 articoli. Al decreto sono acclusi 9 Allegati, che ne sono parte integrante, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il decreto è stato di recente modificato dal [decreto legislativo 102 del 2025](#), che ha previsto delle disposizioni integrative e correttive.

Articolo 1, comma 624
(Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR)

L'articolo 1, comma 624, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione.

La disposizione in commento, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l'[articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), inserendo dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", le parole: «nonché, nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta».

Si ricorda che la disposizione richiamata prevede che “per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.” L'ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, nei limiti delle somme disponibili che, a seguito dell'introduzione dell'inciso sopra riportato, potranno ricomprendere anche le economie derivanti dai ribassi d'asta nel limite del 50%.

Si prevede che resti ferma la disciplina del fondo di cui all' [articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91](#).

Si rammenta che la disposizione richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

Articolo 1, commi 625-627
(Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016)

I **commi 625, 626 e 627**, introdotti nel corso dell'esame in Senato, prevedono che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 627, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

Nel corso dell'esame Senato sono stati introdotti i **commi 625, 626 e 627** dell'articolo 1.

Il **comma 625** stabilisce che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*¹⁸¹ del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6¹⁸² del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono

¹⁸¹ Gli allegati richiamati contengono, rispettivamente, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, e l'elenco [dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017](#).

¹⁸² Il richiamato articolo 6 prevede in particolare, al comma 2, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi della normativa vigente. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse

assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al successivo comma 627, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

Il successivo **comma 626** dispone che, ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al medesimo comma 625.

Il **comma 627** prevede che le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3¹⁸³, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

¹⁸³ Il richiamato comma 3 ha previsto che *”Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3- septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.*

Articolo 1, comma 628
(Proroga del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione di
disposizioni relative al sisma del 1990)

Il comma in esame, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2026 i lavori del tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che dispone il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il tavolo tecnico qui prorogato è stato istituito dall'articolo 7-bis del [decreto-legge n. 76 del 2024](#) (convertito dalla legge n. 111 del 2024).

Esso ha disposto l'istituzione di un **tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze**, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero consorzio comunale di Ragusa.

Il tavolo tecnico ha il fine di **verificare l'attuazione delle disposizioni del comma 665 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2014 (Legge 190/2014), anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso.**

Il citato comma 665 prevede che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% hanno diritto, a determinate condizioni, al rimborso delle imposte versate in eccesso, previa presentazione di istanza di rimborso.

La norma istitutiva del tavolo tecnico reca la **clausola di invarianza finanziaria**, imponendo l'attuazione della norma senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Viene altresì precisato che **ai componenti del tavolo tecnico non spettano** compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri **emolumenti** comunque denominati.

Articolo 1, commi 629 e 630
***(Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)***

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, modifica la disciplina contenuta nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

La disposizione in commento modifica l'[articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111](#) in tema di ricostruzione post-calamità ed interventi di protezione civile.

In particolare aggiunge al comma 7, in fine, nuovi periodi.

Nello specifico si prevede che fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

Al comma 12, terzo periodo, si prevede la soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a far data dal **31 gennaio 2026**.

Conseguentemente, si modifica il comma 12 sopprimendo il secondo periodo che fa riferimento alla medesima struttura e al terzo periodo si sopprimono le parole: "indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data" e si sostituiscono le parole "detta Struttura di supporto" con: "la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984".

Si sostituisce, poi, il comma 13 con una nuova previsione in virtù della quale al fine di definire i procedimenti giudiziari ed il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il **1° gennaio 2026**, il Commissario straordinario è nominato Commissario Liquidatore della gestione commissariale di cui all'[articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984](#). Il Commissario Liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale

Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del **31 dicembre 2025** o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il **1° gennaio 2026** anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario Liquidatore può avvalersi mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#).

Viene sostituito il comma 14 con una nuova previsione in virtù della quale a decorrere dal **1° gennaio 2026**, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell' [articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887](#), e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della [Legge Regionale della Campania n. 1 del 30 gennaio 2008](#). A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziare o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 ed accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di **80 milioni di euro** complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario provvede alla rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica ed impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del **1° gennaio 2026**, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo.

Infine, si prevede una modifica consequenziale all'[articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111](#).

Articolo 1, commi 631-633
(Misure in materia di protezione civile)

Il **comma 631**, destina al **Fondo regionale di protezione civile** risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029.

Il **comma 632** reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale**.

Il **comma 633** destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del **sistema di allarme pubblico IT-alert**.

Il **comma 631** modifica l'articolo 2, comma 4, del [decreto-legge n. 95 del 2025](#) (come convertito dalla legge n. 118 del 2028). Tale comma 4 attribuisce al **Fondo regionale di protezione civile**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione in esame attribuisce al medesimo Fondo ulteriori risorse, pari a **40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 40 milioni annui a decorrere dal 2029**.

Riguardo al Fondo in esame, si veda il *box*, in calce alla presente scheda.

Il **comma 632** modifica l'art. 1, comma 448, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022) che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale** verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

La disposizione in esame destina alle suddette finalità ulteriori risorse **pari a 50 milioni di euro per il 2027** (prevedendo per tale anno la somma complessiva di 100 milioni) e risorse pari a **50 milioni per il 2028**.

La legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 448, ha previsto risorse per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Tale stanziamento è destinato anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2023 (di conversione del presente decreto-legge n. 3 del 2023 che ha modificato il citato

comma 448), relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

La disposizione si applica anche - a seguito di ulteriori modifiche al citato comma 448 introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024 - agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, alle seguenti condizioni:

- la ricognizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

Le disposizioni operative per la concessione dei contributi a valere sulle somme previste dal menzionato comma 448 sono dettate dalle Ordinanze di protezione civile: [13 ottobre 2022, n. 932](#) (eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020); [21 giugno 2023, n. 1009](#) (eventi 2019 e 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2023, come convertito); [19 luglio 2024, n. 1089](#) (eventi 2021); [n. 1158 del 29 agosto 2025](#) (eventi 2022 e 2023).

Si ricorda che lo **stato di emergenza nazionale** disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile ([decreto legislativo n. 1 del 2018](#)) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l'emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 24 del Codice medesimo.

Il **comma 633** modifica l'art. 1, comma 674, della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio per il 2023). Tale comma 674 prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

Con la **novella** in esame si prevede la dotazione di **2,35 milioni per l'anno 2026**.

IT-alert è il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "*Common Alerting Protocol*" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

Per ulteriori informazioni su IT-alert, si veda il sito: <https://www.it-alert.it/it/>.

• ***Il Fondo regionale di protezione civile***

Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre agli interventi diretti a fronteggiare emergenze derivanti da eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'**intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e richiedono **mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati e predefiniti**, come **disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome**. Si tratta degli interventi previsti dall'[articolo 7, comma 1, lettera b\)](#), del medesimo codice di protezione civile. In attuazione del citato articolo 45 del codice, il [d.P.C.m 13 luglio 2022](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2022, n. 231) dispone circa i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne la **destinazione delle risorse** attribuite al **Fondo regionale di protezione civile** dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2025, il comma 5 del medesimo art. 2 prevede che:

1. il **40 per cento** delle risorse sia destinata al **potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**;
2. il **60 per cento** sia destinata al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'**emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge**.

La disposizione di cui al punto n. 1 si applica a condizione che la Regione o la Provincia autonoma interessata abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice medesimo. Tali norme stabiliscono nei casi di emergenze che coinvolgano più enti o amministrazioni - secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, lettera b), del codice - che le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale oppure alle ordinanze di protezione civile.

Il comma 6 del medesimo art. 2 stabilisce che la **quota del 40 per cento** - destinata al potenziamento delle strutture di protezione civile regionali e degli enti locali - sia ripartita e trasferita a ciascuna regione secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022, ai seguenti articoli:

- art. 1, comma 1, il quale prevede il Fondo regionale di protezione civile sia ripartito con i seguenti criteri:
 - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale **quota fissa**;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **popolazione** residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **superficie** territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, **rischio molto elevato ed elevato o equivalenti** individuate per il rischio frana nei

- piani di assetto **idrogeologico** (art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, per il rischio **alluvione**, nei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);
- 15% ripartito in funzione della popolazione residente in **comuni classificati in zona sismica 1 e 2**;
- art. 2, comma 1, primo e terzo capoverso, il quale prevede che le Regioni utilizzino le risorse loro assegnate per la realizzazione di **programmi** secondo le seguenti linee di intervento:
 - ripristino della capacità di risposta alle emergenze in considerazione dell'**intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi** delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il **ricondizionamento**, alla **manutenzione straordinaria** e al **reintegro delle attrezzature e dei mezzi** impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
 - **potenziamento** (per una quota non inferiore al 30%) **del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.
 - art. 2, comma 2, il quale stabilisce che i **programmi** qui sopra illustrati, dopo l'approvazione delle regioni interessate, siano trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni; quest'ultimo Piano generale viene trasmesso dalla Conferenza unificata al Dipartimento della protezione civile (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. in esame);
 - art. 3 e 4, che dispongono, rispettivamente sulle **modalità di trasferimento** e sulla **premialità**, con esclusione dei riferimenti agli interventi "di tipo b)", ossia i più volte richiamati interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile;
 - art. 5, inerente al **monitoraggio degli interventi**, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di trasmettere relazioni semestrali al Dipartimento della protezione civile, presso il quale è costituito apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 dell'art. 2 demanda ad apposito **decreto** le disposizioni relative riparto della **quota del 60 per cento**, in deroga al citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022.

Si prevede, quindi, con riferimento alla quota del 60 per cento, che i criteri di riparto, le modalità di trasferimento, il monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione da parte delle regioni delle richieste e la relativa istruttoria e valutazione siano disciplinati con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unifica. Tale decreto è adottato **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Rimane ferma la **necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 634
(Risorse per le politiche della dimensione subacquea)

L'articolo 1, comma 634, aggiunge la promozione delle **politiche della dimensione subacquea** alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili. La disposizione fissa a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate a tali finalità.

Il comma in esame modifica l'articolo 1, comma 725, della [legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025).

Tale comma 725 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili.

La disposizione in esame:

- integra le finalità del fondo con il riferimento alle **politiche della dimensione subacquea**;
- ne incrementa la **dotazione finanziaria di 5 milioni euro annui a decorrere dal 2026**.

Le risorse sono allocate sul capitolo 313, pg. 1, del [bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri](#).

I **settori di intervento ammissibili** al finanziamento del fondo, nonché i criteri per il **riparto** delle risorse sono definiti con uno o più **decreti** del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Il [decreto del luglio 2025](#) del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca la definizione dei settori di intervento.

Il [decreto](#) del 6 agosto 2025 del Capo Dipartimento per le politiche del mare dispone circa i criteri di riparto.

Si ricorda che l'[art. 12 del D.L. 173/2022](#) ha introdotto nel d.lgs. n. 303/1999 l'art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare), il cui comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e il cui comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, tra cui, ai sensi del comma 3, l'elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità

territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Al momento della presentazione alle Camere del presente disegno di legge di bilancio, risulta all'esame della IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee" [C. 2521](#) (approvato dal Senato). Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo [dossier di documentazione](#).

Articolo 1, commi 635-637

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

I **commi 635-637** disciplinano la riduzione del concorso alla finanza pubblica previsto per le regioni a statuto ordinario, con diverse modalità:

- i **commi 635 e 636**, riducono di **100 milioni**, limitatamente al **2026**, il contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029;

- il **comma 637** prevede la **possibilità** per le regioni a statuto ordinario di **rinunciare, per il 2026, alle risorse** erogate dallo Stato alle regioni, previste dalla legge n. 145 del 2018 e **destinate agli investimenti** per la **realizzazione di opere pubbliche** per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; a fronte della rinuncia, si disciplina la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2024 per l'anno 2026 e di quello previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2027 al 2029.

Il **comma 635 riduce di 100 milioni per l'anno 2026**, il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2025 per le regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2025 al 2029.

Conseguentemente il **comma 636**, riduce proporzionalmente gli importi di spettanza di ciascuna regione stabiliti nel decreto ministeriale di riparto del suddetto contributo.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dal comma 635 sono quantificati pari a 100 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno; inoltre, stante le modalità di attuazione della contribuzione richiesta alle regioni, per cui si prevede l'accantonamento in un fondo dedicato e la destinazione dello stesso agli investimenti per le regioni in avanzo (si veda *infra*), sono altresì quantificati anche gli effetti positivi, sempre in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dovuti ai minori investimenti, negli esercizi successivi, dal 2027 al 2033, complessivamente pari a 15,6 milioni di euro (come illustrato nella tabella riportata a seguire, relativa al comma 635).

in milioni di euro

	INDEBITAMENTO E NETTO E FABBISOGNO							
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024)	100							
Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024)		-0,8	-4,9	-6,4	-2,8	-0,4	-0,2	-0,1
				totale esercizi 2027- 2033				-15,6

Fonte: elaborazione Servizio studi – Camera dei deputati

Il contributo alla finanza pubblica in questione, è quello stabilito dalla **legge n. 207 del 2024**, all'articolo 1, commi 784-795, per tutti gli enti territoriali ai fini dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance economica dell'UE, **per gli anni dal 2025 al 2029**. Per il comparto delle Regioni a statuto ordinario il comma 786 determina un **contributo annuo aggiuntivo** pari a complessivi 280 milioni di euro per il 2025 e **840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni per l'anno 2029**.

Il medesimo comma 786, stabilisce che il riparto del contributo tra le regioni a statuto ordinario, sia che avvenga o meno in sede di autocoordinamento, deve comunque essere formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Con il **decreto ministeriale 8 ottobre 2025** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025) è stato quindi ripartito il suddetto contributo. La Tabella 1 allegata al decreto reca l'importo di spettanza di ciascuna regione per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Ai sensi di quanto stabilito dal **comma 636** in esame, gli importi riferiti al 2026 dovranno essere proporzionalmente ridotti.

Il contributo aggiuntivo stabilito dalla legge di bilancio per il 2025 si differenzia dagli altri contributi alla finanza pubblica per le **modalità di realizzazione**, disciplinate per tutti gli enti territoriali dai commi 789 e 790 della legge n. 207 del 2024. Gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sono tenuti ad iscrivere, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale richiesto. Al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziare costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione registrato alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti invece che nell'esercizio precedente, abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo.

Quanto al monitoraggio dei risultati, è previsto un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento.

Il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio per il 2025 è definito aggiuntivo in quanto si somma a quelli già determinati dalla legislazione vigente. Nello specifico la legge di bilancio 2024 (articolo 1,

comma 527, legge n. 213 del 2023) ha stabilito per le regioni a statuto ordinario per gli anni **dal 2024 al 2028** un contributo annuo complessivo pari a 305 milioni di euro per l'anno 2024 e in **350 milioni** di euro per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**.

La seguente tabella mostra il quadro del concorso alla finanza pubblica chiesto alle regioni a statuto ordinario a legislazione vigente, con l'indicazione della riduzione stabilita dalla norma in esame.

<i>in milioni di euro</i>				
<i>norma di riferimento</i>	2026	2027	2028	2029
L. n.213 del 2023, art. 1 co.527-527- <i>quinques</i>	350	350	350	
L. n.207 del 2024, art.1 co. 786	840	840	840	1.310
legge di bilancio 2026	-100			
Totale	1.090	1.190	1.190	1.310

Fonte: elaborazione Servizio studi – Camera dei deputati

Si rammenta, infine, che la recente **sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2025**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Regione Campania in merito alle norme della legge di bilancio 2025 che disciplina il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029. La Corte conferma la giurisprudenza in materia ritenendo legittimo il contributo richiesto, in quanto risponde ai requisiti necessari per essere qualificato come principio fondamentale della materia legislativa concorrente «coordinamento e finanza pubblica»: la determinazione di un contenimento complessivo della spesa e la transitorietà della misura. In risposta alle altre censure (sul carattere aggiuntivo del contributo e sulle modalità di realizzazione del concorso), che pure respinge, sollecita il legislatore in merito a due aspetti. Stante gli «importi considerevoli» che ha raggiunto il concorso complessivo chiesto alle regioni, il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (già auspicato dalla sentenza numero 195 del 2024), deve ora «ritenersi certamente indefettibile» in occasione della manovra di bilancio per il 2026, in quanto è funzionale a salvaguardare l'assetto costituzionale, e cioè a scongiurare l'adozione di «tagli al buio», i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, «con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare».

In merito alla previsione legislativa che consente alle sole regioni senza disavanzo di amministrazione (peraltro al netto del disavanzo dal debito autorizzato e non contratto) di utilizzare le risorse corrispondenti al contributo per finanziare investimenti, la Corte invita il legislatore a rivedere il divieto assoluto per le regioni in disavanzo di investire le risorse, avvertendo che ciò rischia di accentuare i divari territoriali.

Il comma 637 disciplina la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di **rinunciare, per il 2026, ai contributi erogati dallo Stato** previsti dal

comma 134 della legge n. 154 del 2018, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2025 e, conseguentemente, la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il 2026 dalla legge di bilancio 2024 e per gli anni dal 2027 al 2029 dalla legge di bilancio 2025.

Il comma 134 della legge n. 154 del 2018 ha previsto lo stanziamento di risorse per le Regioni a statuto ordinarie, **destinate ad investimenti** per la realizzazione di **opere pubbliche** per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, nonché per interventi di **viabilità e per la messa in sicurezza** e lo sviluppo di sistemi di **trasporto pubblico** anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. I contributi, come specificato al comma 135, sono erogati dalle regioni, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. Lo stanziamento di contributi, inizialmente previsto fino al 2034, è stato rivisto da ultimo con la legge di bilancio 2025 e limitato al 2026.

Nello specifico, la riduzione di contributi operata dalla legge di bilancio 2025 delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

Gli **stanziamenti** a legislazione vigente, dopo i tagli compiuti dalla legge di bilancio 2025, ammontano a complessivi **259,5 milioni** di euro, imputabili all'esercizio 2026, in termini di saldo netto da finanziare e ripartiti nel triennio 2026-2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno: 85,635 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro per l'anno 2028 (si veda *a seguire* la tabella sugli effetti finanziari della norma, tratta dalla Relazione tecnica).

Per il comma 637, la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della norma ipotizzando che tutte le regioni optino per la rinuncia alle risorse per investimenti. Gli effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare sono pari a 173,865 milioni di euro per il 2026; in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni dal 2026 al 2029 si compensano i minori oneri derivanti dalla rinuncia alle risorse per investimenti (rappresentati con il segno meno nella tabella), con i maggiori oneri dovuti alla riduzione del concorso alla finanza pubblica (rappresentati con il segno positivo). Considerando gli esercizi dal 2030 al 2035, la relazione quantifica effetti positivi per ciascun anno complessivamente pari a 66,94 milioni di euro.

in milioni di euro

	SALDO NETTO DA FINANZIARE									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L.n.145 del 2018)	-259,500									
Minore concorso comma 527 (L.n.213 del 2023)	85,635									
Minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024)										
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	-173,865									

in milioni di euro

	INDEBITAMENTO NETTO E FABBISOGNO									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L.n.145 del 2018)	-85,635	-85,635	-88,23							
Minore concorso comma 527 (L.n.213 del 2023)	85,635									
Minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024)		85,635	89,43	9,10						
Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L.n.207 del 2024)			-1,20	-9,10	-22,00	-24,70	-14,70	-4,80	-0,70	-0,04
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	-	-	-	-	-22,00	-24,70	-14,70	-4,80	-0,70	-0,04

Fonte: Relazione tecnica allegata al Disegno di legge A.S. 1689

Il **comma 637** stabilisce che le Regioni comunicano, entro il 15 gennaio 2026, alla Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la rinuncia alle risorse destinate agli investimenti ed entro i successivi quindici giorni, con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, sulla base delle rinunce trasmesse, è **definita la situazione per singola Regione**. Conseguentemente, per ciascuna regione, sono rivisti i contributi alla finanza pubblica di cui alle leggi di bilancio 2024 e 2025.

La norma specifica che in presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sulle risorse destinate agli investimenti, le stesse Regioni vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio (come definito da ultimo dal comma 785 della legge di bilancio 2025).

La norma in esame quantifica la massima **riduzione del contributo** alla finanza pubblica, nel caso in cui tutte le Regioni a statuto ordinario optino per la rinuncia alle risorse per investimenti:

- in relazione al contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 527, legge n. 213/2023), in un importo annuo complessivo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, la **riduzione** è pari ad un importo massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, di **85.635.000 euro per l'anno 2026**.

- in relazione al già citato contributo alla finanza pubblica previsto dalla **legge di bilancio 2025** (articolo 1, comma 786, legge n. 207/2024), determinato in 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni per l'anno 2029, la **riduzione** è pari ad un importo massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di **85.635.000 euro per l'anno 2027**, di **89.430.000 euro per l'anno 2028** e di **9.100.000 euro per l'anno 2029**.

La norma, infine, detta disposizioni in merito agli eventuali effetti positivi, in termini di saldo netto da finanziare e minori spese:

- gli eventuali **effetti positivi**, in termini di **saldo netto da finanziare per l'anno 2026**, risultanti dalla rinuncia da parte regionale alle risorse per gli investimenti e dalla rimodulazione del contributo alla finanza pubblica di cui alla legge di bilancio 2024, come determinata nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui sopra, sono attribuiti al **Fondo per la sistemazione contabile** delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui al comma 519, della legge n. 213/2023).
- le eventuali **minori spese**, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto** per ciascuno degli **anni dal 2030 al 2035**, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui alla legge di bilancio 2025, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui sopra, sono attribuite al Fondo di conto capitale (di cui al comma 886, della n. 207/2024) destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Articolo 1, commi 638-645
***(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni
di liquidità delle Regioni)***

I commi da 638 a 645 stabiliscono a decorrere dal 1° gennaio 2026, la **cancellazione del debito nei confronti dello Stato** relativo alle **anticipazioni di liquidità (comma 638) delle regioni** concesse per il pagamento dei **debiti** ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. Si prevede, inoltre, il **trasferimento a carico dello Stato del debito contratto** dalle regioni con **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate **ai fini dell'estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali**. Tali operazioni di cancellazione e trasferimento del debito **non trovano applicazione in mancanza della richiesta** alle regioni da parte **della Conferenza delle regioni e province autonome**, di cui al comma 642, di **limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** negli anni dal 2026 al 2051, nonché in caso di **mancato invio** al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2026 delle **conseguenti delibere dei Consigli regionali** con le quali le regioni si impegnano in tal senso (**comma 639**).

Si dispone, a **compensazione** degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, che le **regioni versano all'entrata del bilancio dello Stato**, entro il 30 giugno di ogni anno **dal 2026 al 2051**, gli importi previsti **pari complessivamente agli oneri non più sostenuti (commi 640 e 641)**.

Si prevede, altresì, che la **Conferenza delle regioni e delle province autonome chieda alle regioni una limitazione**, definita in base ai risultati della gestione accertati nel rendiconto 2024, **nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051 (comma 642)** a compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità**, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025, dalle quote accantonate del risultato di amministrazione (**comma 643**). Gli **oneri finanziari** complessivamente derivanti dalle operazioni anzidette sono quantificati in **160 milioni di euro annui dal 2026 al 2030**, ripartiti su più esercizi (**comma 644**).

Si stabilisce, infine, la costituzione di un **tavolo tecnico**, senza oneri a carico della finanza pubblica, per la definizione delle **modalità** con cui **determinati comuni in disavanzo di amministrazione** possono beneficiare delle previsioni normative relative alla **cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità** di cui ai commi 1 e seguenti (**comma 645**).

Il comma 638 elimina il debito delle regioni nei confronti dello Stato riferito alle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti commerciali e finanziari degli enti, al fine di liberare spazi fiscali.

A tale previsione normativa consegue contabilmente la **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità** dalle quote accantonate del risultato di amministrazione delle regioni, disposta dal comma 643.

Il debito delle regioni che viene cancellato dal comma 638 riguarda le seguenti **anticipazioni di liquidità**:

- Le anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), in favore delle **regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia** per il **risanamento** strutturale dei relativi **servizi sanitari regionali**, finalizzate a garantire a tali enti la liquidità necessaria per l'**estinzione dei debiti** contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali **cumulati fino al 31 dicembre 2005**. Tali anticipazioni di liquidità sono state disposte in attuazione degli accordi¹⁸⁴ sottoscritti tra lo Stato e le regioni indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base dei singoli piani di rientro del disavanzo sanitario. Il successivo comma 47 dell'articolo 2, legge n. 244 del 2007, stabilisce un **periodo massimo di 30 anni per la restituzione** delle somme ricevute da parte delle regioni;
- Le anticipazioni concesse dallo Stato in favore delle **regioni** e delle **province autonome** ai sensi **dell'articolo 2 decreto-legge n. 35 del 2013**, per il pagamento dei **debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012**, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, nonché le anticipazioni concesse ai sensi **dell'articolo 3 del medesimo D.L. n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti sanitari** cumulati al 31 dicembre 2012.

Per l'erogazione dell'anticipazione era prevista la presentazione di un **piano di pagamento** dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, e la sottoscrizione di un apposito **contratto tra il Ministero dell'economia** e delle finanze e **la regione interessata**, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di **restituzione** delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a **30 anni**. Il comma 8 dell'articolo 3, decreto-legge n. 35 del 2013,

¹⁸⁴ Gli accordi in oggetto sono stati stipulati - oltre che delle quattro regioni menzionate (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), anche dalle regioni Liguria ed Abruzzo. Tali regioni, che hanno presentato disavanzi strutturali, hanno concluso i suddetti accordi, comprensivi dei piani di rientro dal deficit sanitario, nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

indica come, nei termini stabiliti dal medesimo articolo, le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale.

- Le anticipazioni concesse dall'**articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020** in favore delle **regioni** e delle **province autonome** (nonché degli enti locali) che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19, non potevano far fronte ai pagamenti dei **debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma prevede che le anticipazioni di liquidità siano gestite da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) - sulla base di una [Convenzione sottoscritta tra il MEF e la CDP](#) il 28 maggio 2020, a valere sulle risorse di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – e **restituite** con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un **massimo di 30 anni** o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;
- Le anticipazioni erogate dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, ai sensi **dell'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio 2021** (legge 178 del 2020), sulla base dell'[addendum](#) alla predetta Convenzione, siglato il 20 gennaio 2021, concesse in favore delle **regioni** e delle **province autonome** i cui enti del servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei **debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19. Il successivo comma 838 stabilisce che la **restituzione** dell'anticipazione è stabilito avvenga con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un **massimo di 30 anni** o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

Le anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono lo strumento con il quale si è consentito alle regioni, in condizioni di carenza di liquidità, il **pagamento dei debiti** commerciali e finanziari **riferiti a spese previste nei bilanci e già autorizzate**, al fine di favorire nel tempo il **riallineamento della gestione di cassa con quella di competenza**.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni, come evidenziato sia dalla Corte costituzionale che dalla magistratura contabile, **non devono rappresentare uno strumento espansivo della spesa**, essendo delle **pure anticipazioni di cassa**, di durata superiore a quelle ordinarie che si chiudono nel corso dell'esercizio, **finalizzate alla riduzione dei debiti** commerciali e finanziari degli enti.

In particolare, il trattamento contabile delle anticipazioni è stato affrontato, tra l'altro, nelle sentenze n. 181/2015 e n. 4/2020 della Corte costituzionale nonché nelle deliberazioni n. 33/2015 e n. 28/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020

Con la **sentenza n. 4 del 2020** la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** di disposizioni che prevedevano per gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità la possibilità di **utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione per finalità differenti dal pagamento dei debiti pregressi**.

La Corte, in particolare, si è pronunciata su **due disposizioni legislative**:

1) **l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015**, che stabiliva con riferimento alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.35 del 2013), che gli enti beneficiari fosse possibile l'**utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione**;

2) **l'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017** (recante un'interpretazione autentica dell'art.2, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2015), che prevedeva per gli enti l'esercizio della facoltà di **utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione anche con effetti sulle risultanze finali** (esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) **conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui nonché sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente derivante dal riaccertamento straordinario**.

La Corte costituzionale, in merito alle anzidette disposizioni, ha dunque ravvisato la **violazione**:

1) degli **articoli 81 e 97 Cost.** sull'**equilibrio di bilancio**, in quanto le disposizioni rendono attivabili anticipazioni di liquidità che, consentendo di accantonare meno risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, determinano un miglioramento surrettizio del risultato di amministrazione e, dunque, la **possibilità di accrescere la spesa dell'ente locale**, senza la necessità di individuarne una copertura;

2) **dell'articolo 119, sesto comma, Cost.**, per via della violazione della "regola aurea", per la quale l'**indebitamento degli enti territoriali è ammissibile solo per il finanziamento di spese di investimento**.

Il **comma 639** stabilisce il **passaggio a carico del bilancio dello Stato del debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.** per l'estinzione, totale o parziale, delle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei **debiti** contratti **fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali**, ai sensi dell'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007 nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 98, legge n. 191 del 2009, queste ultime ricomprese esplicitamente nelle previsioni del comma 639 **durante l'esame del provvedimento al Senato dopo che erano già state considerate in termini di effetti finanziari nel disegno di legge originario.**

Le disposizioni richiamate davano attuazione agli accordi stipulati, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e le regioni **Lazio, Campania, Molise e Sicilia**, che impegnavano le regioni interessate al **risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali**, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

Si prevede in tal senso la **continuità nel pagamento del debito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, secondo i piani di ammortamento già stabiliti tra regioni e Cassa depositi e prestiti S.p.A. e allegati ai relativi contratti di mutuo.

Le operazioni di **cancellazione e trasferimento del debito**, di cui rispettivamente ai commi 638 e 639, **non trovano applicazione:**

- **in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle singole regioni di limitare l'utilizzo del risultato di amministrazione** in determinate annualità, ai sensi del comma 642 dell'articolo in esame, nonché
- **in assenza della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2026, delle conseguenti delibere dei Consigli regionali** con le quali le regioni si impegnano ad applicare al bilancio di previsione gli importi così come stabiliti dal medesimo comma 642.

La quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione regionale è dettagliata, per quanto concerne gli **importi** e le **annualità**, nell'anzidetto comma 642.

A **compensazione** degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni – quantificati dalla relazione tecnica in 25 miliardi per quanto concerne la cancellazione del debito di cui al comma 638 e in 6,3 miliardi con riferimento al trasferimento del debito di cui al comma 639 - le **regioni beneficiarie**, ai sensi del **comma 640**, versano all'entrata del

bilancio dello Stato **in quote annuali, dal 2026 al 2051**, i seguenti **importi complessivi**, di cui all'allegato VII del disegno di legge in esame:

Anno	Importo annuale complessivamente versato	Anno	Importo annuale complessivamente versato
2026	1.092.279.191,32	2039	1.496.982.477,47
2027	1.502.120.528,27	2040	1.496.982.477,43
2028	1.502.120.528,26	2041	1.496.982.477,50
2029	1.502.120.528,24	2042	1.476.365.973,74
2030	1.502.120.528,30	2043	1.476.365.973,74
2031	1.502.120.528,25	2044	1.446.988.789,19
2032	1.502.120.528,21	2045	797.680.232,34
2033	1.502.120.528,28	2046	536.665.301,90
2034	1.502.120.528,20	2047	527.608.574,71
2035	1.501.647.500,55	2048	383.202.388,94
2036	1.501.647.500,52	2049	383.202.389,03
2037	1.501.647.500,50	2050	378.983.264,60
2038	1.501.647.500,51	2051	378.983.264,57
Totale versamenti (2026 - 2051) 31.392.827.004,56			

Fonte: Allegato VII

Entro il **28 febbraio 2026**, con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è determinata la **ripartizione tra le regioni degli importi complessivi da versare al bilancio** dello Stato, in misura pari ai minori oneri per le stesse derivanti dall'attuazione delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito afferenti alle anticipazioni di liquidità, le **modalità di versamento** degli importi nonché, con riferimento a ciascun ente, le **quote da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato**.

Si evidenzia che il termine per l'adozione del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina la ripartizione degli importi del versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni beneficiarie delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito coincide con il termine di trasmissione al medesimo Ministero delle delibere dei Consigli regionali, di cui al comma 642, necessarie per definire quali regioni partecipano all'attuazione delle anzidette operazioni di cancellazione e trasferimento del debito.

Il **comma 641** individua come **scadenza per il versamento** degli importi, di cui al comma 640, il **30 giugno di ogni anno** dal 2026 al 2051.

La Ragioneria generale dello Stato, in caso di mancato rispetto del termine per il versamento, provvede al **recupero** delle somme sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei **conti intestati a ciascuna regione aperti presso la tesoreria statale, esclusi quelli riguardanti l'ambito sanitario**.

Il **comma 642, modificato nel corso dell'esame al Senato**, contiene disposizioni volte a **limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica** derivanti dalla **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità** accantonato nel risultato di amministrazione.

Nello specifico, si prevede che, su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, e prendendo come riferimento i risultati del rendiconto di gestione 2024 (o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio), **le regioni si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione, per un periodo stabilito, una quota limitata del risultato di amministrazione**.

Si evidenzia che, ai sensi dell'**Allegato 4/1, punto 4.1, decreto legislativo n. 118 del 2011**, il **termine per l'approvazione del rendiconto** della gestione è fissato al **30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento per la Giunta**, ed al **31 luglio per il Consiglio**.

Nello specifico, il comma 642 stabilisce la **modalità di definizione del suddetto limite sulla base della legislazione vigente, con delle varianti per alcune regioni**, come dettagliate nelle **lettere a), b), c), d)** del medesimo comma:

a) per le regioni **Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria dal 2026 al 2051** nonché per la regione **Sicilia dal 2026 al 2045**, tale quota applicabile è di importo **non superiore**:

- a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è negativa (vale a dire ente in disavanzo);
- al risultato di amministrazione, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è positiva o pari a 0;

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 42, decreto legislativo n.118 del 2011, il **risultato di amministrazione**, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è **pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi**.

- b) per la regione **Abruzzo**, nel **2026** il **limite massimo** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio al bilancio di previsione è il **medesimo definito alla lettera a)**, laddove **dal 2027 al 2051** tale limite è **incrementato di 5 milioni di euro**;
- c) per le regioni **Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana** il **limite alla quota applicabile** al bilancio di previsione del risultato di amministrazione è di importo **non superiore**:
- a quanto stabilito dalla lettera a), **dal 2026 al 2030, incrementato per ciascuna annualità come indicato nell'allegato VIII** del disegno di legge in esame;
 - a **quanto stabilito dalla lettera a)** per gli anni **dal 2031 al 2051**;
- d) per la regione **Lazio** il **limite massimo** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio al bilancio di previsione è il **medesimo definito alla lettera a)**, **incrementato**:
- degli **importi indicati nell'allegato VIII** del disegno di legge in esame per il **2026**;
 - di **404 milioni di euro** e degli **importi indicati nell'allegato V** del disegno di legge in esame e, **dal 2027 al 2030**;
 - di **404 milioni di euro** dal **2031 al 2051**.

L'impegno delle regioni a rispettare gli anzidetti termini e criteri nell'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione deve essere **assunto formalmente mediante delibera del Consiglio regionale ovvero mediante delibera dell'Assemblea regionale** con riferimento alla regione Sicilia.

Importo massimo applicabile al bilancio di previsione del risultato di amministrazione (co. 642)		
	Annualità	Modalità di definizione del limite
Abruzzo	2026	lettera a)
	dal 2027 al 2051	lettera a), incrementato di 5 mln €
Calabria	dal 2026 al 2051	lettera a)
Campania	dal 2026 al 2030	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a)
Emilia-Romagna	dal 2026 al 2030	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a)
Lazio	2026	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2027 al 2030	lettera a), incrementato di 404 mln € e degli importi di cui all'allegato V

Importo massimo applicabile al bilancio di previsione del risultato di amministrazione (co. 642)		
	Annualità	Modalità di definizione del limite
	dal 2031 al 2051	lettera a), incrementato di 404 mln €
Liguria	dal 2026 al 2051	lettera a)
Molise	dal 2026 al 2051	lettera a)
Piemonte	dal 2026 al 2051	lettera a)
Puglia	dal 2026 al 2051	lettera a)
Sicilia	dal 2026 al 2045	lettera a)
Toscana	dal 2026 al 2030	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a)
Umbria	dal 2026 al 2051	lettera a)
Veneto	dal 2026 al 2030	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a)

Nella **lettera e)** del comma 642, **modificata nel corso dell'esame al Senato**, si contempla per le regioni **Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto** la possibilità, per gli anni dal **2026 al 2030**, in sede di **autocoordinamento**, di **rimodulare tra le regioni stesse**, cedendo o acquisendo quote, **il riparto dell'anzidetto Allegato V nel limite complessivo di 160 milioni di euro**.

Tale limite, previsto originariamente nel disegno di legge di importo pari a 120 milioni, è stato così **incrementato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato** con conseguente **variazione dell'Allegato VIII** a cui fa riferimento, di seguito riportato.

Incremento utilizzo annuale dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2030 (Allegato VIII)	
Campania	39.720.000,00
Emilia-Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Veneto	53.380.000,00
Totale	160.000.000,00

Fonte: Allegato VIII, disegno di legge A.S. 1689 come emendato in corso di esame al Senato.

Le eventuali variazioni in tale ambito sono **comunicate dalla Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 giugno** di ogni anno.

La **lettera f)** del comma 642 riporta il **regime sanzionatorio** afferente al **mancato rispetto dei limiti** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione, come disciplinati dalle lettere *a)* ed *e)*.

Si prevede per le regioni inadempienti il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** di un **importo pari alla differenza tra il limite massimo** previsto per l'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione e **l'importo effettivamente applicato** in entrata al bilancio.

Il **termine** per il predetto versamento è stabilito in **sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto** che accerta il risultato di gestione. Scaduto tale termine, la Ragioneria generale dello Stato procede al **recupero** degli importi sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei **conti intestati a ciascuna regione aperti presso la tesoreria statale**, esclusi quelli riguardanti l'ambito sanitario.

Il **comma 643** dispone l'**eliminazione** dai fondi accantonati del risultato di amministrazione, **a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025**, del **fondo anticipazioni di liquidità (FAL)**.

Il fondo anticipazioni di liquidità (FAL)

Il **fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** è lo **strumento** mediante il quale **gli enti accantonano nel risultato di amministrazione gli importi corrispondenti alle anticipazioni di liquidità** erogate dallo Stato, e non ancora rimborsate, per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili.

Lo scopo della sua iscrizione in bilancio è far sì che le anticipazioni di liquidità, **concesse** per il pagamento dei debiti commerciali in situazioni di carenza di liquidità ma **in presenza di risorse già accertate destinate a finanziare le relative spese**, **non costituiscano risorse aggiuntive al pari di un'operazione di indebitamento**.

Il **paragrafo 3.20-bis, allegato 4/2, decreto legislativo n. 118 del 2011** (come aggiornato dall'articolo 3 del [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/08/2019](#), adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019), indica che **la configurazione delle anticipazioni di liquidità con rimborso a carattere pluriennale come entrate che non comportano risorse aggiuntive ai fini della spesa, richiede l'iscrizione contabile di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate**

nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

La costituzione del FAL da attuazione alle delibere della Corte costituzionale e della Corte dei conti afferenti alla **necessaria sterilizzazione contabile degli importi ricevuti**, al fine di evitare che si possano generare a seguito delle maggiori entrate accertate un miglioramento fittizio del risultato della gestione nonché effetti espansivi della spesa.

Il ripianamento del FAL avviene progressivamente con rate annuali comprensive di quota capitale e interessi, l'accantonamento è conseguentemente ridotto di anno in anno al procedere del rimborso.

La Corte dei conti, nell'[audizione](#) sul disegno di legge di bilancio per il 2026 svolta il 6 novembre 2025, ha evidenziato come l'**eliminazione del FAL** implicando il **venir meno della sterilizzazione connessa alle operazioni di anticipazioni di liquidità**, pure in presenza di un vincolo che cristallizza la situazione di bilancio al rendiconto 2024 in grado di limitare la spendibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e la capacità di spesa "esterna" al risultato di amministrazione dell'ente (comma 642), non impedisce alle regioni interessate dal provvedimento di **spendere tali risorse "all'interno" del risultato di amministrazione**.

Il conseguente **miglioramento dei saldi**, ottenuto difatti con l'eliminazione della quota accantonata nel FAL, determina la **riduzione o l'azzeramento del disavanzo** di amministrazione accertato a rendiconto 2024, comportando l'indebolimento della necessità **di compressione della spesa** che aveva determinato tale disavanzo.

Il **comma 644**, come **sostituito a seguito delle modifiche introdotte al Senato**, quantifica gli **oneri finanziari**, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto**, ascrivibili ai commi in esame in:

- **41 milioni** di euro nel **2026**;
- **90,9 milioni** di euro nel **2027**;
- **138,2 milioni** di euro nel **2028**;
- **157,4 milioni** di euro nel **2029**;
- **160 milioni** di euro nel **2030**;
- **119 milioni** di euro nel **2031**;
- **69,1 milioni** di euro nel **2032**;
- **21,8 milioni** di euro nel **2033**;
- **2,6 milioni** di euro nel **2034**.

Gli oneri indicati dal comma 644, come **reformulato** nel corso dell'esame al Senato, **risultano superiori a quanto previsto nel testo iniziale** (in cui erano indicati pari a 30,7 milioni di euro nel 2026; 68,2

milioni di euro nel 2027; 103,7 milioni di euro nel 2028; 118,1 milioni di euro nel 2029; 120 milioni di euro nel 2030; 89,3 milioni di euro nel 2031; 51,8 milioni di euro nel 2032; 16,3 milioni di euro nel 2033; 1,9 milioni di euro nel 2034).

La **relazione tecnica evidenzia a tal proposito che gli oneri indicati tengono conto degli effetti negativi** sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito afferente alle anticipazioni di liquidità (commi 638 e 639) **compensati dalle previsioni del versamento da parte regioni** all'entrata del bilancio dello Stato **degli importi di cui all'allegato VII** (commi 640 e 641) **nonché dell'impegno da parte delle regioni a limitare la quota applicata del risultato di amministrazione** al bilancio di previsione (comma 642).

Secondo tale valutazione, pertanto, gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica sono **ascrivibili esclusivamente all'incremento previsto del limite massimo di utilizzo del risultato di amministrazione.**

Dal suddetto incremento, pari a **160 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2026 al 2030**, sono stati quantificati gli impatti negativi sui saldi di finanza pubblica (800 milioni di euro complessivi) ipotizzando i relativi effetti ripartiti su più esercizi.

Il **comma 645, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, dispone la costituzione di un **tavolo tecnico** presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, per definire le **modalità con cui determinati comuni** possono beneficiare delle agevolazioni relative alla **cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità** di cui ai commi in esame.

Il tavolo tecnico è **istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è composto da due rappresentanti dell'anzidetto Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del tavolo tecnico.

I comuni rientranti nel perimetro previsto dal comma 645 sono:

- **in disavanzo di amministrazione;**
- **con popolazione superiore a ventimila abitanti;**
con una **quota del risultato di amministrazione accantonata nel Fondo anticipazioni di liquidità**, come da rendiconto accertato riferito al **2024, pari o superiore al 30% sia del disavanzo complessivo sia della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti.**

Viene altresì specificato che per tali enti sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 664 del provvedimento in esame, che **in deroga ai limiti** di cui ai **commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018** prevedono per gli **enti locali in disavanzo** che accertano in sede di rendiconto dell'esercizio **di aver recuperato la quota di ripiano iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione**, la **possibilità di utilizzare** nell'esercizio in corso, dopo l'approvazione del suddetto rendiconto, **l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente**.

Articolo 1, commi 646-648

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

I commi da 646 a 648 contengono delle **modifiche** al **decreto legislativo n. 118 del 2011** e al **Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000** inerenti all'**approvazione e alla trasmissione** alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del **bilancio consolidato delle regioni e degli enti locali** nonché all'**adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio regionale**.

I **commi da 646 a 648** riformano il decreto legislativo n.118 del 2011 per ciò che concerne i **termini di approvazione dei bilanci consolidati delle regioni** e la **trasmissione** di questi alla **Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP)** nonché la disciplina in materia di **variazioni del bilancio regionale**.

Ai fini dell'armonizzazione della disciplina afferente ai bilanci pubblici vengono previste **le medesime riforme concernenti l'approvazione e la trasmissione dei bilanci consolidati anche per gli enti locali**, con conseguenti modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In particolare, il **comma 646** dell'articolo in esame **riforma il decreto legislativo n. 118 del 2011** nel seguente modo:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 18, comma 1, lettera c), spostando al **31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento il termine per l'approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali**, in luogo del termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento previsto a legislazione vigente. Parimenti la **lettera d)** e la **lettera f)** intervengono rispettivamente sull'articolo 68, comma 5, e sull'allegato 4/4 apportando la medesima modifica;

La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali nonché con le aziende e le società controllate e partecipate, che insieme costituiscono il "Gruppo della regione". Il bilancio, approvato dal Consiglio regionale, è redatto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

- la **lettera b)**, interviene sull'articolo 51, comma 4, ampliando le **attribuzioni del dirigente finanziario della regione**: la nuova

formulazione prevede che il dirigente finanziario della regione può effettuare le **variazioni di bilancio**, in termini di competenza o di cassa, **degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso**, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie;

- la **lettera c)** introduce il **nuovo articolo 51-bis**, rubricato **“Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale”**.

Nel nuovo articolo si dispone, al comma 1, che le **regioni** e le **province autonome** possono, **con delibera d'urgenza e motivata della giunta regionale, adottare le variazioni di bilancio di competenza del consiglio regionale**.

Le anzidette variazioni di bilancio a carattere d'urgenza, **se non ratificate dal Consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso, decadono**. In tale eventualità, ovvero nel caso di ratifica parziale del provvedimento di variazione del bilancio, il comma 2 dell'articolo 51-bis dispone che il **Consiglio regionale provvede agli atti necessari con riferimento ai rapporti sorti sulla base del provvedimento di variazione non ratificato** entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

L'articolo 51 decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone al comma 1 che il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge nel corso dell'esercizio, contemplando al comma 2, tra l'altro, specifiche tipologie di variazioni del bilancio di previsione attribuite ai poteri della giunta regionale. Si valuti se chiarire le condizioni di urgenza richiamate dal nuovo articolo 51-bis a fronte delle quali diviene possibile applicare una disciplina che si configura come una deroga in grado di determinare rapporti giuridici e potenzialmente produrre effetti finanziari.

- La **lettera e)** introduce il nuovo comma 5-bis all'articolo 68, ai sensi del quale **i bilanci consolidati delle regioni devono essere trasmessi alla BDAP entro 7 giorni dalla loro approvazione**.

Come indicato nella relazione illustrativa la previsione di tale termine è volta a compensare lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio consolidato di cui alle lettere *a)* e *d)*.

L'anzidetta previsione normativa sostituisce il termine di 30 giorni dall'approvazione per l'invio del bilancio consolidato alla BDAP, attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, attuativo dell'articolo 13, legge n. 196 del 2009, nonché dell'articolo 4, commi 6 e 7, decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il **comma 647** dell'articolo in esame introduce delle **modifiche** al Testo unico di cui al **decreto legislativo n. 267 del 2000**, anche al fine di **armonizzare la disciplina** ivi contenuta con le riforme introdotte dal comma 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nello specifico:

- la **lettera a)** sostituisce all'articolo 151, comma 8, il riferimento al **termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio consolidato** con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Il termine è fissato al **31 ottobre**, in luogo del termine del 30 settembre previsto a legislazione vigente;

Si osserva che il termine contenuto nell'articolo 151, comma 8, decreto legislativo n. 267 del 2000, indica la data entro la quale il bilancio consolidato deve essere approvato dall'ente locale senza specificare se tale data è da riferirsi all'anno successivo a quello di riferimento. Il medesimo comma 8 richiama, tuttavia, quale riferimento il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che specifica che la data per l'approvazione del bilancio consolidato è da riferirsi all'anno successivo a quello di riferimento. Si valuti se inserire tale dicitura anche nella modifica introdotta dalla lettera a) del comma 647 in esame.

- la **lettera b)** riforma l'articolo 161, comma 4, stabilendo che **qualora un ente locale non invii alla BDAP il bilancio consolidato entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione**, trova applicazione la **disciplina sanzionatoria di sospensione dei pagamenti** delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Il **comma 648, lettere a) e b)**, aggiorna alle disposizioni contenute nei commi 646 e 647, l'articolo 9, comma 1-*quinquies*, decreto-legge n. 113 del 2016, afferente alle **sanzioni derivanti dalla mancata approvazione dei documenti contabili di bilancio e dal mancato invio di questi alla BDAP nei termini prescritti dalle norme.**

L'anzidetto regime sanzionatorio prevede che gli enti inadempienti, fino a quando non abbiano adempiuto, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo né stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere il blocco alle assunzioni di personale. Sono escluse dal regime sanzionatorio le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie all'attuazione del PNRR e quelle effettuate, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente e per l'esercizio di determinate funzioni, dai comuni delle isole minori con meno di 10.000 abitanti interessati nell'ultimo anno dallo

sbarco di un numero di migranti superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Conseguentemente, si prevede nella nuova formulazione che per quanto concerne il **bilancio consolidato** degli enti territoriali **la disciplina** di cui al suddetto comma 1-*quinquies* **trova applicazione in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione nonché in caso di mancato invio alla BDAP entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione.**

Articolo 1, commi 649-650***(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF)***

I commi 649 e 650, modificati nel corso dell'esame in sede referente al Senato, estendono fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'articolo in commento, **al comma 649, proroga di un anno (al 2028)** quanto previsto dagli articoli 727 e 728 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Il comma 727 della legge di bilancio 2025, nella formulazione vigente, dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono determinare**, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, **aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino **alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia la legge di bilancio 2025)**.

Per gli anni 2026 e 2027 il **termine** è invece quello previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale l'addizionale si riferisce.

Il comma 728, sempre nella formulazione vigente, disciplina l'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **non**

approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire entro il 15 aprile per l'anno 2025 ed entro il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.

In tale caso l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà **sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.**

Come segnalato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

Con l'introduzione, in sede referente al Senato, dell'ulteriore comma 650, vengono prorogate di un anno anche le disposizioni contenute ai commi 751 e 752 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), relativi all'addizionale comunale IRPEF.

In particolare, si prevede che ai sensi del **comma 751** e, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, **i comuni possano determinare**, oltre che per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, **anche per l'anno 2028 aliquote differenziate dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Si prevede altresì che, oltre che per l'anno di imposta 2025, **anche nell'anno di imposta 2026**, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al periodo precedente è **fissato al 15 aprile del medesimo anno.**

Anche in tal caso il termine è previsto in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedi *supra*).

Con riferimento al **comma 752**, si prevede che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, oltre che per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, **anche per l'anno 2028**, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche si applichi sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 (si veda in proposito la scheda relativa all'articolo 96), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Articolo 1, comma 651***(Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)***

Il comma 651, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina relativa all'erogazione di un contributo complessivamente pari a 20 milioni di euro annui alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

Sono modificate dalla norma in esame la decorrenza per l'erogazione delle somme (lettera a)), la data di riferimento per la sottoscrizione dei relativi accordi di ripiano del disavanzo tra le regioni e il Presidente del Consiglio dei ministri nonché i contenuti dell'accordo e gli impegni assunti dalle regioni in tale sede (lettere c e d)), il termine per l'emanazione del decreto di riparto del contributo (lettera b)), l'articolazione del relativo cronoprogramma di attuazione (lettera e)) e i termini di presentazione della prima relazione di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli accordi (lettera f)).

Il comma 651, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma l'articolo 1, commi 455 e seguenti, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) con riferimento alla disciplina concernente la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

La disposizione è volta alla revisione delle misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario, stabilendo altresì nuovi termini e condizioni per consentire alle regioni di beneficiare dell'intervento. A tal fine si dispone altresì l'aggiunta di un ulteriore comma 458-bis alla suddetta legge.

In particolare, la lettera a) del comma in esame modifica la **decorrenza del riconoscimento del contributo** (comma 455) prevedendo che venga erogato dal 2026 al 2034, in luogo delle annualità dal 2024 al 2033.

Il comma 455 dispone la concessione di un **contributo annuo**, dal 2024 al 2033, alle regioni a statuto ordinario per il **ripianto del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021**, qualora la **quota pro capite di quest'ultimo sia superiore a euro 1.500, al netto del debito autorizzato e non contratto**.

Per la determinazione del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento ai risultati di gestione risultanti dai rendiconti 2021 come trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023.

Il contributo complessivo, pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra le regioni che ne hanno diritto in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità.

In riferimento al disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario, **si rammenta che il decreto legge n. 51 del 2023** (convertito con legge n. 87 del 2023, articolo 12-*bis* comma 3) **consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo *pro-capite* al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023**, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.

Tale disciplina costituisce una **deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell'ordinamento contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011**, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

La lettera *b)* **sopprime il termine del 31 marzo 2024 quale data prevista per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire la ripartizione del contributo** (comma 456).

La lettera *c)* **revisiona i termini afferenti alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione beneficiaria del contributo** (comma 458).

In particolare, si **elimina il termine per la sottoscrizione dell'accordo**, fissato dalla normativa vigente al 15 febbraio 2024.

Viene altresì **ridotto il limite minimo delle risorse proprie** che sulla base dell'accordo sottoscritto **la regione si impegna ad assicurare**, per ciascun anno (o con altra cadenza concordata), e per tutto il periodo coperto dal contributo, **per il ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari**.

L'ammontare di tali risorse, attualmente stabilito almeno pari alla metà del contributo annuo, a seguito della modifica in esame diviene **pari al almeno il 35 per cento del contributo**.

Sulla base delle modifiche introdotte si prevede inoltre che l'**adozione delle misure**, da individuare **al di fuori del perimetro sanitario del bilancio**, mediante le quali le regioni assicurano le predette risorse proprie, possa avvenire **anche prima della sottoscrizione dell'accordo**, laddove la normativa vigente non prevedeva questa ultima indicazione.

In relazione al **dettaglio delle misure** da adottare per il reperimento delle risorse proprie, viene riformulata la disposizione che consente l'istituzione

con legge regionale di un **incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF** (comma 458, lettera *a*)), disponendo che possa avvenire in **aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023**.

Questa modifica permette alle regioni di effettuare tale operazione in aumento rispetto alle aliquote vigenti nel 2023 a differenza di quanto stabilito dalla formulazione attuale che prevede una deroga al limite previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda che l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, istituita dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è definita dalla Regione e dalla Provincia autonoma e si applica al reddito complessivo IRPEF dei contribuenti residenti sul territorio. L'**aliquota di base è pari all'1,23%** a cui le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6, decreto legislativo n. 68 del 2011, possono apportare dal 2015 **variazioni in aumento o in diminuzione nel limite massimo di 2,1 punti percentuali**, anche differenziando l'aliquota applicabile nei differenti scaglioni IRPEF. In tal senso è previsto che sui redditi ricadenti nel primo scaglione la massima aliquota applicabile è pari a 0,5 punti percentuali.

La **lettera d)** aggiunge all'articolo 1, legge n. 213 del 2023, il **comma 458-bis**, che individua **specifici impegni assunti dalle regioni** negli accordi per il ripiano del disavanzo **riguardanti la riduzione dell'ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali**. Nel dettaglio, si dispone l'impegno delle regioni:

- a conseguire, **alla fine degli esercizi 2026 e 2027**, un **miglioramento nell'indicatore del ritardo dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, tale che l'indicatore risulti **ameno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente**;
- a presentare, **alla fine degli esercizi dal 2028 e 2034**, un **indicatore del ritardo dei pagamenti**, calcolato con le modalità suddette, **pari a zero o negativo**;
- a **ridurre, dal 2026 al 2034** con riferimento all'esercizio precedente, di **almeno il dieci per cento il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio**, a meno che non sia superiore al cinque per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio medesimo.

La **lettera e)** dispone che il **cronoprogramma delle fasi intermedie** previsto nell'accordo di ripiano del disavanzo (comma 459) sia **articolato su base annuale**, anziché semestralmente come previsto dalla formulazione vigente.

La **lettera f)** modifica il **termine di presentazione della prima relazione di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli accordi per**

il ripiano del disavanzo, identificando come data di riferimento il **31 dicembre 2026** in luogo del 31 dicembre 2024.

Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, è elaborata dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. In caso di esito negativo sulla verifica dell'attuazione dell'accordo ovvero in caso di mancata presentazione della relazione è sospeso il contributo erogato alla regione per l'annualità relativa nonché per le annualità successive.

Articolo 1, commi 652-656
(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica)

I **commi da 652 a 656**, introdotti nel corso dell'esame **in sede referente**, recepiscono l'**accordo del 5 dicembre 2025** tra lo Stato e la Regione Sardegna, con le seguenti disposizioni volte a:

- attribuire alla Regione l'importo di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di compensazione degli **svantaggi strutturali** derivanti dalla **condizione di insularità (comma 652)**;
- stabilire che siano **definiti da apposito tavolo tecnico**, entro il 31 luglio 2026, i criteri per la quantificazione a regime delle **compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria** operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una compartecipazione (**comma 653**);
- autorizzare l'**assunzione di personale** con contratto a tempo determinato e nel **limite di spesa di 32 milioni** di euro nel triennio **2026-2028**, da parte della Regione Sardegna e dell'Agenzia FoReSTAS, al fine di garantire i servizi di controllo del territorio e lotta agli incendi boschivi (**comma 654**); oltre a stabilire che le **assunzioni** di personale nel triennio **2026-2028** possano essere effettuate sulla base del **turn over al 125 per cento** delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dal 2029 (**comma 655**);
- stabilire l'impegno della Regione ad adottare con legge, autonome misure di contenimento della spesa del personale per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna, che siano coerenti col principio di sostenibilità finanziaria ed assicurino il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio (**comma 656**).

Le norme in esame recepiscono espressamente l'accordo siglato il **5 dicembre 2025** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma della Sardegna in materia finanziaria; l'accordo riguarda i seguenti temi:

- la **definizione delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria** operate a valere sul capitolo 1200, realizzata sia attraverso il riconoscimento degli importi dovuti alla regione a titolo definitivo per gli anni pregressi, sia con l'impegno a definirne la quantificazione a regime (punti 1-3);

- la determinazione dei **contributi** dovuti alla Regione a titolo di **compensazione degli svantaggi strutturali** derivanti dalla condizione di **insularità** (punto 4);
- in materia di personale della Regione e dei suoi enti strumentali, da una parte l'**ampliamento delle possibilità di assumere** personale da parte della Regione e, limitatamente ai contratti a tempo determinato, da parte dell'Agenzia FoReSTAS, dall'altra l'impegno da parte regionale ad adottare **misure di contenimento della spesa del personale** per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna, che siano coerenti col principio di sostenibilità finanziaria ed assicurino il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio (punti 5, 6 e 7).

Con il suddetto, accordo, inoltre, la Regione si impegna a ritirare i tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni, promossi prima dell'accordo e che con lo stesso hanno trovato definitiva composizione. Il testo dell'accordo prevede, infine, espressamente che i contenuti dell'accordo siano recepiti con legge, ove si renda necessario, e riporta in allegato i testi delle norme di recepimento.

Il **comma 652**, in attuazione del punto 4 dell'accordo, attribuisce alla Regione Sardegna la somma di **100 milioni** di euro per **ciascuno degli anni 2026 e 2027** a titolo di compensazione degli **svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità**. Entro il **30 aprile 2026**, inoltre, dovrà essere riavviato il **tavolo tecnico-politico**, previsto dal punto 10 dell'Accordo di finanza pubblica del 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

Si rammenta che, in attuazione dell'accordo del 14 dicembre 2021, la **legge di bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 544) **attribuisce** alla regione Sardegna, **a decorrere dal 2022**, la somma di **100 milioni** di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità. Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, art. 1, comma 806), a decorrere dal 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

Per l'**anno 2021**, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità alla regione Sardegna è stata attribuita la somma di **66,6 milioni** di euro con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

Quanto al **tavolo** tecnico-politico, si ricorda che l'accordo in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019, ha stabilito la necessità di convocare un tavolo tecnico congiunto per la definizione dei costi degli svantaggi legati alla condizione di insularità e delle relative compensazioni, anche in ottemperanza ai principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, che, in sostanza, stabilisce l'obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte¹⁸⁵. La questione è stata poi affrontata nei successivi accordi del 14 dicembre 2021 e ripresa anche nell'accordo del 20 ottobre 2024, con il proposito di riconvocare il tavolo congiunto.

Il **comma 653** riguarda la **quantificazione delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria** operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una compartecipazione. La norma, in attuazione del punto 3 dell'accordo, stabilisce che i **criteri da applicare a regime a decorrere dal 2027** per la suddetta quantificazione dovranno essere definiti da apposito **tavolo tecnico entro il 31 luglio 2026**.

Il **punto 1** dell'accordo quantifica, invece, l'importo complessivo da attribuire alla Regione a titolo di restituzione delle compensazioni delle misure agevolative operate a valere sul capitolo 1200:

- per gli **anni pregressi fino al 2024**, nella misura di **850 milioni** di euro (erogato nella misura di 400 milioni di euro nell'anno 2025, 100 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 150 milioni di euro nell'anno 2029);
- per **ciascuno degli anni 2025 e 2026**, nella misura di **170 milioni** di euro.

I suddetti importi sono determinati in via transattiva e a titolo definitivo, anche in considerazione delle difficoltà di individuare puntualmente le misure agevolative di natura tributaria.

Il **punto 2** dell'accordo impegna la Regione ad **utilizzare la somma di 570 milioni** di euro incassata nel 2025 (400 mln. erogati nel 2025 della quota riferita al pregresso fino al 2024 e 170 mln. riferiti al 2025) per interventi di carattere sociale o trasferimenti in favore degli Enti Locali entro il 31 dicembre 2025,

¹⁸⁵ Con la sentenza n. 6 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 851 della legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017), che attribuiva alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna. A giudizio della Corte, lo Stato per il triennio 2018-2020 nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse necessarie all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015, che ha stabilito l'obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte.

secondo il seguente profilo temporale: 142 milioni di euro nell'anno 2026, 314 milioni di euro nell'anno 2027, 114 milioni di euro nell'anno 2028.

La necessità della compensazione trova ragione nel **sistema di finanziamento della Regione a statuto speciale**, basato su compartecipazioni ai tributi erariali, nella misura stabilita dalle norme statutarie al fine di garantire il finanziamento ordinario delle funzioni ad essa attribuite.

Nello specifico sono attribuiti alla regione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto (L. cost. n. 3 del 1948): i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale.

Le misure agevolative di natura tributaria riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, vale a dire su tributi di cui la regione riceve una compartecipazione, possono dunque incidere in senso negativo sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie incassate dalla Regione, alla quale deve essere invece garantito il livello di finanziamento prestabilito.

I commi 654 e 655 dettano norme in materia di **assunzione di personale**, al fine di ampliare le possibilità regionali a riguardo.

Il **comma 654**, in applicazione del punto 5 dell'accordo, al fine di garantire i **servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio**, di **prevenzione incendi** e lotta attiva agli incendi boschivi e di **protezione civile**, autorizza la **Regione Sardegna** e l'**Agenzia FoReSTAS** (Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna), ad **assumere unità di personale con contratto a tempo determinato**, nel limite massimo di spesa di **32 milioni** di euro per il **triennio 2026-2028**.

La norma specifica che le assunzioni devono essere in linea con il 'Piano integrato di attività e organizzazione' dell'ente adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021 (convertito con legge n. n. 113 del 2021) e deve essere comunque rispettato l'equilibrio di bilancio pluriennale. Le spese per le suddette assunzioni, **non rilevano**, invece, ai fini dei **limiti di spesa complessiva per il personale** stabiliti dall'articolo 1, commi 557 e

seguenti, della legge n. 296 del 2006¹⁸⁶, e dei limiti di spesa per le **forme di lavoro flessibile** stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010¹⁸⁷. Al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la **retribuzione accessoria**, inoltre, la norma aumenta il limite di spesa riferito al trattamento accessorio del personale stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (e fissato nel corrispondente importo speso dall'amministrazione per il 2016). La regione è autorizzata ad aumentare il suddetto limite dell'importo pari alla quota di risorse utilizzata per le assunzioni a tempo determinato.

Il **comma 655**, in applicazione del punto 6 dell'accordo, stabilisce che per il **triennio 2026-2028**, le assunzioni di personale da parte della Regione possano essere effettuate sulla base della **regola del turn over al 125 per cento** delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, e al **100 per cento a decorrere dall'anno 2029**.

Anche in questo caso, la maggiore spesa per le assunzioni effettuate sulla base della *turn over* al 125 per cento, non rileva ai fini del limite di spesa per le assunzioni di personale, in riferimento alla programmazione triennale, stabilito dall'articolo 1, comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006.

Il **comma 656**, in applicazione del punto 7 dell'accordo, impegna la regione Sardegna ad adottare, con legge, **autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale** per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna. Le misure dovranno essere improntate al principio della sostenibilità finanziaria, secondo i criteri indicati per le regioni a statuto ordinario e i comuni, dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, nonché assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche dalla legge di bilancio 2025 (comma 785).

L'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, disciplina le facoltà assunzionali degli enti locali e parametrizza le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.

Si ricorda infine che, secondo quanto stabilito da ultimo dalla legge di bilancio 2025 (l. n. 207 del 2025, art. 1, comma 785) l'equilibrio di bilancio è rispettato in

¹⁸⁶ Che riguardano le azioni poste in essere dagli enti per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

¹⁸⁷ Secondo cui le pubbliche amministrazioni, in generale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Articolo 1, commi 657 e 658
(Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)

I **commi 657 e 658**, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, riguardano i **ristori** per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in relazione alla possibile **perdita di gettito**, in conseguenza delle **misure fiscali** adottate dalle disposizioni della legge di bilancio:

- il **comma 657**, in attuazione di quanto stabilito dal comma 907 della legge di bilancio 2025 e dall'**intesa** del 12 dicembre 2025 tra il Governo e le Autonomie speciali, determina le **compensazioni dovute** alle suddette autonomie in relazione alla perdita di gettito conseguente agli **interventi in materia fiscale** adottati dalla **legge di bilancio 2025**, in complessivi **100 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** e **50 milioni** di euro per il **2028**;

- il **comma 658**, in relazione alle misure fiscali adottati dalla legge di bilancio 2026, dispone che Governo e Autonomie speciali promuovono un'**intesa, entro il 30 aprile 2026**, ai sensi dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di **concordare gli eventuali conseguenti ristori** con la regione o provincia autonoma interessata.

Il **comma 657** recepisce l'**intesa** siglata il **12 dicembre 2025** tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le Autonomie speciali.

La **legge di bilancio 2025** (legge n. 207 del 2024) al **comma 907**, dispone che in caso di perdita di gettito delle Autonomie speciali in conseguenza delle **misure fiscali adottate dalle norme** della medesima **legge di bilancio 2025**, Governo e autonomie speciali promuovono un'intesa entro il 30 aprile 2025, al fine di **determinare le eventuali compensazioni necessarie**.

Com'è noto, infatti, le autonomie speciali ricevono compartecipazioni ai tributi erariali, con le quali provvedono al finanziamento ordinario delle funzioni ad esse attribuite. Per tale ragione, gli interventi operati dallo Stato sulla disciplina delle imposte, può comportare una perdita di gettito per la regione o provincia autonoma che deve essere compensato.

Sul **sistema di finanziamento** delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione.

In relazione al **gettito IRPEF** relativo al proprio territorio, ad esempio, la quota di compartecipazione spettante a ciascuna autonomia è la seguente: 10 decimi alla Regione Valle d'Aosta; 9 decimi alle Province autonome di Trento e

di Bolzano; 5,91 decimi alla Regione Friuli-Venezia Giulia; 7 decimi alla Regione Sicilia; 7 decimi alla Regione Sardegna.

Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni e contenzioso. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.

In attuazione della suddetta norma è stata siglata la citata intesa che determina l'ammontare complessivo del ristoro, pari a **100 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** e **50 milioni** di euro per il **2028**.

Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'**Allegato IX** del testo in esame (riprodotta a seguire).

Regione/Provincia autonoma	Contributo 2026 (mln €)	Contributo 2027 (mln €)	Contributo 2028 (mln €)	Totale
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4	6,7
Friuli Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6	36,7
Provincia autonoma di Trento	10,9	11,7	6	28,6
Provincia autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8	27,8
Sicilia	43,5	42,2	20,8	106,5
Sardegna	18,1	17,2	8,4	43,7
Totale	100	100	50	

Si rammenta a riguardo che si è proceduto alla determinazione delle somme dovute alle Regioni a statuto speciale e Province autonome a titolo di **compensazione delle minori entrate per il 2024**, in relazione al **primo modulo di riforma fiscale concernete l'Irpef**, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

In recepimento dell'accordo del **7 dicembre 2023** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni **Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, la **legge di bilancio 2024** (legge n. 213 del 2024) al comma 450 riconosce alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un **contributo complessivo di 105,5 milioni** di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450.

Contributo analogo è riconosciuto alla **Regione Sicilia** dall'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189) e quantificato in **74,4 milioni** di euro.

Il **comma 658** concerne gli **effetti degli interventi sulle imposte erariali** operati dalle **norme della legge di bilancio per il 2026** in esame, sulle entrate delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma dispone che **in caso di perdita di gettito** delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme della **legge di bilancio 2026**, Governo e autonomie speciali promuovono un'**intesa entro il 30 aprile 2026** secondo quanto stabilito dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.

L'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 contiene, al comma 1, la **clausola di salvaguardia** per l'ordinamento delle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.